This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

UC-NRLF
$B 296 918

SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
FIAT LVX
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS

Roma 1846-47

DELLA SOVRANITÀ

E

DEL GOVERNO TEMPORALE

DEI PAPI

DELLA SOVRANITÀ

E

DEL GOVERNO TEMPORALE

DEI PAPI

Libri tre

DI LEOPOLDO GALEOTTI

En soutenant l'indépendance du monde intellectuel en général dans son ensemble, l'Église a préparé l'indépendance du monde individuel, l'indépendance de la pensée.

GUIZOT, *De la civil. en Eur.*, 5e *leç.*

Seconda edizione, riveduta, corretta ed emendata dall'Autore.

CAPOLAGO, presso la Tipografia Elvetica

LOSANNA, presso S. Bonamici e Comp.

1847

BX1810
G5
1949

UNIV. OF CALIFORNIA

LETTERA DELL'AUTORE

AL MARCHESE GINO CAPPONI

Signore,

Fino dallo scorso settembre per vostro suggerimento e consiglio io avera intrapreso a scrivere della Sovranità e del Governo temporale dei papi, essendomi dovuto persuadere per la lettura dei diversi scritti pubblicati nei giornali stranieri, che se la questione politica del Papato era la maggiormente connessa colle nostre sorti italiane, era nel tempo stesso la meno studiata e forse anche la meno universalmente compresa.

L'incalzare degli eventi, la nuova direzione presa anche in Italia dallo spirito pubblico, l'interesse che da vario tempo pigliavano gli stranieri pubblicisti alle cose nostre, la discussione proseguita, sull'esempio di Gioberti e di Balbo, da voi e dall'Azeglio, la cadente età del pontefice, lo sfacello del quale dicevasi minacciato il governo pontificio, i danni che dall'abbassamento del Papato voi ed io temevamo per la cattolicità non solo, ma altresì per la civiltà europea e per l'Italia; erano altrettante cagioni che mi spronavano ad ultimare il lavoro, non per offrire risoluzioni dogmatiche, il che dalle mie forze non sarebbe consentito, non per desiderio di fama letteraria, a conseguire la quale non mi avrebber soccorso nè la novità dei pen-

M223729

sieri, nè lo splendore della forma, ma per tener viva la discussione, e tutti esporre al tempo stesso gli elementi più importanti del gravissimo problema.

Il libro dovea esser pubblicato senza nome, non perch'io volessi sottrarmi a quella onesta e leale professione dei principi politici di cui voi con altri valentissimi avete dato nobile esempio, ma perchè il mio nome, noto soltanto a quei pochi che mi onorano della loro amicizia, avrebbe recato per la sua oscurità più danno, che giovamento all'efficacia del libro stesso, il quale volevasi da me affidato esclusivamente all'importanza del subietto ed al valore dialettico degli argomenti.

La sollecitudine ch'io poneva nello scrivere fu vinta anche questa volta dalla rapidità degli eventi; e dal dì che io terminava il libro, al momento della pubblicazione, un'epoca nuova parmi già surta nella Storia del Papato, e nei destini della sovranità temporale della Chiesa.

La morte improvvisa di Gregorio XVI, la maravigliosamente instantanea elezione del cardinale Mastai Ferretti, i buoni augurii che ne furon presi fin dalle prime ore del pontificato, e poi la generosa arditezza del perdono politico, più desiderato che sperato, la novità del linguaggio usato nel proclamarlo, l'entusiasmo col quale esso è stato accolto e salutato dai sudditi non solo, ma da tutti gl'Italiani, i nuovi modi assunti dal pontefice, le parole dette e ripetute, le riforme sperate, e perfino dai nostri pubblici fogli annunziate e discusse, l'improvviso riscuotersi e trasformarsi dell'opinion pubblica; tutti questi fatti nuovi hanno in parte avvalorata, in parte meglio determinata la condizione del mio libro. L'hanno avvalorata, sì perchè hanno posto in evidenza le forze sempre giovanili e vivificanti del Papato, da taluni rivocate in dubbio o impugnate, sì perchè hanno fatto sparire quell'antagonismo che pochi mesi or sono pareva esistesse tra i principi di civiltà da me difesi, e quelli che dicevansi praticamente seguiti dal governo pontificio: l'hanno meglio determinata, poichè proclamato una volta dal trono il bisogno di una riforma, i motivi del disordine antico, ed i principi critici da me enunciati, saranno vie meglio apprezzati e discussi al confronto dei mezzi pratici, e neces-

sariamente graduati dell'esecuzione governativa, che già si annunzia ai bisogni veri del tempo corrispondente.

Queste considerazioni mi hanno indotto a pubblicare il mio libro quale era stato da me concepito ed ultimato, senza tenere in conto cioè i fatti nuovi coi quali il regnante Pio IX, ponendo ad un tratto all'opinione pubblica in faccia al papato nuove condizioni ed insolite da molti secoli, ha iniziata per esso, e forse anche per l'Italia tutta, un'êra novella.

Se i nuovi fatti non mi fecero cambiar consiglio sulla sostanza e sulla forma del libro, mi fecero però sentire il dovere di tosto assumere la intera responsabilità di esso, togliendo volontariamente un anonimo che forse non avrei potuto serbare inviolato. All'effetto pertanto di supplire alla povertà del mio nome, permettetemi, carissimo marchese Gino, di confortarlo coll'autorità del vostro; ed in questa tenue offerta vogliate altresì ricevere un attestato di gratitudine per la vostra benevolenza, di stima per le vostre virtù, e di quell'affetto rispettoso che mi permette di segnarmi per sempre,

Vostro amico

Leopoldo Galeotti.

Firenze, 10 *agosto* 1846.

INTRODUZIONE

La riabilitazione del Cattolicismo e del Papato, nell'opinione dei dotti del secolo e nel linguaggio degli scrittori, constituisce il fatto più maraviglioso dell'età nostra: maraviglioso, ove si osservi esser questo un omaggio reso al principio dell'autorità, quando il concetto morale della libertà umana è divenuto ormai un sentimento universale; maraviglioso, ove il pensiero ricordi le accuse e le calunnie che, pochi anni or sono, piovevano a scroscio sopra queste venerande instituzioni; maraviglioso, infine, ove si rifletta che le apologie e le difese più efficaci, perchè meno sospette, sono venute dal partito protestante e dalle scuole dei razionalisti. I libri del *Voigt*, dell'*Hurter*, del *Ranke*, furono opera di protestanti (1). Per diventare *sansimoniano* bisognava prima di tutto ripudiare l'incredulità *volteriana*, ed esser cattolico per lo meno nell'istoria: la chiesa del Medio Evo era il vestibolo del tempio futuro: le dottrine di *Chateaubriand*, di *Bonald*, di *Le Maistre*, di *Lammenais*, servivano per catechizzare i giovani adepti, che poi dovevano predicare l'emancipazione della donna: sulle dottrine del Papato e della Chiesa cattolica gettavansi le basi dei nuovi sistemi umanitari (2).

Riabilitato una volta il principio papale nell'ordine razionale

(1) Voigt, *Vita di Gregorio VII.* - Hurter, *Storia d'Innocenzo III.* - Ranke, *Histoire de la papauté pendant les XVI et XVII siècles.*

Il signor Hurter è passato recentemente nella comunione cattolica.

(2) Vedasi l'Introduzione alla *Storia del Papato* di Ranke, scritta da Alessandro de Saint-Chéron.

ed istorico, le di lui moltiplici applicazioni ai fatti sociali dovevan presentarsi facilmente al pensiero degli uomini, come argomento di nuovi esami e di nuove discussioni. Non fia dunque maraviglia se il Papato è divenuto il subietto di tutti i discorsi, il punto cui convergono tutte le opinioni, il centro cui fanno capo tutti i sistemi (1). Quando anche la moda avesse parte in questa reazione intellettuale, la moda essa pure sarebbe un effetto del cambiamento avvenuto nell'opinione pubblica dell'Europa, sarebbe un fatto che si ricollega ad una fase nuova delle società civili, sarebbe un omaggio reso alla potenza di un principio, come le apparenze esteriori sono un omaggio reso al pudore, e la stessa ipocrisia è un omaggio reso alla virtù.

Ma ad indebolir l'opera degli apologisti sorgon gravissimo argomento di accusa i vizi del governo temporale del papa, il malcontento delle province, le insurrezioni frequenti dei popoli. Sappiamo che per gli uomini imparziali, i quali antepongono la severità della critica agli eccitamenti delle passioni, è regola familiare di prudenza il non confondere insieme quelle cose che razionalmente devono essere e sono separate, e sappiamo pure che le illazioni temerarie, i sofismi e gli abusi di logica non ebber giammai l'efficacia di attenuare la forza del vero; ma sappiamo altresì che non pochi esiston tuttora avversari del cattolicismo e del papato, i quali, o combattano nelle file del partito protestante, o in quelle del razionalismo, o in quelle, infine, dell'antico filosofismo, hanno tutti eguale interesse e voglia eguale di screditare e di affievolire un principio che ormai risorge al cospetto del secolo coll'imponenza dell'antica maestà e collo splendore dell'antica grandezza. Viete sono, invero, le armi del ridicolo, ed il buon senso dei popoli sa ben' egli qual conto debbasi fare del sarcasmo e degli epigrammi che tanto poterono sulle vicende del secolo decorso: ma certe idee di giustizia e certi principi sociali, che prima eran patri-

(1) Per comodo di coloro che non hanno tenuto dietro alla storia delle opinioni, ci limitiamo ad indicare tre bellissimi articoli del signore C. Lonandre, inseriti nella *Revue des deux mondes* del 1844, tomo v, pag. 98, 325, 462.

monio esclusivo di pochi ingegni eletti e privilegiati, e davano a chi gli professava mala fama di settario e di nemico dell'ordine pubblico, sono ormai divenuti parte integrale del senso comune, ed ogni contradizione che si appalesi tra il fatto e le idee, offende la conscienza dei popoli e provoca contro di sè l'universale censura. Dovranno pertanto gli amici sinceri del cattolicismo e del papato rimanere spettatori indifferenti del fatto? dovranno essi rispondere col silenzio alle accuse? dovranno essi tollerare che il sofisma possa essere ai semplici occasione d'inganno? Questo contegno sarebbe, invero, opportuno, o quando i fatti dai quali muove l'accusa fossero menzogneri e bugiardi, o quando alle accuse potesse mancare una risposta, o quando ai mali potesse mancare un rimedio. Ma tali non sono le condizioni del Cattolicismo, tali non sono quelle del Papato. Gli errori del governo temporale, il disordine amministrativo, lo sbilancio finanziero, la mala direzione economica, i vizi della constituzione politica, in tanta pubblicità di cose, in tanta smania di curiose investigazioni, non ponno essere nè impugnati, nè dissimulati. Non sono d'altronde questi fatti, nè una conseguenza dell'idea papale o del Cattolicismo, nè sì strettamente connessi colla sovranità temporale, che sia impossibile di ripararvi. Un conflitto esiste maraviglioso sì, ma innegabile e certo: abbiamo da un lato la riabilitazione del principio papale nell'opinione degli uomini; abbiamo dall'altro il discredito del governo temporale pontificio. Forse nei decreti provvidenziali sta scritto che per questa contradizione appunto si prepari un nuovo trionfo alla Chiesa, e che per questo antagonismo di fatti debba il Papato avviarsi al conseguimento dei suoi alti destini. Ma un ossequio riverente pei decreti della Provvidenza, i quali per gli umani discorsi non possono essere nè impediti, nè trattenuti, non è ragion sufficiente per comandare il silenzio e per impedire ogni specie di discussione.

Una discussione aperta e leale, instituita senza odio di parte e senza fanatismo, intrapresa colla imparzialità, che è imposta dalla buona fede, e proseguita colla moderazione, che conviene alla gravità del subietto, può esser feconda di utili risultati per la causa del Papato. Imperocchè, se fosse dato di stabilire che i vizi

del governo pontificio non hanno relazione, nè col Papato, nè colla sovranità temporale, e fosse concesso ad un tempo di trovar tal modo di riforma che conciliasse l'indipendenza della sovranità temporale coi bisogni morali, intellettuali e materiali de' popoli soggetti; nè gli avversari del papato e della sovranità temporale oserebber persistere nelle loro accuse, nè le riforme sarebbero rigettate. Se il bisogno di togliere ai malevoli ogni pretesto di malignare, ed a tre milioni di sudditi l'occasione di oltraggiare un nome augusto, che il mondo onora e benedice, dimostra la convenienza d'instituire una discussione sulla sovranità e sul governo temporale dei papi, altri fatti ed altre cagioni la dimostrano anche opportuna e necessaria.

La pace pubblica, la tranquillità interna, la sicurezza dei cittadini, la fiducia scambievole del governo e dei governati, mancano da molti anni negli Stati della Chiesa, talchè nel centro stesso dell'Italia sta acceso un fomite perpetuo di folli speranze, di desidèri mal misurati, di ribellioni calamitose. Le potenze dell'Europa, cui preme la conservazione della pace; i principi italiani, che temono il contagio delle idee rivoluzionarie; gli uomini onesti, i quali non vogliono più lungamente vivere in mezzo ai sospetti ed alle diffidenze, sono tutti egualmente interessati alla cessazione di tale stato violento di cose, dal quale non può trarsi altro presagio che di sventure e di mali. Quindi da molti mesi si parla di accordi e di trattative, si parla di compensi da prendersi, di convenzioni da stipularsi; e sul tappeto, non diremo della diplomazia, ma degli uomini di mondo, discutonsi la possibilità e la convenienza di progetti i quali per avventura non sarebbero nè i più onorevoli per la corte di Roma, nè i più vantaggiosi agli interessi temporali del Papato, nè i più opportuni per le sorti italiane. Antica è, invero, la riputazione diplomatica di quella corte, e non è d'oggi che essa considera la indipendenza italiana siccome un mezzo per ottenere e per conservare la propria. Ma cosa vale la sapienza politica, se essa non è avvalorata dalle armi? cosa vale il buon dritto davanti alla politica moderna? cosa valgono le arti antiche poste a contrasto cogli interessi recenti? E non può forse dubitarsi che i consigli dati al governo pontificio sieno sug-

geriti dal calcolo di personali interessi? che a taluno possa piacere tale stato di cose incerto e tumultuario, propizio ai mutamenti e fecondo di occasioni per tentar novità? che vedute di una politica poco saggia e poco avveduta impediscano alla corte di Roma di por mano a quelle riforme che essa stessa crede richieste dai tempi cambiati e dalle mutate condizioni delle cose? che in una parola, infine, le stesse riforme sieno impedite, o per spinger forzatamente la corte di Roma ad un partito estremo, o perchè da altri si tema come funesto al Principato l'esempio delle concessioni? A queste ragioni di opportunità, altre se ne aggiungono finalmente, che allargano sempre più il campo della discussione. Il bisogno di buone leggi e di savie instituzioni per le quali l'indipendenza del principato possa conciliarsi colle nuove esigenze del tempo, è eguale a tutti gli Stati d'Italia: eguale è a tutti gli Italiani il desiderio onesto di vedere una volta i principi nostri prender parte attiva al movimento del mondo civilizzato, assumer per base di governo una politica più larga e più razionale, appagare i voti universali e provvedere alla dignità ed al bene della patria comune. In questo punto di vista, la corte di Roma ha comune la causa cogli altri principi italiani, come comune ha avuta sempre con essi la politica, e comuni, più dei trionfi, le sventure frequenti e la contraria fortuna.

Non è più tempo adunque, nè di serbare il silenzio, nè di essere avversi alle discussioni: non è più tempo di serbare il silenzio, poichè l'indifferenza per le cose pubbliche in mezzo a tanta smania di parlare e di censurare, il permettere che delle medesime si parli esclusivamente dagli stranieri, i quali parlano delle cose altrui con gli affetti propri, non sono le piaghe minori che presso alcuni popoli meno favoriti dalla fortuna sieno argomento di molestia e di dolore: il prender parte alle questioni civili e politiche del proprio paese è debito di carità cittadina, quanto il dare l'opera sua nelle instituzioni di beneficenza. Non è tempo di essere avversi alle discussioni, poichè, come osserva un filosofo italiano, la cui autorità è in pregio universale: «Egli è pur da convincersi che alla ragione delli » interi popoli non si può oggimai tener nascosto nulla: se v'eb-

» be altre volte monopolio di scienza e di notizie, questo è fi» nito. I segreti di dottrina sociale nelle nazioni incivilite sono » divenute piccole, odiose, impossibili astuzie..... Le obie» zioni taciute da maestri officiati, si sviluppano da sè con mag» gior forza in tutte le menti: le obiezioni impiccolite, giganteg» giano: le reticenze consigliate da una falsa prudenza, danno » l'appicco a screditare le migliori massime del mondo, le quali » poi restano al tutto indifese (1) ».

Nè il timore di suscitare odii e passioni può essere scusa a serbare o a volere il silenzio: se tal timore potesse essere ammesso qualora il silenzio fosse legge per tutti e dovunque comune ed universale, tal timore prende aspetto di viltà oggi che a destra ed a sinistra la libertà di discutere è divenuta un diritto garantito, oggi che tal libertà profitta sovente a coloro che vogliono farne argomento di malevolenza; qualora le civili e le morali quistioni sieno trattate con quella temperanza che deve esser serbata senza offesa del vero nel parlare e nello scrivere, raro avviene che esse convertansi in cagione di scandalo o di malignità. Il rispetto dovuto per le leggi e per le instituzioni non è stato giammai menomato per averne fatto tema di critica o di discussione, ma per aver tollerato che esse sieno o trasgredite in silenzio, o calunniate a bassa voce.

Tutte queste cagioni ci hanno indotto a pubblicare per le stampe alcune *Considerazioni istoriche e politiche sulla Sovranità e sul Governo temporale dei Papi*, che i suggerimenti della prudenza individuale, i rispetti di amor proprio e la tenuità dell'ingegno avrebbonci consigliato a consumar colle fiamme, se la convinzione di adempire ad un dovere di conscienza non ci avesse indotto ad un partito diverso.

Queste considerazioni dividonsi in tre libri separati e distinti.

Nel *primo libro* esporremo storicamente e razionalmente i rapporti pei quali la sovranità temporale dei papi è connessa coll'idea fondamentale del Papato.

Mostreremo criticamente nel *secondo libro*, che il disordine politico il quale esiste negli Stati della Chiesa, non dipende

(1) Rosmini, *Filosofia del diritto*, tomo II, § 2,383.

dalla sovranità temporale, ma dai vizi del governo, e proveremo la necessità di ripararvi.

Nel *terzo libro*, infine, assumeremo la discussione pratica dei mezzi più efficaci e più razionali di una riforma.

Non vogliamo risolvere compiutamente le moltiplici questioni che la natura del subietto c' impone di non dimenticare: e molto meno intendiamo di passarcela con sentenze assolute, e con formule astratte di pericoloso dogmatismo. Vogliamo bensì continuare una discussione importantissima e vitale nelle attuali condizioni dell' Italia, che uomini autorevolissimi hanno già cominciata e consigliata: vogliamo soddisfare al debito che incombe ad ogni Italiano di prender parte a quanto concerne gli interessi della patria comune: intendiamo di eccitare coll' esempio i più valenti a rompere un silenzio per ogni riguardo calamitoso.

Pronti a ritrattare ogni parola quando ci si convinca di errore, rassegnati ad un oblio involontario, indifferenti alle accuse che posson venirci addosso per ogni specie di fanatismo, fieno paghi e soddisfatti i nostri voti se ci troveremo onorati di censure benevoli e cortesi: quando però le nostre intenzioni sieno calunniate, aspetteremo allora dal tempo quella giustizia che ci sia negata dagli uomini.

Italia, 15 maggio 1846.

UNIV. OF CALIFORNIA

LIBRO PRIMO

SPIEGAZIONE DEL TEMA, E PARTIZIONE DI MATERIE

Essendo destinato questo primo libro a far conoscere i rapporti pei quali la sovranità temporale dei papi è connessa coll'idea papale, esso dividesi naturalmente in due indagini separate: *istorica* l'una, *razionale* l'altra. La prima conduce a ricercare e stabilire le origini, le vicende, le trasformazioni della sovranità temporale; verte la seconda nel determinare la ragione d'essere, e la definizione giuridica della medesima: questa sarà da noi con brevi parole compiuta, dopochè avremo esaurita la indagine storica, che nel piano da noi divisato constituisce il subietto principale del *primo libro*.

Non creda però il lettore, nè che noi vogliamo narrare la storia intera del papato, nè che vogliamo esporre nelle sue particolarità la storia della sovranità temporale dei papi, o che noi presumiamo di trattare e risolvere le grandi questioni istoriche e politiche che vi si riferiscono. Il tema del nostro lavoro richiede soltanto che per noi con brevi e sommarie osservazioni riassumansi le diverse vicende per le quali la sovranità temporale dei papi si è gradatamente constituita nelle condizioni presenti.

Noi consideriamo il papato, non come fonte di autorità viva nella chiesa di Cristo, ma come ragione di terreno principato: lo consideriamo nei suoi rapporti colla storia delle province che si chiamano Stati della Chiesa, e non nei suoi rapporti colla storia generale d'Italia. Tutto quello che alla storia meramente ecclesiastica o alla storia politica e civile dell'Italia si riferisce, non rientra nella sfera delle nostre ricerche, e ne diremo solamente quel poco che potrà essere indispensabile per la notizia dei termini o per la cognizione dei fatti generali che avremo bisogno di rammentare. Le questioni poi di cui la storia del papato è ampia ed inesauribil sorgente, sono esse troppo com-

messe, troppo indeterminate e troppo pericolose, perchè osassimo darne una risoluzione, non diremo probabile, ma nemmeno congetturale.

La sovranità temporale dei papi è opera lenta dei secoli, e di quelle stesse circostanze che hanno formato e diffuso il cristiano incivilimento. Invocata dai popoli, quando mancava ogni altra specie di legal protezione: consentita dai grandi, quando alla sovranità non convenivano le idee che noi siamo soliti di associarvi: cresciuta coll'incremento del potere sacerdotale: rimasta unico avanzo di quella teocratica organizzazione, che fu tentata dal clero quando volle constituirsi árbitro di ogni forza e di ogni potere, costretta poi ad associarsi al movimento repubblicano e municipale, quando esso divenne il punto verso il quale convergevano le idee e le affezioni degli Italiani, ebbe finalmente agio, mezzi ed occasioni per trarre profitto da quelle stesse condizioni che in Italia e fuori rivolsero tanti tentativi e tante speranze a benefizio esclusivo del principato. Nei tempi recenti, le questioni storiche del papato sono subietto di gravissime dispute fra gli eruditi; e lo spirito di sistema, i vecchi rancori e le nuove simpatie concorrono egualmente a dare alimento al contrasto. Noi, nel contrasto, vogliamo serbarci imparziali. Laonde, senza parteggiare per l'opinione del Machiavelli, il quale attribuisce al dominio temporale dei papi la rovina e la divisione dell'Italia, e senza applaudire a coloro che fanno del papato un simbolo d'indipendenza e di nazionalità, riassumiamo la nostra professione di fede istorica nelle due seguenti proposizioni, sulle quali il parere degli scrittori apparisce più unanime e meno soggetto a contradizione.

Prima proposizione. — La civiltà italiana è in gran parte opera dei papi, che, salvando le tradizioni, hanno saputo constituirsi rappresentanti della grandezza romana, e custodi dell'antica sapienza.

Seconda proposizione. — Se vi è in terra sovranità legittima, legittima più di ogni altra è quella dei papi, poichè essa meglio di tutte le altre si asside sul libero ossequio, sulla spontanea soggezione e sulla diuturnità del possesso.

Premesse queste proposizioni, che noi intendiamo doversi ritenere come sottintese e ripetute in tutto il corso del presente lavoro, e come aperta e franca professione delle nostre opinioni, ecco il subietto dei diversi capitoli che saranno da noi distribuiti nelle due sezioni del primo libro.

La prima sezione, che si riferisce alla indagine storica, si compone di cinque capitoli corrispondenti a cinque epoche diverse, nelle quali può considerarsi divisa la storia della sovranità temporale dei papi, avuto riguardo al tema delle presenti considerazioni.

La prima epoca comincia colla caduta dell'impero d'Occidente, e giunge fino alla venuta dei Franchi.

La seconda, dalla venuta dei Franchi giunge alla translazione della Santa Sede in Avignone.

La terza, dalla translazione predetta, termina colla elezione di Sisto IV.

La quarta comprende tutto il periodo di tempo che corre tra Sisto IV e la francese rivoluzione.

La quinta, infine, riassume le vicende ultime della sovranità temporale restaurata nel 1814.

La seconda sezione conterrà sotto di sè tre brevi capitoli, che destiniamo a riassumere i risultati della storia, a mostrare la convenienza politica della sovranità temporale dei papi, a determinare il modo d'essere e la definizione giuridica della medesima: e se la esecuzione corrisponde al buon volere, speriamo che per tal modo il subietto del primo libro resti compiutamente esaurito.

SEZIONE PRIMA.

INDAGINE ISTORICA

CAPITOLO I.

Condizioni politiche del papato, dalla caduta dello impero d'Occidente fino alla venuta dei Franchi.

È certo ormai, per le più accurate investigazioni dei critici, doversi tenere come favolosa tradizione il racconto della donazione di Costantino, che, coniata nei tempi di maggior barbarie, credevasi e reputavasi vera ai tempi di Dante. Non ebbero pertanto i papi in questa prima epoca nessuna specie di sovranità temporale nè in Roma, nè altrove. Essi consideravansi invece come sudditi dell'imperatore di Costantinopoli, rimasto unico rappresentante delle ragioni dello Impero (1), ed eletti dal clero e dal popolo, non osavano di farsi consecrare prima che fosse giunta da Costantinopoli la conferma imperiale per sanzionare

(1) Fleury, *Hist. eccles.*, xxxv, 25, 41.

l'elezione (1). L'*esarca*, che risiedeva in Ravenna, il *prefetto*, che stava in Roma, rappresentavano la maestà imperiale nelle province italiane non colpite dall'invasione: mentre l'amministrazione governativa esercitavasi dagli ordini municipali, che dopo la espulsione dei Goti ricompariscono sotto la nuova dominazione greca in Ravenna ed in Roma coi nomi di *consoli*, di *collegi consolari*, di *dativi* e di *pater civitatis* (2). Ma se i papi non avevano in questa prima epoca una sovranità legalmente riconosciuta, grande era, per altro, la di loro potenza morale, e gravissima la di loro autorità sulle cose di Roma e dell'Italia.

Questa potenza morale dei papi assidevasi sopra triplice base; cioè: I. Sulla vastità dei possessi patrimoniali, che permettevano ai papi di profondere soccorsi ed elargire elemosine a favore di una plebe abituata da gran tempo a campare sulle largizioni frumentarie (3). — II. Sulla difficoltà dei rapporti tra Costantinopoli e l'Italia, tra Ravenna e Roma; donde ne veniva, che, rallentandosi ogni dì più i legami tra la nuova e la vecchia metropoli, più efficace e più attiva si facesse l'operosità dei popoli, e l'amministrazione municipale in poter politico gradatamente si trasformasse. — III. Sulla intervenzione dei papi nel reggime municipale, intervenzione che, ripetuta, assumeva poco alla volta titolo e forma di fatto legittimo e necessario.

Era, d'altronde, ben naturale che il popolo di Roma riverisse come primo magistrato della città eterna il suo vescovo, che egli stesso aveva portato per libera elezione al primo grado della ecclesiastica gerarchia, e che, meglio dell'imperatore lontano, aveva mezzi, voglia ed opportunità di conoscerne i bisogni, e di provvedervi (4). Affinchè tanti elementi di potenza si convertissero in veri mezzi di azione, un uomo era necessario, che per la tempra dell'ingegno, per l'energia del carattere, per l'opportunità delle occasioni e per l'autorità del nome, gli volesse e sapesse adoperare, e quest'uomo ebbelo la chiesa di

(1) Muratori, *Annal.*, all'anno 590.
(2) Leo, *Storia d'Italia*, lib. I, cap. 2, § 5.
(3) Muratori, dissert. LXIX.
(4) Anastas. Biblioth. - Euseb., *Hist. eccles.* - Binghamus, lib. V, cap. 6, § 3. - Leo, lib. II, cap. 1, § 1.

È noto che le elemosine della Chiesa romana servivano ad alimentare ducentomila proletari: e che i possessi i quali il vescovo di Roma aveva sparsi in Italia, in Sicilia, in Sardegna, gli davan modo di raccogliere anche un esercito.

È inutile poi l'unir qui documenti per provare che la supremazia del vescovo di Roma è un fatto concordato fino dai primi tempi del cristianesimo.

Roma in Gregorio, cui la posterità ha conservato il nome di *Grande*, che gli fu dato dai contemporanei.

Passato egli dalla carica di prefetto imperiale al chiostro, e così dalla vita attiva alla contemplativa, e poi dal chiostro tratto per viva forza ad occupare la sede pontificia, portò nell'esercizio del suo augusto ministerio lo zelo di apostolo, la sapienza di magistrato, l'operosità di cittadino. La propagazione del Vangelo in Inghilterra e del cattolicismo tra i Longobardi, la constituzione della gerarchia ecclesiastica, la riforma del clero, che, durante le invasioni, aveva rallentati i vincoli della disciplina, furono altretanti pensieri magnanimi di *Gregorio Magno*, ch'egli eseguiva come supremo gerarca, mentre come consigliere dell'Impero in Italia ne difendeva con pari sapienza le ragioni contro i Longobardi (1), e come vescovo di Roma sapeva arditamente proteggere il popolo contro le oppressioni degli agenti imperiali, e contro le vessazioni del fisco (2).

Tanta operosità, attestataci dalle moltissime lettere che ci restano di questo pontefice, insolita e maravigliosa in un tempo

(1) Muratori, all'anno 594, riporta una lettera di Gregorio Magno a Costanzo, arcivescovo di Milano, nella quale sono notevoli le seguenti parole: « Se vedete che Agone, re de' Longobardi, non possa » accordarsi col patrizio, fategli sapere che si prometta meglio di me, » perchè son pronto a spendere, s'egli vorrà consentire in qualche » partito vantaggioso al romano impero ».

Fra le molte lettere di questo pontefice vi è l'epistola III del libro VII, colla quale scrive a *Gennadio*, patrizio di Africa, che vegli alla sicurezza della Corsica, dove teme che i Longobardi voglian tentare uno sbarco.

(2) Sono notevolissime l'epistola XLII del lib. V, e l'epistola XXXI del lib. XIII.

Colla prima, scrivendo a *Sebastiano*, vescovo di Sirmio, l'avvisa delle oppressioni esercitate da *Romano*, patrizio, esarca di Ravenna. — « Breviter dico, quia ejus in nos malitia gladios Longobar» dorum vicit: ita ut benigniores videantur hostes, qui nos interi» munt, quam reipublicæ judices, qui nos malitia sua, rapinis, atque » fallaciis in cogitatione consumunt ».

Nella seconda, diretta a Foca, imperatore, è segnalabile il passo seguente: « Quiescat felicissimis temporibus vestris universa respu» blica, prolata sub causarum imagine præda pacis (parole oscure e » forse difettose nel testo), cessent testamentorum insidiæ, donatio» num gratiæ, violenter extractæ. Redeat cunctis in rebus propriis se» cura possessio, ut sine timore habere se gaudeant quæ non sunt eis » fraudibus acquisita. Reformetur jam singulis sub jugo imperii liber» tas sua. Hoc namque inter *reges gentium* et *reipublicæ imperato*» *res* distat: quod reges gentium domini servorum sunt, imperatores » vero reipublicæ liberorum ».

in cui gli uomini eran più solleciti delle cose private che delle pubbliche, gli davano necessariamente i titoli più legittimi al rispetto dei potenti, all'affetto dei deboli, all'ossequio di tutti. E ciò bastava perchè *Gregorio Magno* potesse assicurare la potenza dei suoi successori. L'autorità politica da essi acquistata non fu spesa, peraltro, nè in danno dell'Impero, nè a profitto di sovranità. I papi rimasero árbitri della pace tra l'Oriente e l'Occidente (1), ma non cessarono di esser sudditi, nè trasser partito dalle affezioni dei popoli per vendicarsi in indipendenza. *Martino* si lasciò prendere in Roma dall'esarca *Calliope*, e preferì i dolori di una spietata vendetta ad una resistenza facile in vero, ma che non poteva farsi senza spargimento di sangue (2). *Gregorio II* e *Gregorio III* resisterono con dignitosa fermezza agli empi decreti di Leone Isaurico, ma impedirono che i ribellati popoli della Pentapoli si eleggessero un nuovo imperatore (3). La questione delle immagini non dètte ai papi sovranità temporale, come ripete un'altra tradizione volgare, ma fu cagione bensì di gravissimi eventi. Primieramente, perchè in simil questione si fece sempre più palese quanto poco valesse un nome non più assistito dal soccorso dell'opinione, contro la nuova potenza che ormai era divenuta custode delle tradizioni latine. Secondariamente, perchè caddero e s'infransero in simil contesa quei vincoli giuridici che tenevan tuttora legate le province italiane alla corte bizantina (4). In terzo luogo, infine, perchè da quel punto fu decisa una perpetua separazione d'interessi tra il vescovo di Roma e gli imperatori di Oriente (5).

La questione delle immagini aprì una nuova carriera alla politica dei papi.

(1) *Lettere di Gregorio III.* - Fleury, XLII, 9, 14.

(2) Fleury, XXXIX, 1, 2.

(3) Anastasio, in Gregor. II.-Muratori, all'anno 728.-Fleury, XLII, 6 e seg.

(4) Anastas. Biblioth., I, p. 156. « Omnes Pentapolenses atque » Venetiarum exercitus contra imperatoris jussiones restiterunt ».

(5) Autore citato, *loco citato*. « Sibi omnes ubique in Italia duces » elegerunt, atque sic de pontificis atque de sua immunitate cuncti » studebant ».

CAPITOLO II.

Condizioni della sovranità temporale dei papi, dalla venuta dei Franchi alla translazione della Santa Sede in Avignone.

È celebre nella storia la contesa avvenuta tra i papi ed i Longobardi, e sono fatti notissimi a tutti, che difender Roma dalla invasione longobarda, fu la politica lasciata in retaggio ai successivi pontefici dal famoso pontificato di Gregorio Magno (1); che, mancato ai papi ogni altro soccorso, si rivolsero direttamente ai Franchi, più volte stimolati dalla stessa corte di Costantinopoli a muovere contro i Longobardi (2); che per la consultazione di papa Zaccaria rimasero vieppiù rafforzati i legami che stringevano la corte del papa colla nuova corte dei Franchi (3). Dalle donazioni di Pipino e di Carlomagno provengono i primi titoli giuridici della sovranità temporale dei papi (4).

Ma quanto è certo il fatto della donazione e certi sono i motivi che la determinarono, altretanto incertissimo è per l'istoria il concetto giuridico che a tanta liberalità attribuirono i dona-

(1) Leo, *Storia d'Italia*, lib. II, cap. 5, § 1.

(2) Fleury, XLII, 24.

Nell'Annalista di Metz, in Duchesne, tomo III, *Rer. Franc*, si legge che Gregorio III aveva scritto a Carlo Martello per decreto dei principali Romani: « Epistolam quoque decreto romanorum principum sibi prædictus præsul Gregorius miserat: quod sese populus romanus, relicta imperatoris dominatione, ad suam defensionem et invictam clementiam committere voluisset ».

(3) Eginardus, *Ann. Franc.*, p. 746 in Duchesne, *Rer. Franc.*, tomo II.

(4) Le città comprese nella donazione furono: Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Cesena, Sinigaglia, Iesi, Forlimpopoli, Forlì col castello, Sussubio, Montefeltro, Aceragio, Monte di Lucavo, Serra, Castello di San Muriano, Bobio, Urbino, Cagli, Luceolo, Gubbio, Comacchio, Narni.

Leone Ostiense peraltro, nel *Chronicon Cassinense*, lib. I, cap. 8, lasciò scritto che fosse più estesa di quello che vuolsi dal maggior numero degli scrittori. Ecco le sue parole: « A Lunis cum insula Corsica, inde in Surianum, inde in Montem Bardonem, inde in Bercetum, inde in Parmam, inde in Regium, inde in Mantuam et Montem Silicis, simulque universum exarcatum Ravennæ, sicut antiquitus fuit cum provinciis Venetiarum et Histriæ: nec non et cunctum ducatum Spoletinum seu Beneventanum ».

tori, e quattro circostanze concorrono specialmente ad attenuarne il valore.

I. Il soccorso dei Franchi non fu invocato soltanto dai papi, ma dai papi congiuntamente col *senato* e col *popolo romano* (1). — II. La donazione dei Franchi non fu fatta al papa, ma alla *Chiesa*, al *beato Pietro* ed alla *repubblica dei Romani* (2). — III. La ristaurazione dell'impero d'Occidente, promossa dal papa in favore di Carlomagno, ed avvalorata anche dal senato e dal popolo romano, trasfondeva in esso i titoli di sovranità che prima eran propri degli imperatori. — IV. La distinzione, infine, che già si faceva sensibile tra la sovranità *mediata* ed *immediata*, contribuì forse più di ogni altra cagione a rendere incerto un punto giuridico che i papi allora non avevano interesse a determinare. Rimangon punti incerti di storia, se nella donazione si comprendessero Roma ed il ducato romano, e se Pipino e Carlo si riservassero dominio alcuno sulle terre donate: nè mancò chi pensasse consister la donazione non in diritti sovrani, ma negli utili pecuniari (3). Troviamo, infatti, che, malgrado le carte di donazione, nè Pipino, nè Carlo eransi indotti ad effettuarla (4). Abbiamo irrefragabili documenti i quali ci attestano gli atti di sovranità esercitati in Roma da Carlomagno e dai suoi successori (5): abbiamo nel tempo stesso altri documenti nei quali la potestà imperiale è considerata come una delegazione del papa (6). Nè altri ne mancano,

(1) Oltre il passo dell'Annalista di Metz, esiste nel Codice Carolino l'epistola XXXVI, che è scritta da tutto il senato e popolo romano al re Pipino, patrizio de' Romani.

Muratori, anno 763.

(2) Lettera di papa Stefano a Pipino, in Muratori, anno 755: « Nec unius palmi terræ spatium Beato Petro, Sanctæ Dei Ecclesiæ, » vel Reipublicæ Romanorum reddere passus est ». Ed aggiunge che Pipino aveva confermato: « Propria voluntate per donationis pagi» nam B. Petro, Sanctæque Dei Ecclesiæ, et Reipublicæ civitates et » loca restituenda ».

(3) Muratori, all'anno 455.

Può osservarsi che in questi tempi certi tali diritti sovrani consideravansi come dipendenza della proprietà territoriale.

(4) Muratori, agli anni 766, 767.

Nell'epistola LIII del Codice Carolino, Adriano I scrive a Carlomagno: « Ut velociter ea quæ Beato Petro, pro magna animi mer» cede per tuam donationem offerenda spopondisti adimplere ju» beas ».

(5) Muratori, agli anni 788, 855, 858, 867, 896, 898.

(6) Pagi, all'anno 832, riporta le seguenti parole del continuatore di Paolo Diacono: « Paschalis quoque apostolicus potestatem

infine, nei quali ricordansi sempre gli imperatori d'Oriente, i consoli e la repubblica romana (1). La confusione pertanto che apparisce nei documenti, è l'indizio più manifesto della confusione che era allora grandissima nell'idee degli uomini sull'importanza di questo avvenimento. Tanta indeterminazione giovava mirabilmente allo sviluppo simultaneo di tre idee, che doveano poi esercitare grandissima influenza sulle vicende dei tempi successivi. Erano queste: l'idea che la potenza imperiale emanasse dal papa; l'idea della continuità delle ragioni dell'impero romano in Carlomagno e suoi successori (2); l'idea, infine, di Roma, che, quantunque affievolita fra tante rovine, era troppo difesa da tutte le tradizioni perchè fosse totalmente dimenticata. Queste succinte osservazioni bastano, a nostro avviso, per dimostrare come, malgrado la donazione dei Franchi, la sovranità temporale dei papi sia stata per lungo volgere di anni, o un nome cui male corrispondevano i fatti, o un'idea astratta, che non poteva essere presa sul serio.

Qui la storia può segnalare tre periodi diversi.

Nel primo periodo, che può chiamarsi di confusione e che abbraccia gli anni dall'876 al 998, noi vediamo una successione di papi portati all'onore della tiara mediante le fazioni dei nobili o gli intrighi delle cortigiane. Epoca fu questa fatale per Roma, fatalissima per la Chiesa, contaminata spesso dalla simonia, dalla scostumatezza e dal sangue (3). Non traccia di poter legale, non vestigio di autorità, non impero di legge, ma arbitrio, forza brutale, odio di parte e di fazioni disponevano a gara del governo di Roma e del trono pontificio. Il Castel Sant'Angelo, passato alternativamente nelle mani dei conti di Tuscolo, di Tivoli, dei duchi di Spoleto, dei Frangipani: cinque papi, Formoso, Bonifacio V, Stefano VI, Romano I, Teodoro I, portati in sedici mesi al papato dalla fazione dominante, e dalla fazione contraria assaliti e massacrati (4): il dominio di Roma tenuto da Alberigo, dal figlio Ottaviano (che poi sotto nome di Giovanni XII s'impossessò del papato) e da

» quam prisci imperatores habuere, ei super populum romanum con-
» cessit ».

Sigonio, *De Regno Ital.*, lib. v, anno 876.

(1) Muratori, agli anni 759, 762. - *Idem*, dissert. XVIII.

(2) Mabillon, *De re diplomat.*, lib. II, cap. 3; § 8. - Sismondi, *Hist. des Français*, tomo II, parte 2, cap. 5.

(3) Baronio, all'anno 876: « Et hoc tempore male cœptum est,
» quum præter antiquorum morem non insisterent ità tenaci firmo-
» que animo (exceptis iis quæ spectant ad fidem) prædecessorum ve-
» stigiis; immensa ex his parta sunt mala ».

(4) Fleury.

Crescenzio, col nome di senatori e principi dei Romani (1): una congiura ordita in Roma per mettersi sotto la protezione dell'impero greco (2), sono altretanti fatti che rivelano bastantemente qual fosse l'anarchia che in questi tempi calamitosi esisteva nelle faccende politiche e civili di Roma. Fra tutte le malaugurate discordie italiane, quelle di Roma principalmente favorirono il trionfo degli Ottoni ed i primi titoli dei Tedeschi a prender parte nelle cose d'Italia (3).

Il secondo periodo, che può chiamarsi di servitù, comincia col pontificato di *Gerberto* (anno 998), e dura fino alla prima apparizione del famoso Ildebrando sulla scena del mondo. Questa servitù, occasionata dalle fazioni di Roma e dalla vita scandalosa di Giovanni XII, ebbe principio da due celebri atti che qui è duopo di rammentare. Il primo è il decreto col quale Ottone il Grande, volendo regolare le future elezioni, stabilì che il clero e la nobiltà romana, prima di passare ai suffragi, giurassero di osservare i canoni, e che l'eletto non potesse essere consacrato se prima non avesse giurato in presenza dei commissari imperiali di rispettare i diritti dell'imperatore, del clero e del popolo (4). Il secondo è il decreto dell'antipapa Leone XII, pel quale il pontefice con tutto il clero e popolo romano accordava all'imperatore la facoltà perpetua di eleggere il papa, gli arcivescovi, i vescovi e gli altri prelati, talchè questi dovessero ricevere dall'imperatore l'investitura, ed esser consacrati da coloro ai quali questo diritto esclusivamente competesse (5). Così la Chiesa romana passò sotto la soggezione degli imperatori: così i papi, non più eletti popolarmente, furono nominati per decreto imperiale: così vennero in Roma piissimi papi invero, ma papi tedeschi e papi per autorità dell'imperatore, Clemente II, Damaso IX, Leone IX, Vittore III (6).

Il terzo periodo, che può chiamarsi di emancipazione e di potenza, comincia coll'elezione di Niccolò II, e giunge fino alla translazione della Santa Sede in Avignone. È questo appunto il periodo che ci apparisce più meritevole di esame e di considerazione. Brevi osservazioni generali ci schiuderanno la via ad esporre le condizioni politiche del papato in questi tempi.

Le relazioni stabilite gradatamente tra il potere civile ed il

(1) Marini, *Papiri diplomatici*, pag. 39, diploma 28. - Leo, lib. III, cap 5, § 6.
(2) Muratori, all'anno 997.
(3) Forti, *Instituzioni civili*, lib. I, cap. 3, §§ 47 e 48.
(4) Labbe, *Concil.*, tomo IX, pag 645.
(5) Mabillon, *Storia della decadenza.*
(6) Fleury, LX, 21. - Muratori, agli anni 1046, 1047. - De Marca, lib. VIII, cap. 22.

sacerdozio, fino dal decimo secolo, erano state motivo di confusione calamitosa. La protezione del poter civile erasi convertita poco alla volta in usurpazione: l'usurpazione aveva preso sembiante di diritto, e l'ordinamento feudale aveva finito per assorbire la Chiesa. Era allora principio di dritto pubblico, che i principi scettrati conferissero a chi meglio loro piacesse le sedi vescovili e le abbazie, in conseguenza delle ragioni feudali che vi erano annesse. La dazione dell'anello e del pastorale constituiva l'atto giuridico d'investitura. L'investitura trasferiva nel chierico, colle ragioni di feudo, gli obblighi di vassallo e di fedele: feudo e dignità ecclesiastica consideravansi come inseparabili, talchè alla vacanza i vescovadi e le abbazie ricadevano al principe, che le conferiva di nuovo a chi più sapeva meritarne il favore. La simonia, la corruttela, l'ignoranza del clero, la soggezione del sacerdozio e della Chiesa al poter civile, erano le fatali conseguenze di questo sistema giuridico, che invano cinque Concili tenuti dal 1049 al 1071 aveano tentato di raffrenare (1). Il concubinato dei preti, il difetto di ogni giustizia sociale, la depravazione morale di ogni classe e di ogni potere erano state il funesto retaggio delle fazioni e delle guerre sopravenute colla caduta del grande edifizio immaginato da Carlomagno. Emancipare la Chiesa dal poter civile; assicurare l'indipendenza della Chiesa; riformare la società col mezzo della Chiesa, furono allora i grandi pensieri del papato; *Gregorio VII* ed *Innocenzo III* rappresentano, in distanza tra loro, la potenza papale nel suo più grande splendore (2). Favorevoli correvano allora i tempi per il papato; favorevoli, poichè egli era il solo poter sociale fortemente constituito; favorevoli, perchè lo smembramento del potere di fatto in piccole signorie, rendendo all'individuo la potenza a resistere, faceva temibili anche le forze individuali; favorevoli, perchè il sentimento religioso ed il bisogno di sostituire il diritto alla forza, rivolgeva gli spiriti verso il papato; favorevoli, infine, perchè il grande interesse delle Crociate dava al papato voglia, mezzi ed opportunità d'intervenire nei grandi affari delle nazioni cristiane (3). E portentosa

(1) Voigt, *Vita di Gregorio VII*, cap. 5.

(2) Vedansi le Vite di questi due pontefici, scritte dal Voigt e dall'Hurter.

(3) Le seguenti parole di Geroboo, proposto, nell'esposizione del salmo LXIV *ad Eugenium III*, in *Miscellanea* Balutii, Manss., tomo II, p. 212, spiegano benissimo questi concetti: « Hæc nimirum » spectacula nunc, regibus partim ablatis, partim, diminuto eorum re- » gno, humiliatis, et exaltato sacerdotio, delectant spectatorem bene- » volum, torquent invidum; qui ut amplius crucietur, et pius oculus » magis jucundetur, forsitan sicut ante primum Christi adventum,

fu, invero, la potenza che allora acquistò il papato sulle cose del mondo. Il primo grido di guerra levato contro al poter civile da Gregorio VII per l'emancipazione della Chiesa, col celebre decreto del concilio di Roma (1), terminò, come tutti sanno, colla deposizione dell'imperatore Arrigo (2). E da quel tempo, la potestà di fare e disfare i re della terra, la superiorità del sacerdozio all'impero, la facoltà di legare e sciogliere i sudditi dal giuramento, furono princìpi di dritto pubblico professati dal papato, ed in gran parte accettati dalle nazioni cristiane (3). Diciamo accettati dalle nazioni cristiane, poichè chiamare il papa árbitro tra le discordie civili, rassegnare al papa i regni ed i principati per riceverli nuovamente in feudo, assoggettarsi al pagamento di un annuo tributo a San Pietro, sono fatti che spiegano bastantemente la tendenza e lo spirito pubblico di quei tempi. La donazione della Matilde, grande fautrice di Gregorio VII, è pure un altro fatto che noi dovevamo rammentare prima di passare ad esporre quali fossero le condizioni della sovranità temporale del papato nei tempi della sua maggior potenza (4).

« È cosa degna, invero, di considerazione (sono parole del» l'Hurter), per l'uomo osservatore, la potestà spirituale de' pa» pi, che vien gettando sempre più profonde radici, mentre per » la potestà temporale sono per secoli obbligati a combattere ora » coi potenti della terra, ora co' riottosi signori della metropoli,

» regibus ablatis, duces principati sunt usque ad ipsum, sic ante se» cundum ejus adventum, per lapidem sine manibus abscissum de » monte, aurea statua regnorum tota contrita, in quantum regno di» vino invenitur contraria; succedat in sæculari dignitate minoris » nominis potestas, diminutis regnis magnis in tetrarchias, aut mi» nores etiam partes, ne premere valeant ecclesias, vel ecclesiasticas » personas, patrocinio magni sacerdotis, præsidis sedis apostolicæ, co» ronati, et super omnia regna exaltati, defensis et privilegiis apo» stolici principatus communitas ».

(1) Voigt, *Vita di Gregorio VII*, cap. 6.

(2) *Ibidem*, cap. 8.

(3) È celebre il libro intitolato: *Dictatus Papæ*, attribuito a Gregorio VII. Questo libro contiene ventisette sentenze animate da un solo spirito; libertà della Chiesa, onnipotenza del papato, sovranità della croce sopra la spada.

Il Forti, nel libro I delle sue *Instituzioni civili*, cap. 3, sez. 3, § 1 e seg., ha benissimo spiegato questi nuovi princìpi di diritto pubblico pontificio.

(4) Tiraboschi, *Memorie modenesi*, tomo I, p. 140.

Di questa donazione si rammentano due atti. L'atto di 1077 si trova nel Muratori, *Rer. Ital.*, tomo V, p. 384. L'atto di conferma del 1102 è ritenuto siccome apocrifo.

» ed ora col popolo stesso, in cui a quando a quando svegliavasi » la memoria dell'antica libertà e della sovrana autorità sua. Quei » pontefici che spesso erano costretti ad uscire come raminghi » dalla città loro, ed anche dall'Italia, per cercare altrove sicuro » asilo, non però si rimovevano dal reggere quivi con fermo vo» lere la cristianità tutta, e mentre Roma rifiutava di riconoscere » la sovranità loro, tutta l'Europa sottomettevasi alle loro leggi » e sentenze in materia spirituale: chè, infatti, il pensiero si» gnoreggia la forza brutale, e chi regna sugli animi è sovrano, » quando pur fosse avvinto in catene. Quelle parole del fonda» tore della Chiesa: *Il mio regno non è di questo mondo*, pene» travano a quei tempi per ogni luogo, e questa esperienza avreb» be dovuto appresso sconsigliare altrui dal volere allargare » questo regno, per altri modi che per quelli per cui fu constitui» to, ed a cui doveva la vastità sua ed il suo splendore. Il germe » corruttore andò crescendo di mano in mano che questo regno » cessò di maggioreggiare sopra il mondo, come la natura sua » richiedeva, per pareggiarsi ad esso e partecipare della sua cor» ruzione (1) ».

Queste belle parole dell'Hurter servano d'introduzione per considerare la sovranità temporale dei papi prima in sè stessa, e poi nel suo esercizio.

§ I.

Sovranità temporale de' papi considerata in sè stessa.

La sovranità ambita dai papi, non già sulle sole terre donate dai Franchi, ma sulle terre eziandio feudali della Matilde, e sopra tutte le altre dipendenti dall'Impero, per sostituire la propria all'autorità imperiale, e per garantire con tal mezzo la indipendenza della Chiesa, fu soggetto di aspra contesa fino al concilio di Lione (anno 1274), tanto per parte degl'imperatori, quanto per parte dei nobili e dei comuni.

Vantavansi dagl'imperatori dirimpetto alla sovranità temporale dei papi due titoli diversi: il primo era titolo di *protettori* e *visconti* della Chiesa, ed in virtù di questo titolo, fino ad un certo punto consentito dai papi stessi, gli imperatori figuravano come giudici temporali dei vassalli della Chiesa (2), e tenevano in Roma un prefetto colle attribuzioni di vicario e di propo-

(1) *Storia d'Innocenzo III.* Introduzione al lib. VI, traduzione di Luigi Toccagni.

(2) Leo, *Storia d'Italia*, lib. IV, cap. 7, § 4.

sto (1), che per lungo volgere di anni era nominato dagl'imperatori (2); quando fu poi consentito che fosse invece nominato dal papa, non poteva entrare in carica se prima non otteneva l'imperiale investitura, prestando il giuramento e ricevendo la spada nuda in segno di potere (3). Il giuramento e l'investitura del prefetto durarono fino al pontificato del celebre Innocenzo III, che, chiamato il prefetto a giurare fedeltà e vassallaggio alla Chiesa, alla investitura della spada sostituì l'altra del *manto* e della *cappa* (4). Il secondo titolo, più fecondo di contese, desumevanlo gli imperatori dalla qualità imperiale, ed in questo aspetto gli imperatori, senza far conto nè della donazione dei Franchi, nè dell'altra della contessa Matilde, pretendevano i diritti di alta sovranità sulle terre, sui vassalli della Chiesa, e perfino sul papa stesso. Senza che noi rammentiamo le contese le quali si riconnettono colla storia politica e religiosa, bastici tener conto del contegno praticato verso i papi dagl'imperatori della casa di Svevia. Federigo, non contento di confermare nei loro possessi i capitani della Matilde, che da simplici guastaldi eransi constituiti in *feudatari*, creò a benefizio di *Casa d'Este* un principato nei marchesati di Genova e di Milano; dètte al siniscalco *Marcovaldo* il ducato di Romagna ed il marchesato d'Ancona; dètte a *Corrado Lutzelinardo* il marchesato di Spoleto (5), e divise quasi tutto l'esarcato tra i baroni tedeschi. Potè Innocenzo III rivendicare in gran parte i diritti sovrani della Chiesa; potè scacciar *Marcovaldo* dalla Romagna, e costringer *Corrado* a sottomettersi; potè profittare delle discordie germaniche, onde *Ottone il Sassone*, da esso preferito a Filippo, riconoscesse la signoria della Chiesa sulla Romagna, sulle Marche d'Ancona e di Spoleto, e sugli Stati della Matilde (6); potè, infine, volgere a proprio favore il movimento generale che contro i Tedeschi rapidamente si propagava nell'alta e nella media Italia; ma, dopo un momentaneo favore, nuove contese e nuove pretensioni riportarono bentosto le cose in nuovo contrasto ed in nuova confusione. Quindi il marchese *Azzo d'Este*, cui il papa aveva ceduti i diritti sulla Marca d'Ancona, rivolge-

(1) Leo, *Storia d'Italia*, lib. IV, cap. 7, § 4.
(2) Hurter, *Storia d'Innocenzo III*, lib. 2.
(3) *Ibidem*.
(4) Juramentum fidelitatis Innocentio III præstitum a Petro, præfecto urbis, epist. 1, 577.
(5) Leo, *Storia d'Italia*, lib. IV, cap. 7, § 3. - Hurter, *Storia di Innocenzo III*, lib. II.
(6) Leo, *Storia citata*, lib. IV, cap. 7, § 4. - Hurter, *Storia citata*, lib II.

vasi all'imperatore per chieder l'atto di formale investitura (1): quindi ripresero nuova forza le ragioni dell'Impero sulla Romagna, ove ricompariscono gli ufficiali imperiali sotto il nome di *duces et comites Romandiolæ*, a tener diete di nobili e di popolani, a farsi compositori tra le fazioni, ad amministrar giustizia tra i dinasti, a paralizzare, infine, per quanto era in essi, la potestà dei legati pontificii, che per difendere i diritti della Chiesa spedivansi dal papa nella stessa contrada (2). I conti della Romagna durarono fino al Concilio di Lione. Ma sebbene in quel Concilio fosser di comune accordo definiti i diritti delle due potestà, e fosser dall'imperatore riconosciute le ragioni sovrane della Chiesa sulle Marche, sulla Romagna e sulla Pentapoli, le vestigia dell'autorità imperiale duravano tuttora nel 1277, poichè in quest'anno soltanto il papa *Niccolò III* potè ottenere che il re *Rodolfo* prosciogliesse le città della Marca e della Romagna dal giuramento che gli avevan prestato come a supremo signore (3).

Se la sovranità temporale dei papi era stata fin qui contrastata in diritto dagli imperatori, non era nemmeno favorita universalmente dalla opinione dei popoli. Senza parlare, infatti, nè dei grandi dinasti, che, parteggiando or per l'impero ed ora per la Chiesa, ma più spesso per l'imperatore lontano, che per il papa vicino, ad altro non miravano che a vindicarsi in istato d'indipendenza; e, senza parlare nemmeno dei piccoli signori feudali sparsi per le campagne, i quali pure, riconoscendo come alto signore l'Impero, eran sempre molesti ai papi ed alle città (4), può asserirsi che neppure da queste fosse pacificamente riconosciuta la sovranità vera e propria del papa e della Chiesa. Sono notissimi ad ognuno i memorandi fatti della dieta di Roncaglia, della Lega Lombarda, della battaglia di Legnano e della pace di Constanza, pei quali ebbero esistenza legale i Comuni italiani: ed è noto egualmente come la Lega Lombarda e le altre confederazioni che, sotto nome di Leghe Guelfe, rinnovaronsi spesso in difesa della libertà dei municipi, fossero promosse, favorite ed aiutate dai papi, che facevano allora con essi guerra comune di libertà e d'indipendenza.

(1) Muratori, *Antichità estensi*, tomo I, p. 392.

(2) Fantuzzi, tomo IV, diplom. 95, diplom. 104.

(3) Il diploma dei principi dell'Impero in conferma della dichiarazione o donazione di Rodolfo è del 1279: esso è riportato dal *Catalani* nella prefazione al tomo VIII degli *Annali* del Muratori, § 20.

L'atto col quale Rodolfo proscioglie i Comuni *a præstiti juramenti religione*, è riportato da Raynaldo, all'anno 1272, tomo pag. 294.

(4) Muratori, dissert. XLVII.

S'ingannerebbe, per altro, e molto s'ingannerebbe colui che credesse riconosciuta pacificamente la sovranità dei papi dai Comuni stessi che ne inalberavano il vessillo, talchè, combattendo per la libertà contro ai Tedeschi, consentissero poi di esser sudditi del papa e della Chiesa. Bisogna conoscer ben poco la storia nostra per restare illusi sul valor critico di quei nomi infausti che costarono tanto sangue e tante sventure alle contrade saliane! Può dirsi che l'imperatore ed il papa non sieno stati mai così poveri di sudditi e così deboli di sovranità, quanto allora, che a nome del papa e dell'imperatore battagliavano insieme le forze intellettive e materiali di tutta Italia.

La sovranità dei papi incontrava doppia resistenza nell'ordine delle idee e nell'ordine degli affetti. Le resistevano le idee di Arnaldo, il quale predicava contro le pretese temporali del clero, e le ragioni dell'Impero sosteneva a beneficio dei popolani (1); idee che ebber numerosi settari anche nelle età successive (2), ed accrebbero nuova forza alle teorie astratte dei Ghibellini (3). Le resistevano poi gli affetti di libertà e d'indipendenza, i quali essendo comuni alle città tutte d'Italia, guelfe o ghibelline esse fossero, non consentivano nè agl'imperatori, nè ai papi, se non un fantasma di autorità, che ad ogni momento poteva essere annichilato e distrutto. Ciò che dicesi generalmente delle città guelfe, può dirsi anche per le stesse città sulle quali i papi pretendevano titoli più diretti e speciali di sovranità e di signoria. Queste non erano nè tutte guelfe, nè erano talmente guelfe, che non avesser qualche mistura di ghibellinismo, nè sempre si mantenevano invariabilmente guelfe. Tutte erano egualmente divise dalle fazioni: passar da una fazione all'altra non era reputato viltà per gl'individui: passare dall'uno all'altro partito, non era per le città un macchiarsi di fellonia. Quindi molte città guelfe, col trasmutarsi delle fazioni, convertivansi in ghibelline: spessissimo, o guelfe o ghibelline che fossero, manomettevano egualmente i diritti dell'Impero e quelli della Chiesa. Bologna, per esempio, che fu più guelfa d'ogni altra, e figurò con Faenza nella Lega Lombarda, oscillò essa pure gran tempo fra gli opposti partiti, violò più volte le stesse immunità della Chiesa (4), più volte fu colpita di scomuniche e d'inter-

(1) Gunterus Ligurinus, *De gestis Federici.* - Ottone Frising., riportato per intero da Natale Alessandro, *Hist. Eccles.*, sec. XI, XII.

(2) Ciò risulta dai canoni dei diversi Concili successivi.

(3) Le teorie esposte da Dante nel libro *De Monarchia*, sono in gran parte le teorie di Arnaldo.

(4) Verso il 1252, avendo occupate i Bolognesi le capitanie di Medicina e di Argelate, furono scomunicati, ma non le vollero resti-

detto, e solo nella seconda metà del secolo XIII dètte alle altre città l'esempio di sottomettersi al papa (1).

Più singolare ancora è in questi tempi la storia interna di Roma. Quando rinacque negli Italiani l'affetto per la libertà, associandosi esso in Roma alle tradizioni della potenza antica e dell'antica sovranità del popolo romano, impresse al movimento comune una direzione diremmo quasi fantastica, ed un colorito tutto suo proprio. L'idea di Roma primeggiava sempre nelle fazioni, primeggiava nelle riforme, primeggiava negli atti popolari. Alla voce di *Arnaldo* risorsero più veementi le tradizioni antiche, ed i Romani, che non aveano mai inteso di esser sudditi del papa, si valsero degli ordini municipali, conservati, e degli antichi nomi dei magistrati repubblicani, rimasti nel linguaggio comune, per ristabilire le forme della repubblica romana e vindicarne i diritti (2). Allora in luogo del *prefetto* ricomparve il *patrizio*, siccome capo della cittadinanza; allora un senato romano di cinquantasei membri, eletto per decisioni popolari, chiamò nuovamente il popolo in Campidoglio a prender parte alle deliberazioni comuni; allora tornò a rivivere nei pubblici atti il famoso *tetragramma*, non più spavento del mondo, ma grave cagione di molestia e di affanno pei papi (3); allora i Romani, che per la famosa constituzione di Niccolò II erano stati esclusi dall'elezione, concentrata nel collegio dei cardinali, non vedendo più nel papa un magistrato popolare (4), ricusarono

tuire. Il papa fu costretto ad accomodarsi, dandone ad essi stessi la investitura per un censo annuo.

(1) Ciò avvenne dopo l'anno 1270. Nel 1278, papa Niccolò III mandò in Romagna il fratello conte Bertoldo, ma sottomettendolo all'autorità del cardinal Latino.

(2) Secondo il Guadagnini, Arnaldo nacque circa l'anno 1105. Figurò in Roma sotto i pontificati di Lucio II, Eugenio III ed Anastasio IV.

(3) Leo, lib. IV, cap. 5, § 6. - Hurter, *Storia d'Innocenzo III*, lib. 2, dove narra che il popolo, diviso in tredici rioni, eleggeva in ciascuno due elettori, ai quali era affidata la nomina di cinquantasei senatori. Una giunta di undici membri formava il Consiglio esecutivo.

(4) Pagi, *ad Baronium*, anno 1039, IV, riporta una parte di questa constituzione. « Cardinales episcopi diligentissime simul considerantes tractantes, mox sibi clericos cardinales adhibeant, sicque » reliquus clerus et populus ad consensum novæ electionis accedant »; e dopo prosegue: « Eligant autem de ipsius ecclesiæ gremio, si reperitus fuerit idoneus, et si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur, » salvo debito honore et reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui in » præsentiarum rex habetur, et futurus imperator, Deo concedente, » speratur, sicut jam sibi concessimus, et successorum illius, qui ab » hac apostolica sede personaliter jus impetraverint ».

al medesimo ogni intervento nelle cose della città (1), e scrissero a Corrado imperatore che venisse a Roma a ricever la corona imperiale per autorità del senato; in Roma, dove meglio dei suoi predecessori avrebbe potuto imperare al regno teutonico ed all'Italia, senza temere le resistenze del clero (2).

Quindi durante il periodo delle fazioni, Roma fu più spesso ghibellina che guelfa; ghibellini furono per la più parte i suoi magistrati; i Guelfi vi furono di frequente maltrattati, gli imperatori vi ebber sempre favore e partigiani (3), e la venerazione dovuta al pontefice fu spesso nei popolari tumulti dimenticata. *Lucio II* credesi morisse in conseguenza di una sassata ricevuta nelle agitazioni della plebe (4); *Clemente III*, se volle partecipare ai diritti sovrani, dovette comporsi e patteggiare colla repubblica romana (5); *Innocenzo III* dovè rifugiarsi ad Anagni, se volle evitar l'odio popolare per la pace di Viterbo (6); a *Gregorio IX* furono negate le regalie (7); in Orvieto fu consacrato *Martino IV*, non essendogli stato concesso di entrare in Roma. Questi pochi fatti, raccolti tra i moltissimi che rammentan le istorie, bastano a comprovare che, se la sovranità dei papi era contrastata in diritto dagl'imperatori, non era meglio accolta e favorita dalla opinione popolare.

§ II.

Sovranità dei papi considerata nel suo esercizio.

Riconoscere in diritto la sovranità eminente dello imperatore o del papa, non era, d'altronde, per le città ghibelline o guelfe

(1) Il Guadagnini, nell'Apologia di Arnaldo, narra che il popolo romano prestò obbedienza ad Eugenio III come papa, ma intimandogli al tempo stesso di non mescolarsi del governo temporale.

(2) La lettera del senato e popolo romano a Corrado ci è stata conservata da Ottone di Frisinga, lib. II, cap. 21: essa spiega l'intero sistema degli Arnaldisti; termina colle seguenti parole: « Et ut breviter et succincte loquamur, potentes in urbe quæ caput mundi est, » ut optamus, habitare, toti Italiæ, ac regno teutonico, omni clerico» rum remoto obstaculo, liberius et melius quam fere omnes ante» cessores vestri, dominari valebitis ».

(3) Leo, lib. IV, cap. 8, § 2, narra che Federigo fece dono ai Romani del Carroccio preso ai Milanesi nella battaglia di Bertinoro.

(4) Niccolini, alla nota della pag. 66 del suo *Arnaldo*, riporta i documenti del fatto.

(5) Leo, lib. IV, cap. 7, § 1.

(6) Muratori, *Rer. Italic.*, tomo III, parte 1, p. 563.

(7) Savioli, *Annali Bolognesi*, p. 137, diplom. 598.

una completa abdicazione della sovranità propria, nè una rinunzia di libertà. « Non ancora a quei tempi era ammessa la massima, non potersi possedere diritti se non colà dove tutti fossero distrutti, e veruna sovranità non poter sussistere senza assorbire tutte le altre sovranità (1) ».

E male si rappresenterebbe la città italiana dei secoli XII e XIII chi giudicarla volesse colle idee amministrative del secolo XIX, o se la figurasse al pensiero come una società d'individui collegati tra loro per il solo rapporto di una legge comune. Essa era, al contrario, un'agglomerazione di private società di famiglie e di volontarie associazioni, con diritti propri, tutte in perpetua lotta colle due idee dominanti nel popolo, quella, cioè, di ridurre i nobili ad abitare in città, e l'altra di constituire il voler del comune superiore a tutte le altre volontà private, talchè una legge comune dominasse e fosse da tutti obbedita.

Tale stato di cose, se poteva spesso esser cagione di offesa o di violenza alle regole della giustizia, era altresì grandissimo eccitamento allo sviluppo delle forze individuali, e ciò appunto operava l'effetto che la sovranità dell'imperatore e del papa, anche quando eran meno soggette a contestazione, si risolvessero in un diritto astratto cui non potrebbero convenire le attribuzioni che noi moderni siamo soliti di associarvi.

Debole era, d'altronde, in quei tempi il potere di fatto: non eserciti permanenti erano in pronto per presidiare le fortezze, per reprimere i moti popolari, per eseguire i capricci del dispotismo; non fisse, nè certe le rendite finanziere; non arbitrarie le imposte; non facili i mezzi di corrompere e di sedurre, perchè i principi potessero tutto osare o sapessero i popoli tutto soffrire. Definiti eran per patto i diritti e i doveri di tutti: definiti i rapporti del sovrano coi feudatari, e dei feudatari coi vassalli: definiti i rapporti del poter sovrano coi Comuni e colle consorterie: volontario più che in altri tempi l'ossequio, libero l'esercizio dell'attività umana per promuovere gli interessi e per difendere i diritti comuni. *Sovranità* e *governo* erano due cose separate e distinte. Consisteva la prima nel diritto di esigere certe prestazioni di uomini e di danaro, nel diritto di confermare gli statuti o di comporre i litigi che fossero volontariamente sottoposti alla decisione del principe, come a superiore arbitraggio. Il governo vero e proprio, la direzione, cioè, economica e politica degli affari pubblici, congiunta col diritto di guerra e pace, era presso il Comune, e ciò bastava, perchè libera potesse dirsi la città e repubblicano il di lei ordinamento. Il governo libero di loro stesse, spettante alle città, constituiva una specie di sovranità mediata, quasi identica a quella dei grandi

(1) Hurter, *Storia citata*, lib. IV, in principio.

feudatari. E fiorì, infatti, la libertà nei Comuni che riconoscevano la sovranità del papa, come fiorì negli altri Comuni italiani: ed ebbero le città pontificie la loro autonomia, ebbero la propria amministrazione, ebbero reputazione di libertà, poichè riconoscere la suprema sovranità del papa o dell'imperatore, quando l'uno o l'altro lasciasse intatta l'amministrazione, rispettasse i privilegi, nè prendesse parte al governo, non era perdita di libertà, ma mezzo di protezione legale e di sicurezza.

Lo Stato della Chiesa non formava un tutto meccanicamente ordinato, come giunsero a formarlo il ducato di Milano e la repubblica di Venezia o di Firenze: era invece suddiviso in province, aventi ciascuna una esistenza sua propria ed individuale: vi erano dei Comuni più o meno grandi, sudditi teoricamente del papa, ma estranei gli uni agli altri, nemici spesso del papa, quasi sempre nemici tra loro: vi erano conventi e prelati più o meno liberi secondo che maggiore o minore fosse la di loro potenza: vi erano, finalmente, i nobili, il di cui potere erasi gradatamente constituito, parte in continua successione dell'antico patriziato romano o ravennate, parte più di recente, o per le castellanie della Matilde, o per concessioni imperiali, o per la parentela ed il favore dei papi, o per le illustrazioni municipali, ecclesiastiche e magnatizie, in cui lo Stato della Chiesa ci apparisce come spezzato, e non da altro legame insieme congiunto, che dal diritto eminente della Chiesa e del papato (1): sopra le diverse parti dello Stato della Chiesa stavano secondo l'uso i cardinali col titolo di legati (2), ma con piccola autorità, essendo quasi tutti i diritti sovrani nelle mani delle città, dei nobili e delle fondazioni ecclesiastiche, talchè ai legati non rimanea che l'esercizio della giurisdizione riservata alla sede pontificia, la conferma, cioè, di certi diritti ove questa fosse richiesta, la disposizione di uomini e di danari levati in servigio del papa, quando fossero consentiti, ed in alcuni casi una certa autorità arbitrale nelle dispute tra terre e terre, tra le terre e le città, tra le città ed i nobili del contado, tra i nobili cittadini e i popolani, quando però fosse stata ricercata dai contendenti (3).

Una rapida occhiata all'organizzazione politica di Bologna e di Roma nel secolo XIII porrà termine al presente capitolo.

Bologna sui primi del secolo XIII era già la città più potente della Romagna: batteva moneta, faceva alleanze, trattava guerre

(1) Leo, lib. VIII, cap. 1, § 1.

(2) Troviamo, per esempio, verso il 1254 il cardinale Ottaviano di Santa Maria, ora legato in Romagna, ora nelle Marche, ora nell'Umbria, ed il cardinal Latino legato in Bologna nel 1278.

(3) Leo, lib. VIII, cap. 1, § 1.

e paci per conto proprio, ed alle città debellate imponeva per condizione di pace il prendere potestà bolognese. Il potere legislativo risiedeva nel Consiglio generale del popolo, come negli altri Comuni italiani; Consiglio che era la riunione di quei capi di famiglia i quali reputavansi cittadini; Consiglio nel quale gli individui che ne facevan parte esercitavano un diritto proprio, non delegato; Consiglio, infine, dal quale i nobili ed i dottori erano esclusi, quando inscritti non fossero nelle arti o compagnie di armi. La constituzione di Bologna fu foggiata nella seconda metà del secolo XIII sull'esempio di quella di Firenze: allora al *capitanato del popolo* sostituironsi una *Balía* di trentaquattro membri, eletti dalle arti e compagnie di armi, che doveva mantenere la pace nella città e proteggere i diritti del popolo contro la nobiltà, ed un *collegio* di diciassette anziani, scelti per turno, nove dalle arti e otto dalle suddette compagnie, il quale si rinnovava ogni due mesi. La Balía ed il Collegio insieme riuniti formavano il Consiglio di credenza, dal quale erano esclusi i nobili ed i magnati. Per tal modo ogni potere legislativo, giudiziario, amministrativo, rimaneva diviso tra il Consiglio generale, la Balía, il Collegio degli anziani ed il potestà, il quale era scelto dal Comune, cioè dal popolo e nobili riuniti (1).

In Roma la parte popolana non potè mai constituirsi come in Bologna ed in Firenze, ed i nobili e baroni non furono mai assoggettati pienamente all'autorità del Comune. Fu questa la più grande fortuna che avessero i papi, sebbene essi pure dovessero lottare per gran tempo tra le fazioni dei nobili e dei popolani, onde esautorare il Comune ed i baroni, e stringere nelle proprie mani il governo della città, il quale nella seconda metà del secolo XIII era sempre nelle mani di un *senato* o *Consiglio generale*, e di un *senatore*. Il Consiglio generale era composto del prefetto, nominato dal popolo, e di sette membri, eletti per ogni distretto o rione (2). Il *senatore* riuniva in sè le attribuzioni ed i diritti dell'antico prefetto imperiale e della nuova carica di potestà. Nominato prima dal papa, fu poi voluto forestiero, e quindi fu nominato liberamente dal popolo, o dal prefetto, cui dal popolo ne fu affidata la scelta.

Da quel tempo questo nuovo magistrato comincia a figurare veramente come delegato del popolo, e come custode dei suoi diritti contro i nobili e contro il papa (3). A mani ghibelline fu sovente affidata dal popolo questa suprema magistratura, e Ghi-

(1) Leo, lib VIII, cap. 1, § 2. - Le fazioni dominanti in questo tempo a Bologna erano i *Lambertazzi* e *Geremei*.

(2) Raynaldi, all'anno 1267.

(3) Vittorelli, *Storia diplomatica dei senatori di Roma*.

bellini furono, infatti, i celebri senatori *Luca Savelli*, *Giovanni de' Lenzi*, i bolognesi *Degli Andalo*, *Brancaleone* e *Castellano*, propugnatori dei diritti popolari contro il papato, e protettori del popolo contro le prepotenze dei baroni (1). Talvolta furono eletti due senatori ad un tempo, uno pei *Ghibellini* e l'altro pei *Guelfi* (2). Ma, Guelfi o Ghibellini, essi furono sempre ostili ai papi, e sempre gelosi custodi dell'autorità propria, e quindi dell'autorità del Comune (3). Che più? La potestà senatoria fu spesso conferita anche a principi potentissimi, e fu questo il maggior pericolo che minacciasse in Roma il potere politico dei papi (4). Era il senatore in Roma ciò che altrove era il potestà: e se i papi non fossero stati favoriti dalle fazioni, e se il popolo fosse stato così forte da poter vincere i nobili, o il senatore sarebbe divenuto il principe di Roma, o in Roma sarebbesi organizzato un poter comunale come in Bologna ed in Firenze. Ma l'ira delle fazioni, la difficoltà degli accordi, la debolezza che nasce dai partiti, e la potenza dell'oro, che sembra esercitasse spesso una funesta influenza sul popolo romano, favorirono sempre l'intervento dei papi, i quali finalmente poterono stabilir per legge che la carica di senatore non fosse conferita a principe o forestiere, nè esercitata oltre l'anno: decadde per tal modo la potenza senatoria; per tal modo non ebber mai fine in Roma le fazioni dei nobili, che, se impedirono la stabile organizzazione del Comune e detter nuova forza all'autorità pontificia sul cadere del secolo XIII (5), furono anche cagione di gravissimo danno alla Chiesa ed al papato. L'atroce insulto del francese Nogaret fu favorito, come tutti sanno, dai Colonnesi.

(1) Luca Savelli combattè col popolo contro Gregorio IX. Il popolo voleva in questo tempo sottomettere il clero al foro comune. Brancaleone, favorito dal popolo, spianò le torri dei baroni guelfi: fece decapitare due degli Annibaldeschi: condannò ad ammende alcuni cardinali, e costrinse il papa a ritirarsi a Viterbo.

(2) Nel 1257 *Giovanni da Poli* era senatore pei Guelfi, e *Giovanni de' Cenci* era senatore pei Ghibellini.

(3) Raynaldi, all'anno 1266, riporta una curiosa lettera di papà Clemente IV sopra il contegno di due senatori, probabilmente uno guelfo e l'altro ghibellino: « Duo senatores facti sunt prædones et fu» res, intus et extra libere debacchantur: angimur enim ab iisdem » præcipue propter debita quæ tu nosti, pro quibus obligatæ sunt » possessiones ecclesiarum urbis ».

(4) Un tempo i Ghibellini volevano nominar per senatore Manfredi, ed i Guelfi un principe inglese. Carlo d'Angiò fu più volte senatore e vicario imperiale Nel 1267 fu senatore il principe Arrigo di Castiglia.

(5) La legge sul senatore fu di Niccolò III. Martino IV dovette abolirla, ed il popolo nominò, secondo l'uso, due senatori: questi riunn-

CAPITOLO III.

Della sovranità temporale dei papi, dalla translazione della Santa Sede in Avignone fino a Sisto IV.

Abbiamo veduto nel capitolo precedente quanto limitata fosse sugli Stati della Chiesa per tutto il secolo XIII quella sovranità politica per la quale i papi avevan combattuto contro i Sassoni e contro gli Svevi. Troppo alto e troppo magnanimo era stato il concetto morale del papato, perchè nelle menti di Gregorio VII, d'Innocenzo III e di Bonifacio VIII potessero albergare desiderio e vaghezza di quei minuti interessi cui oggi discende la sovranità, per sostituire l'azione assidua e permanente del governo superiore ad ogni altra specie di azione, che in sè vorrebbe assorbire ed identificare. Esser distributori dei regni e degli imperi, derivare dalla propria autorità ogni poter terreno, essere i legislatori delle nazioni, i giudici dei re e dei popoli, erano state fin qui le ambizioni dei papi, ed allo stabilimento di questa sacerdotal monarchia, i di cui risultati mal potrebbonsi determinare colle idee e cogli affetti moderni, erano state dirette le scomuniche contro Arrigo, le guerre contro gli Svevi, gli interdetti contro Filippo il Bello, tutte le geste, insomma, le più famose e le più memorande del potere pontificio. La signoria temporale di province era stata un mezzo piuttosto che il fine, o, per meglio dire, era stata conseguenza logica dello stesso principio papale, essendo cosa repugnante e contradittoria che fosse nel fatto suddito e vassallo dell'Impero chi si diceva in diritto superiore agli imperatori e dispensatore dei regni.

Spetta alla storia ecclesiastica narrare le cagioni per le quali la Santa Sede fu da Clemente V, papa francese, trasportata in Avignone (anno 1305). Noi prendiamo questo fatto come principio dei grandi mutamenti che si operarono in progresso nella condizione politica dei papi.

Il primo mutamento che tenne dietro a questa infausta translazione, equiparata dai contemporanei alla cattività di Babilonia, fu il totale dismembramento degli Stati della Chiesa in altretante repubbliche e principati, che, profittando delle occasioni, seppero constituirsi e vindicarsi in istato di completa in-

ziarono al loro grado, ed allora fu nominato il papa stesso, che prese per suo vicario Carlo d'Angiò. In questo tempo furono messi per governatori su tutti gli Stati della Chiesa dei gentiluomini francesi. - Raynaldo, anno 1272, pag. 326.

dipendenza. E le occasioni non mancavano allora a chi sapeva trarne partito. Offrivale la debolezza del poter legale, cui mancavano i mezzi materiali per dominare le fazioni interne; offrivale il bisogno di pace, che spingeva le stesse fazioni defatigate ad implorare l'intervento di un dittatore, il quale imponesse silenzio alle passioni individuali, sottomettendole tutte sotto un giogo comune: offrivale, specialmente negli Stati della Chiesa, la soggezione in cui furono per gran tempo i papi avignonesi dagli angioini. Sono altretanti fatti di tal soggezione, il vicariato delle Romagne dato da Clemente V al re Roberto; le smisurate pretensioni del principe stesso, fatto capo dei Guelfi, favorite da Giovanni XXII. La dichiarata vacanza dell'Impero durante la lotta tra Lodovico il Bavaro e Federigo d'Austria (1); le guerre del re Roberto contro ai dinasti ghibellini; la discesa del Bavaro in Italia; le perfidie di Giovanni, re di Boemia, furono altretante occasioni offerte dalla sorte ai popoli ed ai capi delle città guelfe per emanciparsi.

Perugia, Bologna, Roma, sono fra le città della Chiesa le più meritevoli di speciale considerazione.

Perugia, città toscana per la sua posizione geografica, ebbe colle città guelfe della Toscana comuni vicende, e presso che simili anche i suoi politici e municipali ordinamenti. Quindi ebbe comune con esse lo stesso principio di abbassare i nobili, comune la stessa ambizione di far suddite le città più deboli, *Assisi*, *Città di Castello* e *Fuligno*, comuni le fazioni interne sotto i nomi di Raspanti e Malcontenti, comuni, infine, il desiderio della libertà e l'amore per l'indipendenza (2).

Bologna ebbe maggiori vicende. Oppressa prima da Romeo de' Peppoli, capo de' Guelfi (3), e poi oppressa e raggirata per le frodi del cardinale Bertrando, conte di Romagna e marchese della Marca (4); dopo la battaglia vinta sul cardinale dai marchesi di Ferrara (5), ribellossi interamente al papa sotto il vessillo di *Brandaligi de' Gozzadini* (6). Posta sotto interdetto finchè non ritornasse all'obbedienza, preferì l'interdetto alla perdita della libertà, allorchè si volle obbligarla per giuramento a concedere al papa la scelta del potestà sopra una terna proposta dal Comune e diecimila fiorini d'oro all'anno per segno di riconosciuto vassallaggio (7). Riconciliata poi colla Chiesa

(1) Muratori, agli anni 1310, 1317 e seg.
(2) Leo, *Storia d'Italia*, lib. VI, cap. 4, § 2.
(3) Muratori, anno 1321.
(4) *Idem*, anno 1332.
(5) *Idem*, anno 1333.
(6) *Idem*, anno 1334.
(7) *Cronica di Bologna; Rer. Italic. Script.*, tomo XVIII, p. 379.

a migilor mercato, passò successivamente sotto la signoria dei Peppoli, fatti vicari generali della Chiesa (1), e per il prezzo di duecentomila fiorini d'oro sotto la signoria di Giovanni Visconti, che potè ottenere da Clemente VI la bolla d'investitura (2).

Le vicende politiche di Roma furono anche in questi tempi dipendenti sempre dalle sue condizioni speciali, vale a dire, dal poter dei nobili, non mai depresso, dalle tradizioni antiche, non mai dimenticate. La constituzione politica del popolo aveva per fondamento la divisione della città in tredici rioni, ciascuno dei quali si eleggeva un capo detto il *caporione*. I tredici caporioni equivalevano ai priori delle altre città. Vi erano inoltre due collegi, l'uno di cinquantadue cittadini, e l'altro di venticinque, presieduto dal capitano del popolo. Per la riunione dei due collegi avevasi il gran Consiglio. Alla testa del popolo stava il *prefetto* di Roma: alla testa dell'intera città, cioè del popolo e dei nobili, stava il senatore (3). Annullata per Martino IV la legge di Niccolò III, la quale vietava che la dignità senatoria fosse conferita a principe o forestiero, essa fu ottenuta per le diverse vicende che le fazioni principali *Orsina* e *Colonnese* ebbero in Roma. L'ottenne col favore dei Colonnesi *Luigi di Savoia*, col favore di Giovanni XXII il re Roberto, che, per avere la pace tra i due partiti, dovè scegliere in entrambi un luogotenente (4); l'ottenne per gli stessi mezzi anche Ludovico il Bavaro, che prese per suo vicario Castruccio (5). Non era però spenta nel popolo romano la volontà di organizzare il Comune, e di concentrare in esso un potere forte e supremo, che si serbasse illeso in mezzo agli urti delle contrarie fazioni. Due fatti diversi provano la stessa tendenza: cioè l'ambasceria spedita nel 1338 a Firenze per aver copia degli ordini di giustizia (6); la sollevazione di *Cola di Rienzi*. Il primo fatto proveniva dalle idee comuni allora a tutti i popolani delle città guelfe. Mosse il secondo dalle cause stesse, cioè dal bisogno d'introdurre ordini di giustizia contro ai grandi, e pace tra i partiti; bisogno che, associandosi secondo l'usato alla idea di Roma, resuscitata nella potestà tribunizia, fruttò la morte al tribuno, zelante del bene dell'Italia ed amator del mondo, e fruttò rovina ai Romani, la di cui municipale constituzione restò sempre incompleta e quindi

(1) Muratori, anno 1337.
(2) *Idem*, anno 1350.
(3) Leo, lib. VIII, cap. 2, § 4.
(4) Raynaldi, XV, pag. 320.
(5) Muratori, anno 1328.
(6) Giovanni Villani, XI, 95.

insufficiente a salvarli contro i nobili e contro le invasioni de. poter sovrano (1).

Mentre Perugia si governava a città libera; mentre Bologna riconosceva la signoria dell'arcivescovo di Milano, e mentre Roma mal celava le sue miserie presenti colle tradizioni di sua antica grandezza, il resto degli Stati della Chiesa era sminuzzato e diviso tra grandi e piccoli dinasti, ciascuno dei quali pretendeva alla posizione di principe indipendente. I tre fratelli *Malatesta*, *Malatesto* cioè, *Galeotto* e *Pandolfo*, col titolo di vicari imperiali tenevano signoria in Rimini, Fano, Pesaro ed Osimo (2). I *Polentani*, figli di Guido, signoreggiavano Ravenna, Cervia, Sinigaglia e Bertinoro. Urbino, Recanati, Spoleto ed Assisi ubbidivano ai *Montefeltro*. I Varano, prima signori di Camerino, poi colla protezione dei papi erano divenuti i primi dinasti della Marca. Dominavano colla stessa potestà quasi sovrana, e solo moderata dalle autorità dei Comuni, gli *Ordelaffi* in Forlì; *Ghello da Calisidio* in Cesena; *Gentile da Magliano* in Fermo; *Albergotto dei Chiavelli* in Fabriano; *Bulgaruccio degli Ottoni* in Montelice; *Smeduccio degli Smeducci* in San Severino; *Pagnone della Cima* in Cingoli; *Michele Montemilone* in Montemilone e Tolentino; *Freddo de' Fedrucci* in Macerata. Giovanni da Vico, prefetto di Roma, gli Orsini ed i Colonnesi possedevano quasi tutto il territorio vicino a Roma, il patrimonio di San Pietro e la Sabina (3).

Questa era la condizione miseranda della sovranità temporale dei papi nella prima metà del secolo XIV. Maturavano intanto due grandi avvenimenti, per mezzo dei quali doveva operarsi nelle età successive una completa trasformazione della sovranità stessa, vogliam dire

I. La formazione delle nazioni moderne;

II. La constituzione politica del Sacro Collegio.

(1) Muratori, anno 1347. - Leo, lib. VIII, cap. 3, § 4.

I *Fragmenta historiæ romanæ*, ap. Muratori, fanno un quadro spaventoso del disordine di Roma in questi tempi: « Onne di se com» mattea: da onne parte se derobava: dove era loco de vergini se » vettoperavano. Non ce era reparo: le piccole zittelle se ficcarone, » e menavanose a desonore: la moglie era toita a lo marito ne le pro» prio lietto. I lavoratori quando ievano fora a lavorare, erano de» robbati: dove? fin sulla porta de Roma ».

Nelle lettere scritte alle città italiane, Cola invoca espressamente l'antico diritto di Roma. « Vulentes benignitates et libertates » antiquorum Romanorum pacifice, quantum a Deo nobis permitti» tur, imitari ».

(2) *Cronica bolognese*; *Rer. Italic.*, tomo XVIII, pag. 414.

(3) Raynaldi, anno 1350, n. 6.

§ I.

Formazione delle nazioni moderne, e sua influenza sulla condizione politica dei papi.

Se il papato aveva dovuto lottare per gran tempo prima di assicurare il suo completo trionfo sul poter civile, assistito dalle tradizioni e dal diritto divino, aveva fin dal secolo IX trionfato completamente nell'ordine legale e nell'ordine intellettuale sulle chiese nazionali (1). Ma nel secolo XIV cominciavano già i germi di quelle divisioni che, nate col risorgere del razionalismo, cresciute nel seno delle università, favorite dalle monarchie, che constituivansi al di sopra dei poteri feudali e comunali, furono le remote cagioni del grande scisma d'Occidente, dei concili di Costanza e di Basilea, e s'immedesimarono finalmente colla riforma (2).

Sui primi del secolo XIV già compariva gigante un fatto nuovo, la formazione, cioè, delle lingue nazionali, la quale preceder doveva la formazione delle diverse nazionalità, che andò successivamente compiendosi nel secolo XV. L'idioma della Chiesa cedeva per tal modo il passo poco alla volta ai nuovi idiomi; accanto alla scienza sacerdotale sorgeva la scienza laica, che inauguravasi stupendamente in Italia col poema dell'Alighieri; l'universalità intellettuale rompevasi; una nuova separazione manifestavasi, e le nazionalità, già domate ed assorbite dai due elementi prevalenti *teocratico* e *feudale*, cambiate, trasformate, affrancate dalla tutela, gettavansi in una strada nuova per dar principio ad una nuova resistenza. I principi elettori riuniti sulle rive del Reno, dai loro seggi di pietra gettavan le basi di un nuovo sistema per mantenere i diritti e la dignità dell'Impero contro le invasioni papali. *Odoardo III* ricusava arditamente di pagare il tributo a San Pietro, e la sua resistenza era lodata ed incoraggita dal parlamento. I *pretori* del popolo, i grandi, il clero e le università aderivano agli atti di resistenza, che, insegnati da *Filippo il Bello*, furono poi sempre imitati dai re francesi. Apparve allora alla corte di Roma esser saggio consiglio e

(1) Guizot, *Cours d'Histoire moderne*, leçon XXVII.

(2) È noto che lo scisma d'Occidente ebbe per origine la divisione tra i cardinali italiani e francesi, e l'interesse che ebbero i principi nel proteggere gli antipapi. È noto che il Concilio di Costanza, oltre i diversi provvedimenti presi per la tutela delle chiese nazionali, dovette ricorrere all'espediente di aggiungere al collegio dei cardinali sei prelati per nazione all'effetto di eleggere il nuovo papa, che fu Martino V. — Vedasi Lenfant, *Histoire du Concile de Constance*.

necessità imposta dal variare dei tempi, il rivolgere le mire a quella sovranità temporale che meno sembrava dovergli esser contrastata nell' opinione e nel fatto, a quella sovranità cui essa aveva titoli, nel diritto pubblico d'allora, incontroversi, a quella sovranità, infine, che, se prima era stata ambita per salvare il Papato dalla servitù dell' Impero, appariva odiernamente indispensabile per conservare la supremazia spirituale sulle nazioni cristiane. Questa necessità, che molti anni più tardi fu apertamente denunziata da un oratore nel concilio di Basilea, era conosciuta in corte avignonese nella prima metà del secolo XIV (1).

Fu questo il motivo della prima spedizione del cardinale Egidio di Albornoz nel 1353. «L'anno fu questo (dice il Muratori) »in cui il papa Innocenzo, vedendo ormai tutte le città della »Chiesa cadute in mano di tiranni, spedì in Italia Egidio Albor»noz, cardinale spagnuolo, personaggio di gran petto e mente, »che, avvezzo alle armi prima di portar la porpora, seppe fare »non meno da generale d'armata, che da legato (2)». E furono veramente mirabili le geste dell'*Albornoz*; poiché, venuto in Italia con pochi armati, seppe in poco tempo, parte colle armi, parte colle arti politiche, parte cogli accordi, ridurre all'obbedienza tutte le città e tutti i dinasti della Chiesa. Adoperò *Cola di Rienzi* per abbatter col favor dei Romani la potenza di *Giovanni da Vico*. Adoperò gli accordi per sottomettere i *Malatesta*, i *Polentani* e gli altri minori dinasti, confermandoli tutti nel possesso dei loro Stati, mediante il pagamento di un censo annuo in ricognizione dell'alto dominio. Adoperò le armi e le arti politiche al tempo stesso per soggiogare gli *Ordelaffi*, che, rimasti soli, osavan nonostante di far resistenza al legato (3).

Se la conquista dell'*Albornoz* impedì che gli Stati della Chiesa si sottraessero stabilmente alla di lei autorità, non alterò nel resto il concetto giuridico della sovranità pontificia, non variò i rapporti politici dei diversi poteri allora esistenti, non tolse la libertà ai Comuni, non la sovranità mediata ai feudatari, non spense in tutti la voglia di tentar cose nuove alla prima occasione.

I Romani, che nella seconda venuta del cardinale gli avevan

(1) Il Ranke, nella sua *Storia del papato*, tomo I, in francese, riporta il passo seguente del mentovato oratore, estratto da una collezione germanica: « Autrefois mon opinion c'était, qu'il serait très» utile de séparer entièrement la puissance temporelle de la puissance » spirituelle: mais maintenant j'ai appris que la vertu sans le pou» voir est ridicule, que le pape romain sans le patrimoine de l'Église, » ne représente qu'un serviteur des rois et des princes ».

(2) Muratori, anno 1353.

(3) *Idem*, agli anni 1354, 1356, 1358. - Leo, lib. VIII, cap. 3, § 1.

concessa la signoria della città, col patto che nè egli nè il papa vi avessero uffizio, nè giurisdizione alcuna vi esercitassero (1), ribellaronsi quattro volte durante lo scisma, cioè nel 1397 contro Bonifacio IX, nel 1404 e nel 1405 contro Innocenzo VII, nel 1408 contro Giovanni XII, e per due volte fu occupata la città da estranei signori, cioè nel 1409 dal re Ladislao, e nel 1417 da Braccio da Montone (2). Urbano V ottenne che Barnabò Visconti rinunziasse ad ogni pretensione sopra Bologna (3). Ma incerta signoria vi ebber per molti anni i papi, poichè Bologna ribellossi tre volte dal 1379 al 1416, e due volte nel periodo stesso fu occupata da altri, cioè da Giovanni Bentivoglio e dal cardinal Cossa, che tentò di procacciarsi in Romagna uno Stato indipendente ai danni della Chiesa (4).

Perugia fece guerra aperta coi papi nel 1369 per sostenere i suoi diritti sopra Assisi e Città di Castello; fu signoreggiata da Biordo de' Michelotti negli ultimi anni del secolo XIV, e da Braccio da Montone sui primi del XV (5). Sotto il pontificato di Gregorio XI ribellaronsi in pochi giorni alla Chiesa ottanta fra città, castelli e fortezze, sicchè poi ne vennero le immani rapine degl'Inglesi e dei Bretoni condotti dal vescovo d'Ostia e da Roberto, cardinale della basilica dei dodici Apostoli (6). Onde conoscer poi in quali condizioni si fosse ridotto il papato negli ultimi anni dello scisma, bastici riferire ciò che narra Lodovico Muratori sul ritorno da Costanza di papa Martino V. « Quivi (in » Mantova) si riparò il resto dell'anno coll'attendere in lonta- » nanza a rimediare ai disordini dello Stato ecclesiastico, pei » quali trovò vacillante la sua autorità. Bologna s'era già rimes- » sa in libertà; Perugia con altre città obbediva a Braccio da » Montone; in Roma tuttavia regnava la discordia, e vi teneva » il piede la guarnigione della regina Giovanna; in mano, final- » mente, di varii signori era la Romagna e parte della Marca. » Per cagione di questo sconcertato sistema i vigilanti Fioren- » tini gli esibirono per stanza di sua sicurezza la stessa città di » Faenza o Pisa: egli vi si mostrò disposto ad accettare l'offer- » ta. Inviò ambasciatori in Bologna richiedendo il dominio tem- » porale di quella città; altri ne inviarono a lui i Bolognesi, » pregandolo a non volersi impacciare nel civile loro governo, » e tanto seppero fare, che egli si contentò di lasciarli come

(1) Muratori, anno 1362.
(2) *Idem*, a questi anni.
(3) *Idem*, anno 1364.
(4) *Idem*, anni 1379, 1393, 1401, 1408, 1411, 1416.
(5) *Idem*, anni 1369, 1394, 1400, 1416.
(6) *Idem*, anni 1375, 1376, 1377.

» erano, con obbligo di pagare annualmente alla camera aposto-
» lica il censo di ottomila fiorini d'oro (1) ».

Questa vicenda di accordi e di ribellioni durò anche dopo lo scisma. Bologna, che nel 1420 si diede al papa, ribellossi nuovàmente nel 1428, e poi ritornò sotto la signoria dei Bentivoglio, e Roma fece nuova ribellione nel 1434, sicchè il papa dovè fuggirne e ritirarsi in Firenze.

Eran d'altronde assai larghe le idee correnti in fatto di ribellione, e molto più facili di quello che lo sieno modernamente i mezzi d'intendersi e di accordarsi. Se i papi volevano esser riconosciuti come sovrani dai feudatari e dai comuni degli Stati della Chiesa, non pensavano allora di togliere ai sudditi la libertà, ai Comuni i privilegi o il potere, ai feudatari gli Stati. Bastava loro che l'autorità pontificia fosse riconosciuta da tutti, che tutti avessero fatto accordi coi legati e cogli uffiziali pontificii, che i decreti della corte fosser fondamento dell'ordine legale in tutto lo Stato; nel resto, il rispetto dei privilegi, la religiosa osservanza dei patti, la ricognizione dei poteri legittimi erano principi fondamentali del dritto pubblico interno, che niuno pensava di porre in controversia. Può dirsi bensì che le ribellioni frequenti giovassero in doppio modo alla politica dei papi: giovarono in primo luogo, perchè dagli accordi frequenti e dai patti ripetuti trassero essi nuovi titoli di sovranità più legittimi e più concordati di quello che fossero gli antichi dei Franchi e dei Tedeschi: giovarono, in secondo luogo, perchè, col mezzo di simili convenzioni, ebbero agio ed opportunità di gettare le basi di un ordinamento, per quanto si potea, uniforme, che, definendo apparentemente l'esercizio della sovranità, limitava altresì tutti gli altri poteri comunali e magnatizi.

Le convenzioni delle quali abbiamo parlato, come giovevoli alla politica dei papi, erano di due specie: alcune erano *feudali*, altre erano *comunali*. Le prime furono stipulate o coi dinasti che avean patteggiato coll'Albornoz, o con altri capi di parte che si composero posteriormente, e consistevano nel rilasciare ad essi le città e terre che possedevano per un censo annuo, sotto il titolo di vicariato. Concedere in titolo di vicariato, era una infeudazione vera e propria, la quale poi, praticata dai papi per favorire i parenti o i benemeriti della corte, tanto si estese che, ad eccezione di Roma e di Bologna, non fuvvi città o terra degli Stati della Chiesa che non fosse data ad alcuno in titolo di vicariato. Per conoscere cosa fossero i vicari, basti il riportare le parole dello storico Guicciardini.

« Alcuni dei vicari », egli dice, « non pagavano il censo debito
» in recognizione della sovranità; altri lo pagavano con difficol-

(1) Muratori, anno 1418.

» tà e spesso fuori di tempo: ma tutti indistintamente, senza li-
» cenza dei pontefici, si conducevano agli stipendi d'altri prin-
» cipi, non eccettuando di non esser tenuti a servirli contro la
» Chiesa, e ricevendo obbligazione da loro di difenderli ezian-
» dio contro all'autorità e le armi dei pontefici: dai quali eran
» ricevuti cupidamente, per potersi valere delle armi e delle op-
» portunità degli Stati loro, nè meno per impedire che non si
» accrescesse la potenza dei pontefici (1) ».

Le convenzioni della seconda specie furono stipulate colle città libere, e, sebbene in queste si manifesti la tendenza progressiva ad aumentare l'autorità dei legati, ed a rendere più immediato e costante l'intervento della Chiesa nei governi municipali, nondimeno, avuto riguardo ai privilegi ed alle franchigie che pur vi erano espressamente stipulate, garantivano esse pure la libertà dei cittadini, e rispettavano bastantemente l'indipendenza del potere comunale. Quelle stipulate con Bologna possono servire di esempio. Bologna, accordandosi con Gregorio XI, conservò gli antichi privilegi e le proprie forme repubblicane. In questo tempo il gonfaloniere e otto anziani componevano la signoria, ed avevano il potere esecutivo: i sedici massari e i sedici gonfalonieri del popolo avevano l'amministrazione edile della città e la polizia del buon governo: tutti questi magistrati erano scelti liberamente dai Bolognesi. Tale constituzione fu confermata da Bonifacio IX, e poi da Martino V nel 1420, dopo l'espulsione del *Cossa* (2). Per il nuovo accordo fatto con Martino V nel 1428, fu convenuto: « Che i Bolognesi do-
» veano fare i signori anziani gonfalonieri del popolo, e tutti i
» vicariati delle castella rimaneano ai cittadini: e delle chiavi delle
» porte doppie, una parte si dasse al cardinale, e una parte ai
» signori anziani: e l'ufficio delle bollette, uno per la Chiesa, e
» uno pei signori anziani..... Il cardinale dovea stare nel palazzo
» maggiore, e i signori in quello dei notai, e doveasi far con-
» ciare quel palazzo a spese della camera. Il cardinale doveva
» tenere trecento cavalli e duecento fanti e non più: e i signori
» anziani altretanto. Il papa doveva fare elezione del podestà di
» uno che piacesse ai signori: che il papa non dovesse mandare
» a Bologna alcun legato che non piacesse ai cittadini, cioè ai
» reggimenti. Se in Bologna fosse per alcun tempo qualche le-
» gato che non piacesse ai cittadini, il papa doveva toglierlo via
» e mandarne un altro che loro piacesse: e, fatte le spese che
» bisognavano alla corte de' signori, e pagati i loro soldati e por-
» tieri, il papa doveva avere l'avanzo (3) ». Nuovi accordi, fi-

(1) Guicciardini, *Storia d'Italia*, lib. IV, cap. 4.
(2) *Cronica di Bologna; Rer. Italic.*, tomo XVIII, pag 600.
(3) *Cronica citata, loco citato*, pag 623.

nalmente, furono fatti tra Niccolò V ed i Bolognesi nel 1447. Gli articoli principali di questo nuovo patto furono i seguenti:

I. Che in perpetuo durar dovesse il libero governo della città sotto le forme stabilite negli statuti;

II. Che il cardinal legato nulla potesse deliberare in qualsivoglia materia senza il consentimento dei magistrati;

III. Che la camera bolognese fosse tenuta separata affatto dalla reverenda camera apostolica;

IV. Che tutti gli introiti dovessero versarsi nelle casse camerali del comune;

V. Che la città e provincia avessero il diritto di difendersi in perpetuo con armi proprie;

VI. Che si debbano fare i signori anziani, il gonfaloniere di giustizia e i gonfalonieri del popolo e i massari delle arti, secondo la forma degli statuti di detta città. Che debbano i signori sedici, i quali sieno con messer lo legato a governar la città, i quali sedici debbano durare per tutto il loro uffizio, e, finito quello, essi e il legato debbano provvedere d'altri sedici signori. E che detti sedici col legato debbano eleggere un gonfaloniere di giustizia, i signori anziani, i gonfalonieri del popolo e gli altri uffizi d'onore. E che nessuno di detti reggimenti possa deliberare senza il reggimento di Bologna (1).

Roma non ebbe gli stessi vantaggi nelle sue convenzioni stipulate coi papi, o perchè il Comune di Roma incutesse ai papi quella paura stessa che ha incusso ai tempi nostri il mai ristabilito *maire* di Parigi, o perchè Roma, per le fazioni dei nobili, giammai domate, e per la sinistra influenza delle sue fazioni, non fosse mai pervenuta a constituire stabilmente l'autorità comunale, come vi era pervenuta Bologna.

Dopo Cola di Rienzi, il comune di Roma, tra le frequenti discordie, i rapidi mutamenti, le ripetute congiure, indebolendosi graduatamente, perdendo la conscienza della propria forza, perse perfino il nome de' suoi magistrati. Albornoz, accordandosi coi Romani, lasciò intatto il governo repubblicano, ma, aggiungendo ai caporioni ed ai banderesi i sette riformatori, stipulò che libera fosse data al papa la scelta del senatore. Per il nuovo accordo fatto con Bonifacio IX, furono stipulate nuove garanzie e nuovi privilegi per la corte del papa. Quindi gli uffiziali pontificii conservarono la loro giurisdizione particolare, e tutti coloro che erano addetti alla corte furono esentati dalle giurisdizioni ordinarie. I chierici del papa furon soggetti all'auditore della camera apostolica: i laici al malescalco: gli ecclesiastici al vicario: e tutti, congiuntamente alle chiese e spedali, ebber franchigia da ogni gravezza. Per la riforma fatta da Innocenzo VII

(1) *Cronica citata*, *loco citato*, pag 685.

e dal re Ladislao, i sette riformatori furon chiamati governatori di camera: le loro funzioni furon ridotte alle cose meramente amministrative: i caporioni divenner camerieri: gli altri offiziali del comune, o cessarono di esistere, o gli rimase la grave risponsabilità di uno splendido nome, cui facea contrasto l'abbiezione degli uffici presenti. Rimase unica garanzia stipulata pel popolo, che il senatore ed il governatore eletti dal papa dovesser render conto a due sindaci della loro gestione: la città leonina non era sottoposta a questa constituzione: e già nel papa eran passate, la potestà di giudicare in ultima instanza e la giurisdizione del sangue. Per tal modo al senatore non altro rimase dell'antica grandezza che un nome vano: il Comune di Roma, privo anche del nome, fu assorbito dalla camera apostolica. Ed il *Porcari*, che volle farsi vindice dei diritti del popolo, pagò colla morte il breve fallo di un magnanimo desiderio (1).

§ II.

Constituzione politica del Sacro Collegio.

La constituzione politica del Sacro Collegio, per la quale si è operata la trasformazione della sovranità temporale in governo di chierici, era già compiuta nella prima metà del secolo XV.

Sono i cardinali nella loro origine primitiva i parrochi delle antiche chiese di Roma, nei quali, per la constituzione di Niccolò II, fu concentrato il diritto dell'elezione, diritto che prima aveano essi comune con tutto il popolo, cui null'altro rimase all'infuori di una mera adesione (2).

La dignità dei cardinali, grande pei privilegi, grande per le onorificenze ad essi già compartite dai papi, per la constituzione suddetta maravigliosamente si accrebbe. Si accrebbe per il fatto stesso che restringeva in pochi un diritto già comune con molti; si accrebbe, perchè parve nei cardinali si concentrassero esclusivamente tutti gli antichi diritti del popolo romano; si accrebbe, perchè sul corpo elettorale riverberava necessariamente la potenza che per il favore dei tempi era quesita al papato; si

(1) Leo, *Storia d'Italia*, lib. VIII, cap. 4, § 2.

(2) Questo diritto di adesione talvolta fu spinto fino alla violenza. Per esempio alla morte di Gregorio XI. temendosi che prevalesse la parte francese, talchè francese fosse eletto il nuovo papa, il popolo, montato in furia, cominciò a gridare: « *Un romano, un romano! romano lo volemo!* » — Vedansi Sismondi, *Storia delle repubbliche*, tomo VII, p. 112 e seg.; e Th. de Acerno, *De Creatione Urbani VI.*

Fu questa elezione il principio del grande scisma d'Occidente.

accrebbe, infine, per le stesse attenenze di famiglia che essi aveano coi papi e colla grande aristocrazia.

O perchè fosse effetto d'imitazione straniera, o perchè sia nell'ordine delle cose umane l'assumere appunto le apparenze esteriori della potenza, quando questa già declina e tramonta, sembra che la corte pontificia prendesse ad Avignone forme più fastose e più secolaresche, e sembra del pari che le stesse cagioni le quali fecer desiderare ai papi una più stabile monarchia in Italia, facessero desiderare ai cardinali o compartecipazione di potere, o aumento di privilegi. Le legazioni pacifiche convertite in spedizioni guerresche: i cardinali trasformati in condottieri di armate: le pubbliche scritture per favorire nell'opinione degli uomini l'autorità cardinalizia a scapito della papale (1): la memoria di Urbano VI notata con acerbe parole, perchè aveva dispregiato il consiglio dei cardinali (2): lo stesso scisma d'Occidente (3), provano bastantemente come grado a grado l'autorità dei cardinali si fosse ampliata, e come la di loro azione sulle cose anche temporali della Chiesa fosse accresciuta.

Non aveva però il Sacro Collegio una esistenza politica legalmente riconosciuta, non leggi fondamentali che definissero le sue attribuzioni, non garanzie che da ogni attentato lo tutelassero. Quindi i cardinali, che sotto il pontificato di Urbano VI aveano vista in pericolo la sicurezza propria, ed avean corso rischio di vedersi quindi annientati per le constituzioni del Concilio di Costanza (4), entrati in conclave dopo la morte di Martino V, si obbligarono per patto che, qualunque di loro fosse papa, dovesse prometter con giuramento l'osservanza di alcuni capitoli espressi, pei quali l'autorità politica dei cardinali rima-

(1) Quando, nel 1383, Urbano VI dimorava in Napoli per favorire l'ingrandimento del nepote Butillo, *Bartolino*, dottore di Piacenza, propose il quesito, se, essendo il papa negligente, o volesse operare senza il consiglio dei cardinali, potessero questi porlo sotto tutela.

(2) L'Annalista di Forlì, *Rer. Ital.*, tomo XII, così parla di Urbano VI: « Vir pessimus, crudelis et scandalosus, absque consilio » cardinalium, cujus dolis schismata incœpere in Ecclesia Christi ».

(3) La lotta tra Urbano VI ed i cardinali cominciò per le riforme che egli volle introdurre nel Sacro Collegio. Voleva egli che i cardinali si contentassero di un piatto solo al loro pranzo: « *De quo* » *scandalizati fuerunt nimium domini cardinales* ». Voleva che non prendessero regali sotto pena di scomunica: « *De quo fuerunt* » *domini cardinales multum turbati et scandalezati, quia videre-* » *tur eis non posse comode evitare dictam excommunicationem* ».

(4) Nel Concilio di Costanza fu questione di sopprimere i cardinali, come i corevescovi, perchè non instituiti da Gesù Cristo, nè dai primi Concili.

neva riconosciuta, determinata e garantita. Eletto papa *Gabriello dei Condolmieri*, che prese il nome di Eugenio IV, giurò i pattuiti capitoli, che possono esser considerati come la magna carta dei cardinali.

Giova riportarne il tenore litterale:

« Noi tutti e singoli cardinali infrascritti giuriamo e promet-
» tiamo a Dio ed ai suoi Santi, e promettiamo alla santa Chiesa,
» che, se qualcuno di noi sarà eletto papa, subito dopo l'elezione
» giurerà e prometterà puramente, semplicemente ed in buona
» fede di fare osservare e di adempire con effetto i capitoli in-
» frascritti, e di darne ai cardinali, dentro tre giorni dopo la
» coronazione, una bolla a perpetua memoria del fatto, avente
» forza di decretale e di constituzione da doversi inviolabilmen-
» te osservare in perpetuo, nè in cosa alcuna contravenirvi sen-
» za l'espresso consenso della maggior parte dei cardinali pre-
» senti in curia, del di cui attual consenso consti per la sotto-
» scrizione dei signori cardinali, *ut infra*.

» I. Il papa riformerà la Curia romana nel capo e nelle mem-
» bra, qualunque volte e quante il collegio dei cardinali ne lo
» richiegga: e la fatta riforma come legge osserverà: non potrà,
» senza il consiglio e consenso della maggiorità dei cardinali,
» trasportare la Curia fuori di Roma, da luogo a luogo, da pro-
» vincia in provincia, da patria in patria.

» II. Il papa celebrerà o farà celebrare il Concilio generale
» solennemente e colla dovuta forma nel luogo e tempo da sta-
» bilirsi per consiglio dei cardinali, e riformerà in esso o farà
» riformare la Chiesa universale circa la fede, la vita ed i co-
» stumi, non tanto rispetto ai chierici secolari e regolari, quanto
» rispetto ai religiosi, anche militari, e rispetto ai principi tem-
» porali e comunità, in tutto quello che spetti al giudizio e prov-
» visione della Chiesa.

» III. Il papa non procederà alla creazione di nuovi cardinali,
» se non secondo la forma e gli ordinamenti fatti nel Concilio di
» Costanza, che sarà tenuto di osservare, quando che pure non
» sembri opportuno di doversi fare diversamente per il consen-
» so e parere della maggior parte dei cardinali.

» IV. I cardinali avranno il diritto di esporre liberamente il
» proprio parere al papa: non potrà il papa far violenza, nè
» permetterà sia fatta nella persona e beni dei cardinali, nè al-
» cuna cosa cangerà nel loro stato e provvisione, se non in for-
» za di espresso consiglio e consenso della maggior parte dei
» cardinali, nè potrà condannarne alcuno se non sia convinto per
» il numero dei testimoni espresso nella constituzione di Sil-
» vestro papa.

» V. Il papa non occuperà in modo alcuno, nè permetterà sie-
» no occupati i beni dei cardinali, prelati ed altri cortigiani morti

» in curia, ma permetterà che, secondo il disposto del diritto e
» la consuetudine che si osserva in molti regni e regioni, se ne
» faccia esecuzione secondo la volontà del defunto, lasciando alla
» conscienza di ognuno di disporne come più gli aggrada, i soli
» religiosi eccettuati, i quali abbiano fatta abdicazione della vo-
» lontà propria, i di cui beni saranno devoluti a chi spetteranno
» per consuetudine, diritto o privilegio: non occuperà cosa al-
» cuna, quanto ai diritti del cappello dei cardinali defunti, nè
» permetterà che sieno da altri occupati: ma lascierà liberi i
» cardinali di trasferirgli negli eredi testati o intestati, abolito
» qualunque dei contrari abusi.

» VI. Il papa riceverà l'obbedienza dei feudatari, vicari, ca-
» pitani, governatori, senatori, castellani e di tutti gli uffiziali
» della città di Roma, non solo per sè e suoi successori, quanto
» ancora per tutto il cèto dei cardinali, con tutti i singoli capi-
» toli opportuni; sicchè nel caso di sede vacante, città, terre,
» luoghi, castella e fortezze immediatamente soggette alla santa
» Chiesa, sieno consegnate a mandato dei cardinali liberamente
» e senza contradizione alcuna.

» VII. Il papa permetterà che i cardinali ricevino liberamente
» la metà di tutti i singoli censi, diritti, rendite, proventi ed
» emolumenti qualunque della romana Chiesa, secondo la con-
» cessione di Niccolò IV, che osserverà in tutto e per tutto: non
» darà alcuna delle terre della Chiesa romana in vicariato, feu-
» do o enfiteusi: non muoverà guerre, nè farà alleanze con qua-
» lunque re o principe temporale o comunità: non imporrà nuo-
» ve gabelle o nuove esazioni sulla città di Roma, nè accorderà
» a re o ad altro signore temporale, o comunità, esazione alcu-
» na o altro contro la libertà ecclesiastica, sul clero, chiese, o
» beni spettanti alle chiese e luoghi pii, senza causa ragionevo-
» le, e senza il consiglio e consenso della parte maggiore dei
» cardinali.

» VIII. Non alienerà il papa diritto alcuno in qualunque luogo
» esso spetti alla Chiesa di Roma, nè confermerà, nè approverà
» le alienazioni fatte dei diritti spettanti alle altre chiese, reli-
» gioni ed ordini militari, senza il consenso e consiglio della
» maggior parte dei cardinali.

» IX. In tutti i casi, finalmente, nei quali sian richiesti per
» legge il consiglio e consenso dei cardinali, del consiglio e con-
» senso dei medesimi dovrà constare nelle bolle e lettere apo-
» stoliche, tanto per la menzione espressa del consiglio e con-
» senso prestato, quanto per la sottoscrizione dei cardinali (1) ».

(1) Raynaldi, all'anno 1431, n. 5. « Nos omnes et singuli S.
» R. E. cardinales infrascripti, juramus et vovemus Deo, et San-
» ctis ejus, Ecclesiæque suæ sanctæ promittimus, quod si aliquis

I capitoli di Eugenio IV pertanto accordarono al sacro Collegio dei cardinali:

» ex nobis electus fuerit in papam, statim post electionem de se ce
» lebratam jurabit, et vovebit pure, simpliciter et bona fide servari
» facere, et cum effectu adimplere infrascripta capitula, nec non in-
» fra tres dies post coronationem suam cardinalibus eisdem dare bul-
» lam ad perpetuam rei memoriam, habentem vim decretalis et con-
» stitutionis perpetuæ, inviolabiliter observandam; nec non in aliquo
» contravenire sine expresso consensu majoris partis cardinalium in
» curia præsentium, de quo quidem consensu constet per subscri-
» ptionem dominorum cardinalium, ut infra.

» In primo, quod curiam romanam in capite et membris reforma-
» bit, et incipiet quandocumque et quotiescumque requiretur per do-
» minos cardinales, aut deputandos per eos, secundum consilium
» majoris partis ipsorum cardinalium et deinde continuabit usque ad
» plenam perfectionem, et factam ibidem reformationem servabit, nec
» dictam curiam educet de urbe romana neque transferet de loco ad
» locum, de provincia in provinciam, sive de patria ad patriam,
» sine consilio et consensu consimili, ut vitentur scandala et pericula
» experta.

» Itemque quod concilium generale celebrabit seu celebrari faciet
» solemniter, et in forma debita, in loco et tempore de quibus fuerit
» sibi consultum per majorem partem dominorum cardinalium, et in
» eo reformabit, seu reformari faciet universalem ecclesiam circa fi-
» dem, vitam et mores; tam respectu clericorum secularium et regu-
» larium; quam religiosorum etiam, militarium, et tam respectu prin-
» cipum temporalium, quam communitatum, in et super eo quod
» pertinebit ad judicium et provisionem ecclesiae.

» Item quod non creabit cardinales nisi juxta formam et ordina-
» tionem factam in Concilio Costantiae, quam servare tenebitur, nisi
» de consensu, et consilio majoris partis dominorum cardinalium
» aliud fiendum videretur.

» Item, ut romano pontefici a dominis cardinalibus libera provo-
» niant consilia, non apponet, nec per quempiam apponi permittet
» in personas vel bona alicujus ex eis, nec aliquid in suo statu et pro-
» visione immutabit pro quacumque causa, vel occasione, nisi de
» expresso consilio et consensu majoris partis dominorum cardina-
» lium, nec damnabit eum nisi convictum numero testium expresso
» in constitutione Silvestri papæ facta in synodo generali quæ in-
» cipit: *Præsul non damnetur.*

» Item quod bona dominorum cardinalium, praelatorumque, nec
» aliorum cortesanorum in curia decedentium nullo modo occupabit
» vel occupari patietur, sed permittet juxta juris dispositionem, et
» consuetudinem quæ in multis regnis et regionibus servatur, fieri
» executiones juxta voluntatem decedentium, relinquendo conscien-
» tiis eorum distributionem bonorum ad eos quomodolibet perti-
» nentium, religiosis, qui propriam voluntatem ab se abdicarunt,
» tantummodo exceptis, quorum bona devolvantur ad illum, vel il-

1.° Comunione della sovranità temporale;
2.° Voto deliberativo e consultivo nelle faccende temporali;

» los, ad quem vel quos pertinent de consuetudine, jure vel privile-
» gio, nec de juribus capelli cardinalium decedentium aliquid occu
» pabit, nec contra faciet vel permittet: sed liberum sit cardinalis
» deferre ad hæredes, vel facere prout eis videbitur, et ab intestato
» transeat ad hæredes, sublatis contrariis abusibus quibuscumque.

» Item quod feudatorios regnorum, et alios vicarios, capitaneos,
» gubernatores, senatores, castellanos, omnesque officiarios urbis ro-
» manæ obligabit sibi, et successoribus ac coetui dominorum cardi-
» nalium, cum omnibus ac singulis capitulis opportunis: et quod sede
» vacante, ad mandatum dominorum cardinalium, civitates, terræ,
» loca, arces, et castra ecclesiae immediate subiecta tradant et ex-
» pediant libere, et sine contradictione quaçumque.

» Item quod domiuis cardinalibus permittet libere recipere, et assi-
» gnari faciet medietatem omnium et singulorum censuum, jurium,
» redituum, proventuum, et emolumentorum quorumlibet romanæ
» ecclesiæ juxta concessionem Nicolai IV, cujus tenor sequitur, eam-
» que servabit in omnibus, et per omnia, nec dabit aliquam ex terris
» ecclesiæ romanæ in vicariatum, feudum, vel emphyteosim, sine
» consensu et consilio majoris partis dominorum cardinalium, nec
» movebit guerram, nec confederationes cum quocumque rege vel
» principe temporali aut communitate faciet sine consilio et con-
» sensu consimili, nec imponet gabellas novas, sive exactiones alias
» in urbe romana, nec in aliis terris ecclesiæ romanæ, nec etiam
» concedet alicui regi, domino temporali, seu communitati præter
» vel contra libertatem ecclesiasticam exactionem super clero vel ec-
» clesiis sive bonis ad ecclesias et ad loca pia pertinentibus, sine
» causa rationabili, et tunc de simili eorumdem dominorum cardina-
» lium consensu.

» Item nihil de juribus, quibuscumque locis consistant, ecclesiæ ro-
» manæ alienabit, nec alienata de juribus quibuscumque ecclesiarum
» aliarum, religionum, vel ordinum, etiam militarium, confirmabit,
» nec approbabit, sine eorumdem dominorum cardinalium consilio
» et consensu consimili.

» Item quod super omnibus et singulis prædictis, et dependenti-
» bus ex eis, et aliis, in quibus concilium dominorum cardinalium
» requiritur, promotionibus ad prælaturas dumtaxat exceptis, in li-
» teris suis, sive apostolicis scribi faciet nomina cardinalium, con-
» silium, et consensum praebentium, videlicet ubi dicitur: *De con-*
» *silio venerabilium fratrum nostrorum*, videlicet *talis* et *talis*: si-
» cut fieri solebat ante Bonifacium VIII, ut excludatur abusus qui
» longo tempore servatus est, de quorum nominibus constet saltem
» per subscriptionem trium priorum, vel in eorum absentia trium
» antiquorum cardinalium, unius scilicet de quoquolibet ordine, qui
» actui interfuerint. In arduis vero requiratur subscriptio papae et
» cardinalium ».

3.° Compartecipazione delle rendite;
4.° Sicurezza legale della persona e dei beni.

Vedremo nel seguente capitolo come la corte papale e la sovranità pontificia siensi organizzate e trasformate dopo la famosa *constituzione* di Eugenio IV.

CAPITOLO IV.

Modo d'essere della sovranità temporale dei papi da Sisto IV alla rivoluzione francese.

Se fino dalle prime parole di questo libro non avessimo noi cercato di segnare i confini alle nostre investigazioni, la vita intera non sarebbeci bastata per trattare, anche superficialmente, la storia del papato nel periodo di tempo che corse tra l'elezione del cardinale di *San Pietro in Vinculis*, che prese il nome di Sisto IV (anno 1471), e la rivoluzione francese: tanto esso è ricco di fatti, stupendo per gli avvenimenti, vario per le vicende, utile per l'esempio degli uomini! Trentotto papi sonosi succeduti in questo tempo sulla cattedra di San Pietro, e dalla storia ecclesiastica, politica e civile può apprendere il lettore ciò che essi abbiano operato per il bene della Chiesa, la parte che essi hanno avuta nelle sventure italiane, l'azione che essi hanno esercitato sull'incivilimento cristiano. Fedeli osservanti dei limiti impostici, tratteremo in questo capitolo di ciò che più strettamente si ricongiunge colla storia degli Stati della Chiesa, e colle condizioni attuali della sovranità temporale dei papi.

Sono notissime a tutti le cagioni per le quali nei secoli XV e XVI ebbe gagliardo crollo la potenza papale in Europa, e note pur sono le vicende per le quali molte province divorziarono dall'unità della Chiesa cattolica. Manifestazione di nuova vita nell'ordine intellettuale, sovvertimento delle credenze antiche, decadenza delle instituzioni del medio evo, pretensioni ecclesiastiche dei principi, pretensioni temporali dei papi, tutte queste straordinarie circostanze riunironsi insieme per una fatale coincidenza a preparare, promuovere e favorire l'opera della Riforma (1), e fu per certo inesplicabile evento, che, allorquando

(1) Il Ranke opina che la decadenza dell'autorità pontificia in Germania, in Inghilterra ed in Francia, sia strettamente collegata colla politica temporale dei papi. — *De la Papauté*, liv. I, chap. 3, p. 77. « La lutte des intérêts spirituels et temporels dans laquelle » s'était placée, paraissait soulevée tout exprès pour procurer aux » opinions de la Réforme une domination complète ».

per i sintomi di resistenza già manifestatisi nei Concili di Costanza e di Basilea, sarebbonsi dovuti rivolgere alle cose della Chiesa i nuovi lumi della filosofia e della critica, e togliere dagli occhi dei popoli ogni cagione di scandalo, una letteratura molle ed inetta, le arti e le ambizioni del poter temporale, pressochè tutte assorbissero le sollecitudini dei papi; « che, deposta » (è questo il giudizio del Guicciardini) a poco a poco la me» moria della salute delle anime e dei precetti divini, e voltati » tutti i pensieri loro alla grandezza mondana, nè usando più » l'autorità spirituale, se non per strumento e ministerio della » temporale, cominciarono a parer piuttosto principi secolari, » che pontefici: cominciarono a esser le cure e i negozi loro, » non più la santità della vita, non più l'aumento della religione, » non più il zelo o la carità verso il prossimo, ma eserciti, ma » guerre contro ai cristiani, trattando coi pensieri e colle mani » sanguinose i sacrifici, ma accumulazione di tesoro, nuove leg» gi, nuove arti, nuove insidie per raccorre da ogni parte da» nari, usare a questo fine l'armi spirituali, vendere a questo » fine senza vergogna le cose sacre e le profane. Le ricchezze, » diffuse in loro e in tutta la corte, seguitavano le pompe, il » lusso e i costumi inonesti, le libidini e i piaceri abbominevoli, » nessuna cura della maestà perpetua del pontificato; ma in » luogo di questo, desiderio ambizioso e pestifero di esaltare » non solo a ricchezze immoderate, ma a principati e regni, i » figliuoli e nepoti e congiunti loro, non distribuendo più le di» gnità e gli emolumenti negli uomini benemeriti e virtuosi, ma » quasi sempre vendendoli al prezzo maggiore, o dissipandoli » in persone opportune all'ambizione, all'avarizia e alle vergo» gnose voluttà. Per le quali operazioni, perduta del tutto nei » cuori degli uomini la riverenza pontificale, si sostenta nondi» meno in parte l'autorità per il nome e per la maestà tanto » potente e efficace della religione e aiutata molto dalla facoltà » che hanno di gratificare a' principi grandi e a quegli che sono » potenti appresso a loro, per mezzo delle dignità e delle altre » concessioni ecclesiastiche. Donde conoscendosi essere in som» mo rispetto degli uomini, che a chi piglia le armi contro a » loro, resulta grave infamia e opposizione di altri principi, e » in ogni evento piccolo guadagno, e che, vincitori, esercitano » la vittoria ad arbitrio loro, vinti, conseguiscono che condizio» ni vogliono, e stimolandoli la cupidità di sollevare i congiunti » suoi di gradi privati a principati, sono stati da molto tempo » in qua spessissime volte l'instrumento di suscitare guerre e » nuovi incendii in Italia (1) ».

Questa censura severissima del Guicciardini, se non può dirsi

(1) Guicciardini, *Storia d'Italia*, lib. IV, cap. 5.

ingiusta per i pontificati di Sisto IV, Giulio II, Alessandro VI, Leone X, Clemente VII, sarebbe però esagerata ed ingiusta quando che la si volesse applicare indistintamente ai successivi pontefici. Con Paolo III, che pur non si astenne dal prender parte nelle guerre italiane per favorire un congiunto che tutti ebbe i vizi del Valentino senza averne l'arditezza ed i talenti, con Paolo III, diciamo, comincia una nuova èra nella corte romana, la quale, salvo alcune rare eccezioni, non mai disgiunte dalla fralezza umana, è apparsa da quel tempo restringersi sempre più nei confini meramente ecclesiastici, i quali saría stato meglio per tutti non avesse giammai oltrepassati. Se nei tempi, infatti, di Leone X era moda cortigianesca burlarsi delle cose sante, e le delizie di una letteratura molle e corrompitrice anteporre alla severità delle scienze ecclesiastiche (1), sotto Paolo III cominciano i primi tentativi per ricondurre il papato alla sua naturale razionalità (2), comincia l'opera della riforma nel capo e nelle membra (3), comincia una direzione nuova del cattolicismo, analoga nei principi a quella severità religiosa che informava il protestantismo (4), comincia una nuova vita nella corte papale, ed una nuova attività in tutte quante le instituzioni della Chiesa (5). Sotto Paolo III ebbe princi-

(1) Il Ranke ha consultata una vita manoscritta di Paolo IV del Carracciolo, dove, parlandosi del pontificato di Leone X, si legge: « In quel tempo non pareva fosse galantuomo e buon cortigiano co» lui che dei dogmi della Chiesa non avesse qualche opinione erronea » ed eretica ». Qual poi fosse la letteratura in voga può vedersi nel Tiraboschi.

(2) Vedasi l'opuscolo del Contarini: Ad Paulum III P. M. de potestate pontificis in compositionibus. - Roccaberti. *Biblioth. Pontificia Maxima*, tomo XIII.

(3) Da consultarsi: « Consilium delectorum cardinalium et aliorum » praelatorum de emendanda ecclesia, sanctissimo Paulo III ipso ju» bente, conscriptum ». Anno 1538.

(4) Come gli uomini, i quali protestavano contro gli abusi ed i vizi invalsi allora nel clero, prendessero opposte vie, talchè alcuni gettaronsi nella riforma luterana, ed altri nel rigorismo cattolico, può vedersi nel Ranke, *Histoire de la Papauté*, tomo II.

(5) Il Ranke cita un manoscritto del Contarini sullo stato della corte di Roma, intitolato: *Tre libri delli Commentarii della guerra del* 1537, dove si leggono le seguenti parole: « Disse dello stato » della corte che molti anni innanzi i prelati non erano stati in quelle » riforme di vita che erano allora, e che li cardinali avevano libertà » maggiore di dire l'opinione loro in consistoro, che avessero avuto » già mai da gran tempo, e che di ciò il pontefice non solamente non » si dolea, ma se n'era studiatissimo, onde per questa cagione si po» teva sperare di giorno in giorno maggior riforma. Considerò che » tra i cardinali vi erano tali uomini celeberrimi, che, per opinione » comune il mondo non n'avría altretanti ».

pio il Concilio di Trento (anno 1545), che, provvedendo al bene della Chiesa, seppe riformare la corte di Roma ed il clero cattolico senza diffalco dell' autorità pontificia, senza variazione nelle dottrine e senza offesa delle tradizioni.

Dopo il Concilio di Trento, hanno offerto i papi frequente esempio di santi costumi, di fatti egregi e di civile sapienza, e se da Sisto V a Clemente IX nota la storia un nuovo periodo, non di ambizioni, ma di affetti mondani, non può questo esser paragonato coll'altro precedente da Sisto IV a Paolo III, e non devesi nemmeno dissimulare che il bene della Chiesa fu giammai perso di vista e dimenticato, e che invano cercherebbesi nella vita privata dei papi qualunque pretesto per condannare il papato. Da queste ripetute tendenze secolaresche, che possono osservarsi nella storia del papato, derivano tre grandi fatti i quali si riconnettono colle presenti investigazioni, vogliamo dire:

I. Esagerazione della sovranità pontificia;
II. Trasformazione della medesima in governo clericale;
III. Decadenza degli Stati della Chiesa.

Articolo I.

Esagerazione della sovranità pontificia.

Abbiamo già detto nel capitolo precedente, come la sovranità dei papi, quantunque già consolidata nella prima metà del secolo XV, fosse tuttavia definita e ristretta nell' esercizio, talchè rimanendo ad essi la suprema autorità, rimanendogli il diritto di esigere un censo determinato dalle carte d' investitura e di accomandigie, rimanendogli la facoltà di approvare gli statuti o la elezione di alcuni principali magistrati, il governo, l'amministrazione, il potere di fatto liberamente si esercitassero o dai vicari o dai corpi municipali. Se i papi del secolo XV e XVI fossero stati meno ambiziosi d'impero e meno dominati dalle affezioni di famiglia; se le città della Chiesa, anzichè dibattersi tra le fazioni domestiche, avessero meglio atteso alla difesa dei privilegi; se fra le città ed i nobili si fosse stabilito un patto d' unione e di reciproci accordi, talchè i *parlamenti*, di cui trovansi l'usó e la menzione in questi tempi, avesser potuto assumere la forma di permanenti instituzioni, avrebbe potuto sperarsi allora che l' organizzazione municipale, sviluppandosi secondo la sua natura, fra i limiti dell'autorità sovrana e dei privilegi, servisse di base ad una constituzione politica, forte, stabile e giustamente organizzata, la quale, mediante l' equilibrio dei diversi poteri e dei diversi interessi, avrebbe risparmiato al papato, agli Stati

della Chiesa ed all'Italia le antiche e le recenti sventure. Ma diversi erano pur troppo i decreti della Provvidenza.

Correvano allora tempi di ambizioni smodate, di libidini feroci d'impero, di disegni smisurati. Il medio evo finiva, un'epoca nuova incominciava, epoca contraria ai privilegi, contraria alle libertà, epoca nella quale il poter monarchico, grandeggiando sulle rovine dei poteri feudali e municipali, e sulla servitù dei corpi privilegiati, dava principio al despotismo, che la ignoranza sola dell'istoria ha potuto per un tempo farlo reputar congenito e connaturale alla monarchia (1). Parigi e Madrid minacciavano l'indipendenza italiana. L'Italia, impotente alle militari difese, opponeva alla prevalenza delle forze materiali le arti e l'ingegno. Fu grande sventura per l'Italia che i papi venissero spinti nella via del despotismo dalle nuove ambizioni del principato, e nei cupi avvolgimenti della politica dalla necessità degli eventi e dalle mutate condizioni.

Primi a risentire le fatali conseguenze della nuova politica nella quale gettavansi i papi, furono i *vicari* della Romagna. *Alessandro VI* gli volle sacrificati al *Valentino*. — « Poscia si » diede (sono parole del Muratori) a spronare il re Lodovico, » accioechè prestasse la promessa gagliarda assistenza al duca » Valentino per la guerra disegnata contro de' signori di Ro» magna e della Marca, cioè contro gli Sforza di Pesaro, de' » Malatesti di Rimini, de' Manfredi di Faenza, de' Riarii d'I» mola e Forlì, dei Varani di Camerino e dei conti di Montefel» tro, duchi d'Urbino. Teneano questi signori con bolle ponti» fizie le loro città; non importa, dovevano queste cedere al bi» sogno di stabilire la grandezza della casa Borgia, e pretesti » per spogliarne i padroni non mancavano a chi voleva alzare » un maestoso edifizio sopra le loro rovine; chè questa fu d'or» dinario l'origine e la mira delle guerre fatte dai pontefici di » questi tempi, non mai contenti finchè non alzavano i suoi fi» glioli e nepoti al grado e dominio principesco, con tradire ma» nifestamente l'intenzione di Dio e della Chiesa nel sublimar» gli a quella sacrosanta dignità (2) ». — Così il *Valentino*, colle armi e coi tradimenti, impadronitosi successivamente d'Imola, Cesena, Forlì, Pesaro, Rimini, Faenza, Camerino, e poi

(1) I più grandi distruttori delle libertà sono stati Carlo V e Francesco I. Il primo pare che facesse il giro del mondo per esautorare tutte le assemble deliberanti. - Vedasi Robertson, *Storia di Carlo V*. - Il secondo vantavasi di aver messi i re di Francia *hors de pages*. Talchè il Belcario, *Comment. Rer Gallic*, lib. XVII, p. 507, esclama: « Hinc antiqua illa gallica libertas aboleri, et in miseram servi» tutem desinere cœpit »

(2) Muratori, anno 1499.

del ducato di Urbino e di Sinigaglia, che per opera di Sisto IV possedevansi dai della Rovere, a benefizio proprio e non della Chiesa, compiva questa prima conquista sopra i vicari della Romagna.

Erano rimasti però immuni dalla rovina i capi di parte nelle città guelfe più potenti, cioè i *Freducci* in Fermo, i *Baglioni* in Perugia, i *Bentivoglio* in Bologna; « i quali (dice il Guicciardini), cresciuti in mezzo alle fazioni, non gli aveva ritardati a » occupare il nome di legittimi principi altro che il rispetto dei » pontefici, i quali nell'una e nell'altra città ritenevano poco più » che il nome nudo del dominio, perchè pigliavano certa parte, » benchè piccola, delle entrate, e tenevanvi governatori in no» me della Chiesa, i quali, essendo la potenza e la deliberazione » di tutte le cose importanti in mano di coloro, vi erano quasi » per ombra e dimostrazione, più che per effetti (1) ».

Nei pontificati di Giulio II e di Leone X i *Freducci* persero Fermo, i *Bentivoglio* persero Bologna, i *Baglioni* persero Perugia; a benefizio della Chiesa furono tratte altresì le conquiste del Valentino (2). Dei tanti dinasti fra i quali erano stati finora divisi gli Stati della Chiesa, soli rimasero superstiti nella seconda metà del secolo XVI:

I. I duchi d'Urbino (i della Rovere) che, reintegrati da Giulio II, cacciati di bel nuovo da Leone X, che ne volle dare il ducato a Lorenzo de' Medici, recuperarono poi dopo la morte di questo, coll'aiuto delle armi, il possesso dei loro Stati (anno 1522) (3). Questo ducato comprendeva Urbino, Pesaro, Gubbio, Sinigaglia, Fossombrone, San Leo, Cagli, Urbania, e trecento terre e castella di minore importanza (4). Le rendite del ducato si facevano ascendere a centomila scudi l'anno (5).

II. I duchi di Ferrara (d'Este), che per un'abilità senza pari seppero conservare i loro Stati fra le continue insidie dei Veneziani e dei papi, che parimente gli vagheggiavano. Questo ducato comprendeva, oltre la importantissima città di Ferrara, le città di Cento e di Pieve, e molte altre terre e castelli di ordine inferiore (6).

III. I baroni romani, fra i quali primeggiavano i Colonnesi, che, sebbene in continue guerre coi papi, possedevano cento terre e castella nella Campagna (7).

(1) Guicciardini, lib. VII, cap. 1.
(2) Muratori, agli anni 1306-20.
(3) *Idem*, agli anni 1304, 1516, 1519, 1522.
(4) *Idem*, anno 1626.
(5) Ranke, *Opera citata*, tomo IV, lib. 8, § 1.
(6) Muratori, agli anni 1596, 1597.
(7) *Idem*, agli anni 1550, 1555.

IV. Finalmente i nuovi duchi di Parma (i Farnesi), che da Paolo III investiti del ducato di Castro e Camerino (1), lo cambiarono coll'altro più importante di Parma e Piacenza (2).

Se le ambizioni private dei papi erano state fatali agli antichi dinasti, le nuove tendenze più ecclesiastiche del papato esser doveano fatali anche ai superstiti. Rinunziando, in fatti, i papi a far grandi di Stato e di signoria i propri congiunti, rivolsero i loro pensieri a provvedere onde nell'avvenire non fossero mai più infeudate le terre e i luoghi della Chiesa. La prima constituzione che siaci nota, fu di Pio V, il quale, con bolla del 29 marzo 1567, sottoscritta da trentanove cardinali, stabilì che le città e terre « sedi apostolicæ in temporalibus mediate, vel im» mediate subiectæ absque alia ulteriori declaratione et illorum » possessionis apprehensione, ad jus et proprietatem et domi» nium pristinum, ac possessionem rediisse censeri, perinde ac » si, per quadraginta annos et ultra, civitates et loca præfata » a nobis et sede præfata immediate possessa, et nunquam in » feudum aut titulum concessa fuissent (3).

Una seconda constituzione fu emanata nel 1571 da Gregorio XIII, il quale, confermando la precedente di Pio V, vi volle comprendere, — *etiam concessiones gubernorum, quæ ultra triennium S. R. E. fieri contingerent* (4).

Queste due constituzioni furono confermate nel 18 marzo 1586 da Sisto V (5), da Gregorio XIV nel 19 dicembre 1590 (6), da Innocenzo X nel 4 novembre 1591, colla sottoscrizione di cinquanta cardinali (7), e finalmente da Clemente VIII nel 14 febbraio 1592 (8).

Per virtù di queste constituzioni fu dichiarata la devoluzione di Ferrara alla morte di Alfonso II (9), e fu provocata la rinunzia che de' propri Stati fece alla Chiesa nel 1626 Francesco Maria, duca d'Urbino (10). Quindi, ad eccezione del ducato di Parma e Piacenza, che fu perduto irrevocabilmente, la Santa Sede concentrò in sè stessa l'esclusiva sovranità di tutti gli Stati divisi

(1) Muratori, anno 1537.

(2) Vedi appendice di documenti alla *Storia del dominio temporale nel ducato di Parma e Piacenza*, n.° 41.

(3) *Bullar.*, tomo I, Constit. 35, p. 220.

(4) *Ibidem*, Constit. 3, p. 263; e Commento di Laerzio Cherubino alla Constituzione di Pio V.

(5) *Bullar.*, tomo II, Constit. 26, p. 525.

(6) *Ibidem*, Constit. 1, p. 699.

(7) *Ibidem*, Constit. 1, p. 726.

(8) *Ibidem*, tomo IV, Constit. 1, p. 1.

(9) Muratori, agli anni 1596, 1597.

(10) *Idem*, anno 1626.

un tempo tra le varie famiglie dinastiche, le quali, salvo il pagamento del censo, potevan dirsi ed avean reputazione di esser sovrane.

I privilegi e le franchigie dei Comuni sopravissero per breve tempo alla rovina dei vicari e dei dinasti. Sui primi del secolo XVI, i diritti rispettivi dei Comuni e del papa eran regolati dalle carte di accomandigia e di dedizione. *Fermo* era regolato dai patti fissati con Eugenio IV (1), e se i papi aveano gradatamente ottenuto di tenervi un rappresentante stabile, aveano creduto i Fermani di guadagnarvi in privilegi ed onorificenze, poichè tal rappresentante esser doveva sempre il più prossimo congiunto del papa regnante (2). I priori di *Viterbo*, seduti sulle sedie di pietra alla porta del palazzo comunale, ricevevano il giuramento del potestà inviatogli dal papa (3). *Fano* conservava i suoi privilegi stipulati nel 1463 (4). *Perugia*, *Ancona*, *Ravenna* e le altre città aveano stipulate coi Borgia e con Giulio II capitolazioni speciali, e stipulata, sotto il nome di *libertà ecclesiastica*, la indipendenza del municipio (5). Giovi riportare a questo luogo la gravissima autorità di due insigni uomini di Stato italiani, che, meglio degli altri, aveano in quel tempo studiata la constituzione politica degli Stati della Chiesa.

La prima è l'autorità di Francesco Guicciardini, il quale par-

(1) I patti stabiliti con Eugenio IV furono:

1.° Di governarsi colle proprie leggi, e di aver mero e misto impero;

2.° Di aver la proprietà esclusiva dei dazi e delle gabelle;

3.° Di aver la libera elezione dei magistrati.

(2) I papi cominciarono dal raccomandare qualche loro protetto ai Fermani. Pio II, nel 1460, raccomandava Lorenzo de Buonvisi: « Quod si feceritis, prout confidimus, cedet nobis ad complacentiam » singularem ».

(3) Feliciano Busi, *Storia di Viterbo*, p. 59.

(4) Amiani, *Memorie storiche della città di Fano*, tomo II, p. 4.

(5) Lasciando ad altri la cura di determinare se Giulio II, come papa, fosse buon papa, non possiamo fare a meno di rendergli giustizia come principe. Secondo il Sismondi, papa Giulio II amava per principio l'indipendenza italiana: voleva cacciarne gli stranieri: amava la libertà civile, quindi era odiatore dei tiranni: ristabilì la amministrazione repubblicana nelle città della Chiesa, dalle quali aveva cacciati i tiranni: non favorì la dominazione medicea, voleva cacciarli d'Italia: voleva constituire gli Svizzeri guardiani della libertà italiana. - Sismondi, *Hist. des Républ*, cap. III. - Nardi, *Istorie*, lib. VI, p 265.

Noi aggiungiamo, che se papa Giulio II ebbe ambizioni soverchiamente secolari fu in questo diverso dagli altri, che esso le ebbe a pro della Chiesa, non dei parenti.

lando di Bologna, così si esprime: « Partiti i Bentivoglio, venne » la città di Bologna in podestà della Chiesa, nella quale, ben» chè il pontefice, constituiti i magistrati nuovi a esempio degli » antichi, riservasse in molte cose segni ed imagine di libertà, » nondimeno quanto all'effetto la sottomesse del tutto all'obbe» dienza della Chiesa; liberalissimo in questo, che, concedendo » molte esenzioni, si sforzò, come medesimamente fece in tutte » le altre città, di fare il popolo amatore delli uomini ecclesia» stici (1) », talchè, giurando fede a papa Giulio II, il priore del reggimento di Bologna, egli poteva dire: « Che dove prima avea» no la vita e le facoltà sottoposte all'arbitrio di altri, ora sicuri da » ciascuno, potean goderè pacificamente la patria, partecipi » del governo, partecipi delle entrate, nè essere alcuno di loro » che privatamente non avesse ricevuto da lui molte grazie ed » onori (2) ».

La seconda autorità è quella del Machiavelli, il quale, parlando dei *principati ecclesiastici*, così ne ragiona: « Restaci so» lamente al presente a ragionare de' principati ecclesiastici, » circa i quali tutte le difficoltà sono avanti che si posseggano, » perchè si acquistano, o per virtù, o per fortuna, e senza l'una » e l'altra si mantengono; perchè sono sostentati dagli ordini » antiquati della religione, quali sono suti tanto potenti e di » qualità, che tengono i loro principati in stato in qualunque » modo si procedano e vivano. Costoro soli hanno Stati e non » li difendono, hanno sudditi e non li governano, e gli Stati per » essere indifesi non sono loro tolti, e i sudditi per non esser » governati non se ne curano, nè pensano, nè possono alie» narsi da loro. Solo dunque questi principati sono sicuri e » felici (3) ».

Le cose descritte dal Guicciardini e dal Machiavelli poteano difficilmente esser conciliate colla nuova direzione politica assunta dai papi, i quali datisi ai cupi avvolgimenti delle arti di Stato, spinti dalle necessità dei tempi nelle guerre d'Italia, impegnati nel fasto di una corte secolaresca, vedevano per la scemata potenza morale, e per la perduta venerazione, scemate e perdute del pari le antiche ricchezze, quando appunto avevano essi più frequenti occasioni di spesa e maggior bisogno di sostenersi sulle forze materiali.

Cominciò quindi una trista vicenda di privilegi violati, di aggravii cresciuti, di resistenze, pretesti tutti al dispotismo per chiamare ribellioni i gemiti degli oppressi, per manomettere le franchigie, per abolire le libertà, per punire nei popoli i pro-

(1) Guicciardini, lib. VII, cap. 1.
(2) *Idem*, lib. IX, cap. 5.
(3) Machiavelli, *Il Principe*, cap. 11.

pri eccessi e le proprie follie. Così ribellaronsi i Bolognesi a papa Giulio, e dopo la ribellione egli non creò più loro i magistrati, nè gli ammesse più a partecipar del governo, estorcendo per mezzo di ministri aspri danari assai dai cittadini (1): così fu punita Ravenna, allorchè, vessata per nuove taglie, dichiarò di volersi dare ai Turchi piuttosto che supportare un regime cotanto oppressivo (2): così furono punite Faenza, insorta contro gli Svizzeri nel 1521 (3), ed Iesi nel 1528 (4). Ancona e Perugia patirono sorti più dure. Clemente VII, pretestando voler difendere la città di Ancona dagli sbarchi turcheschi, fecevi fabbricare non molto lungi una fortezza. In un dato giorno monsignor *Barba* alla testa di una truppa di armati occupò la città, dichiarando al Comune di prenderne il governo assoluto a nome del papa, governo che per ventimila scudi all'anno fu venduto a Benedetto Accolti (5). Perugia, aggravata più di quello fosse consentito dai suoi privilegi, non seppe supportare l'aumento del sale ordinato da Paolo III. Depositate le chiavi della città ai piedi del Crocifisso, scelse un magistrato di *venticinque difensori*. Il nome del magistrato svelava la causa del tumultuare. Ma invano! ! *Pier Luigi* cinse d'assedio la città con un esercito di quindici mila uomini: Perugia dovè rendersi a discrezione, e così, perduti del tutto i privilegi, spogliato di armi il popolo, d'ogni autorità il Comune, abolito il magistrato dei difensori, fu governata da un magistrato eletto dal papa, col nome di *conservatore della obbedienza alla Chiesa* (6).

I papi che poi riordinarono le amministrazioni comunali ebber nome e vanto di restauratori di libertà. Era però talmente forte negli animi e nei costumi l'idea municipale, tanto universale il bisogno della vita civile, tanto onnipotente il concetto giuridico delle attribuzioni naturali del Comune, che lentissima esser dovette l'opera del dispotismo per annientare lo spirito d'indipendenza, che formava la parte più nobile e più generosa della opinione pubblica del tempo. Il dispotismo stesso non potè salvarsi dalle prevenzioni generali e dall'impero dei nomi, che sono sempre gli ultimi ad abolirsi, e sopravivono nella memoria degli uomini alla stessa distruzione delle cose. Quindi un'im-

(1) Guicciardini, lib. x, cap. 5.

(2) Marino Giorgi, *Relaz. del* 1517: « Monsignore, la illustrissima » signoria di Venezia non ne vuole per non far cosa contro la Chie- » sa: se il Turco viene a Ragusi, ce li daremo ».

(3) Tonduzzi, *Storia di Faenza*, p. 609.

(4) Baldassini, *Memorie storiche della città di Iesi*, p. 26.

(5) Saracinelli, *Notizie storiche della città d'Ancona*, p. 335.

(6) Muratori, anno 1540. - Mariotti, *Memorie storiche civili ed ecclesiastiche della città di Perugia e suo contado.*

magine pallida e scolorata delle antiche forme repubblicane vi rimase pur sempre. Rimasero i nomi degli antichi diritti municipali, rimasero i consigli, rimasero i magistrati, rimasero gli statuti, come proteste assidue, permanenti, indelebili contro l'usurpazione. Perugia riebbe il suo priore (1): riebbe Bologna il suo senato dei quaranta senatori, che fino al terminare del secolo XVI esercitò sempre il gius della guerra e della pace (2); senato che, se non seppe conservare a Bologna la sua indipendenza, ne conservò, per altro, il suo splendore, ne conservò i commerci, ne conservò, per quanto gli fu consentito, i privilegi rimasti (3); senato che fino alla rivoluzione francese teneva a Roma un rappresentante, il quale prendeva rango tra gli ambasciatori dei principi (4). Fermo mantenne fino al 1676 il diritto di aver per governatore un parente del papa (5): conservarono le altre città, infine, le forme ed i nomi della perduta sovranità: gli conservò anche Roma, e conservogli più pomposi, ma più che altrove vane larve e vani fantasmi di un potere smentito dai fatti. Poichè ai tempi del cardinal De Luca, del municipio romano rimaneva (sono sue parole) *una certa immagine anche maestosa nel suo genere, con quella proporzione che vi era adattabile* (6). Rimaneva, infatti, nominalmente il *Consiglio comunale*, ma senza diritto di adunarsi, supplendosi con un breve il di lui intervento nelle cose ove era prescritto dagli statuti così

(1) Mariotti, *Opera citata.*

(2) Muratori, anno 1578, ove narra i principi di guerra tra Alfonso II ed i Bolognesi, a cagione del fiume Reno, guerra che fu sedata a mediazione del papa.

(3) Sismondi, *Hist. des Républ.*, chap. 104: « Dès lors et jusqu'à » ces derniers temps, l'oligarchie des Quarante de Bologne a admi- » nistré cette province avec plusieurs prérogatives qui rappelaient sa » liberté et son ancienne indépendance. Leur situation, en opposi- » tion avec la cour de Rome, faisait d'eux, en dépit de l'esprit étroit » d'une aristocratie héréditaire, les vrais représentants du peuple et » les défenseurs constants de ses priviléges. Aussi réussirent-ils à » faire fleurir dans leur ville les arts et le commerce, bannis du re- » ste des états de l'Église. Mais de cette époque, Bologne cessa de » compter en Italie comme un état indépendant, et elle ne secoua » qu'une seule fois, et pour un court intervalle, le joug que lui avait » imposé Jules II ».

(4) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. III, cap. 35.

(5) Nel 1676, dovendovi andar governatore il cardinal Cibo, nepote d'Innocenzo XI, questo diritto fu cambiato in una congregazione di prelati per gli affari di Fermo, residente in Roma, della quale fu fatto presidente lo stesso cardinal Cibo. La congregazione fermana fu abolita nel 1761.

(6) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. XV, cap. 34.

alle volte richiedendo le regole della prudenza e del buon governo, le quali sogliono proibire queste pubblicità ed apparenze (1): rimaneva il Consiglio dei conservatori del popolo, ma senza nessuna attribuzione (2). Rimaneva anche il senatore, ma *questo non era più che un pretore urbano per l'amministrazione della giustizia nelle cose civili e criminali delli cittadini romani e distrettuali* (3). L'amministrazione, la trattazione, il disbrigo di tutti i pubblici affari, il governo effettivo, tutto erasi concentrato nella corte di Roma, tutto era passato nelle mani di ecclesiastici.

Articolo II.

Trasformazione della sovranità pontificia in governo clericale.

Finchè i papi non altro ebbero in mira, se non che di far riconoscere in diritto la sovranità eminente della Chiesa, può dirsi che non esistesse in Roma un governo pontificio vero e proprio, stabilmente organizzato: finchè poi durarono le ambizioni secolaresche dei papi, il governo, perduto gradualmente dagli antichi possessori, fu esercitato esclusivamente dai papi, dai loro congiunti, cioè, e favoriti. Cesare Borgia fu padrone di tutto e perfino di Roma sotto il pontificato di Alessandro VI; i politici fiorentini trattarono esclusivamente gli affari temporali del papato sotto Leone X e Clemente VII; i Farnesi governarono sotto Paolo III, i Caraffeschi sotto Paolo IV. L'organizzazione vera e propria del governo temporale dei papi ebbe il suo principio colla cacciata dei Caraffeschi. Allora comincia quella, che successivamente andò compiendosi, trasformazione della sovranità temporale, in governo clericale, che noi vogliamo esaminare succintamente nelle singole parti delle quali era composto. Prendendo quindi l'epoca in cui visse il cardinal De Luca, siccome quella nella quale la trasformazione indicata era pienamente ottenuta, tratteremo in altrettanti brevi paragrafi

1.° Degli uffiziali della corte di Roma;
2.° Delle congregazioni;
3.° Della prelatura;
4.° Degli uffici venali;
5.° Dei luoghi di Monte;
6.° Dell'amministrazione finanziera;
7.° Del nepotismo;
8.° Delle leggi annonarie.

(1) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. xv, cap. 34.
(2) *Idem, ibidem.*
(3) *Idem, ibidem.*

§ L

Degli ufficiali della corte di Roma.

Gli uffiziali della corte pontificia erano di due classi. Venivano nella prima i grandi dignitari della tiara, i quali nelle nuove sembianze prese dalla corte figuravano come ministri piuttosto della Chiesa, che dello Stato. Fra questi basti rammentare

1.° Il vicario di Roma;

2.° Il sommo penitenziere;

3.° Il vice-cancelliere, che era anche il segretario legale del papa;

4.° Il gran-camarlingo, che essendo nei tempi antichi la prima dignità dopo il papa, rimase per le sopravenute riforme anco presidente del tribunale della camera, e poi fu soppresso da Innocenzo XII. Questi grandi dignitari eran sempre cardinali (1).

Nella seconda classe venivano i *funzionari* ossiano gli ufficiali attivi della corte romana. Primo tra questi era quel ministro il quale, partecipe di tutti i negozi dell'uno e dell'altro principato, aveva la sopraintendenza generale sovra tutto lo Stato ecclesiastico; e siccome questa specie di primo ministro era ordinariamente un congiunto del papa, chiamasi il *cardinal nepote*, o con fasto spagnolo *il cardinal-padrone*. E padrone egli era di fatti, essendo legge la di lui parola, e dicendosi dai forensi che egli avesse l'oracolo della voce viva (2).

Venivano dopo il cardinal padróne, ed in grado subalterno

1.° Il segretario di Stato, spesse volte semplice prelato;

2.° Il tesoriere generale;

3.° Il governatore di Roma;

4.° Il datario;

5.° Il segretario dei brevi;

6.° Il segretario delle lettere latine;

7.° Il segretario dei memoriali;

8.° Il presidente della camera apostolica;

9.° Il procuratore del fisco;

10.° Il commissario della camera apostolica;

11.° Il chierico del collegio dei cardinali;

12.° Il giudice o marescalco della città a corte novella;

13.° Il giudice del soldano di Roma.

Questi ufficiali potevano esser considerati come i primi fun-

(1) De Luca, *Dottor Volgare*, cap. 6, 7. - Muratori, anno 1698.
(2) De Luca, *loco citato*, cap. 5.

zionari dello Stato, ma dipendenti sempre dagli ordini del cardinal padrone, ossia del primo ministro (1).

Inferiore di grado e di onorificenza, in parte destinata al disbrigo quotidiano degli affari, in parte subietto di mera speculazione finanziera, veniva quindi una caterva immensa di ufficiali subalterni, che nel catalogo stampato dal Tempesti ascendono al numero di circa tremila. Bastici rammentare fra questi

1.° Il collegio dei segretari;

2.° L'auditor camerale, che ascoltava le cause della curia e della camera apostolica;

3.° Il collegio dei chierici di camera;

4.° Il commissario generale;

5.° La tesoreria del datariato, che procurava le spedizioni ed esigeva le tasse;

6.° L'auditore delle confidenze;

7.° I protonotari apostolici partecipanti;

8.° I referendari dell'una e dell'altra segnatura;

9.° I cavalieri lauretani;

10.° La stamperia camerale;

11.° Il reggente dell'archivio generale;

12.° I notari capitolini (2).

§ II.

Delle congregazioni.

Sono le congregazioni, fino dalla origine loro, altretanti consigli di cardinali, di prelati, di agenti subalterni, destinati a trattare e risolvere collegialmente gli affari della Chiesa e dello Stato con maggior prontezza, con maggiore ponderazione, con maggiore legalità. Ed onorevole fu questa instituzione pel papato, tanto più onorevole perchè creata in un tempo che il principato secolare sembrava oltremodo disposto ad affrancarsi da ogni specie di legalità, ed a far dispregio manifesto dei corpi consultivi o deliberanti. Alcune di queste congregazioni furono instituite da Paolo IV. Sisto V, che fu il grande organizzatore del governo temporale della Santa Sede, ne accrebbe il numero, ne accrebbe l'importanza, ne definì i diritti, talmente che nell'opinione dei biografi egli ne apparisce come il vero fondatore (3).

(1) De Luca, *loco citato*. - Sansovino, *Del governo ed amministrazione di diversi regni*, lib. XI

(2) Tempesti, *Storia e Geste di Sisto V*, lib. XVI.

(3) *Idem*, *ibidem*, lib. XXV.

Le congregazioni pienamente organizzate da Sisto V, colla bolla del 22 gennaio 1587, furono quindici, cioè:

I. Del Santo Uffizio;
II. Della segnatura di grazia;
III. Della erezione delle chiese e provvisioni concistoriali;
IV. Dell'abbondanza dello Stato;
V. Dei riti;
VI. Della conservazione e riparazione dell'armata navale;
VII. Dell'Indice;
VIII. Dell'interpretazione ed esecuzione del concilio di Trento;
IX. Per sollevare gli aggravii dello Stato ecclesiastico;
X. Sopra l'università dello Studio Romano;
XI. Per le consultazioni dei regolari;
XII. Per la custodia delle strade, ponti e acque;
XIII. Del buon governo;
XIV. Della stamperia vaticana;
XV. Della consulta di Stato (1).

Fra queste quindici congregazioni, le più importanti pel nostro tema erano:

I. Quella dell'abbondanza, destinata a provvedere che i poveri di Roma avessero sempre il pane a buon mercato. Sisto V le fece un'assegna di duecentomila scudi (2).

II. Quella del buon governo, che era destinata a regolare tutti gli interessi economici delle comunità dello Stato (3).

III. Quella della Sacra Consulta. Era essa composta di cardinali e di prelati. Il cardinal nepote ne era per ordinario il presidente. Le funzioni di assessore erano esercitate dal procurator fiscale. La congregazione della Sacra Consulta si occupava:

1.° Degli affari criminali;
2.° Delle materie politiche delle comunità, come, per esempio, le oppressioni dei potenti, le elezioni, ecc.;
3.° Dei ricorsi dei vassalli contro ai baroni, e dei sudditi contro ai governatori;
4.° Delle oppressioni dei baroni e delle questioni di confini (4).

Oltre di queste congregazioni eranvi i tribunali giudiziari; fra i quali primo per dignità e per fama la Sacra Ruota; vi erano i tribunali amministrativi, e fra questi aveansi come più importanti:

(1) Tempesti, *op. cit*, *loc. cit.* - Muratori, all'anno 1587.
(2) *Idem*, *ibidem*, lib. xxv.
(3) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. xv, cap. 23.
(4) *Idem*, *ibidem*, cap. 21.

I. Quello della camera apostolica, nel quale passavano le attribuzioni spettanti al cardinal camarlingo (1).

II. Quello dell'auditore della camera (2).

Tali congregazioni e tali instituzioni, sapientemente immaginate in tempi di minore scienza amministrativa, per scemare il favoritismo, per dare una apparente stabilità ad un governo d'indole sua variabilissimo, per sostituire la maturità di una collegiale deliberazione alle vedute individuali suggerite dalla passione e dai pregiudizi, non ebbero sempre nè la medesima importanza, nè la medesima considerazione.

Volgevano tempi tristissimi di corruzione e di universale scioperatezza. Delle cose pubbliche poco curavansi gli uomini, le resistenze al dispotismo erano fatte rarissimo esempio, i mezzi di sedurre erano facili e favoriti dall'opinione. I vizi che erano negli uomini passarono nelle instituzioni, e quindi esse, o furono impotenti a resistere al favoritismo, o persero l'appoggio della pubblica fama. Il cardinal De Luca destina un capitolo speciale per giustificarle da quelle che egli dice calunnie di coloro i quali inclinano a formar regole sulle eccezioni, *badando soltanto ad una poca quantità di lega, la quale sia in una gran quantità d'oro fino, senza badare a questo* (3). Avrebbe potuto soggiungere ancora che per giudicare sì degli uomini, come delle instituzioni, convien tener conto non solo dei beni che producono, ma anche dei mali che per esse sono risparmiati all'umanità, e forse molti mali sariano stati per avventura risparmiati anche nei tempi più recenti, se le congregazioni avessero avuta la stessa autorità e la stessa forza di opinione, che ebbero nei tempi di Sisto V.

§ III.

Della prelatura.

A tutti i dignitari della ecclesiastica gerarchia appartiene la generica qualificazione di prelato. Ma questo vocabolo è stato adoperato più specialmente per designare gli uffiziali e ministri della corte romana, dopochè nel linguaggio usuale il nome più antico di *curiale* o di *curialista* apparve come umiliante o meno dignitoso. Finalmente col nome di *prelatura* è stato designato quel collegio al quale come in noviziato doveano appartenere tutti coloro che poi volessero prender parte nei negozi della Chiesa o dello Stato. La prelatura comincia a figurare come in-

(1) De Luca, *Dottor Volgare*, cap. 30.
(2) *Idem, ibidem*, cap. 31.
(3) *Idem, ibidem*, cap. 24.

stituzione, quando per le riforme del Concilio di Trento fu data alla corte romana una direzione più ecclesiastica e più spirituale. Ed è probabile che essa avesse la prima origine nel pontificato di Gregorio XIII, essendo noto come il collegio germanico, il collegio dei Greci, il collegio dei Maroniti, ed il collegio romano, sieno altretante creazioni di questo pontefice, il quale può considerarsi come il grande restauratore degli studi ecclesiastici e religiosi (1). La laurea nell'uno e nell'altro diritto; pratiche per tre anni in uno studio d'avvocato; età di venticinque anni e mille scudi di rendita, erano le condizioni per entrare in prelatura. Alessandro VII, volendo aristocratizzare questa instituzione, ridusse l'età ai ventun anni, ma portò la rendita a mille e cinquecento scudi: resene quindi più difficile e più privilegiato l'accesso. Benedetto XIV, fondando quattro accademie ecclesiastiche, fece nuove riforme nella prelatura, che già ai suoi tempi era decaduta dal primiero splendore (2). Primo grado di prelatura era divenir referendario della segnatura: di là si saliva agli uffici di governatore, di nunzio, di vice-legato, e poi alle grandi dignità della corte e dello Stato. Divenne essa pertanto la vera rappresentanza della parte attiva della corte romana, ed il grande semenzaio dal quale doveano sortire tutti i ministri e tutti gli uffiziali del governo pontificio (3). Così l'amministrazione dello Stato dalle mani dei laici passò gradatamente in quelle dei cherici, cui erano riservati esclusivamente i posti di prelatura, delle congregazioni, e tutti in una parola i gradi e gli uffici più importanti della corte e della curia romana.

§ IV.

Della venalità degli uffici.

I patrimoni della Chiesa sparsi nelle isole di Sicilia, di Corsica e di Sardegna, e nelle altre province d'Italia; i tributi dei regni; le annate per i vescovati ed i benefizi; i censi pagati dai feudatari e dai comuni; il prezzo delle composizioni, queste cinque sorgenti di ricchezza, che, in tempi diversi e tra loro distanti, aveano provveduto ai bisogni del papato e della corte, nel secolo XV o erano cessate, o non erano bastanti e proporzionate alle nuove esigenze. I patrimoni antichi della Chiesa erano stati o dilapidati, o dispersi, o usurpati. I tributi e le decime papali o rifiutavansi apertamente, o impedivasene in mille guise la riscossione, comechè fossero considerate segno di vassallag-

(1) Maffei, *Annali di Gregorio XIII.*
(2) Muratori, all'anno 1741.
(3) Ranke, *Histoire de la Papauté*, tomo IV, lib. VIII, § 10.

gio, non consentito nè dall'onore nazionale, nè dalla gelosia di Stato. Le annate o tasse sopra i vescovadi e benefizi erano contrastate dai monarchi e dai privilegi delle chiese nazionali. Odoardo III, re d'Inghilterra, meritava gli applausi del parlamento per aver saputo rifiutare il danaro di San Pietro (1). I principi dell'Impero si opponevano, nel 1487, ad una nuova decima che il papa voleva introdurre nell'Alemagna (2). Pel concordato di Leone X, passava nei monarchi francesi il diritto di nominare ai vescovadi; e pel concordato di Vienna, negli arcivescovi di Treveri e di Magonza il diritto di nominare ai benefizi: il governo dell'Impero appropriavasi le due terze parti del prodotto sulle indulgenze; ed Enrico VII, col titolo di legato apostolico, prendeva, senza accordi, la metà delle annate, che poi, col titolo di re, proscriveva e vietava: l'esempio dell'affrancazione seguivano la Spagna ed il Portogallo; esempio invero contagioso, perchè dai principi scettrati agli altri capi di popolo rapidamente si propagava (3). Tenuissimi erano d'altronde i censi dei feudatari, i quali spesso non gli pagavano, ed abbiamo veduto superiormente, come dai non pagati censi muovessero le guerre fatte dal Valentino ai vicari delle Romagne. Scarse, finalmente, erano le rendite ed i proventi che per la Chiesa riscuotevansi sulle città e Comuni dello Stato. Nel 1517 le rendite di Perugia, di Spoleto, delle Marche e della Romagna sommavano insieme a centoventimila ducati, *di cui la mità è per terra per pagare i legati ed altri uffizi, e l'altra mità il papa* (4). E sotto Clemente VII, malgrado un aumento di tributi, alcune città che avrebber potuto stipendiare un esercito, pagavano appena da mantenere il pretore e i magistrati (5). Miglior titolo apparente d'entrata eran per la corte di Roma le composizioni: ma dicemmo apparente, poichè la parte maggiore erane assorbita dai curialisti, avidi di guadagno, fecondi in immaginare compensi e risorse, tenaci nel difendere i vecchi abusi, che, indarno repressi

(1) Haller, *L'Europa nel Medio Evo*, cap. 7.

(2) Müller, *Theatrum imperii*, act. VI, p. 130.

(3) Antonius Gallus, *De Rebus Genuensibus*, in *Rer. Ital.*, tomo XXII, p. 281: « Regum majorumque principum contumacem » licentiam adversus romanam ecclesiam sequebatur, de juribus pon» tificiis, nisi quod ei videretur (Lorenzo il Magnifico), nihil per» mittens ».

(4) *Relazione dell'ambasciatore veneto Zorzi*, del 1517.

(5) Vinesius Albergatus, *Commentarium rer. sui temporis*: « Opu» lentissimi populi, et ditissimæ urbes, quæ, si alterius dictionis es» sent, suis vectigalibus vel magnos exercitus alere possent, romano » pontifici vix tantum tributum pendunt, quantum in prætorum ma» gistratuumque expensam sufficere queat ».

da cento bolle, ripullulavano sempre, quasi che fatali fossero state per Roma le antiche accuse dell'infelice Giugurta.

Scemavano pertanto le antiche ricchezze del papato, quando, per l'infausta direzione nella quale avviavansi i papi, crescevano i bisogni, e coi bisogni moltiplicavansi le spese. Per aver parte nelle guerre e nella politica italiana, per sostenere il lusso e la reputazione della corte, per proteggere le arti e le lettere con regio fasto, bisognava immaginare nuovi compensi; e compenso più facile e più sicuro di ogni altro, quello fu reputato di mettere a prezzo gli uffizi, le dignità, le cariche della Chiesa e dello Stato.

Non il passaggio alla dignità o agli uffizi, ma gli emolumenti borsali che vi erano annessi offrivano la ragione giuridica della venalità (1). Comprando l'uffizio, o pagavasi una somma annua, o pagavasi una somma a fondo perduto, corrispondente alle diverse annualità, calcolate sulle regole della vita presunta. Gli uffizi e le dignità eran subietto di contrattazione anche prima della vacanza: potevansi comprare nella persona di un terzo coi danari propri, o coi danari di un altro in persona propria: avevan rango tra i beni indifferenti, eran considerati come cose di libero commercio, erano per lo Stato una specie di debito pubblico, il di cui capitale veniva rappresentato o dalle annualità che pagavansi, o dal valore degli emolumenti che cedevansi ai compratori (2). Erano questi uffizi venali di due specie: alcuni aveano realmente congiunta l'amministrazione, e consistevano nella compra effettiva che l'ufficiale faceva degli emolumenti annessi all'uffizio; altri eran di mero nome, e, disgiunti da qualsivoglia specie di amministrazione, equivalevano ad un debito creato coll'ufficiale, che, mediante lo sborso di un capitale, si assicurava la riscossione di una data somma a titolo d'interessi, come nei vitalizi, assicurati sopra un fondo determinato, che, per ordinario, era un dazio o una gabella, che dichiaravasi affetta ad una specie di uffizi. Rovinose egualmente per lo Stato queste due specie di uffizi venali: per lo Stato, che apriva una larga vena d'intrigo e d'immoralità; rovinosissimi per i sudditi eran gli uffizi venali della prima specie, sì perchè, vendendosi a prezzo anche i governi delle province, intende ognuno quali potessero essere i modi di chi aveva comprato a danaro il diritto di governare (3): sì perchè i compratori, avidi di lucro o ambiziosi di onori, ma incuranti di governare, nominavano un

(1) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. II, cap. 2, n. 4.
(2) *Idem*, *ibidem*.
(3) Il Saracinelli, *Notizie storiche della città d'Ancona*, alla p. 335, narra come il governo d'Ancona fosse venduto a Benedetto Accolti per ventimila scudi all'anno.

doctor juris, il quale, governando per essi, una tosatura faceva di seconda mano, e, per conseguenza, più gravosa e meno rispettiva.

Fu quasi vertiginoso il furore col quale la corte romana precipitossi in questa prima specie di debito pubblico. Nel 1470 vi erano già seicentocinquanta uffizi venali, che rendevano centomila scudi (1). Sisto IV, per consiglio del *protonotario Sinolfo*, ridusse tutto a venalità: creò collegi interi, per venderne i posti: i notariati, i protonotariati, procuratìe della camera apostolica, tutto vendè questo papa, che fu considerato quasi l'inventore di questo sistema. Che più? Esaurito il dizionario dei vecchi e dei nuovi nomi di dignità e di uffizi, o, come direbbesi, di cancelleria, non fu reputato esser vergogna prendere in prestito barbari nomi e barbare dignità da disgradarne qualunque corte cristiana: sembrerebbe favola il fatto, se non fosse accertato dai documenti! Sisto IV creò in un giorno un collegio di cento *Giannizzeri*, per centomila ducati, e, dopo i *Giannizzeri*, gli *Stradioti* e i *Mammalucchi* ebber grado tra gli ufficiali in corte di Roma (2). Innocenzo VIII fondò per sessantamila ducati un collegio di ventisei segretari: Alessandro VI nominò ottanta scrivani di brevi per settecentocinquanta scudi l'uno. Giulio II altri cento ne aggiunse per lo stesso prezzo. Leone X, di cui fu detto avesse mangiate le rendite di tre papati, fondò milleducento uffizi per novecentomila scudi. Sotto Paolo IV gli uffizi venali ascendevano alla cifra di tremilacinquecento. Sisto V, aumentando il prezzo degli uffizi, riducendo venali quelli che prima erano gratuiti, o creandone di nuovo, portò agli ultimi eccessi questo sistema rovinoso (3), che già subiva tutte le oscillazioni, tutte le mutazioni ed i pericoli tutti che oggi sono propri dei fondi pubblici. Così, per cagione di esempio, Pio V vendè al cardinale *Guasta-Villani* il camarlingato per sessantamila scudi, e poi lo rivendè per diecimila scudi meno al cardinal *Gaetano*: così per quindicimila scudi fu venduto da Gregorio XIII al *Bonfiglioli* il tesorierato, che da Sisto V fu rivenduto al *Giustiniani* per cinquantamila scudi. Così Gregorio XIII vendè al Cusani per sessantamila scudi l'uffizio di auditor-camerale, che prima era stato fra gli uffizi il meno reputato (4). Non parliamo della vendita dei cappelli cardinalizi, che trovasi spesso rammentata dal *Guicciardini*, come mezzo finanziero adoperato da alcuni papi per far danaro nei tempi di maggiori strettezze, imperocchè cotal mezzo fu sempre considerato come un

(1) *Manoscritto di casa Chigi*, veduto dal Ranke.
(2) Onophrius Panvinius. - Ranke, lib. IV, § 2.
(3) Ranke, *Opera citata, loco citato.*
(4) Tempesti, *Storia di Sisto V*, lib. XVI.

abuso di potere, che per solenni constituzioni fu presto represso. La venalità degli uffizi fu soppressa, dopo diversi tentativi, da Innocenzo XII, restituitone il prezzo ai compratori (1).

§ V.

Dei luoghi di Monte.

Più vasta e più grandiosa industria fu chiamata ben presto al soccorso della corte romana per riempire il vuoto che nelle sue finanze aveva fatto subitamente la riforma protestante. È stato osservato, col confronto di documenti originali, che la *dateria*, la quale tra le composizioni ed il retratto de' suoi uffizi rendeva nel secolo XV dieci e quattordicimila ducati al mese, nel 1560, sotto Paolo IV, rendeva appena quattromila ducati al mese (2). La creazione dei Monti constituisce nella storia temporale del papato un'epoca memoranda, sì perchè una creazione fu questa di un debito pubblico vero e proprio, di cui può dirsi che il papato dasse all'Europa l'infausto esempio, sì perchè d'ora innanzi la storia e le dolorose conseguenze del debito pubblico sono inseparabili dalla storia stessa del papato. Il cardinal de Luca, col buon senso che egli sapeva portare in tutte cose morali e civili, in proposito dei *Monti*, così si esprime: « Le angustie nelle quali » si sono posti i principi e le repubbliche nel secolo corrente e » nel decorso, per le guerre troppo notorie presso gli storici, » han cagionato l'introduzione di questi luoghi di Monte, o di » altre rendite sopra l'entrate pubbliche del principe o della re» pubblica, a favore dei particolari: o pure, quando l'uso fosse » più antico, essendo questo più raro, l'hanno molto ampliato: » attesochè, mettendo il principe qualche gravezza ai sudditi, o » ricevendo dalli medesimi qualche volontaria sovvenzione o do» nativo, mediante l'imposizione di una o più gabelle, ma non » bastando all'urgente bisogno del principe per mantenimento » dell'esercito o per altre occorrenze della guerra l'emolumento » corrente, il quale alla giornata si cavasse da queste gabelle, o » altre rendite a questo effetto assegnate, quindi l'urgenza del » bisogno ha cagionato che, per valersi anche prontamente del » capitale di queste rendite, si sieno vendute ai particolari, ov» vero (parlando più propriamente) che il principe abbia con» stituito a favore dei particolari, li quali li dassero i danari pron» tamente, una specie di censi consignativi, e di annue rendite » sopra i detti suoi effetti a ragione di tanto per cento (3) ».

(1) Muratori, all'anno 1693.
(2) Relazione del Mocenigo, del 1560.
(3) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. II, cap. 3.

Pare che il primo Monte fosse instituito da Clemente VII. Figlio di mercanti fiorentini, era egli degno di divenire il creatore del debito pubblico. Il Monte instituito da Clemente VII fu detto il Monte della Fede. Fatto il primo passo nella strada del debito, necessità quasi irresistibile condusse i seguenti; ed eran d'altronde i Monti troppo bella e troppo comoda invenzione nel bisogno sempre crescente e nelle urgenze sempre rinascenti, perchè non dovessero crescere in breve tempo in mille modi e trasformarsi in mille guise! Ai tempi di Sisto V i Monti già esistenti erano undici, cioè:

1.° Il Monte dell'Archivio, fondato sui prodotti degli archivi dello Stato;

2.° Il Monte Avignone, fondato da Pio IV;

3.° Il Monte San Bonaventura, fondato sulle rendite della dogana, della tesoreria, delle poste e del reggimento di Bologna;

4.° Il Monte Cancelliere o Cancelleria, fondato sulle rendite di questo dicastero;

5.° Il Monte Camarlingato;

6.° Il Monte della Dataría;

7.° Il Monte Giulio;

8.° Il Monte Lega;

9.° Il Monte Pio recuperato;

10.° Il Monte Sisto;

11.° Il Monte Civitavecchia (1).

È facile il conoscere da questo elenco che quasi tutte le rendite dello Stato e della Chiesa erano impegnate in questa operazione finanziera, o, per meglio dire, alienate a favore dei creditori dello Stato. Vedremo adesso l'azione che esercitarono i Monti sulla amministrazione e sul governo temporale del papato.

§ VI.

Amministrazione.

Non sono nuovi nel mondo i fatali esempi delle infauste conseguenze che tengono dietro alla formazione del debito pubblico in quegli Stati dove il popolo non ha parte al governo, e dove i pubblici interessi, le faccende politiche e gli aggravi dei cittadini si deliberano nel segreto, cioè fra gl'intrighi dei ministri e dei cortigiani, e sul tappeto delle reciproche concessioni. La possibilità di gettarsi nelle imprese più inconsiderate: l'oppressione dei popoli: l'avidità degli speculatori: l'immoralità del monopolio: lo sbilancio perpetuo tra l'entrata e l'uscita: la pubblica e la privata rovina: il futuro, incerto, sacrificato e compro-

(1) Tempesti, *opera citata*, lib. XVII.

messo alle follíe del presente, queste necessarie sequele del debito pubblico furono viste negli Stati della Chiesa, subitochè gli uffici venali ed i Monti ebber presa la prima parte nell'amministrazione del governo papale.

Non consentendo i limiti del libro che noi tutte esponghiamo le parti di questa amministrazione, daremo al lettore la notizia dei fatti che ponno essere efficaci a meglio definirla.

Paolo III, dopo di avere introdotto il dazio del sale, che fruttò la guerra contro Perugia e contro i Colonnesi, con bolla del 1537, stabilì un'imposizione diretta sulla terra sotto nome specioso di *sussidio*, che in Ispagna chiamavasi *servizio*, a Napoli *donativo*, a Milano *mensuale*; la stabilì per tre anni, la stabilì in trecentomila scudi. Dal governo centrale di Roma facevasi il reparto sulle province, i *parlamenti provinciali* (che trovansi rammentati in questo tempo) repartivan la tangente sulle città: le città facevan l'ultima distribuzione del ricevuto reparto sopra i cittadini: *Bologna*, tassata per trentamila scudi, volle affrancarsi in perpetuo, pagandone il capitale. *Fano* si compose: le altre città si lagnarono di tanta novità, che era una violazione flagrante dei loro privilegi; ma, non avendo forze per opporsi, soggiacquero al nuovo aggravio. Per tal modo le rendite dello Stato, che sotto Giulio II erano di trecentocinquantamila scudi, sotto Leone X di quattrocentoventimila, e sotto Clemente VII di cinquecentomila, furon portate da Paolo III a settecentoseimilaquattrocentosettantatre scudi (1).

Giulio III, per fare la ridicola guerra contro ai Farnesi, impose una nuova tassa di due carlini per ogni rubbio di farina, assegnandone il prodotto ad un nuovo Monte, che egli chiamò delle Farine. Le imposizioni, gli aggravi ed i Monti crebbero colla stessa proporzione nei successivi pontificati. Le rendite dello Stato, che sotto Pio IV eransi elevate già a ottocentonovantottomilaquattrocentottantadue scudi, e che nel 1576 avevan toccata la cifra di un milione e centomila scudi, erano state alienate ed assegnate ai creditori dello Stato. Giulio II alienò per cinquantaquattromila scudi di rendite annue. Paolo IV per quarantacinquemilanovecentosessanta; Pio IV per centottantaduemila: e la camera apostolica, che dopo la morte di Leone X pagava quarantamila ducati di annui interessi (2), nel 1586 pagava l'ingente somma di cinquecentotrentamila scudi per il titolo stesso (3). Sappiamo da una *relazione del Tiepolo* che in questo tempo, di centrentatremila scudi incassati dalla dogana di Roma, tredicimila soltanto eran versati nel tesoro della camera

(1) Ranke, lib. IV, § 2.
(2) Muratori, all'anno 1521.
(3) Ranke, *loco citato*.

apostolica: il resto era assorbito per le diverse assegne fatte ai Monti. Sappiamo altresì dalla stessa relazione che oltre cinquecentotrentamila scudi dovuti ai portatori di rendite, la camera apostolica spendeva ogni anno per il trattamento dei cardinali centomila scudi, per le nunziature e fortezze dello Stato, duecentosettantamila scudi, e duecentomila per la corte del papa. Il deficit era ormai manifesto, il disordine finanziero troppo conosciuto, perchè debba far maraviglia se trovò credito e partigiani l'accusa promossa in questo tempo contro la corte di Roma di avere stornato in suo privato vantaggio una gran parte dei fondi che le province cristiane aveano anticipati per le guerre turchesche (1).

I compensi ai quali si volse Gregorio XIII furono tutti egualmente rovinosi. Intraprese egli, in primo luogo, una crudele revindicazione degli antichi diritti feudali, censuali e livellari, che diceva decaduti o *per linea finita*, o *per canone non pagato*, o per alienazione *irrequisito domino*, e pose così in disperazione tutti i proprietari, che perdevano l'elemento più importante del gins del dominio, la certezza del possesso: abolì, in secondo luogo, i diritti di esportazione fino allora goduti dai mercanti veneziani, i quali cessarono da ogni commercio cogli Stati della Chiesa: impose, finalmente, un dazio sulla dogana di Ancona, ed il commercio di quella città fu rovinato, ed il porto rimase deserto (2). Gregorio XIII fu benemerito delle scienze ecclesiastiche, ebbe il nome di vigilante, spese due milioni di scudi d'oro in opere pubbliche (3); ma lasciò l'erario esausto, le province agitate dalle fazioni, le campagne infeste dai banditi, le popolazioni in preda della miseria e della disperazione.

Sisto V dètte principio alla sua amministrazione con pubbliche preci per l'anima del predecessore, che egli credeva soffrente in purgatorio per le sue dilapidazioni, e poi si accinse ad una riforma. E chi dasse retta ai biografi, maraviglioso dovrebbe dirsi il governo di Sisto V; poichè, restaurate le amministrazioni comunali, ordinato il governo dello Stato, organizzate completamente le congregazioni, favorita l'industria, incoraggito il commercio, purgate le campagne dai banditi, provvisto alle paludi Pontine, con tre bolle successive del 21 aprile del 1586, del 6 novembre 1587, del 27 aprile 1588, ripose in Castel Sant'Angelo un tesoro di oltre cinque milioni di scudi, tesoro che egli diceva raccolto senza aggravio di alcuno, ma per economia e frugalità pontificia (4), tesoro che sotto le più gravi pene del-

(1) Ranke, lib. IV, § 2.
(2) *Idem*, *ibidem*.
(3) Muratori, agli anni 1572, 1584.
(4) *Bulla ad Clavium*, del 21 aprile 1586: « Nullo nostrorum

l'altra vita esser doveva intangibile, salvo che nei casi o di liberar Terra Santa, o di guerra turchesca, o di difendere una provincia cristiana, o di una grande calamità interna, o di una invasione dello Stato della Chiesa (1).

Senza voler deteriorare la fama di questo pontefice, che fu veramente grande e straordinario, e senza voler tacciare di adulatori i di lui biografi, siaci permesso di osservare, che, se l'amministrazione finanziera apparve nel pontificato di Sisto V o meglio ordinata o meno dissipatrice, fu altresì egualmente viziosa, o fors'anche più rovinosa delle precedenti. Meriti speciali ed incontestabili di questo papa furono i tentativi fatti per introdurre ordini civili in un paese ove erano ignoti, l'aver cercato di assicurare l'impero di una legge comune, ove prima erano onnipotenti i privilegi individuali, l'aver tolti molti abusi nelle sfere più basse del governo, l'avere, per quanto poteva, incoraggito lo sviluppo della ricchezza pubblica (2); l'avere, infine, tentato di dar forme regolari al governo centrale, e, se una successione di pontefici eguali a Sisto V avesse continuata l'opera sua, il governo pontificio sarebbesi constituito in un modo a quello veneto assai somigliante, o avrebbe avuto, per lo meno, il merito di un regolare e permanente ordinamento. Tutte queste parti buone del di lui governo caddero con esso, null'altro restandone che una memoria nelle pagine della storia. Rimasero invece e perpetuaronsi i vizi dai quali egli non seppe guardarsi. La sapienza che Sisto V portò negli ordini governativi, mancògli nel sistema finanziero. Qualità che egli teneva più dalla natura, che da vedute governative, erano in esso predominanti la parsimonia e l'avidità del danaro. Il tesoro che egli raccolse, ne è la prova più evidente. I mezzi per raccoglierlo gli furono offerti dai vizi stessi amministrativi già introdotti, che egli ebbe il vanto di ridurre a sistema. La vendita di nuovi uffizi, il rincaro di quelli già esistenti, la creazione di nuovi Monti, l'introduzione di nuovi dazi, tutti questi strumenti di finanza furono adoperati da Sisto V per far danaro. Trentacinque nuovi dazi furono da esso imposti (3), e fra questi il più odioso e più scandaloso, quello sulla foglietta (misura di vino), che, ponendolo in mala voce presso il popolo, fece sì che dimenticate fossero o disprezzate le utili riforme e le parti buone del suo governo (4). Per tal modo può dirsi che egli esagerasse una orga-

» extraordinario onere congestum, sed nostra parsimonia et frugali-
» tate pontificia compositum ».

(1) Tempesti, *Opera citata*, lib. XVII.

(2) *Idem*, *ibidem*.

(3) Muratori, all'anno 1590.

(4) Il Pellegrini, citato dal Tempesti, dice: « Coactus fuit vectigal

nizzazione finanziera già cattiva in sè stessa, e, dandogli l'autorità del suo nome, pose un ostacolo permanente a tornare indietro.

Lo sbilancio tra l'entrata e l'uscita andò indi in poi sempre crescendo in proporzioni gigantesche. Nel 1587 le rendite erano di un milione trecentocinquantottomilaquattrocentocinquantasei scudi, il debito era di sei milioni cinquecentomila scudi, che assorbivano settecentoquindicimilanovecentoquindici scudi di annui interessi. Nel 1592 le rendite erano di un milione cinquecentottantacinquemilacinquecentoventi scudi, ed occorrevano un milione ottantottomilaseicentodieci scudi per pagare gli interessi del debito, che era cresciuto a dodici milioni e duecentoquarantaduemilaseicentoventi scudi. Paolo V dovè creare nuovi Monti per due milioni, cui assegnò altretante rendite sopra i diritti del porto d'Ancona, sulle dogane di Roma, sul sale e sulla posta. Fu questo un tempo propizio alle speculazioni del governo papale, poichè i Genovesi, che avevano ritirati i loro capitali dal credito spagnuolo, gli portavano in larga copia in Roma, divenuta allora la prima piazza di valori commerciali che fosse in Europa. Fin due volte al mese, nel gennaio, marzo, giugno, luglio e settembre del 1608, potè quindi ricorrere Paolo V agli imprestiti per far fronte alle spese giornaliere (1). Sotto Urbano VIII il debito era di diciotto milioni; e l'entrata, di un milione e ottocentodiciottomilacentoquattro scudi, non più bastava per pagarne i frutti. Egli portò il debito a trenta milioni, manomesse il tesoro di Sisto V, e, colle imposizioni di dieci nuovi dazi, portò le rendite dello Stato a due milioni e duecentomila scudi, che furono tutte capitalizzate (2).

Così, di debito in debito, di Monte in Monte, si giunse col 1670 al debito enorme di cinquantadue milioni, che manomesse ed assorbì anche le rendite stesse della dataria, le quali sino allora erano state riservate esclusivamente per far fronte ai bisogni della corte papale (3). Sotto i pontificati di Innocenzo X e d'Innocenzo XI, comincia la riduzione dei frutti dal 5 al 4 per 100, e poi dal 4 al 3 per 100, ma il *deficit* male augurato non iscomparve per questo. Senza trattenerci ulteriormente in questa noiosa esposizione, ci limiteremo a rammentare che nel 1801 il debito del governo pontificio, tra vacabili, luoghi di Monte e debiti accollati delle comunità, era di settantaquattro milioni di scudi (4), senza contare la carta monetata posta in cir-

» unius quadreni imponere super vino minutatim in ejus Statu ven-
» dendo ».

(1) Ranke, lib. VIII, § 2.
(2) *Idem*, *ibidem*.
(3) *Idem*, lib. VIII, § 10.
(4) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1801.

colazione per sopperire alle urgenze calamitose del tempo. La carta monetata fu tolta, come tutti sanno, col fallimento (1). Il debito pubblico, per una metà abolito con decreto del 5 aprile 1811, per la soppressione dei luoghi pii che ne erano i creditori, per l'altra metà fu liquidato alla ragione di due quinti del valore originario (2).

§ VII.

Del nepotismo.

Le guerre d'Italia e le turchesche; le armate inviate in Francia da Gregorio XIV; i soccorsi dati da Clemente VIII alla Lega, da Paolo V all'Austria, e da Urbano VIII alla Baviera; la conquista di Ferrara; i preparativi fatti da Paolo V contro Venezia; le imprese guerresche dei Barberini; le grandiose construzioni di Roma; i bisogni della Cristianità, erano invero grandi occasioni di spesa, che giustificherebbero in parte la rovinosa amministrazione della quale abbiamo abbozzato un quadro incompleto nel paragrafo precedente. Non erano però quelle cagioni le sole, nè erano per avventura le più calamitose. Cagione più grave, e diremo pure la meno scusabile di ogni altra, fu il nepotismo: del quale vogliamo brevemente notare la perniciosa influenza sulla sovranità, sull'amministrazione e sul governo temporale della Chiesa.

Il nepotismo dei papi ha avute due fasi, due epoche, due nature diverse, che ci autorizzano a distinguerlo coi due nomi di *grande* e di *piccolo* nepotismo.

Il grande nepotismo, che comincia con Sisto IV e termina con Paolo IV, consiste nell'aver voluto innalzare i congiunti alla dignità di principi sovrani, dandogli Stati, e procurandogli signoria o nei domini stessi della Chiesa, o nelle altre province d'Italia. Le signorie fondate da Girolamo Riario, da Cesare Borgia, da Lorenzo dei Medici, dal duca Alessandro, da Pier Luigi, dai Caraffa, furono effetto di questa prima specie di nepotismo, che poco mancò non assorbisse la stessa sovranità papale, dalla quale emanava. Iddio provvidentissimo non volle abbandonare la sua Chiesa in tempi sì tristi e sì sciagurati. Ma se il *Bollario* attesta come, malgrado le brutture di una corte secolaresca, restasse pura la fede, ed incontaminato il deposito delle tradizioni si conservasse, la storia attesta del pari i danni che fece alla Chiesa ed all'Italia il nepotismo dei papi. Essa ha registrate nelle sue pagine inesorabili le corruttele di quella corte,

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, anno 1801.
(2) *Idem*, anno 1810.

le ambagi di quella politica, il discredito che ne venne alla fede italiana, i danni che furono recati al costume, alla morale, alla religione, alla dignità, all'indipendenza dalla nazione: essa ha descritte le laidezze, le sozzure, le sceleraggini dei Borgia, dei Medici, dei Farnesi; e dei loro delitti ne chiede ragione a quei papi che innalzarongli e li fecer signori di Stati. Ed il sangue italiano che fu sparso, la libertà dei popoli, che fu trafficata e venduta, l'indipendenza italiana, che fu compromessa, sorgeranno perpetue accuse contro la memoria di quei papi il di cui nome, famoso nei fasti e nella gloria delle lettere e delle arti, è famoso del pari nelle sventure italiane. Colla cacciata dei Caraffeschi, che dal 1555 al 1559 furono effettivamente padroni dello Stato, può dirsi avesse fine questa prima specie di nepotismo (1).

Con Gregorio XIII comincia il piccolo nepotismo. Le bolle dei papi, e, più che le bolle, le mutate condizioni d'Italia, impedivano ai papi di far grandi i parenti di principati e signorie; si volsero pertanto, onde soddisfare ai medesimi affetti, ad altri mezzi che la pubblica opinione, quantunque rovinosi per lo Stato e disdicevoli in sè stessi, non proscriveva. Consistevano questi nell'arricchire strabocchevolmente i propri parenti coi danari pubblici e della Chiesa, dando il timone dello Stato ad un congiunto cardinale, che chiamavasi *cardinal nepote* o *cardinal padrone*, e destinandone un altro a nozze illustri, onde le ricchezze accumulate si perpetuassero col nome in una famiglia papale (2). Questa è l'origine di molte famiglie principesche di

(1) Sisto IV fece prefetto di Roma il nepote Leonardo della Rovere, e diede signoria in Romagna a Girolamo Riario, che fu partecipe della congiura dei Pazzi.

Alessandro VI dètte tutti gli affari al Valentino, che, divenuto padrone anche di Roma, aspirava alla signoria dell'Italia. Tutti sanno che il suo disegno restò fallito, sol per non aver calcolata la possibilità di esser egli malato quando morisse il papa.

Leone X fece guerra al duca di Urbino per investire di quel ducato il nepote Lorenzo.

Clemente VII vendè Firenze agli Imperiali, perchè ne fosse fatto signore Alessandro dei Medici.

Paolo III fe' gonfaloniero della Chiesa Pier Luigi, e, non potendo farlo, come voleva, duca di Milano, lo fe' duca di Parma e di Piacenza.

Paolo IV fece guerra al re Cattolico per instigazione dei nepoti. Il cardinal Caraffa aveva la legazione di Bologna; il conte di Montorio era generalissimo delle armi; il marchese di Montebello aveva altri uffizi dello Stato. Tutte le cariche e tutti gl'impieghi erano nelle mani dei Caraffa. — Vedasi Muratori, dal 1471 al 1559.

(2) Muratori, anno 1621. — *Relazione di Roma e del suo governo; Manoscritto della Biblioteca Magliabechiana di Firenze*, classe XXXVIII, n.° 3.

Roma, le quali hanno formata un'aristocrazia nuova, cresciuta a lato dell'antica e più illustre dei Colonna, degli Orsini, dei Savelli e dei Gaetani.

Bastici di rammentare i fatti più celebri e più notorii per dimostrare qual sorgente di scandalose dilapidazioni fosse questa nuova specie di nepotismo.

Gregorio XIII fece la ricchezza di Iacopo Buoncompagni, fondatore della casa principesca di questo nome. Sisto V diede al nepote *da Montalto* una rendita di centomila scudi. Pietro Aldobrandini, nepote di Clemente VIII, aveva sessantamila scudi di rendite ecclesiastiche. Questo papa donò ai nepoti un milione di contante. Sotto Paolo V, il cardinale Scipione Gaffarelli Borghese aveva per cencinquantamila scudi di annue rendite ecclesiastiche, e la famiglia aveva ricevuto tra il 1612 ed il 1620 per seicentottantanovemilasettecentoventisette scudi in contante, per ventiquattromilaseicento scudi in luoghi di Monte, per duecentosessantottomilacentosettantasei scudi in uffizi. La famiglia Borghesi comprò ottantaquattro tenute nella Campagna di Roma (1). Sotto Gregorio XV, il cardinal Ludovisi aveva duecentomila scudi di rendite ecclesiastiche, e ottocentomila scudi in luoghi di Monte. Ha sembianza più di favola che di storia ciò che si narra dei Barberini. Fuvvi un tempo che ebbero essi fino a cinquecentomila scudi annui tra luoghi di Monte, uffizi, impieghi e commende (2). Ed alcuni manoscritti veduti dal Ranke fanno ascendere a centocinque milioni di scudi le somme passate dai pubblici tesori nelle avare mani di quella famiglia (3).

Senza rammentar qui gli aneddoti risibili ai quali, sotto il pontificato d'Innocenzo X, è legato il nome della troppo famosa donna Olimpia, due fatti basteranno, tra tutti, per determinare il basso stato della pubblica opinione prevalente in questi tempi. Urbano VIII consultò i teologi per sapere quanto egli potesse donare con sicura conscienza ai propri parenti: i teologi consultori, in uno scritto intitolato: Motivi a far decidere *quid possit papa donare*, risposero che egli poteva in sicura conscienza fondare un maggiorasco per ottantamila scudi di rendite annue, ed assegnare una dote di centottantamila scudi alle nepoti (4).

(1) Andrea Vitterelli scrive di Paolo V: « Si una caruisset nota, » largitione nempe in suos, beatissimis comparandum fuisse omnes » fatentur ».

(2) Muratori, anno 1644.

(3) Sopra i fatti rammentati, vedasi Ranke, tomo IV, lib. VIII.

(4) Ranke, tomo IV, lib. VIII, § 3: « Une dotation aussi riche de » sa famille, parait cependant avoir éveillé parfois les scrupules du » pape: en l'année 1640, il institua une commission pour en exami- » ner la légitimité. Cette commission exprima immédiatement ce prin-

Alessandro VII, nei principî del suo pontificato, non volle che i nepoti venissero a Roma. Il *Pallavicini*, suo confessore, che scriveva la storia del concilio di Trento, gli prometteva fama e celebrità per questa nobile condotta verso la famiglia (1). Ciò gli fu messo a scrupolo di conscienza, ed il *padre Oliva*, rettore del collegio de' Gesuiti, dichiarò espressamente che il papa, non facendo venire presso di sè i nepoti, commetteva un peccato, poichè non avrebbe potuto governar bene senza il soccorso e l'assistenza dei medesimi. I parenti del papa vennero a Roma (2).

E governavano infatti, quasi essi fossero i sovrani dello Stato, i nepoti de' papi. Il cardinal Ludovisi, che fu buon ministro, era padrone di tutto sotto Gregorio XV (3). Il cardinal Francesco Barberini era padrone sotto Urbano VIII (4). Don Camillo Astalli, fatto cardinale da Innocenzo X, paralizzò la influenza di donna Olimpia (5). Don Mario Chigi, sotto Alessandro VII (6), il cardinal Paluzzo, sotto Clemente X (7), furono i padroni dello Stato, depositari cioè delle pubbliche ricchezze, ed árbitri degli affari.

La bolla contro il nepotismo, pensata per la prima volta da Innocenzo XI, che chiamò agli affari il cardinale Alderamo Cibo, e riformò la corte (8), fu promulgata nel 28 giugno 1692 da Innocenzo XII, per ordine del quale Celestino Sfondrati, abate

» cipe, qu'à l'existence de la papauté se trouve nécessairement liée » une principauté temporelle, et que le pape peut faire présent aux » siens de l'excédent ou des économies de cette principauté. Elle en » apprécia ensuite les ressources, afin de déterminer jusqu'où le pape » pouvait aller. Après avoir tout calculé, elle jugea que le pape pou- » vait, en toute conscience, fonder un majorat de 80,000 scudi de » revenu net: les dotations des filles pouvaient se monter à 180,000 » scudi. Vitelleschi, général des jésuites, ayant été aussi consulté, » trouva ces dispositions modérées, et y donna son assentiment ».

(1) « Populus (egli dice nella *Biografia latina di Alessandro VII*), » qui prè multis vectigalibus humeris sibi ferre videbatur recentiores » pontificias domos, tot opibus onustas, huic Alexandri Sanctissimi » magnanimitati mirifice plaudebat: inexplicabili detrimento erat et » sacro imperio, distributione minus æqua beneficiorum et perpetuis » populi oneribus ».

(2) Pallavicini narra che « in quei primi giorni i partiali d'Ales- » sandro non potean comparire in pubblico senza soggiacere a mor- » daci scherni ».

(3) Muratori, anno 1622.

(4) *Idem*, anno 1641.

(5) Ranke, tomo IV, lib. VIII, § 5.

(6) Muratori, anno 1656.

(7) *Idem*, anno 1669.

(8) *Idem*, anni 1676, 1677.

di San Gallo, aveva scritto un libro per dimostrarne l'immoralità (1). Se questa lebbra non disparve del tutto con la bolla citata, non potendo essa nè cambiare l'umana natura, nè vincere ad un tratto un costume sanzionato dal tempo e difeso da tanti interessi, non furon più visti rinnovarsi gli eccessi superiormente rammentati, e può dirsi che da gran tempo il papato sia affatto immune da questa macchia, la quale, se può trovare una scusa nella fragilità della umana natura, ha pur sempre bisogno di essere scusata (2).

Articolo III.

Effetti del governo clericale nelle province soggette.

Esaminata per sommi capi l'amministrazione economica e governativa del papato, tanto nel personale di cui era composta, quanto nei mezzi dei quali disponeva, dobbiamo adesso esporre gli effetti che ne risentirono le province, ormai spogliate dell'indipendenza, ed esautorate delle loro antiche attribuzioni. E non furono lieti nè per il lato della moralità pubblica, nè per quello della prosperità economica.

Tener divisi gli animi, alimentare le discordie civili, dominare col mezzo delle fazioni, furono le arti colle quali il governo clericale cercava d'impedire che le forze vive dei popoli delle Marche, della Romagna e dell'Umbria si rivolgessero o contro i governatori o contro la Chiesa: *siccome il popolo disunito facilmente si domina, così difficilmente si regge quando è troppo unito.* Queste parole, che si leggono in una relazione di monsignor Giov. Ghisilieri a Gregorio XIII, rivelano mirabilmente la politica governativa che la corte di Roma non disdegnò di apprendere dal Machiavelli, e di farne pratica applicazione sulle province soggette (3). E su basi ben larghe era fin dai tempi più antichi organizzata quella politica, le di cui tracce funeste duran tuttora ai dì nostri, quando la scienza, la morale, la pubblica opinione e l'utile stesso concorrerebber del pari a condannarla. Una setta politica, detta dei *Pacifici* o della *Santa Unione*, fin dal secolo XVI era organizzata per cura del governo in Romagna, i di cui membri, avendo per divisa il motto evangelico: *Beati Pacifici, quia filii Dei vocabuntur*, prestando giuramento

(1) Muratori, anno 1692.

(2) Pio VI, quantunque ottimo papa, meritò dai contemporanei qualche rimprovero, per la troppa propensione mostrata verso la propria famiglia.

(3) Ranke, lib. IV, § I, p 200.

in chiesa di mantener la pace pubblica a costo della vita (1), giovavano all'ordine ed alla tranquillità del paese, quanto ai tempi nostri gli ha giovato l'altra setta politica detta dei Sanfedisti.

Antichissimo del pari è negli Stati della Chiesa l'ordinamento dei *Militi centurioni*, i quali, quanto sono utili nei paesi bene ordinati, dove il governo sappia collocarsi al di sopra di ogni passione e di ogni partito, altretanto sono essi calamitosi, quando che sieno assoldati dal potere tra le file di una fazione per sorvegliare o dominare la fazione contraria. Fu opera egregia di Sisto V l'avergli esautorati, come è stato calcolo di falsa politica, suggerito dalla paura, l'avergli in tempi diversi favoriti e promossi (2).

In una instruzione ai governatori, che manoscritta conservasi nella biblioteca Magliabechi di Firenze (3), leggonsi i due passi seguenti, che svelano mirabilmente l'applicazione pratica di questa politica demoralizzatrice. « Nella cognizione delle quali Ella » verrà facilmente con dar larga udienza, e massime agli inte» ressati ed altri cittadini che *fanno professione di amare la pa» ce e servizio pubblico*, e de' religiosi ancora, con promettere » però a tutti, et osservare anche segretezza, di non li nomina» re per autori di quanto dicono, e mostrare di aver care le no» tizie et avvertimenti, et lodare l'intenzione loro come diretta » al servizio pubblico ».

E dopo aver soggiunte altre norme importanti in materia di spionaggio, soggiunge: « S'ingegnerà con destrezza di metter » differenza tra i banditi che vanno insieme, e di fargli condur» re ad ammazzarsi tra loro ». Non potrebbe farsi professione più aperta del principio politico, che il fine giustifica i mezzi!!

A questa prima cagione d'immoralità altre se ne aggiungevano più gravi e più lacrimevoli. Il favoritismo disponeva degli impieghi, delle grazie, dei pubblici e dei privati interessi: una corruzione universale dai gradini stessi del trono su tutti gli ordini dello Stato si diffondeva. Gli esempi di *donna Olimpia* e di *donna Clemenzia*, che distribuivano gl'impieghi per una partecipazione sugli stipendi, non erano infrequenti. Don *Camillo Astalli*, *Mascambruno* e *don Mario* sono nomi famosi nei fasti del favoritismo; l'amministrazione stessa della giustizia dall'impuro contatto era spesse volte contaminata: le sentenze della Ruota e degli altri tribunali erano a prezzo di danaro, o alla

(1) Amiani, *Memorie di Fano*, tomo II, p. 146.

(2) È notevole il seguente passo del Pellegrini, riportato dal Temposti, lib. IX: « Item centuriatos in oppidis milites præfectosque eo» rum exauctoravit, ullam in eos fieri a civitatibus impensam, quæ » fiebat, maxime vetans ».

(3) Classe XXXVIII, n° 4.

plena balìa della corte e dei favoriti: i parenti, gli amici, i servi erano gl'intermediari tra i litiganti e gli auditori di Ruota, i quali talora non abborrivano di scusarsi presso le parti dell'aver proferita sentenza ingiusta per violenza fatta alle loro convinzioni dagli intrighi di corte o dal comando dei grandi (1). Il quadro più luttuoso di questi abusi trovasi in uno scritto del *cardinal Sacchetti* a papa Alessandro: « L'oppressione del povero rimasto senza difesa in balìa dei potenti: la corruzione della giustizia per l'intervento dei cardinali, dei principi e degli ufficiali di palazzo: gli affari ritardati per anni ed anni: le violenze patite da chi reclama contro i subalterni presso i funzionari superiori: le crudeli esecuzioni per riscuotere i dazi e le imposte, mezzi crudeli che, arricchendo i servitori, fanno detestare il principe; ecco i flagelli, Padre santissimo », esclama il buon cardinale, « peggiori assai delle piaghe d'Egitto! Popoli non conquistati colla spada, ma venuti sotto l'autorità della Santa Sede o mediante le donazioni dei principi, o per sommessione volontaria, sono trattati con maggiore immanità che nol siano gli schiavi nella Siria o nelle regioni affricane: chi nel saper queste cose potrebbe astenersi dal piangere! » Ma ben più del cardinale piangevano i popoli e piangevano le province. I governi delle città eran donati o venduti ai parenti e favoriti del papa e dei cardinali, che sugli averi e sulle sostanze dei poveri cittadini dovevano rifarsi del danaro speso, e che della giustizia e del governo faceano un mezzo di ricchezza patrimoniale. Tutte le rendite, tutta la pubblica azienda, gli stessi affari dello Stato erano nelle mani degli aggiotatori e dei monopolisti; una casa bancaria faceva sempre gli uffici di cassiere al tesoriere; i mercanti erano gli appaltatori delle pubbliche rendite, i tesorieri delle province; i Genovesi ed i Fiorentini erano i padroni di Roma e dello Stato; lo spirito mercantile aveva corrotti tutti i gradi della gerarchia, e perfino le amministrazioni dei beni comunali erano rimaste assorbite nel vortice del monopolio e nelle dissipazioni della corte. L'instruzione ai governatori superiormente citata, dopo aver parlato delle vessazioni dei commissari degli esattori camerali, soggiunge che tali disordini « vengon fomentati dai » tesorieri delle province et appaltatori camerali, persone poten- » ti, perchè anche rispondon loro la maggior parte di dette mer- » cedi onde alcuni tesorieri o appaltatori fanno capitale, et si

(1) Il Ranke, lib. VIII, § 10, cita un manoscritto di Vienna intitolato: *Disordini che occorrono nel supremo tribunale della Ruota nella corte di Roma, e gli ordini con i quali si potrebbe riformare.* Scrittura fatta da un avvocato da presentarsi alla S. di N. S. Alessandro VII.

»metton per entrata ferma ogni anno de migliara di scudi di »queste risposte d'esecuzione (1)».

Il lotto di Genova, questo giuoco infausto, dal quale sono tuttora travagliate le province italiane, questo giuoco nefando, che costruisce un ramo di provento fiscale sul vizio, sulla rovina delle famiglie e sulla depravazione morale, suggerito dallo spirito mercantile, fu esso pure accolto dal governo pontificio. Benedetto XIII, con miglior senno, volle abolirlo, e, perchè contrario alla pubblica morale, con bolla solenne scomunicò i prenditori ed i giuocatori. Il papa Corsini, colla costituzione del 9 dicembre 1732, lo riabilitava, scomunicando invece quelli che avessero giuocato fuori di Stato (2).

Queste, che eran cagione di pubblica corruttela e di depravazione, erano eziandio potentissimi argomenti di rovina economica. Il governo, alimentando le fazioni e le discordie cittadine, paralizzava i vincoli del civile consorzio, spargeva la diffidenza, ed al fare largo, ardito ed operoso degli antichi repubblicani, sostituiva abitudini grette e meschine, l'incuria della cosa pubblica, l'ipocrisia, l'ignoranza e l'ignavia. L'organizzazione finanziera toglieva all'industria agricola, toglieva ai commerci i capitali, che erano assorbiti dalle speculazioni dei Monti e dal giuoco del lotto. Le dilapidazioni di corte erano occasione di nuovi aggravi, i quali, o cadessero nell'agricoltura o cadessero sul commercio, per la stessa novità del fatto, e per le vessazioni che il fatto seco traeva, offrivano perpetue occasioni d'illegalità, di tumulti e di sangue. L'avidità dei rettori, l'avarizia dei tesorieri, la corruttela degli ordini giudiziari inceppavano le transazioni civili, scemavano il pubblico credito, paralizzavano l'industria, e tagliavano i nervi di ogni attività industriale. Le imposte dei Barberini (dice un biografo) hanno spossato il paese: la cupidigia di donna Olimpia ha spossata la corte: speravansi sorti migliori dalle virtù di Alessandro VII; ma l'intera città di Siena si è travasata negli Stati della Chiesa per compirne la distruzione. L'amministrazione dello Stato paragonavasi da un cardinale ad un cavallo, che, fatigato dal correre, venga eccitato a nuova corsa, finchè poi, spossato, cada sul suolo privo di sensi e di vita (3).

Non parliamo degli altri danni economici che, per causa della man-morta, o per causa dei vincoli sostitutorii, le province pontificie avevan comuni cogli altri Stati italiani; vogliamo accennare bensì brevi cose sopra un altro pregiudizio, che, universale

(1) *Manoscritto citato* della Magliabechiana.
(2) Muratori, anni 1729, 1732.
(3) Ranke, *loco citato*.

esso pure, fu per cagioni speciali sospinto a straordinarie esagerazioni nel governo papale. Parliamo delle leggi annonarie: Quando, infatti, invalse il pregiudizio che per provvedere alla pubblica abbondanza si dovesse render difficile, o impedire del tutto l'esportazione dei generi alimentarii, anche i papi ordinarono provvedimenti speciali, onde, prevenuta la carezza del pane, le derrate a basso prezzo si conservassero. Fu allora creato il *Prefetto dell'annona*, senza la di cui licenza i grani dello Stato non potevano essere esportati nè fuori, nè da provincia a provincia. La licenza era accordata nel solo caso che al 1.° di marzo il prezzo del grano fosse al di sotto di una data cifra. Clemente VII la stabilì a sei scudi al rubbio. Paolo V a cinque scudi e mezzo. Fatto il primo passo nella fatale carriera regolamentaria, i susseguenti furono rapidi, precipitosi. La popolazione fissa di Roma era cresciuta collo spopolarsi della campagna, col deperire dell'agricoltura, colla corruzione dell'aria, col cessare della vita civile nelle province, colle emigrazioni dagli altri Stati d'Italia (1). Nacque allora il timor della fame, e la sorveglianza sull'esportazione divenne più rigorosa; e l'autorità del prefetto ogni dì più esorbitante.

Urbano VIII estese la proibizione dell'esportazione ai bestiami, all'olio, a tutte le derrate, e dètte facoltà al prefetto di fissare egli stesso il prezzo dei grani a Campo Fiore in ragion del ricolto, ed il prezzo del pane ai fornai sulla stessa proporzione. Così il prefetto divenne onnipotente, e le di lui attribuzioni a suo profitto o de' suoi aderenti furon ben presto convertite. Nelle sue mani fu concentrato il monopolio dei grani, delle carni, dell'olio: e quella poca industria che era sopravissuta alla decadenza della vita civile, alle avarizie dei rettori, alle avanie degli appaltatori, alla corruttela universale, ebbe l'ultimo colpo sotto il flagello dei regolamenti (2).

Abbondano i documenti per determinare in due epoche diverse lo stato economico delle province pontificie. Malgrado le guerre frequenti, malgrado le discordie civili, le condizioni di quelle province erano sempre floridissime nel secolo XVI. Non parliamo nè di Ferrara, nè di Urbino, che, sedi di splendide corti, erano il convegno di quanto vi avesse allora in Italia di

(1) Roma era considerata terra d'asilo; i pontefici riguardo a Rom non eran tenuti all'estradizione dei rei politici. Ciò in forza di trattati speciali con Carlo V, nei quali Roma è qualificata *communis omnium patria*.

(2) Niccolai, *Memorie, leggi et osservazioni sulle compagnie e sulle annone di Roma*, 1803.

più famoso in scienze, in lettere, arti, gentilezza, ricchezze ed industria (1).

Pio V, in una bolla del 1566, ringrazia la Provvidenza dell'abbondanza dei grani raccolti dai sudditi suoi. Sappiamo da due relazioni di ambasciatori veneti, che da Macerata a Tolentino non trovavasi un palmo di terra inculta: che la Romagna e le Marche approvvisionavano coi loro grani Venezia, mentre Viterbo ed il Patrimonio di San Pietro approvvisionavano Genova e Napoli: che la sola Romagna produceva quarantamila sacca di frumento al di là del consumo: che le esportazioni dei grani di tutti gli Stati della Chiesa ascesero nel 1589 al valore di cinquecentomila scudi (2). Montaigne ammira il commercio che delle canape loro facevan Faenza, Viterbo e Perugia (3). Rimini era famosa per il suo olio: la Romagna era madre feconda di celebri condottieri e di milizie valorose: popolato di navi era il porto d'Ancona, floridissimo era il commercio di quella piazza, dove duecento famiglie greche eransi stabilite col permesso di avere una chiesa, e dove erano numerose case bancarie, alcune delle quali facevano affari per centomila scudi l'anno (4). In somma, nel secolo XVI attivo era il commercio, fiorente l'agricoltura, ricchi, valorosi e potenti erano gli abitatori. Nel secolo XVII era già cambiata la scena di quelle province. Alla ricchezza antica era sostituita una povertà nuova: all'agricoltura, lo squallore delle campagne: all'attività commerciale, l'inerzia: al valor militare, la licenza indisciplinata. Nel secolo XVII erano già universali i lamenti sulla decadenza crescente degli Stati della Chiesa.

Durante il loro viaggio, gli ambasciatori veneti del 1621 osservarono ovunque una miseria universale nei campagnuoli e nel basso popolo, e poca agiatezza, per non dir povertà, presso tutti. Tale stato economico è dai medesimi attribuito alla maniera di governare, e specialmente alla mancanza del commercio. Bologna e Ferrara avean sempre un certo splendore pei loro palazzi e per i loro nobili: Ancona faceva qualche commercio con Ragusi e colla Turchia; tutte le altre città eran cadute nello squallore e nella miseria (5).

Gli stessi lacrimevoli effetti sono notati in una relazione sugli

(1) *Relazione* di Mocenigo Lazzaro del 1570, e di Zane Matteo del 1575. — *Relazione* di Mondesso Emiliano del 1576.

(2) *Relazioni* di Badoero, del 1591, e del Gritti, del 1589. — *Sommario del viaggio delli oratori veneti che andavano a Roma a dar l'obbedienza a papa Adriano VI*, 1523.

(3) Montaigne, *Voyage II*, p. 488.

(4) Saracini, *Notizie storiche della città d'Ancona.*

(5) Ranke, tomo IV, p. 400.

Stati pontificii che manoscritta conservasi nella biblioteca Magliabechi di Firenze. « Manca anco la gente (così vi è scritto), » perchè li principi gravano troppo li lor popoli, e gli angariano » in modo, che disperati se ne vanno in paesi stranieri, ed ab- » bandonano le loro native patrie, o, se pur restano nelle cit- » tà o luoghi dove nascono, vedendo non potersi mantenere, » non applicano ad allevar figli, onde per tutto si vedon piene » le strade di mendichi, andando raminghi, come animali so- » pra la terra: manca la gente, perchè i principi alle volte fanno » tanto sangue de' popoli, e gli snervano tanto pel danaro, che » per rimedio disperato voltano le spalle, e per non vedersi in » tante strettezze vanno a servir principi stranieri: peggio fa quan- » do privano i sudditi del modo di far guadagno per sè con eser- » citar la mercantia e il guadagno (1) ». L' opinione che un governo di chierici fosse rovinoso, era generalmente sparsa e diffusa nel secolo XVII (2). La storia politica degli Stati della Chiesa offre ben pochi fatti importanti nei secoli XVII e XVIII. La corte di Roma aveva raggiunto pienamente quello scopo cui fin dai principi del secolo XVI erano stati constantemente diretti i suoi voti, i suoi desidèri, le sue arti di Stato. I grandi poteri feudali e comunali erano scomparsi: la suprema direzione di tutti gli affari politici e civili erasi concentrata in Roma: il governo clericale era interamente constituito: la vita civile e l' operosità erano scomparse dalle antiche città guelfe: e se alcune vestigie degli antichi poteri rivali pur rimanevano nello Stato, tanta era la demoralizzazione, tanta la corruttela, tanta l' incuria, tanta la ignavia universale, che tali vestigie deboli e fiacche non potevano offrire occasioni di lunga resistenza, nè argomento di grave timore per la corte di Roma. Ma queste vestigie scolorate delle antiche instituzioni repubblicane, unite all'impero magico che sulla mente degli uomini esercitano i nomi, quando sono scomparse le cose da essi rappresentate, un'apparenza serbando dell'antica libertà, erano tuttavolta assai efficaci, sia per contenere in certi tali confini il poter clericale, sia per offrire il mezzo di una legal resistenza nel caso di una violazione troppo flagrante dei privilegi municipali tuttora rimasti. E già maturavano i tempi di resistenze inevitabili, di collisioni d'interessi e di nuovo contrasto.

Tre grandi avvenimenti eransi consumati nei secoli XVII e XVIII.

I. La potenza politica dei papi era decaduta colla decadenza generale della politica italiana. La Santa Sede, che fino allora aveva regolata la sistemazione dell' Europa, che aveva presa la parte più attiva nelle paci di *Vervins* e di *Westfalia*, non pren-

(1) Classe XXXVII, n.° 23.
(2) Ranke, lib. VIII, § 10.

deva parte officiale in quella dei *Pirenei*, non esercitava influenza alcuna nella guerra della Successione (1), e vedeva esser disposto dai principi degli stessi paesi, che aveva considerati come domini suoi, senza che essi la consultassero e senza che prestassero attenzione alle di lei proteste (2).

II. La Santa Sede non solo era esclusa dalla politica europea, ma aveva altresì perduta la sua influenza sugli stessi Stati d'Italia. Quello spirito di opposizione e di resistenza che era stato inaugurato dalla riforma, aveva gradatamente invase tutte le corti d'Europa: era il sogno di tutti gli uomini di Stato: era il voto di tutti i filosofi: era l'ambizione di tutti i principi: resistere a Roma consideravasi dai principi come vanto di savlezza, come segno d'indipendenza, come conquista di libertà.

III. Le finanze del papato volgevano ogni dì più verso una rapida decadenza. Gli uffizi venali ed i Monti, che avevano per un tempo supplito al vuoto che nell'erario pontificio erasi operato per la riforma, queste risorse finanziere o eran cessate, o eransi esaurite, o rimanevano paralizzate per le mutate condizioni, e nel tempo stesso che un debito gigantesco assorbiva, malgrado la riduzione degli interessi, malgrado la somma sobrietà nello spendere, malgrado le monacali abitudini sostituite all'antico fasto, i proventi ordinari, nuovi *concordati* provocati dagli argomenti degli economisti e dei filosofi, richiesti dai principi, e concessi dalla savlezza dei papi, che pur dovetter transigere coi tempi mutati e colle mutate condizioni del mondo, portavano un nuovo decremento sulle rendite che la Santa Sede ritraeva tuttora dagli Stati cattolici.

Tal posizione di cose conduceva necessariamente all'alternativa o che il governo clericale, gravitando con tutto il suo peso sulle soggette province, risvegliasse una resistenza favorita dallo

(1) A quest'epoca erasi ormai formata quella nuova specie di diritto pubblico, che, secondo il Sismondi, si riduce all'interesse personale dei forti per opprimere i deboli sotto l'egida di tre principi, spesso fra loro opposti:

1.° Legittimità imprescrittibile;
2.° Diritto dei trattati;
3.° Convenienze nazionali.

(*Histoire des Républ.*, cap. 105).

(2) Alla pace d'Utrecht, fu disposto della Sicilia e della Sardegna in favore di altri principi, senza consultare la Santa Sede. Per terminare le vertenze tra l'Austria e la Casa Borbonica, il ducato di Parma e Piacenza fu dato ad un figlio della regina di Spagna. — Vedi, Rousset, *Supplément au corps diplomat. de Dumont*, III, 2, p. 173: « *Protestatio nomine Sédis Apostolicæ, emissa in conventu* » *Cameracensi* ».

spirito del tempo, dalla memoria degli antichi privilegi e dagli ordini legali tuttora esistenti (1), o che la corte di Roma ponesse mano ad una riforma, e seguisse l'esempio degli altri Stati d'Italia. Questa alternativa inevitabile rimase sospesa per i nuovi eventi provocati in Italia dalla francese rivoluzione del 1789.

CAPITOLO V.

Effetti della francese rivoluzione sugli Stati della Chiesa.

Dicemmo, nel terminare il precedente capitolo, che la corte di Roma trovavasi nell'alternativa o di provocare una resistenza, o di cedere alle mutate condizioni dei tempi; e, se giudicarne dovessimo dal morale carattere dei pontefici cui nel finire del secolo XVIII e sul principiare del XIX fu affidato il deposito della fede, dovremmo conchiuderne che la via delle riforme sarebbe stata da essi prescelta, ove nuove e non pensate vicende non si fossero frapposte alla esecuzione. I nomi di Lambertini, di Ganganelli, di Braschi e di Chiaramonti sono abbastanza famosi nella storia, perchè da ciò che essi dissero o fecero come principi e come pontefici, possa con tutta ragione argomentarsi che essi non sarebbero rimasti indietro nella nuova strada delle riforme, aperta da Leopoldo I e dagli altri principi, i quali, avendo intesi i bisogni dei popoli, volgevano i mezzi del potere a soddisfargli. Noi qui non vogliamo nè riferire i detti più famosi di Lambertini e di Ganganelli, detti nei quali la sapienza sacerdotale, temperata dalla nuova scienza civile, mirabilmente traluce: nè rammentare altri fatti di mirabile conciliazione che il solo fanatismo potrebbe o biasimare o disprezzare, quali furono: il libro *Dei diritti dell'uomo*, pubblicato in Roma da Spedalieri, e la celebre *Omelia* del vescovo d'Imola; vogliamo invece sottoporre all'attenzione del lettore tre celebri atti legislativi coi quali Pio VII dètte principio al suo grande pontificato.

Il primo atto legislativo fu un motu-proprio dell'11 marzo 1801, col quale egli dichiarò nei suoi Stati la libertà del commercio. « Le più colte nazioni d'Europa (dice Pio VII nel proe» mio) ed alcune popolazioni d'Italia, a Roma più vicine, ave» vano già provato con felice e calcolata esperienza, che tutte » le leggi proibitive e vincolanti l'industria ed il commercio eran » del pari perniciose che vane. E di fatti i loro Stati erano dive» nuti tanto più floridi ed opulenti, quanto più si erano allonta» nati dal sistema di regolamento. Imperocchè questo poteva forse

(1) Bologna difese con molta energia i suoi privilegi nella seconda metà del secolo XVIII. Sonovi a stampa bellissime consultazioni fatte in favore della città di Bologna.

» convenire in altra epoca ed in altre combinazioni politiche, ma » non poteva certamente sostenersi nelle recenti circostanze, in » cui si rendeva più che mai indispensabile il bisogno d'incorag- » gire l'agricoltura, e di avvivare l'azione delle manifatture ed il » movimento della interna circolazione (1) ».

Il secondo atto legislativo fu il motu-proprio del 4 novembre 1802, col quale egli invitava i proprietari a dividere i latifondi (2).

Il terzo atto legislativo, animato dallo stesso spirito dei precedenti, fu il motu-próprio del 15 settembre 1802, col quale egli avviava alla campagna e destinava all' agricoltura i proietti ricoverati negli uffici (3).

Questi tre atti legislativi rivelano mirabilmente le nuove tendenze verso le quali, se il consentivano i tempi, avrebbe Pio VII avviato il temporale governo dei suoi Stati. Ma i tempi non correvano propizi nè al sacerdozio nè al principato. Le Legazioni constituite in repubblica indipendente, quindi aggregate alla Cisalpina e poi al regno d'Italia; la Marca d'Ancona sequestrata fino al terminare della guerra: questi fatti, in parte consumati col trattato di Tolentino, prima del pontificato di Pio VII, aveano già ristretta in più angusti confini la sovranità della Chiesa. E quando, per nuovo decreto di Napoleone, Roma e le restanti province furono convertite in dipartimenti dell'Impero, fu creduto da molti che, per ordine provvidenziale, la sovranità temporale dei papi fosse cessata per sempre (4). Narriamo fatti troppo noti a ciascuno, onde noi possiamo sentire il bisogno di farne esposizione particolarizzata o di commentarli.

Le violenze e le iniquità, da qualunque parte esse vengano, qualunque nome esse assumano, anche brillante e fastoso, qualunque sieno gli effetti che esse producono, anche utili, anche vantaggiosi, rimangono pur sempre violenze ed iniquità; e noi non prendemmo la penna per giustificare quelle che a nome di una rigenerazione di libertà e di eguaglianza furono commesse dalle armate francesi contro i principi nostri, contro i governi nostri, contro la Chiesa romana, contro il cattolicismo, ripetutamente offeso nella persona sacra del supremo gerarca. Non possiamo, per altro, dissimulare i benèfici effetti che sulle province pontificie, più che sulle altre province italiane, furono prodotti dalla francese rivoluzione. Se la buona logica non permette che sieno elevati a sistema certi tali fatti sociali, nè la morale sopporta che sui medesimi si costruiscano teorie di diritto, nulla

(1) Coppi, *Annali d'Italia*, tomo III, anno 1801.
(3) *Idem*, *ibidem*, anno 1802.
(3) *Idem*, *ibidem*.
(4) Pacca, *Memorie*, Introduzione.

vieta che in quei fatti stessi sia da noi adorata una disposizione provvidenziale, nulla ne impedisce che siano raccolti e riconosciuti gli effetti benèfici che ne sono derivati sul mondo. Ad un governo fiacco, e diremo anche demoralizzatore, un governo succedeva bene ordinato, che aveva il triplice vanto della scienza, della forza e della fortuna. Pagarono di più le province, ma furono meglio amministrate; pagarono di più, ma le strade aperte, le industrie ravvivate, i commerci incoraggiti, la giustizia bene ordinata, la libertà civile garantita, la scienza propagata e diffusa, avrebbero ben presto compensati i nuovi sacrifizi; pagaron di più, ma un avvenire si apriva alle scoraggiate popolazioni, ma nuovi destini presentavansi alle menti prostrate sotto il giogo dell'ignoranza; ma il genio primitivo e l'energia di tanti uomini confinati nel ristretto circuito d'idee meschine e d'interessi volgari, si riscuotevan dal sonno. L'educazione morale e civile cominciava pei popoli delle Romagne e delle Marche, ed ai nuovi desidèri ed alle nuove ambizioni si offriva per ogni parte un larghissimo sfogo.

I fasti militari del tempo e la storia amministrativa del regno d'Italia (1) sono uno splendido monumento ed un ricordo non perituro di quanto sia capace un popolo ben governato, e di ciò che possa un governo sapiente, quando esso voglia l'ossequio di suddito senza diffalco della civile operosità del cittadino. L'abolizione dei vincoli feudali e fideicommissari; la libera commerciabilità di una mole immensa di beni di mano-morta; la pubblicità nel sistema ipotecario e negli ordini giudiziari; l'unità nell'amministrazione governativa, economica e giudiciaria; un codice comune: questi benefici di civiltà che, per essere opera di rivoluzione e merce francese, non cessavan per questo di esser benefici fecondi di ottimi resultati, furon goduti dalle province pontificie, come lo furono dalle altre province italiane.

Sovraggiungendo le vicende del 1814 e del 1815, le province che avean formato parte del regno d'Italia o dell'Impero francese, contro i progetti di alcuni uomini di Stato e contro l'espettativa di molti, furono restituite a Pio VII, senza riguardo ai tempi mutati, senza riguardo alle cambiate affezioni, senza garanzia pei bisogni della vita civile, ormai cresciuti ed universalmente sentiti e diffusi. Per tal modo ritornarono esse nelle mani degli ecclesiastici, molti de' quali vi corsero sopra (rispettiamo varie onorevoli eccezioni) colle stesse idee, cogli stessi desidèri, colle stesse pretensioni e cogli stessi rancori, coi quali alla coda delle armate straniere rientravano in Francia cogli sventurati Borboni le esigentissime colonie degli emigrati. Allo-

(1) *Histoire de l'Administration du royaume d'Italie*, par Frédéric Coraccini; Paris, 1823.

ra le vicende del papato, già pienamente consumate, gravitarono ad un tratto sulle miserande province. A conferma delle nostre parole, siaci lecito di riferire a questo luogo la parte conclusiva di una nota che il cardinal Consalvi, nel 23 giugno 1814, indirizzava ai ministri delle potenze alleate: « Non è certamente » per uno spirito di dominazione (il Santo Padre crede di aver » date prove sufficienti dell'indole sua), che egli reclama la rein» tegrazione della Santa Sede nella totalità dei suoi possedimen» ti. Egli è a ciò obbligato dai suoi più stretti doveri come am» ministratore del patrimonio di San Pietro, e da prestati giu» ramenti solenni di conservarlo e di recuperarlo. E vi è pure » obbligato dalla necessità di sostenere decorosamente la sua di» gnità, e di sottostare alle grandi spese che, come tutti sanno, » vi sono annesse, non meno pel servigio dei fedeli, che pel be» ne della religione. Avendo quasi interamente perduti gli altri » mezzi che anticamente aveva di provvedervi, il Santo Padre, » anche per questo riguardo, non saprebbe tollerare di esser » privato dei mezzi che potrebbe trovare almeno nel conservare » la totalità delle sue proprietà; alla quale conservazione anche » senza questo riguardo vanta i diritti più incontrastabili e più » antichi di quelli che altri vantar potrebbero alla conservazione » delle loro (1) ».

Queste parole del cardinal ministro non hanno bisogno di ulteriori commenti. Così fu consumata una restituzione che fu giusta in sè stessa, ma fu altresì feconda di danni gravissimi per il modo col quale fu fatta.

Benefiche erano certamente le intenzioni di Pio VII, che dalla terra dell'esilio tornava nella sede antica, come un padre ritorna in mezzo a' suoi figli; benefiche erano del pari le idee del Consalvi, che fu l'anima della romana restaurazione; intese al bene dei popoli furono le riforme pensate ed eseguite dal Consalvi; e mosse da buona fede e dal sincero volere di mantenerle, furono per certo le promesse scritte nei bandi pontificii, promulgati in quel tempo, tanto fecondo di promesse non mantenute, di giuramenti traditi, di speranze deluse (2). Ma che? Al di sopra delle intenzioni del papa, al di sopra delle idee del Con-

(1) Artaud, *Vita di Pio VII*, tomo IV, cap. ult.

(2) Non posson leggersi senza grave amarezza le promesse fatte in quel tempo da tutti i principi d'Europa, i quali aveano bisogno di cattivarsi il favore dei popoli. Anche in Italia non mancaron promesse; quelle di lord Bentick sono le più famose; ed aveva egli probabilmente mandato legittimo per farle. I principi le rinnuovarono. Furono fatte sul serio? furono mantenute? obbligavano quelle promesse? Lasciamo a chi scriverà una storia vera del secolo XIX la cura di risolvere tali questioni!

salvi, stavano le vecchie esigenze della corte romana, stavano le costumanze non dimenticate, stavano le tradizioni d'archivio, i cambiamenti operati sul mondo morale, i fatti compiuti, i nuovi destini, infine, della umanità allora non presentiti, non apprezzati, non presi in esame. Tra il 1789 ed il 1814 era corso un periodo di venticinque anni, che non potevasi cancellare dalla storia nè dalla memoria degli uomini.

I popoli italiani erano, invero, defatigati dalle guerre, stanchi delle frequenti conscrizioni, noiati delle minute vessazioni alle quali era stato spinto il dispotismo imperiale, irritati, infine, contro un governo straniero, che alterava le tradizioni, trasformava i costumi, ed offendeva la dignità, le affezioni e, diremo anche, la suscettibilità della nazione. Ma i benefici della francese amministrazione erano stati sentiti ed apprezzati anche dai più avversi alle idee rivoluzionarie; il sentimento della legalità, prima affatto ignoto, erasi gradualmente sviluppato; il bisogno di garanzie era conosciuto da molti; l'educazione era diffusa; il terzo stato aveva acquistata una maggiore considerazione; il popolo minuto, reduce dai campi di Germania, di Spagna e di Russia, aveva acquistato, col sentimento della dignità individuale, quello della propria forza; una massa d'idee nuove, di affetti nuovi, di bisogni nuovi, era entrata nel mondo italiano per non partirne mai più, nè coi prefetti fuggitivi, nè colle armate francesi perseguitate, nè coi nomi aboliti. Tutte queste cose, per tacer del resto, che eccitavano nei popoli un sentimento indistinto e confuso, di cui non avevano essi nè conscienza nè parola, e che contenevano il germe della piena trasformazione che di poi si è successivamente operata nella vita italiana, non ebber nemmeno per un momento solo l'onore dell'esame (1).

(1) L'osservazione, che la virtù debba essere il fondamento dei governi liberi, è osservazione che è vera, non per le sole repubbliche, ma per ogni specie di governo civile, appena si esca dal dispotismo. Ogni trasformazione nel costume porta seco inevitabilmente un cambiamento nelle instituzioni civili e nella vita dei popoli. È questo un fatto che, storicamente parlando, non può essere revocato in dubbio. Ora domandiamo noi, la vita italiana di oggidì è ella compagna a quella descritta dal Goldoni, dal Parini, dal Gozzi, e biasimata con parole di profondo dolore dal Sismondi? Chi può negare che i progressi della morale privata non sieno stati grandissimi anche in Italia, specialmente negli ultimi anni? Chi può fare ai costumi italiani, alla famiglia italiana, alla intelligenza italiana quelle censure che potevan farsi in altri tempi? Gli stranieri illustri, i quali hanno in tempi diversi visitata l'Italia, possono meglio di ogni altro stabilire un confronto; ed in questo confronto, noi, Italiani, non ci possiamo che guadagnare.

Come fu pietra angolare dell'edifizio politico architettato nel congresso di Vienna il rompere, spezzare e decomporre le nazionalità, così fu principio comune a tutte le restaurazioni italiane il così detto *diritto di conquista*, sanzionato esso pure dalla diplomazia del medesimo congresso. Per virtù di questo infausto principio, che, dando ai principi nostri l'apparenza di nemici, dava a noi l'apparenza di gente resa a discrezione, ed assecurava la prevalenza del fatto materiale sopra ogni idea di diritto e di giustizia, gli antichi privilegi, le antiche garanzie, le antiche instituzioni rimanevano abolite senza compenso alcuno, ed il papa tornava nei suoi, come gli altri principi nei loro Stati, assoluto, indipendente, sciolto da ogni legge, come non era stato giammai. Mirabile contradizione! Mirabilissimo l'ordine fermato nei suoi decreti dalla Provvidenza! Dopo una rivoluzione che aveva voluto annientare ogni legge, ogni freno, ogni potere; dopo una rivoluzione che tanto sangue e tante sventure era costata all'umanità, un dispotismo sorgeva di nuovo conio, ignoto ai pubblicisti, senza esempio nella storia civile, senza appoggio di ragione, non mai pensato da alcuno, che l'*Haller* stesso non avrebbe voluto nè giustificare nè legittimare!! Non era allora facile impresa vaticinare il futuro, o far congetture sui probabili destini del genere umano. Erano stupefatte le menti per la grandezza dei fatti recenti, per le non pensate vicende, per le improvvise fortune; erano gli uomini troppo abituati a viver nel presente, perchè avessero voglia ed attitudine di pronosticare il domani; erano troppo incerte le cose, perchè la certezza, la quale mancava nei fatti, potesse ottenersi nei consigli. Furono frequenti gl'inganni, ripetute le illusioni, molti i timori e moltissime le speranze, che, in maggior calma di ragione e nella possibilità di maggior saviezza, non avrebber dato occasione a nuove sventure ed a nuovi e non pensati mutamenti.

Fuvvi, per altro, una notevole differenza tra la restaurazione pontificia e quelle degli altri Stati italiani. In questi una riforma civile ed economica era stata da savissimi principi incominciata e quasi compiuta prima della francese rivoluzione. Un freno era stato messo al disordine della mano-morta; erano stati aboliti i privilegi del fòro; era stata soppressa la Inquisizione, e tolta al clero la civile giurisdizione; i principi del Beccaria aveano riformata, modificata, umanizzata la ragione penale, e ricondotti alle norme di giustizia e del senso comune i processi criminali; erano state favorite le idee dell'eguaglianza civile, e dovunque, infine (salve poche eccezioni), l'ordine feudale era scomparso, e scomparse erano pure con esso le incomode ed immorali sequele dei privilegi personali, dei fidecommissi e delle sostituzioni. Le riforme fatte in Lombardia, negli Stati Estensi, in Piemonte, in Toscana e nel regno di Napoli avean preparata

in quei paesi una meno facile accoglienza alla francese rivoluzione, che poco vi portava di nuovo: e se colle restaurazioni abolivansi in molti Stati i codici francesi, le instituzioni giudiciarie ed i Consigli municipali, vi rimanevano, per altro, i perpetui effetti delle antiche riforme paesane, che riprendevano l'antico vigore. Di più, volessero o non volessero le restaurazioni del resto d'Italia, doveano servirsi necessariamente di quégli uomini stessi di cui si era valso Buonaparte, adoperare quegli uomini che erano giunti a maturità durante la francese dominazione; e se questi uomini non avevano piena ed intera la fiducia dei governi, se doveano sottostare ai pochi e radi avanzi dell'*antico reggime*, questi uomini, per sola opera lenta e progressiva del tempo, doveano rimaner soli al governo delle cose, doveano, in una parola (e talvolta anche con danno), dominare e dirigere le italiane restaurazioni ed i governi legittimi colle idee e coi sentimenti francesi. Uomini e leggi, se non instituzioni, rimanevan per tal modo nelle altre province italiane per far contrasto ai pregiudizi del tempo.

Non così negli Stati della Chiesa. Colà il governo francese aveva trovata (tranne poche riforme cominciate da Pio VII) l'anarchia, il disordine, i pregiudizi del medio evo e del feudalismo, cioè l'Inquisizione, i privilegi del fôro, una legislazione penale spietata, la confisca, i feudi, i fidecommissi, la manomorta, il monopolio, che il motu-proprio di Pio VII non aveva potuto sradicare: colla restaurazione, tutti questi avanzi della barbarie tornavano negli Stati della Chiesa, quasi nel solo porto di salute che a questi fantasmi rimanesse aperto in Italia. E nel tempo stesso che mantenevasi l'abolizione degli ordini municipali, già operata per le riforme francesi, e davasi cittadinanza infausta alla centralizzazione (merce imperiale), accoglievasi come principio fondamentale di Stato l'esclusione dei laici dalle cariche e dalle funzioni governative. Tutto questo doveva conciliarsi coi bisogni della corte di Roma, coi diritti del Sacro Collegio, colla memoria delle patite avversità, coi pregiudizi del clericato, rimasto irritato contro una rivoluzione che aveva voluto annientarlo. Quel governo clericale pertanto, che prima della invasione era stato *insufficiente* sì, ma non *oppressivo*, divenne per opera della restaurazione più *insufficiente*, perchè troppo esclusivo ed *oppressivo*, come non era stato giammai; perchè aveva dei rancori da sfogare, e troppi bisogni da dover soddisfare.

Tanta transformazione non fu subitanea, nè fu consumata ad un tratto. Conviene distinguere il pontificato di Pio VII da quello di Leone XII. Pio VII non era avverso alle idee francesi, nè avverso alle medesime era il Consalvi, che i disordini dell'antico governo ecclesiastico pienamente conosceva, e cogli ordini

francesi intendeva di ripararvi. Fallo di Consalvi fu l'esser solo; furono sue colpe una troppa smania d'imitazione, e non aver saputo immaginare e far consentire ordini stabili, che le sue riforme avesser difeso contro la forza dei pregiudizi dominanti. Vedute ostili alla civiltà, ostili al progresso della nazione, ostili ai benefici quesiti dal tempo non ponno esser rimproverate a Consalvi.

Giova esporre sommariamente le riforme che nel 1816 furono promulgate negli Stati della Chiesa per opera del Consalvi.

Basi fondamentali del motu-proprio furono due:

«I. Che tutto venisse, per quanto fosse possibile, combinato »coi principi di uniformità, come quella dalla quale derivano »non solo il decoro di un sistema, ma ben anche gl'immensi »vantaggi di esso;

»II. Che si procurasse di conservare, per quanto fosse com»binabile coi sovra esposti riflessi, quegli stabilimenti che con »tanta saviezza erano stati introdotti dai precedenti sommi pon»tefici, in modo però da non escludere quei cambiamenti che »la utilità ed i bisogni pubblici esiger potessero dopo tante e sì »svariate vicende (1)».

Il motu-proprio organico del 6 luglio 1816 è distribuito in sei distinti titoli: il primo è dell'organizzazione governativa; il secondo è dell'organizzazione dei tribunali civili; il terzo è dell'organizzazione dei tribunali criminali; il quarto contiene disposizioni legislative propriamente dette; il quinto organizza le comunità; il sesto, infine, è relativo alla distribuzione dei dazi.

I. In ordine al titolo 1.°, lo Stato ecclesiastico è distribuito in diciassette delegazioni, divise in tre classi, ciascuna delle quali è divisa in governi di primo e di secondo ordine (2). Destinandosi al reggime di alcuna delle delegazioni di prima classe un cardinale, essa prende il nome di legazione (3).

Il delegato esercita la sua giurisdizione negli atti di governo sotto la dipendenza dei dicasteri superiori; non ha parte nell'ecclesiastico, nel giudiziario, nel finanziero; è assistito da due assessori a nomina del sovrano (4).

Presso ogni delegato vi è una congregazione governativa di quattro individui, rinnovabile per metà ogni cinque anni, con voto consultivo in tutti gli affari, che il delegato deve riferire nel render conto della risoluzione (5).

(1) *Motu-proprio* del 6 luglio 1816, Proemio.
(2) Tit. 1, art. 1.
(3) Articolo citato.
(4) Articoli 6 e 7.
(5) Articoli 8 e 14.

I delegati devono esser prelati; i governatori di primo e di secondo ordine devono dipendere dai delegati (1).

Eccezioni a tale organizzazione rimasero:

1.° Le giurisdizioni baronali, ripristinate coll'editto del 30 luglio 1814;

2.° La Comarca di Roma, nella quale i governatori corrispondono direttamente colla segreteria di Stato;

3.° Le giurisdizioni del cardinal decano e del prefetto dei sacri palazzi (2).

II. L'amministrazione della giustizia fu delegata:

1.° Ai governatori, come giudici di pace;

2.° Ai tribunali di prima instanza, composti di tre o di cinque giudici, e di due aggiunti in ogni capoluogo di delegazione;

3.° A quattro tribunali di appello, quello di Bologna, quello di Macerata e due in Roma, quello cioè dell'A. C. e quello della Sacra Ruota (3). La Ruota era ad un tempo tribunale di appello e tribunale di prima instanza (4). La prescrizione di usare la lingua italiana « onde i litiganti possan, senza velo di clausole » espresse in un linguaggio ad essi ignoto, conoscer lo stato e » l'andamento dei loro affari (5) », e l'obbligo a tutti i tribunali di motivare le sentenze, completavano il nuovo sistema giudiciario ordinato da Pio VII (6).

La bontà di questa organizzazione restò paralizzata per la moltiplicità dei tribunali di eccezione che furono ripristinati, cioè:

1.° I tribunali ecclesiastici;
2.° Il tribunale del Campidoglio;
3.° Quello della congregazione dei vescovi;
4.° Il tribunale della dataria;
5.° Il tribunale della congregazione del buon governo;
6.° Il tribunale della camera;
7.° Quello dell'uditore del tesoriere;
8.° Quello degli assessori camerali;
9.° Quello del presidente della grascia;
10.° Quello dei giudici dell'annona;
11.° Quello dei giudici dell'agricoltura;
12.° Quello del giudice dei mercenari;
13.° Quello del cardinal vicario;
14.° Quello dei commissari della fabbrica di San Pietro;

(1) Articoli 15 e 17.
(2) Articoli 19 e 24.
(3) Articoli 24 e 36.
(4) Articolo 46.
(5) *Proemio al Codice di Procedura.*
(6) *Motu-proprio* del 6 luglio 1816, art. 34.

III. La giustizia criminale fu affidata:

1.° Ai governatori;

2.° Ai tribunali criminali esistenti in ciascheduna delegazione, composti del delegato, di due assessori, di un giudice del tribunale di prima instanza, di due individui della congregazione governativa;

3.° Ai tribunali di appello di Bologna e di Macerata, ed alla Sacra Consulta (1).

Buoni principi di giustizia criminale furono:

1.° Il principio dell'appello;

2.° L'instituzione dei giudici processanti;

3.° L'avvocato dei poveri;

4.° L'abolizione della tortura;

5.° Il confronto dei testimoni davanti ai giudici. Le giurisdizioni eccezionali conservate anche in questa parte, della Sacra Inquisizione, della Congregazione dei vescovi, del prefetto dei palazzi apostolici, gettavano il seme di futuri disordini (2).

IV. Il privilegio agnatizio; la perpetua minorità delle donne; il ripristinamento dei fideicommissi antichi; la facoltà di farne dei nuovi; la facoltà d'instituire la causa pia, furono le basi fondamentali della parte legislativa (3).

V. L'organizzazione delle comunità fu fatta nel modo seguente: in ogni comunità fu instituito un *Consiglio* per deliberare, ed una magistratura per amministrare (4).

1.° Il Consiglio doveva essere più o meno numeroso secondo la classe della comunità. Doveva esser composto per la prima volta dal delegato, doveva rinnuovarsi da sè stesso sull'approvazione del delegato (5). Il Consiglio doveva essere scelto nella classe dei possidenti, degli uomini di lettere, dei negozianti, ed esercenti arti non vili e non sordide (6). I deputati del clero avevan luogo nei Consigli (7).

2.° La magistratura, composta del gonfaloniere, e di sei o quattro anziani e di un sindaco, doveva essere nominata dal delegato, sopra una triplice nota presentata dai Consigli e sull'approvazione della segreteria di Stato (8). Rimaser principi nell'organizzazione comunitativa: la partecipazione preventiva alla congregazione del buon governo, sia per le imposizioni, sia per

(1) *Motu-proprio del* 6 *luglio* 1816, articoli 76, 82.
(2) Articolo 90.
(3) Titolo 4.
(4) Tit. 5, art. 150.
(5) Art. 151-155.
(6) Art. 155.
(7) Art. 158.
(8) Art. 159, 160.

le spese comunali, e l'intervento del delegato o di altri dicasteri governativi per l'approvazione ed esecuzione degli atti consiliari (1).

Roma e Bologna ebbero ordinamenti speciali.

Roma riebbe i suoi conservatori ed il suo senatore, o, per meglio dire, non ebbe organizzazione municipale (2).

Bologna non riebbe nè il suo antico senato dei quaranta, nè l'antica parte rimastagli dopo tante vicende nella pubblica amministrazione. La ripristinazione degli ordini antichi non sembrò nè *ragionevole* nè *espediente:* non ragionevole, in quanto che tutto il debito di cui Bologna era oppressa, ridondava sull'erario della camera apostolica: non espediente, perchè l'antica forma di governo avrebbe perturbata quella segregazione che necessariamente dee correre tra le cose delle comunità e quelle del pubblico erario (3). Al senato dei quaranta fu sostituito un Consiglio di quarantotto savi: l'amministrazione comunale fu data al *senatore* ed a sei *conservatori*. Con splendide vesti e colle onorificenze del cerimoniale, fu creduto di poter compensar Bologna degli ultimi avanzi d'indipendenza perduti per sempre (4).

VI. Il titolo sesto del motu-proprio era diretto a regolarizzare il reparto e la percezione delle imposte: a preparare le basi di un catasto generale, a semplicizzare, in somma, l'amministrazione sulle basi stesse della francese, ma con vistoso sgravio dei cittadini (5).

Fu promesso, infine, un regolamento di polizia, fu promessa una cassa d'ammortizzazione; fu promesso un regolamento sugli studi; furono promessi codici; furon promesse nuove provvidenze per favorire ed animare l'industria nazionale in tutti i rami di agricoltura, di manifatture e di commercio (6).

Omettiamo i regolamenti promulgati nel tempo stesso sul registro e sul sistema ipotecario, per dir brevi parole sopra un regolamento di universale sindacato in data del 6 luglio 1816.

Questo regolamento stabiliva il principio che tutti gli amministratori del danaro pubblico senza eccezione alcuna devono render conto al tesoriere non più tardi del 1.° d'aprile (7). In coerenza di questo principio, il tesoriere doveva rimettere i conti verificati al tribunale della camera al 1.° di giugno (8). Il

(1) *Motu-proprio citato*, art. 167, 177.

(2) Art. 187.

(3) *Breve particolare sulla rappresentanza della città di Bologna.*

(4) *Breve citato.*

(5) Tit. 6 del *Motu-proprio citato*, art. 189 e seg.

(6) Art. 242 e seg.

(7) *Regolamento per gli rendimenti de' conti*, art. 1-4.

(8) *Regolamento citato*, art. 6.

tribunale della camera, diviso in quattro sezioni, composte ognuna di tre chierici di camera, aveva il triplice incarico di tribunale amministrativo; di rivedere i conti del tesoriere; di fare il bilancio di previsione, ossia tabella preventiva dell'anno futuro (1).

Così Pio VII e Consalvi avevano immaginato un sistema che, eccettuati i vizi comuni a tutte le restaurazioni, eccettuato un troppo ossequio agli antichi pregiudizi, eccettuata l'esclusione di ogni elemento laicale, offriva per lo meno un ordinamento regolare ed uniforme, che poteva esser migliorato con soddisfazione dei sudditi e senza danno per la Santa Sede.

Vi erano, per altro, in questo sistema due principi, che non potevano piacere in corte di Roma. Vi era il principio che le rendite dello Stato sono subietto di amministrazione, non frutto di patrimonio. Vi era l'altro principio, che i cardinali ed i prelati aventi parte nell'ammistrazione sono amministratori, non padroni, funzionari, e non sovrani (2). Questi due principi doveano servire per far condannare l'intero sistema, e per provocarne con ogni mezzo la rovina ad una prima occasione.

Assunto, infatti, al pontificato Leone XII, ed assuntovi dalla fazione contraria a Consalvi, fu questi subitamente esautorato dell'antico potere, che dal nuovo papa fu delegato al cardinale della Somaglia.

Due fatti sembranci caratteristici per denotare la reazione che doveva operarsi contro le idee del decaduto ministro.

Primo fatto sono le parole proferite da Leone XII nella sua allocuzione ai cardinali, del 17 novembre 1823: « Tutto quello » che potesse contribuire ad illustrare, ad accrescere la vostra » già maestosa dignità, tutto quello si riferisse ad onori, a van» taggi, a benefizi, che ciascuno di voi fosse in diritto di re» clamare, noi vi promettiamo che, per parte nostra, nulla sarà » pretermesso, perchè i vostri desidèri sieno compiti (3) ».

Secondo fatto anche più notevole è il seguente. Leone XII, assunto al pontificato, acconsentiva ad una congregazione di cardinali di tutti gli ordini, che, sotto il titolo di *Congregazione*

(1) *Regolamento citato*, art. 8 e seg.

(2) Il Coppi, all'anno 1820, narra un fatto notevolissimo: monsignor Pacca, governator di Roma e direttore generale di polizia, sospetto di dilapidazione, dovè sottrarsi colla fuga. - Artaud, nella *Vita di Leone XII*, narra di una disputa accaduta tra il cardinal della Genga, vicario, che voleva disporre di alcune somme del tesoro, e monsignor Cristaldi, creatura di Consalvi, « che teneva le chiavi del tesoro con mano robusta e ferma, e vedeva male che i cardinali mettessero mano imprudentemente al tesoro ». - Cap. 3.

(3) Artaud, *Vita di Leone XII*, cap. 11.

di Stato, tendeva ad impadronirsi della direzione centrale del governo. Questa novità avendo spaventato la diplomazia, che spesso si spaventa per poco, e che bonariamente credeva adattabili per la corte romana gli ordinamenti immaginati per Lombardia, Toscana e Piemonte, il cardinal della Somaglia si volse a rassecurarla, dicendo che simile congregazione non era un Consiglio di Stato, ma una semplice assemblea consultativa (1). Ed in un dispaccio inviato a *Chateaubriand* sul proposito di questa congregazione, si diceva: « Roma è una repubblica, nella » quale ciascuno prima del segretariato di Consalvi era assoluto » padrone nel suo dicastero: tutte queste piccole autorità si sono » subitamente rimesse in piedi al primo avviso della caduta del » ministro che avevale distrutte (2) ».

Mancheremmo a noi stessi, se non riferissimo a questo luogo due giudizi portati sull'amministrazione del Consalvi da due scrittori illustri e molto pratici delle cose di Roma.

L'Artaud, francese, scrittore della *Vita dei quattro ultimi papi*, e caldo amico del papato, dice che l'amministrazione del Consalvi fu chiamata facile e compiacente, nel procurare alla Santa Sede una fama forse più mondana, che assolutamente regolare (3).

Coppi, italiano, estimatissimo continuatore degli *Annali d'Italia*, parla di Consalvi nel modo seguente: « Fu zelante del » pubblico bene, e facile conciliatore fra le antiche e moderne » idee; corteggiatore degli stranieri potenti, ed imperioso sui » sudditi pontificii: fatigatore indefesso, ma senza alcun ordine, » e fra grandi affari intento spesso ai più minuti: regolò con » opportuni concordati le correlazioni della Santa Sede con va» rie potenze: adoperandosi per ordinare lo Stato, incominciò » molte cose, ne stabilì alcune, e ne lasciò varie imperfette. Fra » queste ultime il codice, il catasto ed il fondo per l'ammortiz» zazione del debito pubblico (4) ».

Leone XII, avverso alle idee francesi, avverso alle novità civili del Consalvi, e tenace degli antichi usi aristocratici, intraprese immediatamente una riforma dello Stato su principi diametralmente opposti a quelli professati da Consalvi. Non crediamo mancar di rispetto alla memoria di questo pontefice, se i fatti che noi sommariamente verremo esponendo, mostreranno come quella prudenza che lo fe' grande negli affari della Chiesa, gli mancasse sovente in quelli dello Stato.

Con motu-proprio del 5 ottobre 1824 restrinse le attribu-

(1) Artaud, *Vita di Leone XII*, cap. 11.
(2) *Idem*, *loco citato*.
(3) *Idem*, *loco citato*, cap. 2.
(4) Coppi, anno 1824, § 7.

zioni delle congregazioni governative; cangiò le leggi di successione e quelle della procedura, ripristinando l'uso della lingua latina; surrogò ai tribunali collegiali i giudici singolari; ampliò le giurisdizioni dei vescovi nei giudizi civili; dètte facoltà illimitata di fondar fidecommissi e maggioraschi (1). E quasi tutto questo non bastasse a porre sottosopra lo Stato, con altro succcessivo editto abolì in Roma la commissione per la vaccinazione, talchè ricominciarono tosto le stragi del vaiuolo arabo (2), e con nuovo motu-proprio del 27 decembre 1824 soppresse affatto le congregazioni governative (3). Avrebbe voluto ristabilire la feudalità e tutte le giurisdizioni baronali, se i principi *Altieri, Barberini, Borghese, Chigi. Colonna di Palliano, Doria* e *Rospigliosi* (ne registriamo i nomi per memoria di un fatto egregio), non si fossero opposti, facendo riflettere con sapiente consiglio *non esser più tali instituzioni analoghe allo spirito dello secolo* (4).

Rovinato l'edifizio, quantunque artificiale, eretto da Consalvi, i danni furono visti rapidi, giganteschi e quasi irreparabili.

Alla retta e savia amministrazione governativa fu surrogato l'arbitrio, non temperato più dai pareri delle congregazioni; e quindi lo spionaggio su larga base organizzato, e l'influenza crescente dei vescovi negli affari civili, nell'amministrazione municipale, nelle aziende dei pubblici stabilimenti e nella pubblica instruzione, e l'influenza cresciuta ad un tempo della Inquisizione, rinnuovarono le fazioni antiche, e con esse le immorali sequele che erano scomparse per opera di civiltà, e, diciamolo pure, per opera della francese rivoluzione (5).

Alla regolare amministrazione della giustizia furono sostituite le commissioni straordinarie, occasionate pei torbidi del 1821; ed è noto che dai processi del *Rivarola* in poi, che con una sola sentenza condannò sommariamente cinquecentoquattordici individui, la tranquillità non si è mai più ristabilita nelle province della Romagna (6).

(1) Coppi, anno 1824, § 8.
(2) *Idem*, anno citato § 10.
(3) *Idem*, anno 1827, § 5.
(4) *Idem*, anno 1828, § 4.
(5) *Idem*, anno 1824, §§ 9 e 11. - Nel 1826 fu instituita una commissione speciale di vigilanza per sorvegliare gl'impiegati. Osserva l'annalista che ciò aumentò lo spionaggio con tutte le sue funeste conseguenze. - § 7.
(6) Il Coppi così si esprime in proposito di questo fatto: « In un » processo sommario così vasto e di tante persone, accaddero natu- » ralmente molti equivoci: quindi tale sentenza, forse giusta e mite » nel punire i settari, eccitò malcontento in molti buoni ». - anno 1825, § 10.

Ai principi economici professati da Pio VII e dal Consalvi fu sostituito interamente il sistema regolamentario; e la folle pretesa d'incoraggiare con modi diretti le manifatture ed il commercio interno, diventò massima sostanziale della amministrazione economica (1).

Per conoscere a quali funeste conseguenze conducesse il sistema regolamentario, riportiamo la parte finale di un reclamo che nel 26 novembre 1830 il presidente del Consiglio di manifatture e commercio della città di Bologna indirizzava a S. E. il cardinal Mattei, tesoriere e direttore generale delle dogane: « Chiudo questo mio rispettoso rapporto facendo fervidi voti » affinchè la promessa riforma, sulla quale il superiore governo » degnò d'interrogarmi, venga una volta e ben sollecitamente » a temperare il grave disastro in cui trovasi il commercio: che » cessino le frodi e i delitti continui, togliendone la causa: che » l'industria sia ragionevolmente assistita, protetta e condotta » a bilanciare le passività dello Stato, ma che tale protezione » sia basata sopra dei fondamenti reali e possibili in pratica, » non sopra delle ipotesi nelle quali le idee teoriche vengono » costantemente smentite (2) ».

Il disordine più grave e più calamitoso apparve nel tempo stesso nell'amministrazione del pubblico danaro.

Il principio salutare del rendiconto, stabilito dal Consalvi, parve dimenticato. I cardinali legati non più al tesoriere, ma a Dio solo rendevan conto del danaro delle province amministrate. Le amministrazioni comunali avrebbero dovuto render conto al delegato o al legato, ma bastava che il priore e gli agenti subalterni sapessero intendere quello che i bassi ministri del governo volevano, perchè i conti tornassero sempre giusti per tutti, fuorichè per i poveri amministrati. Lo stesso disordine si fece manifesto nella amministrazione centrale.

In ordine al trattato di Vienna, il debito del Monte Napoleone fu repartito tra gli Stati già componenti il regno d'Italia sulla duplice base della popolazione e della rendita territoriale. Su queste basi il governo pontificio per una popolazione di un milione e cinquecentoquarantasettemila sudditi, e settanta milioni e settecentotrentaquattromila lire di estimo (rispetto alle province facienti parte del regno d'Italia), fu caricato sopra

(1) *Notificazione del cardinal segretario di Stato* del 30 agosto 1827, e *Notificazione del cardinal camarlingo*, del 5 settembre 1827, riferite dal Coppi, anno 1827, § 4, nelle quali fra diversi ordini per incoraggire le manifatture della lana, del lino e della seta, trovasi l'invito al clero, impiegati e sudditi di vestire roba dello Stato.

(2) Questo importante documento fu pubblicato nel numero 2 del *Monitore Bolognese*.

centomila parti, nelle quali era stato diviso l'intero debito del Monte, di ventunmilaquattrocentotrentasei parti. Ebbe il governo pontificio altresì sulle basi stesse per quaranta milioni di beni stabili sopra gli ottantotto milioni che constituivano il fondo dotale del Monte (1). Pio VII, liquidando le azioni residuali del debito pubblico alla ragione del quattro per cento del valore ordinario, ristabilendo gli ordini religiosi, compensando quelli dei quali non erano stati venduti i beni, colla quota del Monte Napoleone, con altre partite di segreta convenzione, colle pensioni accollate formò un nuovo debito pubblico di un milione e mezzo di scudi (2). Volevan Pio VII e Consalvi, come abbiamo superiormente veduto, fondare un cassa d'ammortizzazione, diretta appunto alla graduale estinzione del debito. Essi non potevano farlo, e Leone XII, riassumendone il progetto, fondò la cassa, li assegnò cinquantacinquemila scudi di rendita annua, le fece successivamente altre dotazioni, ma le mutate maniere d'amministrare l'impedirono di raggiungere l'intento. Il tesoriere non fece la completa consegna dei fondi; i fondi consegnati furono dispersi; svaporò la cassa d'ammortizzazione tra le operazioni dei ragionieri (3); da quell'epoca il dissesto finanziero dello Stato andò sempre crescendo; da quell'epoca ogni desiderio di ripararvi restò neutralizzato nella lotta di opposti interessi (4); da quell'epoca la manìa degli appalti resa indispensabile per far fronte al dissesto, ingolfò la tesoreria in imprese disperate, che ne rovinarono il credito; da quell'epoca la maggior parte delle spese governative gravitò sulle comuni; da quell'epoca prese vita quell'annuo *deficit* enorme, che, senza valutare le ingenti spese della truppa estera, ascendeva nel 1833 a seicentocinquantaquattromila scudi (5).

Osserva un uomo di Stato dei giorni nostri (il signor Guizot), che se l'uomo è contrariato o molestato dalle leggi e dalle instituzioni nel momento stesso che la sua morale energia si è risvegliata, e con essa li si sono rideste nell'animo le speranze di un migliore avvenire, quest'uomo se ne offende e se ne addolora più assai, che quando lo si faccia soffrire in una esistenza da gran tempo invariabile e monotona, o li si tolga ciò che non

(1) Coppi, *Annali*, anno 1820, § 17.
(2) *Idem*, anno 1825, § 8.
(3) *Idem*, anno citato, § 9.
(4) Nel 1828, Leone XII, volendo riordinare l'amministrazione, interrogò il marchese Brignole, già ministro di finanze del re di Sardegna. Brignole dètte diversi avvisi, ma in Roma non furono curati. - Coppi, anno 1828, § 3.
(5) Bowring, *Statistica*, Stati pontificii. - Vedasi anche la *Statistica* del conte Serristori

è stato l'effetto della di lui attività, e non ha risvegliato in esso i palpiti segreti della gioia e della speranza. In quel movimento progressivo, pel quale un uomo o un popolo si sollevano verso una nuova fortuna, havvi un principio di resistenza contro l'iniquità e contro la violenza, molto più energico che in qualsivoglia altra situazione. Ciò accadeva nei tempi successivi alla restaurazione. Dopo tante speranze, vedersi respinti nell'antica barbarie; dopo tanti desidèri, vedersi giuoco dei pregiudizi; dopo tante promesse, vedersi delusi, non era un incremento di fiducia, era bensì un argomento di nuove antipatie, era un disporre gli animi alla resistenza. L'arte di far contenti i popoli del soffrir sempre non è stata insegnata, e, quando lo fosse, sarebbe un'arte in supremo grado menzognera. Scoppiò pei falli della restaurazione borbonica la rivoluzione francese del 1830. Essa era una doppia mentita data ai sogni della restaurazione ed ai trattati del 1815; come tale l'appresero e giudicaronla popoli e sovrani, come tale l'apprese il mondo, che fin d'allora si accorse di ciò cui non aveva pensato quindici anni prima. La rivoluzione del 1830 apriva la via ad una riforma politica e sociale senza sovversione di princìpi, senza sangue, senza rancori, ma necessaria, inevitabile, universale. Ricominciava l'opera del 1789, ma senza le aberrazioni, senza i deliri, senza le violenze che la corruppero, la deviarono, la sospesero, e poi l'annientarono. Questo nuovo fatto non poteva rimanere sterile di resultati per l'Italia, e furono essi grandissimi: nelle province meglio amministrate, se riuscirono vani i disegni effimeri, vagheggiati da pochi, non approvati dai molti, e non sentiti dalle masse, resuscitaronsi per altro con nuova forza i bisogni e i desidèri di riforme pacifiche e civili, e le idee moderate ebbero più o meno sempre vinta la partita sulle idee esagerate della rivoluzione e della restaurazione. Nelle province poi peggio governate, dove gli odii ed il malcontento eran cresciuti oltre misura, e dove ogni speranza di riforma pacifica e civile era interdetta, tramaronsi congiure, scoppiarono rivoluzioni, organizzaronsi governi provvisorii, e tutto questo senza speranze di riuscita, senza soccorsi di nessuna specie, senza sistema preparato, senza una parola da proferire. Vennero gli Austriaci per riporre le cose in assetto: poi vennero i Francesi, insospettiti della lunga dimora dei primi: intervenne finalmente la diplomazia, che, ben consapevole ed intsruita sulle cagioni del malcontento, chiese miglioramenti, domandò garanzie, suggerì riforme. Fu promesso molto, fu mantenuto poco, e quel poco fu presto, pei vecchi abusi e pel disordine antico, guasto e paralizzato. In luogo dei progetti proposti dalla diplomazia, in luogo delle promesse ripetute, l'unica riforma accordata si ri-

dusse all'editto del cardinal Bernetti, promulgato nel 5 luglio 1831.

L'editto del Bernetti ha due parti: una parte è destinata a riporre in attività il motu-proprio del 1816, tanto nell'organizzazione governativa, quanto nella organizzazione comunale, giacchè quel motu-proprio era stato alterato e modificato sotto Leone XII perfino nelle distribuzioni territoriali. I titoli I e II sono quasi una copia litterale del motu-proprio, salva una speciale modificazione: poichè, mentre ai termini del motu-proprio le congregazioni governative avevano il solo voto *consultivo*, per l'editto del Bernetti dovevano avere insieme col delegato il voto deliberativo in tutto ciò che concerne il rendimento di conti, ed esame del preventivo o consuntivo delle comunità e delle province (1). L'altra parte è destinata all'organizzazione dei Consigli provinciali.

Il Consiglio provinciale devesi adunare ogni anno nel capoluogo di ogni delegazione sotto la presidenza del delegato (2). Ogni Consiglio provinciale è composto di tanti individui, scelti nel distretto, alla ragione di uno sopra ventimila abitanti (3). I membri del Consiglio provinciale sono eletti a doppio grado; cioè: i Consigli scelgono i deputati, e i deputati a pluralità assoluta procedono alla formazione delle terne, che per le solite vie sono spedite al sovrano, che elegge definitivamente i consiglieri (4). I commercianti e gli uomini di lettere possono aver parte nei Consigli provinciali, nella proporzione di uno a tre (5). I Consigli si rinnuovano per un terzo ogni due anni, e per intero ogni sciennio (6).

Le attribuzioni dei Consigli sono:

I. Esaminare ed approvare il conto dell'azienda provinciale dell'anno;

II. Esaminare ed approvare il preventivo delle spese ed imposte per l'anno seguente, e farne il riparto alle singole comunità (7).

Gli atti consigliari non hanno valore se non sono approvati dalla segreteria di Stato. Non possono i Consigli provinciali occuparsi di oggetti relativi all'amministrazione interna delle province, sotto la pena d'immediata dissoluzione (8). L'am-

(1) *Editto del 5 luglio* 1831, titolo 1, art. 11.
(2) *Editto citato*, tit. 3, art. 1.
(3) *Editto citato*, titolo citato, art. 2.
(4) *Ibidem*, art. 2.
(5) *Ibidem*, art. 3.
(6) *Ibidem*, art. 4.
(7) *Ibidem*, art. 12.
(8) *Ibidem*, art. 12.

ministrazione delle rendite e delle spese della provincia fu affidata ad una commissione di tre individui, nominati dal Consiglio provinciale, con approvazione della congregazione governativa, e responsabili solidalmente della loro gestione (1).

Aveva molte parti buone questo editto, ne aveva in quelle ristaurate, ne aveva in quelle nuovamente ordinate, ma, promulgato quasi per forza, ricevuto con diffidenza, insufficiente per sè stesso a riparare i mali veri dello Stato, fu in mille guise violato dal governo, fu disprezzato soverchiamente dai sudditi, e nulla produsse di bene reale e permanente. Rimasero quindi perpetue le ragioni del malcontento, rimasero perpetui i motivi per nuovi tumulti. I desidèri smoderati, e generalmente poco saggi dei governati, la pertinacia del governo nel non voler riparare gli abusi, da quindici anni a questa parte, hanno prolungata una lotta fatale, nella quale governo e governati sonosi inutilmente spossati. Quindi cinque o seimila Svizzeri stanziati permanentemente nelle Romagne e nelle Marche; il debito pubblico aumentato in proporzioni spaventose; le imposizioni cresciute; le emigrazioni copiose e frequenti all'estero, tristissimo argomento dei mali della patria; processi arbitrari senza garanzia per gl'innocenti, senza pietà pei traviati; arresti frequenti; carceri ripiene di migliaia di cittadini; commissioni militari in permanenza, tribunali eccezionali e bestiali; condanne infinite, e rare le grazie, più raro il perdono, rarissime, per non dir nulle, le amnistie; mai retroceder di un passo nè dagli uni, nè dagli altri; spionaggio perpetuo; l'immoralità della delazione con ogni mezzo, anche infame, promossa e favorita; la diffidenza sparsa nelle famiglie; la disunione accesa fra gli ordini dei cittadini; la reputazione, la vita, la sicurezza di tutti, abbandonate ad una turba di sgherri, eccitati dal fanatismo, salariati dalla ignoranza, e tenuti fedeli colla speranza del bottino; impunità pei delitti ordinari; odio sempre crescente per ogni progresso; antipatia assoluta fra i laici ed il clero, fra i sudditi ed il governo; perpetua vicenda di rivoluzioni tentate e di vendette esercitate in ragion composta della paura avuta e della resistenza trovata; queste sono le conseguenze funeste di una lotta che le pene, gli esigli, i supplizi, le congiure e le sommosse non posson cambiare.

Tale è l'ultimo stadio cui è giunto il governo temporale di Roma dopo le vicende della francese rivoluzione.

(1) *Editto del 5 luglio* 1831, titolo 1, art. 13 e 16.

SEZIONE SECONDA

CAPITOLO I.

Delle conseguenze che possono trarsi dalla storia della sovranità temporale dei papi.

Moltiplici e svariatissime sono le conseguenze che nell'ordine politico e civile possono trarsi dalla storia della sovranità temporale dei papi, da noi compilata per sommi capi nella precedente sezione. Moltiplici, perchè essa partecipa di natura sua di quella universalità che è privilegio della Chiesa e del papato: svariatissime, perchè coi fasti più importanti della civiltà cristiana e dell'italico incivilimento essa si ricollega. Noi diremo brevemente di quelle soltanto che, ricongiungendosi coll'argomento delle nostre considerazioni, ci aprono la strada ai libri seguenti.

Gridasi sovente contro coloro che pretendono di spiegare i fatti della storia secondo un sistema preconcepito, il quale o ad un ordine meramente razionale d'idee, o all'ordine provvidenziale si riferisce: e più volte da uomini sommi sono stati accennati i danni gravissimi che da tale procedimento possono derivarne tanto per la critica, quanto per la morale. E quando lo spirito di sistema conducesse per avventura o a voler misurare coi lumi ben fiochi dell'umano intelletto i divini decreti, o a fatalizzare, per così dire, la storia, l'audace empietà nel primo caso, ed una imperdonabile leggerezza nel secondo, sarebbero certamente meritevoli di severa disapprovazione. Ma tra lo spirito di sistema, che formule generali ed indeterminate sostituisce all'esame particolarizzato de' fatti, e lo spirito sintetico, che dall'esame dei fatti aiuti trarre conseguenze di generale applicazione, corre divario ben grande, che non può esser disprezzato nelle storiche discipline. Imperocchè, negare che tra i fatti storici esista un legame ordinato, che tutti gli riconnette coi destini progressivi del genere umano, non si potrebbe senza impugnare al tempo stesso la legge universale di logica, che tutti i fatti vuole ordinati fra loro nel doppio giro di cause e di effetti vicendevoli, nè rifiutare potrebbesi di ammettere quell'ordine superiore di considerazioni gravissime che può essere somministrato da una ossequiosa interpretazione dei decreti del cielo, senza negare l'intervento della Provvidenza nei

fatti umani, o senza attribuire al caso fortuito e bizzarro quelle tali coincidenze dalle quali appunto derivano le fasi più importanti dell'umana famiglia. Coincidenze siffatte, inesplicabili per la sola vicenda di combinazioni accidentali e fortuite, abbondano, più che altrove, nella storia della sovranità temporale dei papi.

Finchè il concetto giuridico del romano impero, anzichè esser l'espressione di un diritto individuale, o di un poter personale, rivelavasi alle menti come rappresentanza o delegazione dei diritti popolari immedesimati nell'idea di Roma, i diritti del romano impero, appartenenti ad un ciclo civile anteriore al cristianesimo, furono inviolabili dal pontefice, e finchè tale impero ebbe vita, egli vi si mostrò ossequente e devoto. Allora, non dominio di Stati, non forze materiali, ma fede, dottrina e diritti del popolo erano le sole garanzie d'indipendenza che avessero i papi. Mezzo d'indipendenza era la fede, perchè le seduzioni del potere non giungono ove comanda l'idea, e gli atti di tirannide sono impotenti, quando la fede in questa idea doni coraggio tra i patimenti e forza d'animo invitta per serbarsi incontaminati tra le catene ed i martiri: mezzo d'indipendenza era la dottrina, perchè il cristianesimo, offrendo nei suoi precetti un fondamento ideale alla morale pratica, ignoto alla scienza pagana, attribuiva anche ai promulgatori della dottrina cristiana quella potenza che è tutta propria delle idee; potenza superiore al tempo ed alla fortuna, perchè le idee sono il senno di Dio, ed il loro trionfo è quello della provvidenza: mezzo, infine, d'indipendenza erano i diritti del popolo, poichè l'elezione popolare, transfondendo in certa guisa nei papi la rappresentanza del popolo stesso, in quella rappresentanza, che poi fu titolo per acquistar signoria, trovavano essi un titolo di legale difesa, quando il bisogno della Chiesa esigeva una resistenza contro le esorbitanze del dispotismo.

La sovranità temporale dei papi allora incomincia quando le invasioni barbariche, rovesciando le instituzioni di una civiltà spregiata, perchè impotente alle difese, sostituivano al diritto la forza, alle ragioni del popolo la conquista, ed all'idea giuridica di Roma il feudalismo. Allora i papi, opponendo i diritti del popolo all'invasione, e l'idea della Chiesa alla forza individuale, assumono le tradizioni latine, da essi rappresentate, non come fondamento di una sovranità personale, ma come limite giuridico, e come negazione delle altrui pretensioni; e l'idea papale, la di cui sintesi primigenia quella era stata di compenetrare colla dottrina ideale del cristianesimo l'individuo, la famiglia, le idee, gli affetti, le leggi e le instituzioni, sotto due nuove forme trasmutandosi, continuò durante il medio evo la sua sintesi ci-

vilizzatrice. Fu prima forma di questa sintesi il sostituire al predominio delle forze materiali una idea giuridica, mediante le ragioni resuscitate del romano impero: fu seconda forma della sintesi stessa concentrar nel papato e nella Chiesa la fonte derivativa di ogni diritto, la origine di ogni idea legale, il principio di ogni potere. Queste due forme della sintesi papale salvaron per due volte la civiltà e la Chiesa. Salvaronle una prima volta contro l'elemento barbarico, che minacciava la distruzione di ogni ordine legale: salvaronle una seconda volta contro l'elemento feudale, che voleva assorbire in sè stesso, colle ragioni dell'Impero, l'idea di Roma, l'Italia e la Chiesa. E se quella dittatura sacerdotale, che fu garanzia alle libertà popolari, che fu scudo di difesa agli oppressi, che servì ad educare ed organizzare le nazioni cristiane sulle basi del diritto e della giustizia, fosse prevalsa stabilmente sul mondo, ogni altra specie di temporale dominazione fora stata al papato superflua ed inopportuna. È fatto storico indubitato che l'esercizio più diretto ed esclusivo della sovranità dei papi sugli Stati donati dai Franchi e dalla Matilde, segna l'epoca della decadenza della dittatura papale sul mondo cristiano. Ma non convenendo allora alla sovranità i caratteri giuridici che in tempi più recenti le sono stati attribuiti, la sovranità stessa dei papi si reggeva, più che altro, sulla potenza di una idea astratta, e sul prestigio del nome. *Sovranità* e *governo* rimaser quindi due cose separate e diverse, e mentre la *sovranità*, che prima era stata o divisa coi poteri rivali, o combattuta, fu concentrata nel papa come rappresentante del dritto eminente della Chiesa, e come fonte del poter legale, ai poteri subalterni comunali e dinastici rimase il *governo* come diritto loro proprio, e come effetto di una sovranità inferiore sì, ma reale e libera nell'esercizio. L'assorbimento di questi poteri, la distruzione dei diritti popolari, la trasformazione della sovranità papale in governo di cherici, furon conseguenze di due nuovi fatti. Fu primo fatto nuovo la simultanea distruzione di grandi poteri feudali e comunali, operatasi dovunque a benefizio del principato assoluto. Fu secondo fatto nuovo la decadenza contemporanea dell'autorità pontificia, contro di cui elevaronsi al tempo stesso le pretensioni ecclesiastiche dei prìncipi, i privilegi delle chiese nazionali, la ribellione dello spirito umano. Allora i papi, imitando l'esempio dei prìncipi secolari, profittarono del favor dei tempi, per aumentare il poter temporale sul graduale indebolimento dei poteri rivali, e volgendo la concentrazione dei poteri a mezzo di resistenza, opposero ai nuovi pericoli le arti politiche e le forze materiali.

Così quella potenza papale che Gregorio VII e Innocenzo III avean rivolta alla difesa generosa dei grandi interessi del cri-

stiano incivilimento, fu ristretta per mutar di fortuna nel meschino circuito di una politica secolaresca e mondana; così quella sovranità che, surta per suffragio popolare, più che per il fatto dei principi, era stata la tutela più efficace delle franchigie e delle libertà comunali, parve associata coi principi in causa comune contro i popoli e contro le libertà (1): così i papi, quasi abdicando l'antico arbitraggio, che gli facea mediatori e compositori delle querele tra i principi ed i popoli, trovaronsi spesso in lotta coi primi, come pontefici, ed in lotta coi secondi, come sovrani.

Cotal posizione equivoca, che fu quesita al papato per la corruttela degli ordini antichi, e per quel sistema artificiale e sofistico che ereditossi pei principi dell'Europa dalla monarchia di Carlo V, sembrò farsi anche peggiore colla francese rivoluzione. Essa nei suoi principi altro non era se non la revindicazione dei diritti naturali dell'uomo e delle ragioni popolari, contro la doppia usurpazione del poter feudale e del poter regio, che l'eguaglianza naturale del genere umano avean trasformato in monopolio di pochi, ed il governo dei popoli in diritto patrimoniale (2). Ma, guasta e corrotta dai sofisti, parve grido di guerra contro i depositari di ogni poter sociale; ed il comune

(1) Il signor Guizot, *De la Civilisation en Europe*, 6e leçon, pronunzia un giudizio soverchiamente generale; egli dice: « Quand la » question des garanties politiques s'est posée entre le pouvoir et la » liberté, quand il s'est agi d'établir un système d'institutions per» manentes, qui missent véritablement la liberté à l'abri des inva» sions du pouvoir, en général, l'Église est rangée du côté du despo» tisme ». — Questo giudizio del signor Guizot è vero storicamente per gli ultimi secoli: accettarlo per i primi secoli o per i secoli di mezzo non si potrebbe, senza negar del pari che la Chiesa abbia rialzata la dignità dell'uomo, che abbia neutralizzato il predominio delle forze materiali mediante un'idea giuridica, e senza dimenticare che le instituzioni giudiciarie, la pace di Dio, e molte altre instituzioni di vera libertà civile, sono creazione della Chiesa. Ed il diritto di deporre i re non era per i popoli una politica garanzia?

(2) Questa revindicazione ha subìte due fasi: fu cominciata cioè dai principi, continuaronla i popoli. La cominciarono i principi, allorchè constituirono il loro potere sulla graduale rovina dei poteri feudali e dei corpi privilegiati: e ciò spiega come in questa lotta i principi fossero stati constantemente aiutati dai migliori delle nazioni. La continuarono i popoli, quando essi si accorsero che la revindicazione per la quale avean prestata l'opera loro, avea fruttato esclusivamente pel principato. Distrutte le basi della piramide sociale, i principi rimanevano soli e senza difesa. La completa trasformazione del diritto pubblico, ossia dei rapporti giuridici tra il principe ed i sudditi, fu opera dei principi stessi.

pericolo tutti gli strinse in comune difesa. Questa nuova alleanza tra l'altare ed il trono, che fu detta santa, che fu proclamata come garanzia dell'ordine civile, e che fu chiusa col trattato di Vienna, giudicata variamente dagli uomini politici e dagli uomini di buon senso, fornì pretesti alla diplomazia per intervenire negli affari temporali della Chiesa, pose la sovranità temporale dei papi sotto la garanzia dei trattati; associò il papato ad un sistema governativo repugnante agli ordini naturali ed alle tradizioni italiane; lo fece, in certa guisa, solidale di tutte le colpe della restaurazione: e per tal modo quella sovranità che più di ogni altra dovrebbe appoggiarsi sul libero ossequio e sulla forza della dottrina, ebbe per soli fondamenti la fede dei trattati e la forza delle armi.

Se allora quando le opinioni e gli affetti degli uomini declinano ad un estremo, può esser suggerimento di squisita sapienza sospingerli verso la parte opposta, acciò dalla combinazione delle forze contrarie sieno ridotti nella perfezione del mezzo: se una maggior concentrazione di poteri potè essere opportuna per salvare l'indipendenza della sede apostolica: se le tendenze anarchiche ed irreligiose esigevano che il papato inclinasse più per le parti dell'assolutismo, che per quelle della libertà, e più in favore dei principi, minacciati, che dei popoli, troppo lungi trascorsi: se associarsi alle vedute della volgare politica potè sembrare saggio consiglio onde provvedere al ristabilimento dell'ordine ed alla pubblica pace: le mutate condizioni dei tempi, i nuovi progressi dello spirito umano, i nuovi bisogni della società europea, richiedono oggidì nuovi consigli, nuovi ordini, nuovi provvedimenti.

Onnipotente regina del mondo è surta la pubblica opinione, e questo portentoso instrumento di cui si vale la Provvidenza per fecondare i concetti e per incarnare i disegni che ella inspira ai suoi figli prediletti, spinge popoli e re in una carriera dalla quale per forza qualunque non ponno esser rimossi, nè retrospinti: questa pubblica opinione, non composta dei capricci delle turbe ignoranti, nè della connivenza delle fazioni, ma dell'assenso dei buoni e dei savi; questa pubblica opinione, la quale importa maggioranza del consiglio dei migliori sull'arbitrio dei pochi e sulla forza di tutti; questa pubblica opinione, che, assicurando il predominio delle idee sui fatti e della civiltà sulla barbarie, ha propagato e diffuse le due nuove idee della dignità individuale e della legalità, che son figlie del Vangelo e cardini perpetui di ordine e di progresso; questa pubblica opinione, che giudica al suo tribunale inesorabile le colpe dei principi e le follie dei popoli, ha giudicato per sempre le cause opposte della licenza e del dispotismo, e, giudicandole, le ha dichiarate entrambe antisociali, ingiuste, impossibili. A questo fatto, che è

indizio certo di gravi mutamenti, altri se ne aggiungono pure di non minore importanza. La riforma che fu desiderata dai padri nostri, e fu pretesto a quello scisma onde da tanti anni è travagliata la Chiesa, in gran parte è già compiuta negli ordini augusti del cattolicismo e della ecclesiastica gerarchia. La corte romana non teme più l'acerba censura del viaggiatore alemanno (1), la vita privata dei cardinali sfugge al commento dei novellieri, nè la calunnia potrebbe trovare argomento di durevole scandalo nelle sale auguste del Vaticano; e mentre sembra imminente il giorno avventuroso nel quale, cessando lo scisma, il romano pontefice sarà salutato da tutte le nazioni cristiane come custode della parola di Cristo, cessano del pari i rancori, cessano le rivalità, cessano le gelosie tra le chiese nazionali, nè dà reputazione di libertà il resistere a Roma, come non dà vanto di spirito il sembrare miscredente. Le riforme politiche già cominciate o compiute in molti Stati cattolici, assecurando ai cittadini la libertà del pensiero e la libertà di coscienza, se giovano allo Stato, giovano nel tempo stesso alla causa perpetua del cattolicismo: le giovano, perchè gli stessi diritti della Chiesa, posti sotto la garanzia delle instituzioni politiche, restan sottratti al dispotismo: le giovano, perchè le relazioni del clero col papato sono divenute più libere e più frequenti: le giovano, perchè, perduta il clero ogni influenza diretta negli affari civili, esso non ha più occasione di alimentar le discordie, che in altri tempi tra le due potestà sono state gravissime: le giovano, infine, perchè perpetua essendo la causa della Chiesa, siccome eterne sono le leggi del vero, del buono e del santo sulle quali essa si asside, i diritti della Chiesa e del papato hanno acquistato nell'opinione dei popoli quanto sembrava avesser perduto per le mutate instituzioni: sotto lo scudo delle libertà politiche meglio respira anche la Chiesa, che sotto l'ombra dei privilegi.

Tanti mutamenti, avvenuti ai giorni nostri negli ordini religiosi, intellettivi e civili, accennano ad una riforma che presto o tardi avverrà nei rapporti temporali del papato: imperocchè non è dato supporre che il papato voglia parteggiare pel dispotismo, quando vede che alla causa della Chiesa meglio è provvisto dove fiorisce la libertà: nè è dato immaginare che esso non senta farsi sempre più gravoso e molesto il minuto disbrigo degli affari temporali, mentre tutto l'invita a sorvegliare i grandi interessi della Chiesa e del cristiano incivilimento.

(1) Si allude al viaggio del giovine Lutero a Roma. - Vedasi Merle d'Aubigny, *Histoire de la Réforme.*

CAPITOLO II.

Della necessità della sovranità temporale dei papi.

Ma se i mutamenti avvenuti negli ordini religiosi, intellettivi e civili del mondo, fanno preconizzare come inevitabile e certa una riforma nei rapporti temporali del papato, questa riforma potrebbe forse essere spinta fino all'abolizione completa della sovranità temporale? A questa questione vuolsi dare succintamente una risposta.

Più volte è stato disputato sulla sovranità temporale dei papi, e più volte non solo sulla legittimità di essa, ma ben anche sulla di lei convenienza sono stati promossi acutissimi dubbi e violente discussioni. Sono note le dottrine, altre volte rammentate, di Arnaldo da Brescia, sono note le diverse sentenze per le quali hanno parteggiato gli uomini più eminenti del medio evo, ed è noto altresì come i dubbi, le teorie e le opinioni del medio evo per disparate vedute e per opposti interessi sieno stati ai giorni nostri richiamate a nuovo esame ed a nuove discussioni. Non essendo nostro divisamento d'impegnarci in tali ricerche dottrinali, o di portare il tributo del nostro povero ingegno in una polemica cotanto famosa, ne diremo solamente quel poco che possa sembrar necessario, onde le nostre parole non offrano plausibile occasione ad equivoche interpretazioni.

Tre sono le sentenze sostenute nelle diverse scuole sul potere temporale del papa.

La prima sentenza è di coloro i quali sostengono che il papa abbia per gius divino pienissima potestà sul mondo universo, tanto per le cose ecclesiastiche, quanto per le politiche e civili.

La seconda sentenza, cadendo nell'estremo opposto, si risolve in due proposizioni, cioè:

1.° Che il papa come papa non abbia per gius divino nessuna potestà temporale, nè possa in modo alcuno comandare ai prìncipi secolari, o privarli del principato;

2.° Che non sia lecito, nè al papa, nè ai vescovi accettare specie alcuna di temporale dominazione, essendo proibito dal gius divino l'unire la spada spirituale insieme colla spada temporale.

La terza sentenza, media fra queste due estreme, ammette che il papa, come papa, non abbia direttamente ed immediatamente altra potestà tranne la spirituale: ma sostiene che in ragione della potestà spirituale abbia almeno indirettamente somma potestà anche sulle cose temporali (1).

(1) Bellarmino, *De summo pontifice*, lib. v, cap. 1:
« Prima est summum pontificem, jure divino, habere plenissimam

Accettando questa terza sentenza media come la più conforme alla dottrina della Chiesa, puossi affermare con *Gioberti*, che il poter civile ed universale del papa sul mondo è una prerogativa del sommo sacerdozio, del quale egli è privilegiato, e che nulla rilevi alla immutabile immanenza di tal prerogativa, nè l'essere essa variabile quanto al modo dell'esercizio, nè l'essere mutabile secondo che mutano le condizioni del viver civile sulle quali interviene (1).

Questo poter civile, che dicesi prerogativa del sommo sacerdozio cristiano, è un potere, per altro, che per l'indole sua constitutiva diversifica assai da quello che è connaturale della sovranità vera e propria. Imperocchè, laddove l'essenza di questa consiste nell'agire direttamente sulle cose e sugli uomini, e con mezzi umani, e per un fine principalmente terreno, l'essenza del primo, più ideale, che sensibile, più spirituale, che materiale, più celestiale, che terrena, agisce più specialmente sugli spiriti, e spirituali sono i mezzi che impiega, come spirituale è lo scopo cui intende. E mentre il poter civile del papato non esclude l'interessenza di un altro poter sovrano immediato e diretto, la sovranità vera e propria, quantunque non escluda l'interessenza di altri poteri, gli suppone per altro, e gli vuole subordinati e limitati. Questa distinzione ne conduce a concludere che, se il *poter civile* del papato, ossia la di lui influenza sugli interessi morali e materiali delle nazioni cristiane, si ricollega coll'es-

» potestatem in universum orbem terrarum, tum in rebus ecclesiasti-
» cis, tum in politicis.

» Altera, non tam sententia quam hæresis, in altero extremo duo
» docet: primo, pontificem ut pontificem et ex jure divino nullam ha-
» bere potestatem temporalem, nec posse ullo modo imperare prin-
» cipibus sœcularibus, nedum eos regnis et principatu privare, etiamsi
» illi privari alioquin mereantur; secundo, docet non licuisse pontifi-
» ci, aliisque episcopis accipere temporale dominium, quod nunc ha-
» bent in quasdam urbes et provincias, sive ejusmodi dominium do-
» natum eis fuerit, sive illud usurpaverint: prohibet enim jus divinum,
» uni homini gladium spiritualem et temporalem simul committi.

» Tertia sententia, media et communis, pontificem ut pontificem
» non habere directe ac immediate ullam temporalem potestatem, sed
» solum spiritualem; tamen ratione spiritualis habere saltem indire-
» cte potestatem quamdam, eamque summam, in temporalibus ».

Questa sentenza media è stata formulata con precisione scientifica dal Gaetano, *in Apol.*, parte 2, cap. 13, add. 8. « Potestas pa-
» pæ directe est respectu spiritualium ac supremum finem humani ge-
» neris: ideo suæ potestati duo conveniunt, primo quod non est di-
» recte respectu temporalium: secundo quod est respectu temporalium
» in ordine ad spiritualia ».

(1) Gioberti, *del Primato morale e civile degli Italiani*, tomo I.

senza constitutiva del sommo pontificato, talchè indipendentemente dall'attualità dell'esercizio, separarlo da esso non si possa senza denaturare il papato; la sovranità vera e propria, invece, è una qualità non essenziale, ma accidentale, contingibile e non necessaria, talchè sia dato concepire il papato senza essa, e supporre un papa che, senza dominio di Stati particolari, abbia suprema autorità sul mondo, ed abbia una sola specie di sudditi, i cristiani, cioè, dell'universo.

Se però, astrattamente parlando, niente repugna in ragione l'ipotesi di un papa senza sovranità temporale, ipotesi che d'altronde mirabilmente s'addice all'indole provvidenziale della Chiesa di Cristo, la quale, non peritura per variare di tempo o per variare di fortuna, ha un'esistenza tutta sua propria ed indipendente dagli umani artifizi e dai mondani sussidi, pur non ostante, considerando le cose quali esse sono nel mondo reale, puossi facilmente argomentare che la sovranità temporale dei papi sia essa pure un mezzo provvidenziale destinato a garantire l'indipendenza del sommo sacerdozio.

La sovranità temporale garantisce al papato l'indipendenza, nel modo stesso che il dominio di beni e rendite proprie garantisce alla Chiesa la libertà: la garantisce, perchè sottrae il sommo potere sacerdotale alle esorbitanze del potere civile: la garantisce, perchè sottrae il potere arbitramentale del papa alla sinistra influenza delle politiche dissenzioni: la garantisce, perchè sottrae i decreti pontifíci al sospetto di recare offesa alla reciproca dignità delle nazioni cristiane. Se il papa fosse rimasto in Avignone, egli sarebbe divenuto un grande elemosiniere di Francia, che niun'altra nazione avrebbe riconosciuto fuorichè la Francia (1): un papa suddito di Carlo V non sarebbe stato accettato come árbitro di pace da Francesco I: un papa suddito di Napoleone sarebbe divenuto un dignitario dell'Impero francese: un papa suddito di Casa d'Austria non sarebbe obbedito, nè sulle rive della Vistola, nè su quelle della Senna. Nè dicasi che i trattati e le convenzioni politiche potrebbero bastare per garantire l'indipendenza del papa. I trattati potrebbero, invero, dichiarare che il papa fosse teoricamente indipendente da ogni civil principato: potrebbero le diplomatiche convenzioni sottrarre la sacra persona del papa e la sua corte ad ogni specie di sudditanza, ma nè i trattati, nè le convenzioni potrebbero variare la realtà dei fatti, e molto meno attenuare la forza dell'opinione, davanti alla quale gli uni e le altre sono egualmente impotenti. Il sospetto di una segreta influenza e di un'occulta inspirazione scemerebbe pur sempre l'ossequio, la reverenza, la fiducia; ed il sospetto, o scenda dalle reggie, o si

(1) Müller, *Storia della Svizzera*, III, p. 15.

alzi dalla piazza, è il demone più desolante dello umano consorzio.

Abbiamo rammentato in altro luogo del presente libro quell'oratore che nel Concilio di Basilea portò sentenza che un papa senza Stati fora ai suoi tempi vassallo e servo dei re della terra (1): giovi riferire attualmente l'opinione di due sommi uomini, la di cui autorità non può esser sospetta nè di servilità, nè di fanatismo. Parliamo di *Bossuet* e di *Napoleone*. Bossuet, l'eloquente propugnatore delle libertà gallicane, fu nel tempo stesso il sostenitore della sovranità temporale dei papi. « Volle » Iddio (sono sue parole) che questa Chiesa, madre comune di » tutti i regni, non fosse in séguito dipendente da alcun regno » nel temporale, e che la sede a cui tutti i fedeli debbon con» correre per conservare l'unità della fede fosse posta al di so» pra delle parzialità che gl'interessi diversi e le gelosie degli » Stati potrebbero generare. La Chiesa, indipendente nella per» sona del suo capo da tutte le potenze temporali, si trova così » in istato di esercitare più liberamente pel comun bene e sotto » la protezione dei re cristiani, la potenza celeste di reggere le » anime, e tenendo in mano l'equa sua bilancia in mezzo a tanti » imperii, soventi volte tra loro nemici, mantiene l'unità in tutti » i corpi, ora per mezzo d'inflessibili decreti, ora per mezzo » di savii temperamenti (2) ». Questa, che fu l'opinione anche del presidente *Hénault* (3), fu altresì quella di *Napoleone*. « La » instituzione che mantiene l'unità della fede (così egli diceva » quando le passioni non facevan velo alla sua vasta intelligen» za), cioè il papa custode dell'unità cattolica è una ammirabile » instituzione. Rimproverasi a questo capo di essere un sovrano » straniero. Egli è straniero infatti, ma bisogna ringraziare il » cielo che lo sia. Qual mai sarebbe tanta autorità nello stesso » paese davanti al poter dello Stato? Riunita al poter civile, » essa diverrebbe il dispotismo dei soldani: divisa e forse ostile, » essa produrrebbe una rivalità spaventosa, intollerabile. Il papa » è fuori di Parigi, e questo è un bene. Noi sopportiamo la di » lui spirituale autorità appunto perchè egli non è nè a Madrid, » nè a Vienna. A Vienna ed a Madrid si dice lo stesso. Credesi » forse che i Viennesi e gli Spagnuoli consentirebbero a rice» verne i decreti, quando egli fosse a Parigi? Siamo felici che » egli presso noi non risieda, e presso noi non risiedendo, non » risieda nemmeno presso i nostri rivali, ma nell'antica Roma, » lungi dalle mani degli imperatori alemanni, lungi da quelle » dei re di Francia e dei re di Spagna, tenendo la bilancia fra

(1) Sezione 1, cap. 3, § 1.
(2) Bossuet, *Discours sur l'unité*, 2e part.
(3) Hénault, *Abrégé chronol. de l'Hist. de France.*

» i sovrani cattolici, inclinando un poco verso il più forte, e » rialzandosi tosto contro di esso quando egli diventi oppres- » sore: questa è opera dei secoli, ed i secoli l'hanno fatta bene. » Questa è l'instituzione migliore e più benefica che si possa im- » maginare per il governo delle anime (1) ».

Rammentate le sentenze di Bossuet e di Napoleone, non potremmo, senza taccia di parzialità, passare sotto silenzio la più recente del *cardinal Pacca*, che da taluni si allega come dalle precedenti repugnante e diversa. Il *cardinal Pacca* così si esprime: « Prima di chiudere questa mia lettera, voglio prevenire » una difficoltà che voi potete farmi. Mi pare di sentirvi dire: E » non credevate voi, fratello, che sarebbero stati ben presto re- » stituiti alla Santa Sede gli usurpati domìni, e che Pio VII o il » suo successore tornerebbe in Roma glorioso sul trono ponti- » ficio? Poteva mai fuggirvi dalla mente la bella riflessione del- » l'illustre Bossuet, che nello stato attuale d'Europa, divisa in » tante potenze spesso fra loro nemiche, la condizione di un » papa suddito ad una di esse può dirsi quasi incompatibile col » governo della Chiesa universale? Sì, caro fratello, in quei mo- » menti nei quali il mio animo godeva pace e tranquillità, mas- » sime dopo di aver compiti i sacri doveri di religione, sentiva » in me una viva speranza, e dirò quasi un presentimento, che » sarebbero i papi ritornati al possesso di Roma e degli Stati » della Chiesa: ma non pensava sempre così, e lo stesso passo » di *Bossuet*, bene interpretato, mi faceva talvolta nascere in » capo idee e pensieri che indebolivano di molto la speranza da » me concepita di veder presto risorgere il governo temporale » dei papi. Il discorso di quell'uomo celebre, in sostanza, vuol » questo significare: che, essendo caduto l'antico impero roma- » no, che comprendeva nei suoi vasti limiti quasi tutte le na- » zioni le quali avevano abbracciato il cristianesimo, ed essen- » dosi nella sua caduta e dalle diverse province formati nuovi » regni e governi spesso tra loro nemici, e sempre l'un dell'al- » tro gelosi, i papi, sudditi di una di queste potenze, e per la » soverchia influenza de' propri sovrani, e per l'inevitabile ge- » losia e diffidenza degli altri, non avrebbero potuto liberamen- » te e colla dovuta imparzialità l'apostolico loro ministero eser- » citare: che però la divina Provvidenza aveva disposto che la » Chiesa romana acquistasse un temporale dominio affinchè, — » *indépendante dans son chef de toutes les puissances temporelles,* » — potesse tenere in mano diritta la bilancia.

» Questo discorso di Bossuet, in poche parole soltanto accen- » nato, è molto sensato e degno di lui; ma le circostanze de' » tempi e l'avviamento degli affari europei nel tempo della mia

(1) Thiers, *Hist. du Consulat et de l'Empire*, liv. du Concordat.

» prigionia mi suscitarono nella mente un altro pensiero che » brevemente vi spiego. Vedeva che le vicende politiche d'Eu- » ropa annunziavano una grande rivoluzione, e pareva che la » Provvidenza preparasse le strade all'innalzamento di un'altra » grande monarchia che o pareggiasse o superasse anche in va- » stità di territorio e in grandezza di potenza l'antico impero » romano, sotto il quale poterono per bene otto secoli i romani » pontefici, benchè sudditi, governare la Chiesa, e fino alle ul- » time estremità del mondo allora cognito stenderne e dilatarne » i confini: a quasi tutta l'Europa dettava leggi un sol uomo, e » non si curava di nascondere o di cuoprire almeno la sua sfre- » nata ambizione e la mira di ridurla tutta sotto il suo dominio. » Conteneva allora l'Impero francese, oltre la Francia, le pro- » vince belgiche, conquistate sulla Casa d'Austria, quella gran » porzione dell'antica Gallia, riunita poi all'Impero alemanno, » che dalle frontiere del Belgio si estende fino al Reno, ed un » gran territorio ancora di qua da quel fiume fino alle sponde » del mar Germanico: conteneva varie province d'Italia, e lo » stesso regno italico poteva considerarsi come una provincia » dell'Impero francese, dipendendo dallo stesso sovrano. Pote- » vano parimente considerarsi come sue province i regni di » Spagna, di Olanda, di Napoli e di Vestfalia, dove occupava- » no i troni altri prìncipi, da Napoleone dichiarati gran dignitari » dell'Impero francese, suoi luogotenenti generali dell'armata, » e ad ogni suo cenno sommessi ed ubbidienti. Si aggiungevano » a tanta vastità di territorio gli Stati de' prìncipi della confe- » derazione del Reno, che, come i *Dejotari*, gli *Agrippa* e gli » *Ariobarzani* al tempo del senato romano e dei primi Cesari, » erano stati del titolo di re e di gran-duchi decorati da Napo- » leone, il quale con un sol decreto poteva facilmente farli scen- » dere da quei troni, e formare dei loro Stati altretante provin- » ce dell'Impero. Tutto dunque annunziava l'innalzamento di » una grande monarchia, che avrebbe fatto sparire, e in parte » avea già fatto, quella moltiplicità di regni e di principati che, » al dir di Bossuet, rendono quasi incompatibile la sudditanza » dei papi col governo della Chiesa universale. Questa riflessione » mi faceva temere che, essendo per gl'imperscrutabili divini » giudíci tolto alla Santa Sede il dominio temporale, la Provvi- » denza, intenta sempre alla conservazione della sua Chiesa, an- » dasse preparando quei cambiamenti di Stati e di governi che » rendessero un'altra volta possibile e senza gravi inconvenien- » ti, che il papa, benchè suddito, reggesse e governasse l'intero » gregge de' fedeli (1) ».

(1) Lettera del cardinal Pacca al suo fratello, la quale serve d'introduzione alle *Memorie* dello stesso cardinale; Roma, 1830.

Se ci fosse permesso di proferire un libero giudizio su queste parole del venerando porporato, che provocarono, quando egli le divulgò per le stampe, tante censure, tanti applausi e tanta varietà d'opinioni, diremmo che la sentenza del Pacca, criticabile nelle contingenze del caso preso in esame, sfugge a qualunque censura, collocata che essa sia nel campo più vasto di una teoria generale. Il cardinal Pacca s'ingannava, a nostro avviso, credendo che l'impero di Buonaparte potesse rinnuovare per il papato gli stessi rapporti nei quali esso si era trovato altre volte col romano Impero. S'ingannava, perchè coll'impero francese non tornavano in vita nè il concetto giuridico di Roma, nè la protezione di cui alla corte dei Cesari cristiani godeva la Chiesa, nè i privilegi dell'episcopato, quali si leggono nei codici Teodosiano e Giustinianeo. S'ingannava perchè, qualunque fossero l'ambizione e le voglie di Buonaparte, egli non sarebbe mai giunto a riunire, obbedienti al suo scettro imperiale, tutte le nazioni diverse dell'Europa. S'ingannava, infine, perchè, quando ciò pure fosse stato consentito dalla fortuna, la questione dell'indipendenza rinasceva ben tosto rapporto alle nazioni dell'Affrica, dell'Asia e dell'America, le quali sarebbonsi trovate rapporto al papato nella posizione identica in cui trovansi attualmente le diverse nazioni dell'Europa. I decreti del papa avrebbero incontrato a Wasinghton, al Messico ed a Rio-Janeiro le stesse diffidenze e le stesse gelosie che, secondo il detto di Buonaparte, incontrerebbonsi a Vienna, se il papa stasse a Parigi, o a Parigi, se egli stasse a Madrid. Se poi la sentenza del Pacca dai confini angusti del fatto venga trasportata nel campo più vasto dei principi, manca allora ogni ragione ed ogni argomento per combatterla o per disapprovarla. Sostenendosi da noi come necessaria la sovranità temporale dei papi, ad una necessità accenniamo (giova ripeterlo) non apodittica, non assoluta, ma contingente, ed alle condizioni attuali del mondo corrispondente e relativa. Diciamo, cioè, necessaria la sovranità temporale dei papi non per necessità teologica, ma per necessità politica e razionale. Iddio, che ha promesso una durata indefettibile alla sua Chiesa, con altri mezzi a noi ignoti potrebbe provvedere alla indipendenza del papa: e quella sovranità che oggi ne sembra ed è necessaria, potrebbe non esserlo ulteriormente o per nuove combinazioni che avvenissero nella politica condizione dei regni e degl'imperi, o per nuovi rivolgimenti delle sorti umane. Chi può segnare i confini cui può essere spinta nei suoi resultati la civiltà cristiana? Chi può comprendere col pensiero la trasformazione che va operandosi negli ordini politici e civili per opera dei soli interessi materiali? Chi può vaticinare le nuove condizioni che si prepareranno all'umanità, quando le ultime tracce della barbarie feudale saranno scomparse, quando le ge-

losie fra le nazioni saranno sopite da un interesse comune, quando ogni pregiudizio sarà impotente davanti all'imparziale sindacato della pubblica opinione? Deve pure una volta un'epoca nuova di civiltà rallegrare i popoli della terra, afflitti da tanti affanni, travagliati da tanti dolori! Deve pure esser raccolta un giorno quella messe che fu preparata dalle vigilie di tanti sapienti, dai palpiti di tanti generosi, dal sangue di tanti mártiri! Deve pure una volta aver pratica ed universale applicazione la legge eterna della carità, promulgata dal Vangelo, poichè immancabili sono le promesse di Cristo, ed è stoltezza sapiente serbar fede costante nel progresso del genere umano! Ma finchè intanto non giunga quest'epoca nuova nei destini dell'umanità, e finchè la Provvidenza non abbia sostituito agli attuali nuovi mezzi e più efficaci di garanzia e di tutela, noi ci crediamo autorizzati a formulare quattro proposizioni, che noi ritenghiamo come fondamentali nel nostro lavoro.

I. La sovranità temporale è un mezzo ordinato dalla Provvidenza per garantire la libertà e la indipendenza del papato: essa è dunque politicamente, non teologicamente necessaria.

II. La maggiore o minore vastità degli Stati non influisce sulla indipendenza.

III. Gli ordini civili coi quali la sovranità temporale dei papi può essere esercitata non interessano la questione dell'indipendenza.

IV. Per soddisfare al bisogno dell'indipendenza bastano tre condizioni, cioè: che il papa non sia nominalmente suddito di un altro Stato; che il papa non dimori in territorio non suo; che non obbedisca a leggi le quali egli non abbia liberamente consentite.

CAPITOLO III.

Nozioni di diritto.

Crediamo non debba riuscire affatto inopportuno l'accennar brevemente alcuni princìpi giuridici che alla sovranità dei papi si riferiscono, avvegnachè possano essi servire per rettificare alcune false ed erronee proposizioni, le quali, sparse dai giornali, sono poi accolte e tenute per vere da tutti coloro che, per abitudini di vita, per difetto di buoni studi, o per debolezza d'ingegno non hanno nè mezzi nè occasioni di rettificarle da loro stessi.

Nel papa convien distinguere e tener separate quattro diverse rappresentanze, o, come dicono i giuristi, quattro persone formali. Egli è vicario di Cristo e capo visibile della Chiesa: egli è patriarca d'Occidente: egli è vescovo di Roma e suo distretto:

egli è, infine, principe temporale di quel dominio indipendente che si dice Stato ecclesiastico o Stato della Chiesa (1).

Il papa occupa questo primo grado tra le potestà della terra, mediante la libera elezione. Questa, che prima si faceva dal clero e dal popolo romano, e poi dal clero col consenso del popolo e l'approvazione dell'imperatore, si fa oggidì esclusivamente dal Sacro Collegio de' cardinali. Il *veto* concesso ad alcune corti, e l'avviso dato dalla loggia del conclave al popolo assembrato sulla piazza adiacente, serban l'immagine antica dell'approvazione imperiale e del consenso popolare (2). Per regola generale, ogni cattolico il quale sia capace dell'uso della ragione, può essere eletto papa; appartiene al volgo ignorante, e non agli esperti delle dottrine canoniche e storiche, tanto il supporre che per legge non si possa eleggere altra sorta di persone all'infuori dei cardinali, quanto il pensare che sia una cosa mal fatta di restringere l'elezione tra essi elettori, escludendone di fatto tanti prelati ed altri soggetti degni (3).

Il papa, come papa, non divide col Sacro Collegio potestà o giurisdizione di sorta alcuna (4), e la partecipazione che negli affari della Chiesa è concessa ai cardinali adunati in concistoro, non da giurisdizione loro propria dipende, ma dall'assunzione che ne ha fatto il papa medesimo in figura di consiglieri (5). La rappresentanza della Chiesa universale concessa al Sacro Collegio in tempo di sede vacante, è ristretta all'atto tassativo dell'elezione (6), poichè nelle cose di grazia e di giustizia concernenti la Chiesa universale, per le constituzioni di Bonifacio VIII e di Pio IV, il Sacro Collegio non può fare innovazione di sorta alcuna (7). Se cade questione sull'autorità del papa come papa, questa non investe la di lui giurisdizione, ma il privilegio dell'infallibilità, in quanto che su tal privilegio esistono quattro opinioni diverse, che giova di rammentare.

La prima opinione è di coloro i quali sostengono che il papa, come papa, possa cadere in eresía, quantunque definisca cose

(1) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. III, cap. 2.

(2) Talvolta il popolo, memore degli antichi diritti, ha voluto prender parte più attiva all'elezione. Così nell'elezione di Giovanni XXI il popolo di Viterbo, levatosi a romore, costrinse i cardinali ad osservare le forme stabilite da Gregorio X. Così per l'elezione di Urbano VI, il popolo romano, stanco di aver papi francesi, si diede a gridare: « Romano, Romano lo volemo ».

(3) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. XV, cap. 4.

(4) *Idem*, *ibidem*, lib. III, cap. 4.

(5) *Idem*, *ibidem*.

(6) *Idem*, *ibidem*.

(7) Cap., Ubi periculum, *de elect.*, in VI.

di fede insieme col Concilio generale. Questa è opinione condannata dalla Chiesa come ereticale.

La seconda è di coloro i quali sostengono che il papa, come papa, possa essere eretico quando definisca cose di fede senza l'intervento del Concilio generale. Questa è opinione tollerata dalla Chiesa.

La terza è di coloro i quali, cadendo nell'opposto eccesso, sostengono che il papa non possa essere mai eretico, sebbene egli definisca cose di fede senza il concorso del Concilio generale. Questa è opinione probabile, ma non è certa.

La quarta, infine, è l'opinione di coloro i quali sostengono che il papa, ossia egli possa essere eretico, ossia non possa esser tale, non può per altro definire proposizione eretica che la Chiesa tutta debba credere come vera. Questa è opinione certissima (1).

Definita la persona formale del papa come vicario di Cristo e capo visibile della Chiesa, passiamo a definire l'altra persona formale di principe temporale.

È proposizione ritenuta dai teologi che la sovranità temporale del papa non deriva dal gius divino (2), ma dal dono dei

(1) Bellarmino, *De summo pontifice*, lib. IV, cap. 2:

« Prima est pontificem, etiam ut pontificem, etiamsi cum gene» rali concilio definiret aliquid, posse esse hæreticum in se, et docere » alios hæresim, et de facto aliquid ita accidisse.

» Secunda sententia est pontificem ut pontificem posse esse hæ» reticum, et docere hæresim, si absque generali concilio definiat, et » de facto aliquando accidisse.

» Tertia sententia est in alio extremo; pontificem non posse ullo » modo esse hæreticum, nec docere publice hæresim, etiamsi solus » rem aliquam definiat.

» Quarta sententia est quodammodo in medio: pontificem, sive » hæreticus esse possit, sive non, non posse ullo modo definire ali» quid hæreticum a tota ecclesia credendum.

» Ex his quatuor sententiis, *prima* est hæretica; *secunda* non » est proprie hæretica, nam adhuc videmus ab ecclesia tollerari, qui » illam sententiam sequuntur, tamen videtur omnino erronea, et hæ» resi proxima; *tertia*, probabilis est, non tam certa; *quarta* certis» sima est, et asserenda ».

Analizzando però ad una ad una queste quattro proposizioni, si vede che l'ultima, sebbene certissima, non investe la questione proposta. Altro è il dire se il papa possa essere eretico, altro il dire se la Chiesa debba tener per vera una proposizione eretica professata dal papa. Talchè sembraci che, restando le prime tre sentenze, la *media* sia la seconda. Ciò in linea di mera osservazione critica, e nulla più.

(2) Bellarmino, *Opera citata*, lib. V, cap. 4: « Directe nullius loci » esse dominium temporale jure divino ».

principi e dalla prescrizione fondata nella diuturnità del possesso (1). Questa sovranità non esiste nel papa, come persona individuale, e non esiste nel papa solo esclusivamente: la sovranità vera e propria è della Chiesa: l'esercizio e rappresentanza della sovranità sono nel papa congiuntamente al Sacro Collegio. Questa proposizione capitalissima è comprovata dalla storia, dagli statuti organici, dall'autorità dei giureconsulti. È comprovata dalla storia, sì perchè, prescindendo dalle ragioni popolari delle quali abbiam parlato nella sezione I del presente libro, le celebri donazioni di *Pipino*, di *Carlomagno* e della *Matilde* non furono dirette al papa, ma alla *Chiesa romana*, al *beato Pietro* ed alla repubblica dei Romani; sì perchè le bolle pontificie altrove rammentate vietano al papa qualunque specie di alienazione. È comprovata dagli statuti organici, perchè i capitoli giurati di Eugenio IV riconoscono e garantiscono espressamente al Sacro Collegio una compartecipazione di sovranità (2). È comprovata, infine, dall'autorità dei giureconsulti. Il *cardinal Tusco* ritiene come proposizioni di diritto:

I. Che i cardinali, equiparabili ai monarchi, non sono tenuti a giurare obbedienza al papa (3).

II. Che i cardinali compongono un sol tutto insieme col papa (4).

III. Che il papa non può risolvere le cose gravi dello Stato senza il consenso dei cardinali.

IV. Che il collegio dei cardinali è nel possesso o quasi possesso di questi diritti sovrani (5).

(1) Bellarmino, *Opera citata*, lib. v, cap. 9: « Sed etiamsi nihil » horum extaret, abunde sufficeret præscriptio 800 annorum; nam » etiam regna et imperia per latrocinium acquisita, tandem longo » tempore fiunt legitima ».

(2) Lib. I, sezione 1, cap. 3, § 2.

(3) Tusco, *Conclus. jur.*, in verbo *Cardinales*, Conclus. 100, n.° 4: « Et æquiparantur regibus, facere non tenentur obedientiam » papæ prout alii ».

(4) Tusco, *loco citato*,, Conclus. 99, n.° 16: « Habent cardinales » quamdam communionem cum papa, tanquam membra cum capite ». — Conclus. 100, n.° 13: « Pars corporis papæ esse dicuntur, » sicut augusta imperatoris, imo, unum corpus sunt papa et collegium » cardinalium ». — E, n.° 19: « Vinculum indissolubile est inter pa» pam et cardinales, sicut inter virum et uxorem, ideo cardinales par» ticipant de privilegiis papæ ».

(5) Tusco, *opera citata*, in verbo *papa*, Conclus. 79: « Non po» test papa ardua solus explicare, sed cum cardinalium consensu: » quia facta a Celestino papa sine cardinalibus fuerunt revocata: se» cundo quia negotia papæ, vel regni dicuntur negotia universitatis; » ideo requiritur consensus majoris partis procerum: et idem tenet *Ab*-

Il *cardinal de Luca*, il quale si astiene dal formulare la sua opinione, concorda apertamente che simile partecipazione di sovranità non incontra in punto di ragione repugnanza alcuna (1). A queste autorità aggiungiamo finalmente quella del pubblicista *Sansovino*, il quale, parlando del governo della corte di Roma, si esprime nel modo seguente:

« L'autorità del papa, come capo, si diffonde da lui in tante » membra, che i curiali sogliono invecchiare innanzi che essi » intendino quel governo; ma io m'ingegnerò di mostrarlo tutto » in poche righe: si vede prima quel sacrosanto apostolico se- » nato di cardinali, il cui capo è il pontefice (e però si chiama » massimo), e i cardinali sono le membra, de' quali ai tempi » nostri non vi è un numero definito, avvegnachè in altri tempi » ve ne fossero dodici, ad esempio degli apostoli. Questi padri » illustrissimi solevano altre volte venir tutti insieme a trovare » il papa due volte la settimana, ma a' tempi nostri, essendo » scemate le faccende e i maneggi importanti, si adunano una » volta sola, e questa adunanza si chiama volgarmente *consistoro*, » da questa voce *consistere*, che vuol dire stare insieme, attento » che quel dì che essi s'adunano stanno fermi insieme per i ne- » gozi pubblici (2) ».

Ciò in punto di diritto. Quanto al fatto, l'autorità ed importanza giuridica del Sacro Collegio hanno spesso ricevute in pratica quelle stesse modificazioni le quali, secondo il variar dei tempi, sono state comuni a tutti i corpi deliberanti.

Sisto V, grande organizzatore del governo temporale, dètte massima influenza alle congregazioni dei cardinali. Dopo Sisto V, l'autorità delle congregazioni è andata sempre più scemando. Il cardinal nepote sul primo, poi il segretario di Stato hanno concentrato nelle loro mani quasi tutto il governo. Così, alla sua vôlta, il Sacro Collegio ha sofferte quelle stesse spogliazioni che prima di esso aveano sofferte i dinasti ed i municìpi. Tendenza della diplomazia manifestissima è stata sempre quella di tenere il *Sacro Collegio*, che pure è corpo deliberante, più lontano dai pubblici affari che fosse possibile: tendenza della diplomazia è stata sempre quella di ridurre il governo a governo ministeriale vero e proprio. Tendenza manifestissima degli ultimi tempi è stata pur quella di applicare anche negli affari temporali l'adagio: *Papa omnia potest*. Nondimeno il fatto non può cambiare il diritto, ed il diritto rimane pur sempre come protesta perpe-

» *bas*, ubi quod collegium cardinalium est in possessione, vel quasi, » quæ multum operatur ».

(1) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. III, cap. 4, n° 6.

(2) Sansovino, *Del Governo et Amministrazione di diversi regni*, lib. XV.

tua e solenne, che in un governo elettivo è maggiormente operativa di effetti che sotto qualsivoglia altra forma di governo.

Dalle cose fin qui dette resultano le seguenti conclusioni:

I. La sovranità temporale risiede nel papa e nei cardinali come rappresentanza del gius della Chiesa.

II. La sovranità temporale dei papi non è fondata sul gius divino, ma sul diritto umano.

III. Il papa, come principe temporale, non è privilegiato della prerogativa della infallibilità.

Quindi la sovranità temporale dei papi è una sovranità ecclesiastica, che si perpetua mediante l'elezione; ed in questo soltanto essa differisce dalle altre specie di sovranità. Imperocchè, quanto al fine cui la sovranità è diretta, e quanto ai mezzi coi quali la si può esercitare, la sovranità temporale dei papi è regolata, come tutte le altre, dai rapporti generali del dritto pubblico e delle genti.

LIBRO SECONDO

ESAME CRITICO DELLE ATTUALI CONDIZIONI DEL GOVERNO TEMPORALE DELLA SANTA SEDE.

Sogliono i partigiani dello *statu quo*, e con essi gli adulatori indiscreti dei governanti, attribuire agli intrighi de' faziosi, al mal costume troppo a lungo sofferto, alla licenza per troppo tempo tollerata, alla umanità troppo praticata, agli scritti dei filosofi, alle mene di fazione o di setta, ogni malcontento, ogni desiderio di riforma, ogni agitazione, ogni moto disordinato che nei popoli si manifesti. Essi, nulla concedendo alle leggi progressive del genere umano, nulla allo sviluppo della ragione umana, nulla all'influenza della cresciuta civiltà sopra i bisogni morali e materiali dei popoli, dalle cause sopra allegate fanno dipendere la rivoluzione del 1789, l'innalzamento di Buonaparte, la rivoluzione del 1830, quanto, infine, contro le vecchie instituzioni sociali è stato pensato, scritto, tentato e operato nel corso di un secolo dalle diverse nazioni dell'Europa. Senza *Voltaire* non sarebbesi diffuso per l'Europa lo spirito irreligioso; senza *Rousseau* non sarebbe surto nei popoli il desiderio della libertà; senza *Mirabeau*, senza *Robespierre*, senza *Buonaparte* e senza *Lafitte* o *Casimiro Périer*, Luigi XVI sarebbe morto tranquillamente nelle delizie di *Versailles*, Carlo X avrebbe potuto impunemente violare la Carta, i grandi signori ed il clero avrebber potuto godere i privilegi antichi, e conservare la barca dell'antica fortuna nella calma uniforme dell'apatía universale, e niuno avrebbe pensato a domandar garanzie, a chiedere constituzioni, a volere la libertà della stampa, a sindacare, infine, le operazioni dei governanti. Questo modo di ragionare, comodo per la semplicità che lo informa, lusinghiero per le conseguenze che ne derivano, non può per altro persuadere tutti gli uomini, e molto meno potrebbe essere sinceramente applaudito

da coloro che per assiduità di studi, o per lunga consuetudine di vita sogliono meditare sopra i fatti sociali senza amore di sistema e senza spirito di parte. Ci è noto l'adagio: *Et tu videbis, fili mi, quam parva sapientia regitur mundus.* Noi pure ci siamo dilettati nel veder rappresentare quella moderna commedia che da un intrigo galante e dalla caduta di un bicchier d'acqua fa dipendere i destini dei popoli, il cambiamento della politica e la caduta di un ministero; e noi pure abbiamo appreso che gli avvenimenti più gravi ed i fatti più solenni sogliono spesso esser collegati con meschini interessi e derivare da cagioni sproporzionate. Ma sappiamo altresì che, se per l'ultima goccia trabocca il vaso, essa sarebbe stata insufficiente quando mille e mille prima di lei non l'avessero colmo: ci è noto del pari che gli ambiziosi non farebber faccende, nè il mal costume darebbe alimento alla licenza, nè i filosofi sarebbero uditi, nè i faziosi troverebbero partigiani, se gli animi delle masse non fossero già commossi, se già non preesistessero le materie atte agl'incendi, e se per i bisogni sociali e per le cambiate tendenze dello spirito umano non esistesse precedentemente un malcontento universale, proporzionato a tentar cose nuove, e pronto ormai a cambiarsi in tumulto. Un tenue zolfino può produrre gl'incendi di *Amburgo* e di *Smirne;* ma se a contatto di lui non si trovassero materie atte ad infiammarsi, lo zolfino, inoffensivo, consumerebbe sè stesso. I *Procida* esistono, ma quando il nome di *Procida* rappresenta e dà nome agli affetti dell'intera Palermo. Se i prìncipi (è antica sentenza) non devon dolersi di alcun peccato che facciano i popoli, poichè tali peccati convien che nascano o per loro negligenza o per essere eglino stessi macchiati di simili errori, non devono i governi lagnarsi delle rivoluzioni senza incolparne prima di ogni altro loro stessi. Cosa è una rivoluzione? Essa non è un fatto ordinario che possa esser provocato in ogni tempo, o suscitato da qualunque ambizione o per qualunque motivo: essa è come la febbre, che accenna sempre un ristagno di umori, un disequilibrio dell'organismo, un conflitto di forze opposte nel corpo umano. « Essa è uno sfogo della » società, caduta in preda della sofistica, per recuperare il pro» prio stato naturale e civile: ed il principio di ogni rivolgimento » politico è sempre la parzialità governativa, per cui una por» zione notabile delle forze sociali, che hanno del vivo e aspira» no a entrare in esercizio, è compressa, tiranneggiata, im» molata ad altre forze, spesso minori di numero e d'impor» tanza (1) ».

Concedendo pertanto che i faziosi e gli emigrati sieno per qualche cosa nei movimenti politici delle Romagne e delle Mar-

(1) Gioberti, *Del Primato morale e civile degl'Italiani*, tomo I.

che, che essi possano dare una direzione al malcontento, ed un continuo eccitamento alle frequenti insurrezioni dalle quali è travagliato il governo pontificio, è opportuno di dimostrare:

I. Che le vere cagioni d'insurrezione preesistono, non già nella sovranità temporale dei papi, ma nei cattivi ordini del governo;

II. Che per conservare inviolata la sovranità temporale dei papi è necessaria una riforma negli ordini del governo (1).

SEZIONE PRIMA

LE CAGIONI D'INSURREZIONE PREESISTONO NON GIÀ NELLA SOVRANITÀ TEMPORALE DEI PAPI, MA NEI CATTIVI ORDINI DEL GOVERNO.

Colui che per avventura credesse di trovare in questa sezione una dettagliata compilazione di tutti gli abusi, di tutti i disordini che da molti anni sogliono esser rimproverati al governo pontificio, getti via il nostro libro. Simile compilazione non può rientrare nel piano da noi divisato; primieramente, perchè molti fatti stampati nei giornali e nei libri stranieri o sono esagerati, o sono subietto di contestazione; secondariamente, perchè la esposizione dei fatti più sicuri e meglio accertati può trovarla il lettore nell'opuscolo di Massimo d'Azeglio, divenuto oramai di una celebrità quasi europea (2); in terzo luogo, perchè tutti gli abusi e disordini tutti i quali possono rimproverarsi al governo pontificio, altro non sono se non effetti immediati di quelle stesse cagioni che formeranno l'argomento delle nostre critiche considerazioni; in quarto luogo, infine, perchè molti tra i vizi rimproverati al governo pontificio, sono vizi che egli ha comuni con altri governi, i quali pure hanno vanto di saviezza e di moderazione.

Noi siamo amici dei codici, e ne piace che i diritti dei cittadini sieno definiti, che le leggi dello Stato non sieno occasione di monopolio, che, per quanto è possibile, sia raffrenato l'arbi-

(1) Ci piace di applicare su tal proposito le parole di Geroboo proposto, nella sua opera *De Investigat. Antichristi.* — Egli, disapprovando il supplizio di Arnaldo, poichè vorrebbe: « A domo sacerdotali sanguinis quæstio remota esset » — soggiunge: « Nihil enim super his nostra interest, nisi cupere matri nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ id quod bonum, justum et honestum est ».

(2) *Degli ultimi casi di Romagna*, di Massimo d'Azeglio. Italia, 1846.

trio nei magistrati e garantita la libertà civile nei cittadini, ma il non aver codici non è vizio esclusivo del solo governo papale, ma non si può a quel governo rimproverare un difetto che esso ha comune con altri, e che l'amor di sistema e, diciamolo pure, del paradosso tiene tuttora nel campo della scientifica discussione. Amiamo anche più dei codici la pubblicità dei giudizi, poichè portiamo opinione che, nei giudizi criminali in ispecie, il segreto ed insidioso processo inquisitorio sia una triplice offesa al buon senso, alla dignità ed alla sicurezza del cittadino; ma forse la pubblicità dei giudizi è stata ella accettata unanimemente da tutti? Forse non duran tuttòra, e presso governi tenuti appunto in fama di onesti e benigni, le procedure economiche, eziandio per quei delitti i quali la stessa reputazione del governo esigerebbe che fosser discussi al conspetto del popolo? Parteggiamo, finalmente, per la libertà del commercio, credendo noi che in essa soltanto sia riposto lo strumento migliore per eccitare l'industria e per promuovere la ricchezza nazionale; ma come può farsi rimprovero al governo pontificio, se parteggia per un sistema opposto, quando la prima nazione industriale del mondo ne ha fatto fin qui subietto di discussione nelle sue assemblee legislative? La buona fede d'altronde, che è il pregio migliore di qualsivoglia scrittore, esige da noi una dichiarazione, cui l'apparenza di paradossale non toglierà certamente il pregio di esser vera ed onesta. Non tutto è cattivo nel governo pontificio. In esso vi sono invece molte parti buone, sonovi molte instituzioni antiche sempre ottime, ve ne sono altre tra le moderne che posson formar soggetto d'invidia per le altre province italiane. Per modo d'esempio ottima ed impareggiabile è, fra le antiche instituzioni, la Sacra Ruota, che lievi cambiamenti indicati dallo stesso cambiare dei di lei uffizi, la renderebbero il primo tribunale d'Europa (1). Ottime instituzioni sono, fra le moderne,

(1) Il tribunale della Sacra Ruota esisteva già nel secolo XII. La constituzione di Giovanni XII del 1326 dandogli regola, ne presuppone la esistenza. Era nella sua origine il consesso dei cappellani del pontefice, e tribunale più canonico che civile. Quando il clero aveva tribunali propri e giurisdizione separata, divenne tribunale d'appello per tutta la cristianità, ed ogni reame, ed anche alcuni principati di secondo ordine, vi avevano un rappresentante. Tal costume dura anche ai dì nostri, sebbene esso sia divenuto tribunale ordinario dello Stato. Oggi quel tribunale potrebbe esser secolarizzato senza inconveniente, mantenendone le forme, o dovrebbe destinarsi esclusivamente agli affari meramente canonici ed ecclesiastici. Tanto più che, studiando le sue decisioni, si scorge bene che, rispetto agli interessi moderni, non serba più l'impronta dell'antica sapienza. Potrebbe anche esser destinato a far l'ufficio mero di terza instanza, o di corte

quella delle *Congregazioni governative*, instituite presso i delegati sull'esempio dei Consigli di prefettura, e che, per quanto si sappia, non trovansi ancora introdotte in nessun'altro Stato d'Italia, e quella pure dei Consigli provinciali, i quali, benchè tuttora informi, difettivi ed illusorii, esistono nelle province della Chiesa, mentre non tutti gli altri governi italiani gli hanno accordata eguale cittadinanza nei loro Stati (1). Può asserirsi, infine, non esservi in Italia alcun governo presso il quale sia così antico e così abituale il principio astratto della discussione e della consultazione: l'antichità e la moltiplicità delle congregazioni già noverate nel libro primo (2), provano bastantemente la nostra asserzione.

Ma che, forse è tutto buono nel governo pontificio? Dunque la censura franca e moderata da noi promessa dovrà cambiarsi in apologia? Rinnuoveremo noi forse l'esempio di quel profeta che, preso l'incarico di maledire il popolo eletto, non potè dir parola che non fosse benedizione? No, caro lettore; noi non manchiamo all'uffizio intrapreso di liberi censori, poichè, fatta ragione di ciò che dovevamo encomiare e di ciò che dovevamo tacere, restanvi tuttavia sei subietti gravissimi di esame e di censura, nei quali appunto constituisconsi per noi le ragioni principali di quel disordine quadrilustre che le province romane presentano al conspetto dell'Europa, e sono i seguenti:

I. Inferiorità del clericato nella scienza civile;
II. Indipendenza degli agenti governativi;
III. Confusione dello spirituale col temporale;
IV. Esclusività del governo;
V. Variabilità del governo;
VI. Invertita destinazione del danaro pubblico.

suprema, ma allora converrebbe creare in Roma un tribunale di prima instanza laico, ed un tribunale di appello egualmente laico, e togliere ogni specie di *prevenzione*.

La procedura poi della Ruota è ottima, e può servir di modello, ove l'amministrar giustizia ai popoli non voglia ridursi ad una mera arte di finire le liti.

(1) I consigli provinciali esistono in Piemonte e nel regno di Napoli; nominalmente esistono anche in Lombardia, ma più illusorii che altrove. I meglio organizzati sono quelli del governo pontificio. I sudditi non ne hanno tratto tutto quel profitto che avrebber potuto.

(2) Lib. 1, cap. 3, art. 2, § 2.

CAPITOLO I.

Inferiorità del clericato nella scienza civile.

Il clero è custode dei primi veri, è l'interprete fedele della parola eterna, ma da gran tempo egli ha perduto il privilegio esclusivo della scienza. Accanto alla scienza teologica, cui l'Europa è debitrice della sua civiltà, è cresciuta la scienza profana, e di questa scienza, che ha insegnato ad interrogare la natura, che ha ingentilito gli affetti, che ha data forma più armoniosa ai concetti umani, che ha penetrati gli abissi della ragione e della conscienza, scuoprendone i segreti ed investigandone i rapporti, di questa scienza, che ha svolte le condizioni dell'umana natura, interrogandone i destini, ricercandone i bisogni permanenti, ricomponendone le leggi organizzatrici, segnandone il progressivo andamento, di questa scienza, che ha mutate le leggi, cambiate le instituzioni, trasformati i costumi, organata la favella, di questa scienza, che è pur figlia della scienza sacra e procede come essa dal vero eterno, ne hanno i laici il possesso. Quindi *laica* si appella, avuto riguardo a chi la professa, come si dice anche civile, avuto rispetto al fine cui essa è diretta. *Bacone* era laico; laici furono pure *Galileo*, *Newton* e *Leibnizio*. Nelle assemblee dei laici, non più nei Concili de' vescovi, discutonsi le leggi ed i grandi interessi delle nazioni. Può vantare il clero tra i membri suoi uomini dottissimi, ed il clero italiano, infatti, tali ne vanta, che il laicato d'Europa non ha forse da contraporne gli eguali, ma per il modo col quale il clero si educa, per le abitudini colle quali vive, per il modo col quale si recluta, non può esso rivaleggiare coi laici in fatto di scienza, e molto meno potrebbe contrastare ad essi il primato nella sapienza civile. I cherici, che dianzi eran maestri di ogni culto civile, non debbono oggi adontarsi d'imparar civiltà dagli antichi alunni, se pur non vogliano o restare al buio dei progressi dell'incivilimento, o adirarsi inutilmente contro una civiltà che gli umilia, per la poca pratica che ne hanno, o perder quell'arbitrio di che pure dovrebbero esser investiti in ogni tempo: i cherici devono andare ad addottrinarsi nelle scuole dei laici se pur voglion cessare da una lotta ineguale, che gli consuma le forze e gli scema l'ossequio.

Tale inferiorità del clericato rapporto alla scienza civile, è quella che lo rende meno adattato a governare esclusivamente gli Stati. Oggi, infatti, che l'amministrazione riassume in sè il fine, i mezzi, il titolo e gli elementi tutti del governare, oggi, che fra il principe ed i sudditi è surta una astrazione media,

che ha rivestiti i caratteri tutti di persona giuridica, *lo Stato*, astrazione che toglie dal principato ogni idea di patrimonio, e dalla sudditanza ogni idea di servitù, oggi, che la complicanza svariatissima degli interessi sociali più non si appaga della semplicità degli antichi ordinamenti, oggi, che la manía regolamentaria e quella più funesta ancora del centralizzare, condensa e ripone nelle mani del governo il movimento eziandio quotidiano e minuto degli affari locali, l'antica sapienza della corte romana è insufficiente a sorvegliare il moto della macchina governativa. Uomini educati per la Chiesa, o vissuti nel chiostro, e poi portati ai sommi onori della gerarchia, o per l'esercizio delle morali virtù, o per il pregio della sacra dottrina, o per i meriti della erudizione, sono troppo stranieri ai bisogni ed al movimento di una società che ogni dì si trasmuta, e che ogni nuova scoperta, ogni nuova legge promulgata nelle camere di Londra e di Parigi può avviare in una nuova carriera. All'onore del cappello cardinalizio, infatti, si giunge per la triplice via della dottrina, della virtù, della prelatura. La dottrina vi porta un Mai, dottissimo filologo ed infatigabile ricercatore di archivi, un Mezzofanti, mastro e prodigio di linguistica erudizione, vi porta dei teologi acutissimi e dei canonisti profondi. Vi porta la virtù tutti coloro che hanno ben meritato della Chiesa per lo zelo dell'apostolato, o per le fatiche dell' episcopato. La prelatura, infine, vi porta o i cadetti delle grandi famiglie, cui la previdenza degli avi constituiva nel color violaceo una fortuna patrimoniale, o la eletta di quella miriade di abati che da mane a sera tu vedi per Roma infaticabili nel visitare le romite stanze dei porporati, o le sale brillanti dei prìncipi e degli ambasciatori. Quale scienza politica possono avere i santi, i dotti ed i gran signori, lo dicano tutti coloro che coi santi, coi dotti e coi grandi signori hanno avuto che fare. Qual dottrina civile possa aspettarsi dalla folla dei monsignori, Roma lo dica, Roma, da gran tempo avvezza a dover riverire come padroni quelli stessi che essa forse ha talvolta derisi come abati, lo dicano gli amici stessi della Santa Sede, lo dicano, infine, quei cardinali che hanno già presentito il bisogno di una riforma. Questa folla di abati, cresciuta fra le cerimonie, i piccoli intrighi e le tradizioni di archivio, che è il semenzaio dal quale si reclutano i funzionari del governo, la magistratura, la diplomazia, la curia romana, i segretari, i consiglieri, i famigliari dei cardinali, e che constituisce la parte attiva della curia romana, se porta al governo un tributo assiduo di zelo, di fedeltà, di buon volere e di cultura letteraria, salve alcune onorevoli eccezioni, non vi porta quello di una scienza civile, di cui non ha appreso l'importanza, nè della pratica del mondo, che non conosce se non per il lato degli interessi personali. Nè con questo vuolsi da noi recare offesa

alla dottrina del Sacro Collegio, nè contrastare alla corte romana il vanto di una consumata esperienza nel trattare coi principi e nelle faccende della diplomazia. Questa, allorchè trattasi degli affari del mondo cattolico e dei grandi interessi della Chiesa, non le manca giammai, poichè essa la deduce da un ordine di princìpi sui quali sta ferma, e che possono modificarsi, ma non variare, senza che rimanesse distrutta la Chiesa, e la costanza nei princìpi universalmente tenuti per veri assecura sempre a chi gli professa, o la vittoria nelle trattative, o la palma di mártire in caso di soccombenza. Il pieno conoscimento di ciò che fa e di ciò che vuole, e la professione completa e razionale di una dottrina invariabile, daranno sempre a Roma spirituale una forza che sempre manca alle sètte protestanti, e spessissimo manca anche ai governi. Ma a che giovano questi princìpi, a che giova questa dottrina, quando si tratta di risolvere questioni di finanza, di sopperire alle esigenze del credito, quando si tratta dei bisogni del commercio, di strade ferrate, di navigazione e di catasto? In questi casi l'antica esperienza più non assiste, in questi casi i padri, i Concili ed i dottori della Chiesa sono muti: Torlonia ne sa più dei cardinali; un commesso di banco, un padre di famiglia vince in sapere ogni monsignore meglio addottrinato, e la costanza nei princìpi antichi non adduce salute, ma inevitabil rovina.

Quando fra i princìpi ed i bisogni imperiosi del movimento sociale sorge la lotta e comincia la collisione, i princìpi non devono cedere, ma devono modificarsi, se pure vuolsi impedire che i bisogni alzino troppo la voce, e divengano essi soli árbitri supremi di un diseguale contrasto: imperocchè è legge di universale prudenza variare coi tempi, volendo aver sempre fortuna, altrimenti avviene che in un uomo la fortuna varia, poichè ella varia i tempi, ed egli non varia i modi. Ma questo saper variare secondo i tempi, quest'arte di sapere adattare i princìpi ai bisogni, quest'arte di sapergli mutare, modificare, sospendere, qualunque volta l'esigano le circostanze, è arte politica, che la corte romana o non conosce, o non la può praticare. Non la conosce, perchè troppo repugnante alla sua natura, alle sue tradizioni, alla così detta sapienza d'archivio: non la può praticare, sì perchè, avendo essa con un modo di procedere prosperato assai, non sia possibile persuadergli che possa fare altrimenti, sì perchè, unendo la doppia trattativa degli affari spirituali e temporali, creda buono per questi quel procedimento stesso che sperimentò esser buono per quelli, sì perchè non possa adattarsi a mandare alla pari due scienze, due arti e due princìpi, che pur sarebber richiesti dalla duplice natura dei subietti che ella maneggia. Ma vi ha di più: quest'arte di saper variare coi tempi, non si vuol praticare dalla corte di Roma,

poichè ciò la porterebbe a doversi riconciliare con un ramo delle scienze civili, cui essa non ha voluto finora accordare cittadinanza nella enciclopedia del saper umano. Intendiamo parlare delle scienze economiche. È superfluo dimostrare in queste pagine, come, malgrado le declamazioni dei retori e dei sofisti, la economia politica e la statistica sieno i due primordiali fondamenti della scienza governativa, avvegnachè offrasi dalla seconda la serie dei fatti sociali e gli elementi tutti del calcolo, mentre la prima insegna i principi mediante i quali i fatti sociali devono essere studiati, intesi e governati. Ma l'economia politica ha un peccato originale. Essa colle sue applicazioni avendo voluto fare un poco di bene a tutto il mondo, ha fatto molto male a qualche individuo: essa ha mosso guerra ai fatti stabiliti, alle leggi esistenti, ai grandi interessi individuali, e questi appunto sono quelli che alzano più degli altri la voce, e si agitano e resistono, poichè gl'interessi generali, immensi per il paese, deboli per ogni individuo, restano quasi sempre passivi ed in silenzio (1). Fra gl'interessi particolari offesi forse più del dovere dalle dottrine economiche, quelli primeggiano del clero e della corte romana; e diciamo *forse più del dovere*, perchè ogni principio, quantunque ottimo, sovente abusa di sè stesso, perchè ogni scienza ha suoi sofisti, perchè la scienza economica, maneggiata dagli economisti a minuto, che tutto hanno voluto ridurre a contante senza porre nel calcolo gl'interessi morali, ha fatto molto male al clero, senza che per questo un bene corrispondente siane provenuto alla società civile. Era forse un bene per la società che il clero divenisse salariato dello Stato, perchè la mano-morta era troppo cresciuta? Era forse un bene il volere annichilati e distrutti tutti gli ordini religiosi, perchè alcuni avesser tralignato o perchè altri fosser divenuti superflui? Era forse un bene il far guerra sistematica al celibato per promuovere la popolazione? Questi ed altretanti forse che per lo meno sono oggidì dubbii di scienza, e che gli economisti del secolo decorso vollero alla lor maniera convertire in altretanti dogmi ostili al clero, e forse sovversivi della Chiesa, hanno messo in cattiva voce la scienza economica presso la corte di Roma, o, per meglio dire, hanno fatto di essa scienza un fantasma orrendo, che, turbandole i sonni, le ha fatto sconoscere i benefici che arreca, l'importanza che ha sulle cose sociali, e la sua indispensabile necessità per governare gli affari di Stato. E siccome le antipatie mosse da una ragione plausibile durano per loro natura anche al di là di quello che duri la causa che le produsse, quindi ne è avvenuto che l'odio per le scienze economiche sia sopravissuto anche alloraquando, ritornando esse sul sen-

(1) *Cours d'Économie politique*, par M. P. Rossi, Introduction.

tiero percorso, revocando in nuova discussione molte sentenze dogmatiche, e ritrattandone apertamente alcune altre, hanno posto in calcolo di scienza anche gl' interessi morali, fra i quali quelli pure della Chiesa e del clero ottengono il primo posto. Quindi non è maraviglia se il governo ponteficio ostenta una fiducia smodata per le vecchie massime tradizionali: quindi il sacrificare l'elemento progressivo, per il quale si opera la civilizzazione degli Stati, all'esclusività del principio conservatore, che tempera il trasmodare delle forze vive: quindi l'irritarsi perpetuo contro un movimento che può essere regolato, ma non impedito: quindi l'andar sempre a ritroso e contro la corrente, sono qualità inerenti all' attuale governo pontificio: l'arte di far contenti i popoli (almeno per qualche tempo) colla soddisfazione facile, larga e favorita degli interessi materiali, arte che tanto frutta ad alcuni governi di questo mondo, è arte ignota alla corte di Roma, che, volendo imitare la Sparta antica, sembra aver dimenticato che Sparta stessa dovette transiger coi tempi, e tener due arti, e far professione anticipata di *manicheismo*, se pur volle durare in stato, e scongiurare per qualche tempo il voltarsi della fortuna.

CAPITOLO II.

Indipendenza degli agenti governativi.

L' unica e sola garanzia che valga a tutelare gli amministrati dagli abusi del potere, è il principio della *responsabilità* che pesa sopra i ministri e sugli agenti del governo. Questo principio, che spaventa i più cauti, e modera gli eccessi dei più audaci; questo principio, che è la pietra angolare sulla quale riposano le moderne constituzioni dei popoli liberi; questo principio, che sopra larghissime proporzioni fu praticato nei governi del medio evo, ed ebbe nome di sindacato; questo principio, che si osserva di fatto anche nei governi assoluti, nei quali se il sovrano vuole impedire che l'odio pubblico giunga fino al trono, deve sacrificare gli strumenti stessi delle sue ingiustizie; questo principio, senza il quale non è possibile alla lunga nessuna specie di governo, è sconosciuto, impraticabile, impossibile nel governo di Roma (1). Quel governo può definirsi un'oligarchia di

(1) Il cangiamento di ministero, imposto dalla constituzione nei governi parlamentari, dovrebbe essere adottato in massima da tutti i governi assoluti:

1.° Perchè sarebbe un freno ai ministri.

cardinali, alla testa dei quali è il papa, principe temporale. In tale posizione di diritto, converrebbe che ai cardinali fossero applicati i princìpi stessi che dominavano un tempo nella veneta constituzione. I cardinali, cioè, dovrebbero esser tutto come collegio, non dovrebbero esser nulla come individui, all'infuori di ciò che attiene all'onorificenza del grado. Ed i capitoli di Eugenio IV a questo furono diretti. In pratica è accaduto l'opposto. L'autorità dei cardinali come collegio è scemata, nella proporzione stessa in cui cresceva l'autorità dei cardinali come individui: l'ordine pertanto che avrebbesi avuto nel primo caso è mancato affatto nel secondo, e non fa mestieri di dimostrarlo. I cardinali pertanto, compartecipanti alla sovranità in diritto, investiti come funzionari di quel potere di fatto che dovrebbero avere come collegio, eventualmente chiamati ciascuno al sommo grado della gerarchia, godono nell'opinione e nel fatto i privilegi di prìncipi del sangue, ed il benefizio di quella irresponsabilità di cui goder dovrebbero come sovrani, non come agenti del potere. Consalvi, il quale considerando i cardinali sotto un aspetto diverso, volle pure ad essi applicare il diritto della conquista, e trattargli come le repubbliche, limitando, cioè, quanto ad essi i princìpi della legittimità e della restaurazione, commise un duplice sbaglio di teoria e di pratica. Sarà sempre vana nel governo pontificio ogni speranza di concentrazione di poteri, finchè gli ordini emanati dalla segreteria di Stato dovranno essere eseguiti da funzionari sovrani: sarà sempre vana ogni riforma che non muova dal fatto volontario del Sacro Collegio: sarà sempre vana impresa ogni miglioramento finchè non si spoglino i cardinali come individui di quella indipendenza e di quella autorità di cui dovrebbero soltanto essere investiti come collegio. È noto ai contemporanei che il cardinal Mattei, decano del Sacro Collegio e principe di Velletri, fece strappare dai propri sbirri gli editti del Consalvi, affissi in Velletri: abbiamo altrove rammentato l'alterco tra monsignor Cristaldi ed il cardinal della Genga, ed abbiamo riportate nel luogo stesso le promesse fatte da Leone XII al Sacro Collegio, e le spiegazioni date circa le riforme che avevano in quel tempo sparso l'allar-

2.° Perchè sarebbe una garanzia per i prìncipi, i quali hanno un massimo interesse nello scemare la responsabilità propria.

3.° Perchè terrebbe il governo in perpetua armonia coll'opinion pubblica.

Un uomo non può governar bene per tutta la vita, poichè egli non cambia nè idee, nè modi, mentre si rinnuovano le condizioni della società. Quando un uomo è giunto ad una certa epoca della vita, condannando sè stesso allo *statu quo*, vorrebbe imprimere la condizione stessa a tutto quello che lo circonda.

me nella diplomazia (1). I cardinali, purchè lo vogliano, possono sospendere, cambiare, modificare, annullare una legge, e senza tema di serie disavventure. Non sono forse a tutti note le difficoltà che incontrò Leone XII per ottenere che il cardinal Pallotta si dimettesse dalla sua legazione di Ferentino? (2) Non è forse noto che il cardinale Albani, nel 1832, disciolse i Consigli comunali di Cesena e di Forlì, facendone dei nuovi, contro la legge del 1831, che gli aveva organizzati? Non esiste forse un editto del 3 marzo 1832, col quale lo stesso cardinale, divenuto legislatore di sangue, punisce di morte la riunione di più persone? Non è stato pur detto che una lettera dell'Albani sconvolgesse il sistema ipotecario pubblicato da Leone XII, e che altro illustre porporato abbia più volte sospese le leggi generali che permettono in alcuni casi la esportazione dei grani? Mal si avviserebbe per certo chi volesse paragonare i legati ai prefetti francesi, come fece Consalvi, o ai governatori austriaci ed intendenti piemontesi, come taluno si avviserebbe di fare per supina ignoranza dei fatti. Essi sono in diritto più sciolti di freno di quello che fossero i vicerè spediti dalla lontana Spagna a governare l'Italia, e gli antichi proconsoli romani, i quali, malgrado il patriziato, dal quale eran tratti, avean pur non ostante sopra la testa, più che l'autorità del senato, il grave timore delle accuse popolari! Da ciò ne deriva che le congregazioni provinciali, saviamente pensate dal Consalvi, quanto sono utili e benefiche presso i semplici delegati, sono altretanto superflue e vane presso i legati, i quali nella loro provincia si considerano come padroni e come precisamente erano gli antichi legati quando la parte maggiore del governo era nei comuni, ed una legazione consideravasi data siccome feudo o benefizio. Sappiamo, invero, che spesso egregi porporati sonosi valsi di tali poteri e di tanta indipendenza per sedare i mali germi di funeste discordie, per trattenere l'esorbitanze di una fazione antisociale, per paralizzare i funesti effetti di mal consigliati provvedimenti, e ci è pur grato di unir la nostra alla voce di quelli che in tempi ben tristi e bene acerbi hanno potuto esaltare l'umanità di qualche cardinal legato che ha saputo con virile coraggio resistere ad ingiunzioni tanto crudeli quanto impolitiche. Ma questi beni, questi vantaggi isolati compensano forse i mali che per lo meno ne vengono nell'opinione? Ma una buona azione, frutto di un arbitrio onesto, giustifica forse l'arbitrio ove che esso sia posto invece di legge? ma l'incertezza che si sparge sui diritti e sulla sicurezza dei cittadini, quando è in balìa di un governante il dispregiare, o mutare una legge generale, è ella forse compen-

(1) Artaud, *Vita di Leone XII*, cap. 11.
(2) *Ibidem*, cap. 18.

sata, perchè in qualche rarissimo caso abbia potuto l'arbitrio impedire un danno che ne saría venuto per l'applicazione della legge? Ci piace intanto di notare un fatto che non è privo di morale importanza. Tra le province pontificie le più tranquille e le meno sovente in lotta col governo, sono quelle dell'Umbria e le più vicine a Roma, il governo delle quali è affidato alle mani di semplici delegati, che dipendono dal governo centrale. Sappiamo che simile diversità provenir potrebbe da molte altre cagioni insieme congiunte, ma crediamo bensì, poichè gli esperti del paese l'affermano, che la principale sia appunto quella maggior responsabilità che difende quelle province dagli abusi del potere, e da una troppo frequente violazione della legge comune; responsabilità che non cuopre, nè difende le province delle Marche e delle Romagne, governate dai cardinali. Quello che accade nei governi delle province, accade nei superiori dicasteri di Roma, allorchè sono diretti da un cardinale.

Ogni dicastero, come ogni legazione, constituisce un governo a parte, o, come dicesi in quel dispaccio altrove rammentato, *Roma è una repubblica nella quale ciascuno si considera come assoluto padrone nel suo dicastero* (1): quindi l'arbitrio dell'uomo, sostituito dovunque all'impero della legge, rende impossibile ogni ordinamento nell'amministrare, impraticabile la giustizia nel governare. Nè di ciò noi facciamo accusa alla buona fede ed alla lealtà dei cardinali. Rendiamo splendida testimonianza al vero. Mai il Sacro Collegio non è stato sì rispettabile per le virtù che lo distinguono come al presente; mai la satira o la calunnia hanno avuto minore occasione per fare oggetto di sarcasmo o di ludibrio la vita privata dei cardinali; chiunque abbia vissuto in Roma può dirlo, chiunque abbia conversato coi cardinali può attestarlo. Ai cardinali non mancano nè dottrina, nè virtù, nè volontà di fare il bene; manca bensì la pratica del mondo, manca la scienza della vita, manca l'arte degli affari. I vizi del governo non sono vizi dei cardinali, come l'ignoranza, o la mala fede suppongono, ma sono effetti necessari di quelle instituzioni che all'impero delle leggi sostituiscono l'arbitrio dell'uomo, e le armi del potere a quelli affidando che meno saprebbero adoperarle, sono poi impotenti a prescriverne la misura, o a prevenirne gli abusi. I cardinali sono vittime inconsapevoli dei pregiudizi nei quali furono educati, delle abitudini nelle quali vissero, della viltà e cupidigia dei favoriti che gli assediano, nella loro duplice qualità di celibatari e di principi, e dello zelo indiscreto di certi consiglieri i quali, scambiata l'arte di Stato coll'intrigo del convento, giungono a farsi credere indispensabili, offrendo il fragil puntello di una scienza burbanzosa

(1) Artaud, *Vita di Leone XII*, cap. 11.

e superba, che se spesso è dannosa anche nel confessionale, è sempre calamitosa nel governo degli Stati. E qui ci si apre altra serie di guai, che emana dalla stessa sorgente.

Le costumanze, le tradizioni, le convenienze diplomatiche portano d'ordinario al trono pontificio quello fra i cardinali che, più splendendo per opinione di scienza e di virtù, meno siasi trovato in occasione di dispiacere ai potentati d'Europa. È cosa notissima a tutti che le nunziature e le funzioni governative non sono la strada più spedita per arrivare al papato. Quindi ne avviene che il papa, pervenendo al possesso delle somme chiavi quando l'energia delle forze è minore nell'uomo, vi porta scienza, moderazione, virtù, santissima vita, ma poca o nessuna cognizione del mondo e degli affari, e ne avviene altresì che egli, inteso principalmente a promuovere i grandi interessi della cattolicità, che gli sono peso gravissimo sulle spalle, e di cui sente piena ed intera la responsabilità davanti a Dio, poco si curi degli affari dello Stato, e che il pensare agli affari temporali sia al tempo stesso la cosa che meno sappia, che meno voglia, che meno gli si permetta di fare. Essi restano per conseguenza nelle mani di pochi cardinali e grandi prelati, che vivono tra loro in accordo colla comoda arte delle formalità, colle convenienze del ceremoniale, colle reciproche concessioni, con un perpetuo sistema di transazioni e di reciproci accomodamenti. Ma dicemmo male, dicendo nelle mani di alcuni cardinali, o grandi prelati. I cardinali ed i prelati, appena giunti alla testa di una qualunque amministrazione, che essi non conoscono, trovansi nella fatale necessità di affidarsi ad alcuno, e questo è ciò che dicesi a Roma provvedersi di un *uditore:* anzi colà si scusa l'abitudine di non curare nella scelta l'abilità del magistrato o del funzionario, dicendo che egli si provvederà di un buono auditore. Questi uditori, d'altronde, non avendo responsabilità, non potendo aspirare alla carica di colui che gli chiama al consiglio, e non avendo emolumenti certi, non sentono nè la dignità del governo, nè l'amor del posto, nè il bisogno della pubblica approvazione.

Questo sistema, che tutto al più potrebbe esser praticabile nella giudicatura, ma che pure in essa è funesto, applicato all'amministrazione ed al governo è un assurdo mostruoso.

In primo luogo, perchè il ministro trovasi circondato da impiegati subalterni che non sentono per esso nessuna stima, e pei quali sarebbe sempre superfluo qualunque regolamento disciplinare. L'insubordinazione, l'immoralità, il disordine dell'amministrazione interna sono vizi inerenti a questo sistema fondato sul difetto di ogni responsabilità, e Leone XII, che volle ripararvi colla commissione di sorveglianza, eccitò tumulti, provocò lo spionaggio, fece molti malcontenti, ma non potè raggiungere lo scopo.

In secondo luogo, perchè in tal sistema, tanto l'uditore, quanto gli agenti subalterni fanno della potenza di colui cui servono, uno strumento di fortuna patrimoniale, che offende la fama dei titolari, quantunque incorruttibili ed incontaminati. Sono effetti di tal sistema, il favoritismo, proverbiale in Roma, gli appalti, monopolio vilissimo, adoperati come mezzo di ricompensa, le fortune rapide, ingenti, smisurate di pochi, mentre esauste sono le tasche dei sudditi, e vuote si conservano le casse dello Stato, gli abusi frequenti di potere, la malaversazione del danaro pubblico, le influenze indirette che, dai conventi, dalle banche, dalle sacrestie, tengono un peso sulle bilance della giustizia, e conservando un caso eccezionale per ogni amico, paralizzano sempre i migliori provvedimenti del governo.

In terzo luogo, infine, con tal sistema il principio sacro del rendiconto, che niun governo ha proclamato nelle sue leggi più altamente di quello che lo abbia il governo di Roma, non ha mai vera e reale applicazione nel fatto, malgrado le più solenni instituzioni. Conto sul serio nel governo pontificio niuno lo rende, perchè chiunque maneggia il danaro pubblico, o se ne crede padrone, o non sa scorgere gli abusi di coloro ai quali si affida, o si crede impegnato a sostenergli, come suol dirsi, per onor di firma. Il fatto famoso della cassa di ammortizzazione, immaginata da Leone XII, e svaporata in cifre di computisti, è tale che non ha bisogno di ulteriori commenti: e ciò che non riuscì al Consalvi, non riuscirà mai ad alcuno, finchè durerà il sistema che il danaro pubblico sia maneggiato da chi non teme la responsabilità, da chi non sarebbe capace di amministrare nemmeno l'azienda domestica, da chi, infine, ha in propria disponibilità i modi più opportuni per eluder la legge. La mala prova fatta in un ramo di amministrazione è scala indubitata per salire a maggior dignità ed a maggiori onori.

CAPITOLO III.

Confusione dello spirituale col temporale.

Dicemmo nel terzo capitolo della sezione II, del libro I, doversi distinguere nel papa più persone formali, e specialmente il capo della Chiesa dal principe temporale, e dicemmo essere il governo pontificio un governo rigorosamente ecclesiastico; ed a ragione il dicemmo; avvegnachè, malgrado le riforme avvenute a dritta ed a sinistra, e malgrado i tentativi fatti per Consalvi, dura tuttora negli Stati pontifici quella mistura di poter civile e di potere spirituale che faceva, un secolo fa, frequenti, continue, moleste, le collisioni tra le due potestà in tutti gli Stati

d'Europa. I danni gravissimi di cotal mistura derivano specialmente da tre principi di diritto canonico, che il papa come papa potrebbe modificare qualora nei suoi Stati applicar volesse quei provvedimenti che la Santa Sede ha pur concordati cogli altri governi cattolici dell'Europa. Se lo potè fare senza offesa della fede negli Stati altrui, potrebbe farlo senza danno nei suoi.

Primo principio canonico cagione di danni è quello che vuole adoperata la coazione esterna per le cose di conscienza, ed armà la potestà ecclesiastica per punire con pene afflittive le offese fatte a Dio ed alla religione. Questo principio, tenuto sempre in vigore dalla Santa Sede, mantiene negli Stati pontifici il Santo Uffizio, ossia il tribunale della Sacra Inquisizione. Sappiamo bene che a questo tribunale, strumento un tempo di spietate vendette e di inumane persecuzioni, non possono oggidì rimproverarsi eccessi di rigore, nè smoderate condanne, che i tempi, mutati tanto, non consentirebbero, ma il tribunale esiste, esiste coi suoi sbirri particolari, colle sue attribuzioni, e col solo fatto della sua esistenza proclama un principio cui il secolo nostro contradice, e cui la ragione repugna. E poi, per quanto mitissime sieno le condanne, è rara per avventura la intromissione di cotal tribunale, le molestie che per esso si arrecano, la diffidenza che per esso si spande, lo spionaggio che, quasi debito di conscienza e di religione, si alimenta, le inquietezze che ti perseguitano perfino nel santuario della famiglia, sono tali cose per le quali l'opinione della sicurezza pubblica si scema, e la tranquillità interna dello Stato riman compromessa. Una delazione di un servo può molestare un cittadino, se egli si fa lecito d'infrangere nella propria casa le leggi del digiuno: la indiscretezza di un amico può tirarti addosso altri guai per un discorso irreverente: nè è cosa buona l'esser condannato ad otto giorni di chiostro, come accadde al *Vicini*, sol per avere stampato nel 1827 un voto sulla successione degli Ebrei (1).

Secondo principio canonico altrimenti dannoso, è quello che dà all'episcopato un'influenza sulle cose civili per il mero rapporto della spiritualità o salute dell'anima, che è loro connessa.

Da questo principio ne deriva una doppia offesa fatta alla libertà municipale ed alla dignità del governo: ne deriva un'offesa alla libertà municipale, poichè i vescovi, fondandosi sul divino mandato, *docete omnes gentes*, paralizzano l'azione dei consigli sull'instruzione primaria e sull'educazione delle infime classi, di cui i vescovi vorrebber dare il monopolio agli ordini monastici, ed immischiandosi nelle aziende dei luoghi pii e degli stabilimenti di pubblica beneficenza, ne rendono meno attiva e meno sicura

(1) Vedasi una lettera al Vicini di Pietro Giordani, stampata recentemente a Bastia, con altri opuscoli dello stesso autore.

la sorveglianza. Ne deriva poi un'offesa alla dignità del governo, poichè i vescovi si arrogano la facoltà di far regolamenti sulla condotta morale e sul costume, pretendendo di assoggettare i trasgressori alle pene canoniche; quindi certi tali editti promulgati da alcuni vescovi o sugli Ebrei, o sulle visite dei medici agli infermi, o sulle bestemmie, o sul conversare dei due sessi, mentre sono cause perenni di collisione e di contrasto tra i vescovi ed i delegati, sono altresì cause di malcontento interno, di scandalo pubblico e di contumelia. Ed il governo centrale, che per sfuggire la grave responsabilità che per tali editti contraeva al cospetto dell'Europa, ha dovuto spesso intervenire per abolirgli, avrebbe meglio provvisto alla pubblica pace se avesse immaginati tali provvedimenti pei quali simili fatti non dovessero ad ogni momento rinnovellarsi.

Terzo principio canonico più dannoso di tutti gli altri è quello che vuol sottrarre gli ecclesiastici e le cose aventi mistura di spiritualità all'impero delle leggi comuni ed alle giurisdizioni ordinarie. Questo principio produce due inconvenienti gravissimi. Primo inconveniente è la giurisdizione civile del vescovo, che gli permette di avere un tribunale proprio, davanti al quale sono trattate le cause degli ecclesiastici e dei luoghi pii, ancorchè vi sia interessato il laico, e le cause stesse affatto laicali, qualora per la connessità possano interessare il fòro interno, quali sono, per esempio, le cause di *sponsali* anche *agli effetti meramente civili del contratto*, quelle concernenti l'esecuzione dei lasciti *ad pias causas*, ec., ec. Esistono su tal materia di ordine pubblico discussioni troppo splendide e troppo note, perchè accennandosi da noi il fatto, ne incomba anche il dovere di rivelarne l'assurdo e la ingiustizia. L'altro inconveniente, anche più grave, è quello appunto che deriva dalla distinzione delle due persone formali che si riuniscono nel papa. Giovi riferire le precise parole del cardinal de Luca. « Parimente la diversità di questa » persona *(principe temporale)* da quella del papa, anche per il » fòro pratico giudiziario, del quale si tratta, importa molto al» l'effetto che le leggi e le altre provvisioni, le quali si facciano » in ragione di questo principato temporale, e per il suo go» verno, fingendosi fatte come da un principe laico, non ob» blighino i cherici e le altre persone ecclesiastiche, se non » quando espressamente o congetturalmente apparisca della » volontà di mischiarvi l'altra persona del papa, e di obbligare » anche gli ecclesiastici (1) ».

Questo principio, sofistico quanto altro mai, vorrebbesi tenere in vita e religiosamente osservato anche modernamente, spingendone l'assurdo fino a sostenere che il governo del papa,

(1) De Luca, *Dottor Volgare*, lib. xv, cap. 1.

come governo secolare, non possa mettere imposizioni sui beni di Chiesa, nè obbligare colle sue leggi le persone ecclesiastiche. Quindi è a noi affermato da persone degne di fede, che ogni anno il tesoriere faccia una supplica al papa, come papa, perchè il papa, principe temporale, possa estendere le imposizioni sul clero, e che il papa, come papa, rescriva ogni anno favorevolmente, ma per un anno soltanto, e da non passare in esempio; e narrasi altresì che alcuni grandi dignitari ecclesiastici, fra i quali si rammenta il cardinal della Genga, che poi fu papa, siensi apertamente rifiutati di pagare le imposizioni dei loro benefizi, col pretesto che il papa, principe temporale, non ha diritto di levarle sui beni della Chiesa. Le conseguenze pratiche di questa distinzione, buona per altri effetti, ed indubitata sotto altri rapporti, aumenta il disordine nell'amministrazione, impedisce l'unità nel governo, e scema le forze e la reputazione al potere.

Per modo d'esempio, il papa, sovrano temporale, trova buono che i tribunali sieno collegiali, il vescovo gli vuol composti di un giudice solo. Il papa, sovrano temporale, trova buono che sienvi diversi tribunali di appello, il vescovo non riconosce tribunali di appello all'infuori di quello di Roma. Pio VII confermò al tribunale di appello di Bologna il privilegio dato da Benedetto XIV, di giudicare le cause civili nelle quali vi fosse interessato un cherico o un luogo pio; alcune sentenze proferite da quel tribunale furono cassate dalla Segnatura per supposto difetto di giurisdizione. Che più? I vescovi ed i magistrati puramente ecclesiastici vanno anche più oltre, poichè, non riconoscendo le leggi del papa, sovrano temporale, o le trasgrediscono, o ne pubblicano altre a loro capriccio. Questo spirito d'insubordinazione, propagandosi in tutti gli ordini della gerarchia, rompe ogni legame fra le diverse parti dello Stato: i più alti funzionari o dignitari si considerano non come membri di uno stesso corpo, ma come potenze indipendenti: e rafforzando con tali sofismi l'indipendenza, che hanno già grande per il loro grado, ciascuno tende ad estendere il proprio potere, e, per quanto può, a non sottostare agli altri anche negli affari delle loro speciali attribuzioni. Quindi ne avviene che frequenti sieno le collisioni tra i diversi poteri: che spesso si rinnovellino i conflitti di giurisdizione, senza mezzi per comporgli: che le contradizioni negli ordini e nei regolamenti sieno cose ordinarie, e che manchi sempre fra le diverse parti dello Stato quella unità di relazioni la quale soltanto può constituire un regolare governo.

CAPITOLO IV.

Esclusività del governo.

Se ai tempi del Machiavelli e del Guicciardini la Chiesa si distingueva fra gli Stati d'Italia per la poca parte che prendeva nel governo dei sudditi suoi, il che vuol dire tollerare che essi si governassero da loro stessi, tale condizione di cose, connaturale essenzialmente ai principati ecclesiastici, oggi è cambiata del tutto. Avvegnachè, non solamente sulla rovina graduale dei poteri comunali è andata progressivamente estendendosi e dilatandosi l'azione del poter sovrano, non solamente è stata tentata una centralizzazione incompatibile cogli ordinamenti attuali, ma cosa non pensata da Machiavelli, il governo temporale di Roma è divenuto da molti anni un *un governo esclusivamente di cherici*. I laici, cui è stata tolta senza compenso alcuno la importanza civile che prima avevano nella vita municipale, sono rimasti esclusi da ogni partecipazione al governo, che è stato tolto ad essi, non già per affidarlo ad un poter centrale che si costituisse custode permanente ed imparziale dei diritti di tutti, ma per dividerlo e distribuirlo inequabilmente tra i cardinali e tra i prelati, dirimpetto ai quali ogni centralizzazione ed ogni unità governativa saranno sempre impossibili. Ciò avveniva quando appunto la *partecipazione dei popoli al loro governo* era in molti luoghi un fatto compiuto, e da per tutto un desiderio universale.

Quando noi diciamo che i laici sono esclusi da ogni partecipazione al governo, non intendiamo già di affermare che ogni specie di pubblico impiego sia ai laici interdetta, ma intendiamo dire che ad essi è vietato di aspirare a quegli impieghi nei quali risiede l'esercizio immediato dei poteri sovrani. Rimangon pei laici le carriere militari e giudiciarie delle province, rimangono i bassi offici della amministrazione, della polizia e della dogana, rimangono le inferiori cariche governative, rimangon, per favorire i bisogni o per appagare il fasto di qualche principe romano, o un vano nome che egli non osa di spender sul serio, o un lucrativo impiego senza speranza di avanzamento, quali sarebbero la *direzione della posta* e la *direzione della lotteria*, ma le funzioni importanti del governo, della diplomazia, dell'amministrazione, quelle funzioni, cioè, dalle quali muove il pensiero che sorveglia, dirige e promuove il regolare andamento dei pubblici affari, lo sviluppo della prosperità, della moralità, della educazione pubblica, la sicurezza interna, la felicità universale dei sudditi, quelle funzioni sono riservate ai cardinali,

ai monsignori, ai cherici, imperocchè il collare e la zimarra sono la veste virile del governo pontificio, la veste nuziale per aver parte al convito.

Questo è il più potente eccitamento delle frequenti sommosse, questo è il gravame di cui più specialmente si faccia addebito al governo pontificio, questa è la fonte dalla quale sono mossi i più giusti lamenti, in quanto che tale esclusività di governo, se non è temperata da qualche *instituzione popolare*, offende i popoli nell'amor proprio, gl'ingiuria nella dignità nazionale, gli contradice nei bisogni della vita civile.

§ I.

Offesa nell'amor proprio.

Mentre ogni popolo dell'incivilita Europa, gradualmente constituendosi, ha acquistata una personalità civile che lo fa autonomo ed árbitro di sè stesso, mentre dovunque è finita quella dittatura che faceva il clero custode assoluto e maestro di civiltà, mentre dovunque il laicato si è impadronito del poter civile, le sole province suddite del papa, trovansi collocate in una inferiore condizione al conspetto delle nazioni; esse sole sottoposte alla tutela sacerdotale, esse sole amministrate dal potere ecclesiastico, esse sole affidate al governo clericale. La dittatura sacerdotale da gran tempo è finita; l'età minorenne dei popoli da gran tempo è cessata: pervenuti essi al completo sviluppo delle loro forze morali, se consentono a riconoscere nel clero la missione conservatrice dei primi veri, ed il diritto di custodire ed interpretare la parola eterna, se gli consentono quella salutare influenza che si acquista per la reputazione della scienza, per la opinione della moralità, per l'esercizio delle virtù cristiane, non gli consentono ulteriormente una tutela di cui essi non hanno bisogno, un potere che non è fatto pel clero, una influenza attiva che il clero non potrebbe esercitare. I laici, in una parola, vogliono governarsi da loro stessi: i confini tra il potere sacerdotale ed il poter civile, tra i diritti del clericato e quelli del laicato sono ormai insegnati dalla scienza, approvati dall'opinione e riconosciuti dalla Chiesa stessa. E come potrebbero assentire i laici ad una autorità che fin qui ha sdegnato di porsi alla testa del progresso civile? come potrebbero riconoscere per legittimo e razionale un potere del quale ogni giorno conoscono gli errori, soffrono gli abusi e sperimentano la insufficienza? come potrebbero tollerare in pace di esser governati da chi tanto ad essi è inferiore nella scienza civile? come rassegnarsi a sottostare perpetuamente ad un governo che, mostrandosi ostile alla civiltà, prepara gli animi offesi ed irritati a

dimenticare nel prete che governa, il sacerdote che benedice? Sono passati ormai (ed il clero per suo e per nostro meglio se ne persuada) quei tempi, quando i destini delle grandi nazioni erano affidati alle mani dei cardinali, o dipendevano dal volere di un confessore, come sonosi pur dileguati per sempre i fervidi sogni di Gregorio VII e d'Innocenzo III! sono passati i tempi nei quali un'armata poteva essere capitanata da un porporato, e la diplomazia era monopolio esclusivo del clericato. Non sappiamo dire quanto la Francia e la Spagna possano lodarsi del governo di *Richelieu*, del *Mazzarini*, dell'*Alberoni*, ma sappiamo, per altro, che, dopo le famose scuole di governo e di guerra aperte da *Colbert*, da *Necker*, da *Turgot*, da *Leopoldo I* e da *Napoleone*, non è più possibile che un economista ricerchi i consigli di un cardinale in fatto di finanze, o che un capitano possa accettare ordini di guerra da un monsignore. « Il chieder che un popolo non si risenta mentre vede i propri » interessi frantesi e maneggiati alla peggio, quando in lui pur si » ritrova il senno opportuno per fargli prosperare e fiorire è » domandare alla natura umana una sofferenza che non alberga » neppure nei bruti (1) ».

§ II.

Ingiuria alla dignità nazionale.

Il governo degli ecclesiastici negli Stati della Chiesa, tanto nell'opinione, quanto nel fatto, è sempre un governo straniero. Roma è cosmopolita: essa è un'aula universale dove non si domanda nè nome, nè patria, ma scienza, virtù e collare. Ogni prete del mondo può aspirare ai sommi onori, ogni parte dell'universo vi ha il suo rappresentante, ogni popolo vi spedisce il suo contingente, e *spagnuolo* potrebbe essere il papa, *inglese* il segretario di Stato, *tedesco* il governatore di Roma, e *moscovita* il legato di Ravenna. E qual maraviglia? la Chiesa è universale, essa al colore non guarda, nè fra le razze distingue; e stando al rigore dei principi, la veneranda tiara potrebbe cingere la fronte di un già *mandarino chinese*, come un *etiope* esser potrebbe sommo penitenziere. Le dialettiche deduzioni del principio, sappiamo bene esser nel fatto impedite e temperate da molte specie di convenienze, di circostanze e di riguardi; ma riman vero, non ostante, che il prete il quale governa in Roma è per lo più straniero al paese e straniero ai governati, poichè se non si è avverata fin qui l'ipotesi di un papa cinese e di un sommo penitenziere etiope, l'almanacco del 1832, che per

(1) Gioberti, *Del Primato morale e civile degli Italiani*, tomo I.

caso ci cade fra le mani, dimostra che di *Belluno* è il papa regnante, che sono di *Genova* il segretario di Stato, il prefetto del buon governo, il legato di Bologna; che di *Cagliari* è il legato di Ravenna, e di *Napoli* quello di Urbino: sicchè quello stesso cosmopolitismo il quale constituisce la parte più bella della cattolica gerarchia, constituisce al tempo stesso il principal difetto del governo temporale di Roma.

Se l'avere un governo straniero, anche sapiente, anche ottimo, anche civilizzatore non è un bene per chi lo deve sopportare, il massimo dei mali è l'esser governati da chi non ha interesse alcuno di governar bene. Gli Arabi, gl'Indiani ed i Circassi farien di meno della civiltà che per forza vogliono loro imporre i Francesi, gl'Inglesi ed i Russi; ma se i popoli dell'Europa, invece della civiltà, di cui più tardi i popoli dell'Affrica e dell'Asia godranno i benefici, null'altro portassero ad essi che stragi, desolazione e rovina, qual nome meriterebbonsi gli Europei? a chi converrebbe il nome di barbari? a chi l'infamia della storia? Non havvi in ragione se non che la superiorità della civiltà che legittimi l'impero di una nazione sull'altra; ma quest'impero è subordinato alla condizione che il popolo dominatore eserciti il potere sul popolo dominato per il miglior bene di questo. Fuori di questa condizione vi è usurpazione, vi è oppressione, ma non vi è titolo legittimo di dominare (1). Questo principio politico, che noi abbiamo considerato nel vastissimo campo di una teoria generale, riceve proporzionata applicazione nel governo pontificio. Esso è governo esclusivo di cherici: esso è governo straniero: esso è nelle mani di coloro che non hanno interesse a governar bene. E quale interesse vi potrebbero avere i cardinali ed i prelati, i quali, quando ancora fossero statisti, per l'abito che portano, per l'educazione che ricevono, per lo spirito di corpo cui servono, non hanno nè un passato da conservare, nè un avvenire da cominciare? mentre per la natura stessa delle cose è la persuasione in tutti ed in ciascuno di non esser tenuti nè colla persona, nè cogli averi a concorrere al vantaggio comune? E qual legame gli unisce al paese, se, per di più, sono essi stranieri? quale affetto, quale interesse possono avere al bene dei cittadini quando con essi non hanno a comune nè l'educazione, nè gli affetti, nè gl'interessi? mentre tutto nelle loro menti è subordinato all'utile esclusivo del sacerdozio e della Chiesa? E poi, sia pur vero che taluno tra i cardinali e tra i prelati dello Stato avesse pure un sentimento patrio, che trascendesse i confini ristretti del municipio, del luogo ove nacque e dove passò i primi anni della vita, ma qual pro ne ritrarrebbe da simile sentimento il paese, quando

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo I, n.° 680.

egli non possa trasfondere nè i suoi affetti, nè i suoi pensieri negli altri colleghi, che sono animati da altri pensieri e mossi da altri affetti? Esaminando, d'altronde, le cose nei principi astratti, noi non siamo tenuti nè a far parola di onorevolissime eccezioni, nè ricercare per quali mezzi un principio, in sè stesso non buono, produca poi nel fatto delle conseguenze meno pericolose e non sempre funeste.

Ma dirà forse taluno, oggi che alle antipatie municipali e provinciali fassi dall'opinion pubblica una guerra viva e costante, perchè le Romagne e le Marche dovrebber considerare come straniero un Genovese o un Napoletano? E non è forse un assurdo chiamar straniero il governo di Roma, mentre nel fatto è quasi sempre composto di soli Italiani? A simile obietto noi rispondiamo in due modi. Rispondiamo, cioè, in primo luogo, che fino a tanto non sia passato nei diversi governi italiani quello spirito di nazionalità e di unione che sembra ormai voglia estendersi e dilatarsi negli Italiani, il Napoletano che governasse in Piemonte, ed il Toscano che governasse in Roma, il Lombardo che governasse in Toscana, o prete o laico egli sia, si riguarderebbe sempre come straniero da tutti, salvo certe onorevoli eccezioni, che non potrebbero essere invocate ad esempio. Rispondiamo poi, in secondo luogo, che, durando le attuali condizioni d'Italia, sebbene tanto il laico, quanto il cherico napoletano, o toscano, col solo abbandonare la patria dove nacque, e col solo traslocarsi in altra provincia, proclami una specie di cosmopolitismo, il quale suppone più deboli e meno tenaci gli affetti di patria e di famiglia; in questo, per altro, differiscon tra loro, che il laico, cambiando domicilio, può concentrare i suoi affetti nella nuova patria adottiva, dove lascerà un patrimonio, una famiglia ed un nome, ma il cherico no, poichè egli primo ed ultimo de' suoi non si risguarderà mai cittadino di quel paese che scelse come mezzo di fortuna, e dove non lascerà nè un nome, nè una famiglia, nè affetti che durino oltre il sepolcro. Ma i monumenti, ma le opere grandiose fatte in Roma dai papi non attestan forse quei sentimenti di amor patrio che vorrebbonsi impugnare? Noi misuriamo la bontà dei governi e l'amore che essi nutrono per il paese amministrato dalla saviezza delle leggi e delle instituzioni, non dai monumenti che lasciano, segno sovente di orgoglio, quando non sieno argomento di oppressione, altrimenti avverrebbe che i Faraoni dovrebbonsi considerare come i migliori monarchi del mondo, avvegnachè durino tuttora le moli immense che la loro superbia immaginava, ed il dolor dei popoli construiva, mentre delle opere veramente egregie di altri principi benefattori dell'umanità, nulla ne resta all'infuori di un ricordo nelle storie o nei poemi. Le opere grandiose ed i monumenti papali che il viag-

giatore contempla ed ammira nella metropoli del mondo cristiano, non sono segno di oppressione o di servitù, ma non sono nemmeno argomento di amor patrio, nè segno certo di un pensiero che fosse inteso al pubblico bene: sono argomento invece di altri affetti, di altri pensieri, l'affetto, cioè, per la Chiesa, il pensiero di allettar gli uomini alla religione, imponendone allo spirito colla maestà delle pompe, il pensiero di eternare un nome che per progenie non lasciava eredi. Questi monumenti e queste pompe giovano a Roma, perchè sono occasione al di lei maggior decoro, all'affluenza ed al concorso dei forestieri, non giovano alle provincie, sulle quali soltanto è ricaduto il peso delle spese che sono occorse per costruire i primi, e per mantener le seconde. Resta quindi provato in teoria che, stando al rigor dei principi, il governo temporale di Roma è un governo straniero, che ha interesse a conservarsi, ma non ha interesse a governar bene.

§ III.

Contradizione ai bisogni della vita civile.

Gli uomini hanno per legge constitutiva del loro essere il *muoversi* e l'*operare*, legge di moto applicata all'uomo come conviensi alla sua natura, non disgiunta cioè dalle qualità di ragionevolezza, di sociabilità e di progressività che riunisconsi in esso, legge permanente nella durata, ma non stabile nella intensità, non identica quanto al modo col quale agisce, non eguale negli effetti onde si manifesta. Gli effetti esterni, ossia le esplicazioni successive di questa legge, constituiscon la *vita*, vita che cambia, si rinnuova e si trasforma secondo i luoghi, secondo i tempi, secondo le circostanze, secondo i rapporti nei quali l'uomo si trova dirimpetto a sè stesso, dirimpetto alle cose che lo circondano, dirimpetto agli uomini coi quali vive, dirimpetto al progressivo sviluppo della umana individualità e del corpo sociale. L'uomo, che nello stato selvaggio vive cacciando le fiere della foresta, che nello stato di barbarie e nello scompaginamento di ogni ordine sociale, vive facendo la guerra per conto proprio, che vive di avventure e di rischiose imprese, quando collo svolgersi del pensiero sente l'impero di nuove idee e di nuovi affetti, quando la società è organizzata, quando sonosi moltiplicati i rapporti che legano e ravvicinano gli uomini tra loro, quando per opera del progressivo incivilimento, all'impero della forza o degli affetti privati succede gradatamente l'impero del diritto e dei pubblici affetti, l'uomo ha bisogno allora di un'altra vita, ha bisogno di muoversi e di operare in altro modo. Allora quella legge, che prima si estrinsecava per

agire quasi brutalmente sulla natura e sugli individui, si trasporta gradatamente nell'uomo interiore, ed assimilandosi alle nuove forze che trova nel fondo del pensiero umano e della umana conscienza, acquista un nuovo impulso per estrinsecarsi sulle intelligenze, per reagire sulle idee, per operare sugli affetti. Per tal modo quella stessa virtù operativa, ristretta un tempo nell'ordine dei fatti, trapassa, si diffonde e si propaga in quello delle idee, ed il linguaggio, sempre fedele e sempre esatto nello interpretare e nel determinare il graduale svolgimento del pensiero e del sentire dell'uomo, non limitandosi ad appellar col nome di vita il muoversi organico ed animale, e l'operazione fisica e materiale, designa col nome stesso questa diversa estrinsecazione della legge del moto, e quindi la *vita intellettuale*, la *vita morale*, la *vita sociale*, la *vita civile*, la *vita politica*, constituiscono nel linguaggio stesso i successivi progressi e le diverse espressioni della virtù operativa, che svolge, promuove e diffonde nuovi modi del sentire umano, nuovo ordine di desidèri e di speranze, nuova specie di bisogni, infine, i bisogni morali, i bisogni dell'intelligenza.

La sapienza governativa consiste nel non perder giammai di vista questo movente interno per cui le umane associazioni vivono, progrediscono e decadono, nel saperlo governare, nel saperlo dirigere, nel saperlo associare al bene dello Stato, nel saperlo indirizzare al perfezionamento dell'uomo e della social convivenza. In una parola, la vita dell'uomo civilizzato ha dei bisogni intellettivi e morali, ai quali in ogni modo vuol darsi soddisfazione, e le lettere, le industrie, i commerci, le arti, le scienze, le funzioni municipali, i pubblici impieghi possono offrire per qualche tempo ai governi altretanti modi di soddisfazione, ed altretanti sbocchi pei quali la virtù operativa dell'uomo può essere avviata senza disordine e senza danno. Ma se poi il governo è imprevidente, se invece di provvedere al buono indirizzo di questo movimento, che non è in poter suo di arrestare o sospendere, lo contradice per ogni verso, egli chiude ogni sbocco, allora quel movimento, compresso un tempo, ripiegato sopra sè stesso, nutrito della propria energia, agitandosi internamente, si disorganizza per farsi più impetuoso, più disordinato, più innormale, ed associandosi a tutte le altre forze represse, a tutte le ambizioni deluse, a tutte le passioni bisognose di sfogo, prorompe in fazioni, in conspirazioni, in sommosse, che, potendo esser represse e contenute per un tempo, ad ogni occasione, quantunque lieve ed improvvisa, posson sempre rinascere più minacciose e più forti. Tutta la storia dimostra che niun governo ha durato giammai per lungo tempo in questo stato di guerra: o ha dovuto cedere al movimento, o ha dovuto perire.

Tale è appunto la condizione degli Stati pontifici. Colà le vie di quegli impieghi e di quegli onori che appagano i bisogni del l'intelligenza, più che l'utile borsale, sono chiuse per sempre a chi non porta collare: colà pei laici non vi è speranza di pervenire: colà per le ambizioni è chiuso ogni sbocco. Vi rimarrebber le lettere, i commerci e le industrie, vi rimarrebbe la vita pubblica del municipio, come altretanti mezzi per dare uno sfogo alla operosità delle popolazioni. Ma le lettere gemendo negli Stati pontifici, più che negli altri Stati d'Italia, sotto il peso di una censura eunuca, insipida e anticivile, quale avviamento possono offrire agli ingegni? quale avviamento possono offrire le lettere, quando perfino le accademie letterarie e scientifiche, ogni convegno di studi, ogni gabinetto di lettura, come sospetti, furon colpiti da proscrizione? Quale sfogo posson dare all'operosità dei cittadini le industrie ed i commerci, quando gli uni e le altre gemono sotto il peso dei regolamenti e del monopolio, quando la libertà del commercio, la libera concorrenza, le macchine, l'industrialismo stesso, non hanno ancora ottenuta cittadinanza tra i principi governativi? Quale indirizzo alla operosità civile può offrire la vita municipale, quando essa è ridotta o a privilegio di una fazione, o è avuta a vile perchè fatta serva, non ausiliaria al governo? Cosa rimane adunque? Restano le ambizioni non appagate, resta il bisogno di muoversi non soddisfatto, resta un popolo pieno di vigore, di vita e di forza, che, collocato in mezzo ad una società la quale si muove, si agita ed opera, vuole entrare in esercizio, vuole un indirizzo alla attività propria, resta la virtù operativa, che, eccitata da tanti dolori, stimolata da tante antipatie, stanca di tanti contrasti, riscossa da tanta imprevidenza, non temperata dall'educazione, non regolata dalla sapienza governativa, non soddisfatta in modo alcuno, prorompe disordinata, e si sfoga in progetti temerari, in desidèri mal misurati, in conspirazioni tentate senza speranza di riuscita.

CAPITOLO V.

Variabilità del governo.

Si perviene al papato mediante l'elezione. L'elezione è il modo più savio e più dialettico per distribuire e per trasmettere le dignità della terra, e quando la razionalità di questo sistema non fosse contrabilanciata dai danni dei tumulti, delle sedizioni, delle fazioni cui esso dà luogo, cotal modo di perpetuare i poteri sovrani sarebbe certamente migliore di quello della successione, che generalmente è prevalso negli Stati d'Eu-

topa. L'elezione, d'altronde, è il solo modo conveniente alle dignità della Chiesa, il solo che sia autenticato dall'esempio di Cristo e dalle sue parole, il solo che continui la primitiva instituzione del sacerdozio, nè a noi appartiene l'officio di noverare i benefici che l'elezione produce per la Chiesa e per la umanità. L'elezione, per altro, ottima in sè stessa quando è applicata al governo della Chiesa, la quale si regge sopra principi costanti ed uniformi, applicata al governo dello Stato quando non sia temperata da una qualche instituzione stabile e permanente, produce un danno non lieve, che noi esporremo, valendoci delle parole del *cardinal Pallavicino* e del *pubblicista Botero.*

Osserva il primo: « Che gli altri domini o son successivi per » natura, o per consuetudine, sicchè i lor principi nelle dispo- » sizioni possono operare a disegno lungo, laddove i papi si » eleggon vecchi, e con certezza che dopo la breve lor vita suc- » cederà chi da coloro non è preveduto, e chi avrà concetti » in parte contrari: il che siccome per altro arreca molti e » gravissimi benefici, così partorisce questo danno, che non » possono in utilità dello Stato mirare a disegno lontano, ap- » plicando rimedi i quali esigono lunga cura (1) ».

Osserva il secondo: « Credo i pontefici non ci abbiano atteso » (parla della giustizia criminale), e non ci attendano per altre » gravi occupazioni, come per la brevità della vita; che è anco » cagione che alcuni che han tentato di riordinare alcune cose » spettanti alla amministrazione ed al miglioramento della giu- » stizia e del governo, non l'abbiano potuta stabilire (2) ».

La vecchiezza dell'età ed il pensiero che il successore possa essere animato da diverse vedute, pensiero che il volgo ha tradotto nel triviale proverbio, che *un papato è nemico dell'altro*, sono già due potenti cagioni che fanno perpetuo il disordine nell'amministrazione dello Stato. Ma non è tutto: avvegnachè a queste cagioni altra se ne aggiunge più grave e più calamitosa, *la perpetua variabilità*, cioè, nei principi governativi, nelle leggi, nelle persone; variabilità che non è temperata da nessuna instituzione assidua, permanente, constante, la quale continui per lo meno nei principi quella perpetuità di vedute, che non può esser nelle persone. Non è gran tempo, e lo attesta la storia, che ad ogni nuova elezione di papa, tutto si rinnovava il personale degli impieghi, sia che fossero essi spirituali, sia che allo stato temporale si riferissero. Oggi quest'uso più non esiste in principio, ma ne duran tuttora le tracce nel fatto e nelle costumanze, avvegnachè *il segretario di Stato*, cui tutta la macchina del governo è affidata, e da cui emana il pensiero che tutta la

(1) Pallavicini, *Storia del Concilio di Trento*, lib. II, cap. 6.
(2) *Relazione di Roma e del suo governo.*

regge e la dirige, ad ogni elezione nuova si cambia, e cambiasi appunto per portare nel governo principi, vedute, interessi sostanzialmente diversi da quelli che vi portava l'antecessore. Ciò porta due conseguenze. La prima è che se per caso l'antecessore segretario di Stato ha intraprese riforme vantaggiose al pubblico bene, è cura immediata del successore l'annientarle, modificarle, cambiarle, e la storia degli ultimi anni, la storia, cioè, che descrive il segretariato di Consalvi ed i successivi, evidentemente lo prova. La seconda conseguenza è che, col cambiarsi del segretario di Stato, cambiano e si rinnuovano non solo i principi, ma anche le persone. Quindi la variabilità negli impieghi, che poi refluisce tutta sul governo, è, per così dire, permanente in tutti i gradi della gerarchia. I cardinali ed i prelati sono quindi promiscuamente ed il più delle volte simultaneamente impiegati nelle cose del governo ed in quelle della Chiesa: per ordinario una carica governativa dassi in premio di servigi prestati alla Chiesa, ed una dignità ecclesiastica in ricompensa di servigi prestati allo Stato. Gl'impieghi non sono mai di lunga durata; un individuo ne percorre molti, ed è balzato dall'uno all'altro, da un'incombenza all'altra, senza che fra queste vi sia rapporto o connessione di sorta alcuna. Dal comando militare passa il prelato alla Sacra Ruota, da questa al Santo Uffizio, dal Santo Uffizio ad una nunziatura, dal vescovado al governo di una provincia, dalla Congregazione dei Riti ad un'amministrazione finanziera; e per tal modo niuno acquista cognizione dell'uffizio, niuno risente amore per la carica, niuno pensa a proporre riforme e regolamenti, che o non ha tempo per attuare, o vedrebbe cambiati dal successore. Aggiungesi a tutto questo, che gli uffici secolari sono meno reputati e meno ambiti, poichè non per essi, ma sibbene per gli uffizi ecclesiastici si passa alle grandi dignità della Chiesa; quindi i primi, essendo cercati ed ambiti non per loro stessi, ma come mezzo per giungere ai secondi, sono anche con maggiore incuranza esercitati, con quella incuranza, cioè, che è propria e connaturale a tutti coloro che stanno in un impiego dal quale vogliono al più presto esser rimossi, per ascendere ad altri di maggiore importanza.

Un governo il di cui sovrano è elettivo, ed è cotanto variabile nei principi e nel personale, è un governo che non può avere altra stabilità tranne nel disordine e nell'anarchia.

CAPITOLO VI.

Invertita destinazione del danaro pubblico.

La questione finanziera è questione di vita e di morte per qualsivoglia governo. Ebbe dai sussidi straordinari l'origine sua

la Constituzione inglese; ebbero dal disordinato stato della finanza francese la cagion prima gli Stati Generali del 1789: la Dieta ungherese del 1844 si è disciolta in una questione di finanza (1): avranno dalla questione finanziera il colpo di grazia gli abusi delle vecchie monarchie, quando non vogliasi trar profitto dalle lezioni della esperienza e della storia. Se vi è cosa, infatti, che più faccia sentire i benefici di un governo rappresentativo, è questa la pubblica discussione del *budget;* se vi è cosa che più offenda in un governo straniero, quella è di vedere i danari del paese trasportati ad alimentare il lusso ed i bisogni di un signore straniero: se vi son cose che tocchino più al vivo la suscettibilità dei sudditi, eccitino più facilmente i popolari tumulti, sono le imposizioni arbitrarie, le tasse immoderate, la mala gestione del pubblico danaro. Pochi sono sempre gli uomini cui possano scaldare la mente ed il cuore un'idea astratta ed un affetto, quantunque generoso e magnanimo: perchè idee ed affetti di tal natura possano muovere le braccia all'azione, una natura ci vuole privilegiata da Dio, un carattere ci vuole meno guasto dagli interessi materiali, un'anima, infine, gentile, passionata, capace di sentir l'impero del bello e del buono; ed anime sì fatte, create più per soffrire che per godere, sono rare nel mondo, poichè l'alito funesto dell'egoismo spesso le guasta, e quello, più funesto ancora, del disinganno le avvilisce, le dispera e le uccide. Non così per la question finanziera: essa interessa tutti, s'intende da tutti, si propaga rapidamente in tutte le classi del popolo, ed analizzando fino al fondo l'indole vera di ogni rappresentanza nazionale, facilmente si scorge che i desidèri di riforma, le specie diverse di privilegi, le forme tutte di garanzia riduconsi tutte nel dare ai contribuenti la sorveglianza più o meno diretta sul pubblico danaro.

Le imposizioni sono una necessità inevitabile in ogni specie di governo, ma esse non sono nè un tributo, nè una regalía, nè una rendita patrimoniale. Queste idee, che non sono state mai accettate nella loro totalità, nemmeno nella barbarie feudale, mercè i progressi del senso comune, mercè il rapido svolgersi dei sentimenti di giustizia, mercè i benefici della scienza, mercè l'ascendente dei princìpi eterni del vero, sono ormai abbandonate da tutti, rimanendo esse nel dominio esclusivo degli umoristi, o degli atrabiliari. Oggi ogni idea di patrimonialità è scomparsa dal dominio del diritto pubblico universalmente accettato: oggi ogni governo, qualunque egli sia, altro non è che una amministrazione: la parola è entrata nel linguaggio della scienza, è stata accettata dalla pubblica opinione, è stata ammessa per-

(1) *Revue des Deux-Mondes* du 1845, tomo XI, p. 619.

fino nei dizionari governativi, ed in queste facende l'impero dei nomi e delle parole è onnipotente.

La parola *amministrazione*, e l'altra parola relativa lo *Stato*, fissano ad un tempo il carattere di qualsivoglia specie d'imposizione. Le imposizioni altro non sono che anticipazioni le quali si fanno dai sudditi per mantenere il governo, per provvedere ai bisogni dello Stato, per promuovere e tutelare i generali interessi del paese. Questa definizione, che sotto formule diverse è accettata universalmente da tutti, esige nel rapporto delle imposizioni tre condizioni sacramentali, cioè:

1.° Moderazione nel chiedere;

2.° Giusta eguaglia nel repartire;

3.° Sapienza e fedeltà nello spendere e nello amministrare.

Se le imposizioni sono soverchiamente gravose, se sono male repartite sopra i contribuenti, se non sono come i vapori che il sole trae dai campi per riversarveli sopra disciolti in pioggie e rugiade, esse appariscono estorsioni fiscali, esse diventano rapacità illegali, esse perdono qualunque carattere di legalità, esse convertonsi in segno di tirannide, in fomite di mali, in cagione di ribellione; e ad ogni pagina le dice la storia. Quei principi pertanto dell'Europa i quali non hanno ancora subito le leggi inevitabili del progresso e della civilizzazione, la quale ha una forza espansiva tutta sua propria, che la porta ad estendersi ed a livellare, se vogliono salvarsi per qualche tempo ancora dal rendiconto e dalle incomode discussioni del pubblico bilancio, se desiderano che le riforme, ormai inevitabili, si compiano per essi e con essi e non loro malgrado, e senza il loro consenso, profittino del momento per immaginare quelle specie d'istituzioni per le quali possa soddisfarsi al desiderio dei popoli, e garantirsi stabilmente la libertà civile dei sudditi senza offesa alle indipendenze del trono, e senza diffalco alla forza del governo; ma, più che altro, stieno attenti alla finanza, e facciano perdonare colla moderazione nel chiedere, e colla sapienza nello spendere e nello amministrare, quella onnipotenza di cui tuttora sono privilegiati. Sappiano essi che i sudditi pagano, senza lamento, finchè gli resta danaro per provvedere ai propri bisogni, finchè hanno un compenso di ciò che danno nel sicuro godimento di ciò che gli resta: finchè vedono, infine, che il loro danaro si converte in strade, si trasmuta in canali, mantiene e propaga utili instituzioni, ed aumenta i benefici del viver civile, cioè la sicurezza e la prosperità universale. Ma sappiano altresì che, qualora i sudditi si accorgano che il frutto della loro industria e delle loro fatica serve soltanto ad alimentare il lusso delle corti, i capricci del principe, la rapacità dei favoriti, la fame insaziabile delle turbe sempre crescenti dei pubblici funzionarii, quando si accorgano di non aver compenso alcuno dei sacrifici

che fanno, allora le teorie astratte di libertà, spesso impotenti a creare esse sole un affetto, ponno essere efficaci a dare una direzione ai desidèri, un impulso agli sdegni, una parola al dolore; e la parola vera del dolore, proferita dai popoli, è parola tremenda, che rovescia i troni, schiude i sepolcri, schianta ed abbatte imperi, leggi ed instituzioni, e, nulla creando, lascia, dovunque risuona, macerie incomposte di ossami e di rovine. E per dire il vero, ossia ciò prescienza dell'avvenire, ossia miglior sentimento della naturale giustizia, i governi italiani hanno in gran parte attenuato il disordine de' vecchi abusi, e sono nella via che fa preconizzare più stabili e meglio pensate riforme. I bisogni delle corti, le esigenze di una *burocrazia* sproporzionata, i vizi dell'amministrazione, disperdon gran parte del pubblico danaro, ma ne resta pur sempre per il pubblico bene, ne resta per le utili imprese, ne resta per il vantaggio degli amministrati; e poche sono le province italiane che in questi anni di lunga pace non abbian migliorato di condizione. Le strade aperte o migliorate, i nuovi stabilimenti per provvedere all'educazione e all'industria, i pubblici abbellimenti, altre utili imprese eseguite dai diversi governi italiani; e, più che altro, l'industria ravvivata, i commerci fiorenti, la ricchezza pubblica cresciuta, l'agiatezza diffusa in tutte le classi, provano bastantemente questa nostra osservazione. Non lo stesso può dirsi delle province pontificie.

Ai danni di una scienza decrepita, ai vizi di una disordinata amministrazione, allo scandalo del monopolio, al pregiudizi governativi, alla barbarie della legislazione, colà altra si aggiunge cagione d'infortunio, grande, odiosa, ingiusta, senza compenso. Il pubblico danaro, le imposizioni pagate dai sudditi, il frutto del sudore e del lavoro, è erogato non a pro delle province, ma a pro del mondo, non al bene dei sudditi, ma al bene dei cristiani, non per promuovere la felicità dello Stato, ma lo spirituale incremento del cattolicismo. Le province pontificie sono destinate a far gli onori del mondo cristiano: sono esse le città levitiche del Nuovo Testamento: esse mantengono lo splendore del capo della fede: esse pagano il piatto ai cardinali: esse stipendiano le romane congregazioni, destinate al disbrigo degli affari della cristianità: esse sostengono la Propaganda: esse provvedono all'ingente diplomazia che fa gli onori, e tratta gli affari della Chiesa: esse pagano, infine, quanto è necessario per provvedere allo spirituale vantaggio della Chiesa universale e del mondo cattolico. Non più si rinnuovano, è vero, gli scandalosi esempi di smisurate ricchezze accumulate dai parenti dei papi e dei cardinali, nè le dilapidazioni dei Barberini: e fra le corti, quella che meno costi ai sudditi, è certamente la corte del papa, ridotta modello di dignitosa parsimonia; ma, ciò non

ostante, non è men vero (e lo stesso cardinal Consalvi lo affermava nella sua nota diplomatica altrove riferita (1)), non è men vero, noi diciamo, che le province dello Stato pontificio pagano per far gli onori del mondo e per il mantenimento del cattolicismo. Nè qui cessano i danni: le spese che degli altri Stati si fanno dai governi o per mantenere lo splendore della corte, o per pagare i funzionari dello Stato, ricadono alla perfine, inequabilmente sì, ma in modo diretto, a favore dei contribuenti stessi, talchè molti di essi recuperano, sotto nome di stipendi, una porzione più o meno forte di quel danaro che pagano come contribuzione: ma questo benefizio dei governi nazionali non si avvera per gli Stati pontifici, poichè gli stipendi maggiori cedono a benefizio degli stranieri, i quali nulla retribuiscono allo Stato, mentre nello Stato nulla possiedono. Un'altra cagione, infine, per la quale il danaro pubblico è impiegato ad usi diversi da quelli cui è destinato, proviene dallo stato di guerra che regna perpetuo tra i sudditi ed il governo. Avvegnachè le spese per la polizia, le spese occorrenti per promuovere le delazioni, per salariare i centurioni, per tenere affezionati i carabinieri, e quelle strabocchevoli per pagare la truppa straniera, sono altretante spese calamitose, che depauperano lo Stato senza nessuna utilità correspettiva. Nè dicasi esser queste spese utili o necessarie, allorchè servono alla conservazione del governo, poichè a tale sofisma un argomento risponde di ben altra dialettica.

Sovranità e *governo* sono due cose in ragione ed in fatto separate e distinte. Quindi dicesi bene affermando che ogni sovranità ha diritto di esistere, dicesi male affermando che ogni governo abbia il diritto stesso. Se, infatti, fosse vero che il diritto di esistere ad ogni costo fosse proprio di ogni governo, come è proprio di ogni sovranità, ne verrebbe la conseguenza che un governo ingiusto, piuttosto che modificarsi, dovesse spender la vita e le sostanze dei sudditi, e regnar solo sopra un ammasso di rovine, per conservare quegli abusi, per continuare quelle ingiustizie che, provocando le resistenze, lo minacciano nell'esistenza sua propria. La necessità pertanto della distinzione è dimostrata dall'assurde conseguenze che, spregiata essa, ne deriverebbero. Quindi, a parer nostro, male si affidano i governi cercando nel diritto della propria conservazione una scusa per giustificare le spese ingenti nelle quali essi s'impegnano per vincere ad ogni costo le resistenze provocate dai loro falli e dai loro eccessi, e conviene invece investigare la natura dei pericoli che corrono, e delle minacce che ad essi sono fatte.

O queste investono direttamente la sovranità nella sua essenza

(1) Lib. 1, sezione 1, cap. 5.

giuridica, ed allora sta bene che primo fra i diritti sovrani sia quello di provvedere alla propria esistenza: o investono invece l'esercizio della medesima, o, per meglio dire, il governo, ed allora al diritto di conservazione è sostituito invece il dovere di correggere gli abusi, di riparare le colpe, di rimediare al danno: essendo evidente che, se i gravami non fosser fondati, e gli abusi rimproverati non sussistessero, i reclami sarebber pretesti, ed il governo non già, ma la sovranità nella propria esistenza sarebbe minacciata e compromessa. Nel primo caso pertanto le maggiori spese occorrenti, se ricadono sopra i sudditi, vi ricadono come pena dovuta alla ribellione: nel secondo caso, invece, le spese maggiori occorse per conservare non la sovranità, ma gli abusi del governo, quando ricadono sopra i sudditi, altro non sono che una nuova ingiustizia, e niun principio morale varrebbe a giustificarle.

Queste diverse cagioni d'inversione alla natural destinazione del danaro pubblico, producono tre specie di danno. *In primo luogo*, le imposizioni malamente ed inequabilmente repartite aggravano ogni dì più i possessori laici, e col loro quotidiano incremento, crescono le concussioni, crescono gli abusi, i processi e le liti pur crescono, onde ne avviene che i piccoli proprietari sono tratti alla disperazione ed alla rovina. *In secondo luogo*, è cresciuto in proporzioni spaventose il debito pubblico, che, non discusso, non approvato da coloro che pur devono rimborsarlo, non garantito dalla stabilità delle cose, o si contrae dal governo con esorbitanza di condizioni, o si accresce per i turpi mercati che lo accompagnano, ed in ogni evento aumenta la sproporzione, di già ingente, fra l'entrata e l'uscita. *In terzo luogo*, infine, il tesoro pubblico, che deve mantenere le pompe auguste della religione, che deve provvedere ai bisogni del cattolicismo, che deve stipendiare i funzionari e i dignitari dello Stato e della Chiesa, che deve pagare la truppa straniera, e profondere somme immense per interessare alla conservazione degli abusi una fazione di sedicenti amici, non ha danari per provvedere ai bisogni più urgenti delle province, e per tal modo molti capi di spesa che esser dovrebbero a carico del governo, rimangono a carico dei Consigli provinciali e comunali, i quali sono costretti ad aumentare ogni dì più le loro tasse respettive.

Un paese pertanto privilegiato da Dio per la sua topografica situazione, per l'opportunità dei suoi porti, per la feracità del suolo, per l'energia, l'ingegno e la forza degli abitatori, è un paese (e negarlo sarebbe vana impresa) il peggio amministrato, perchè le grandi verità di civile e sociale economia vi sono sconosciute, perchè manca l'unità nel governo, perchè manca ogni demarcazione tra il poter civile ed il potere ecclesiastico, perchè il governo è esclusivo, perchè il governo è variabile, per-

chè al pubblico danaro non è data la sua naturale destinazione.

Non parliamo dei torti che i sudditi stessi hanno verso il governo, perchè essi dipendono dal difetto di educazione veramente civile, e tutti sanno che il governo non si è dato cura di propagarla e favorirla: perchè simili torti scemano a misura che i sudditi rivelano miglior temperanza di desiderî, e tutti sanno che laddove dei danni sofferti se la prendevano essi colla sovranità del papa, rispettandolo adesso, designano i soli abusi del governo, e chiedon riparo: perchè i torti dei sudditi sono stati benissimo indicati e censurati da altri scrittori, e tutti sanno che non è prudenza attenuare con una seconda accusa peggio formulata l'effetto che abbia prodotto la prima: perchè, infine, mal si ragiona dei torti, quando essi consistono non già nella sostanza, ma nelle modificazioni accidentali, e tutti sanno che gli eccessi, inevitabili sempre negli affetti umani, se meritano spesse una scusa, allorchè dal dolore sono mossi, la esigono imperiosa, giusta e necessaria.

SEZIONE SECONDA

DELLA NECESSITÀ DI RIPARARE AL DISORDINE GOVERNATIVO DEGLI STATI DELLA CHIESA.

Dalle cose discusse nella sezione precedente possono trarsi due conclusioni generali:

I. Che tutte le cagioni di disordine superiormente analizzate e provate non risguardano la *sovranità temporale del papa*, ma il modo dell'esercizio, cioè il *governo*, talchè esse cagioni potrebbero essere o tolte affatto, o per lo meno grandemente attenuate, senza che per questo la sovranità del papa ne soffrisse offesa, sia per il lato della dignità, sia per quello dell'indipendenza.

II. Che l'attuale ordinamento degli Stati della Chiesa dispiace giustamente agli uomini di Stato, agli Italiani più intelligenti, ed ai cattolici tutti desiderosi del bene della Chiesa, talchè tutti hanno un eguale interesse a desiderare una riforma.

Riserbandoci a trattare nel libro seguente tutto ciò che si riferisce ai modi di comporre la lotta senza offesa della sovranità pontificia, mostreremo nella sezione attuale l'opportunità di devenire ad una transazione qualunque, transazione che è reclamata dalle condizioni della civiltà cristiana, — dalle condizioni

dell'Italia, — delle condizioni del governo pontificio, — da quelle dell'Europa — da quelle, infine, del cattolicismo.

CAPITOLO I.

Condizioni della civiltà cristiana.

Argomento vastissimo è questo, che noi restringeremo in brevissime osservazioni. Tale è la odierna condizione dei popoli incivilititi, tale la compiacenza degli accordi, tale la medesimezza degli interessi, tale la varietà dei rapporti onde per una interminabil catena sono fra loro collegate, ed a vicenda influenzate le nazioni, tale, infine, il movimento per il quale si operano il successivo svolgersi, trasformarsi, cambiarsi, rinnovellarsi, cambiarsi delle idee, delle affezioni, degli interessi, delle leggi, dei costumi e delle instituzioni, che non vi è avvenimento, quantunque lieve, nè fatto sabbenchè meschino, che possa inosservato o rimanga indifferente. Un libro, una parola può arrivare in un momento a dinamizzare gli spiriti, un articolo di giornale risveglia nuovi desiderii, e può essere cagione di nuove speranze, una macchina nuova, trasformando la industria, può divenir cagione di un cambiamento sociale, un trattato di commercio nella China risvegliò le gelosie dei gabinetti, un colpo di cannone sparato al *Rio della Plata* o a *Tutti* risuona nella reggia di Pietroburgo, di Londra, di Parigi e di Vienna, un messaggio del presidente degli Stati Uniti fa palpitare tutti i negozianti del mondo. Un cangiamento di ministro può rovesciare le basi della politica europea. Prima la vita delle nazioni e dei popoli si contava per secoli, contarla oggi per anni sarebbe un portar nella storia quella lentezza che non esiste nei fatti.

Ed a chi osserva il mondo superficialmente, può sembrare che agli, giacendo sotto l'impeto esclusivo degli interessi materiali, non prepari nelle idee e negli affetti morali le fondamenta di nuovo progresso, a chi meglio si addentri nell'essere della stessa umanità si fa manifesto che, per la via degli interessi materiali, una nuova specie di civiltà si propaga, la quale dando nuove forme e nuove direzioni alle idee, agli affetti, ai bisogni ed ai desiderii degli uomini, spinge le nazioni in una nuova carriera e prepara una trasformazione completa nei costumi, nelle leggi e nelle instituzioni dell'Europa.

Intanto, mentre l'industrialismo affretta la produzione, e crea domande nuove e nuovi bisogni, mentre il vapore bonapartista il tempo e fa sparire le distanze, le nazioni dell'Europa, cedendo all'impulso dei fatti, procedono in quella via che per il compimento dei suoi decreti ha loro segnate la Provvidenza, e così coll'inorientarsi delle nazioni si propaga e si diffonde tra i po-

poli tuttora immersi nella barbarie la civiltà del cristianesimo: così in mezzo al rapido accumularsi degli interessi materiali rinvigoriscono i popoli il sentimento della propria forza, riprendon tutti una personalità distinta e la dignità nazionale: così per le stesse esigenze dell'industrialismo si appalesa dovunque una generale tendenza (usiamo una bella formola giobertiana) a restituire il suo naturale splendore alla civile dialettica col detronizzare quella infausta sofistica colla quale il dispotismo e la licenza hanno a gara corrotti gli ordinamenti politici e civili. In questo modo la *Prussia* si spinge nei deserti dell'Africa, *l'Inghilterra* propaga il suo impero e la sua influenza nelle Indie e nella China, la *Russia* tenta le gole del Caucaso e le orde circasse. In questo modo l'*Ungheria*, la *Boemia*, le *Provincie Illiriche* e *Polacche*, tutta insomma la *famiglia slava* si scuote da un letargo di secoli, e, fatta accorta di avere una patria, una lingua ed interessi comuni, si agita, si muove e proclama al cospetto dell'Europa una nuova nazionalità, fin qui o non creduta o impugnata e per lo meno sprezzata (1): in questo modo la *Grecia*, il *Belgio*, la *Spagna*, lottando ad un tempo contro la dissoluzione straniera e contro ogni specie di anarchia interna, gradatamente si constituiscono: in questo modo l'*Alemagna*, separandosi ogni dì più da qualunque sistema fattizio, e preparando colle confederazioni degnanti quella maggiore unità che rende indifferente la divisione territoriale, aspetta dalla Prussia l'esempio di nuove instituzioni, che, fondate sulle tradizioni germaniche, dicano alle leggi ed ai rapporti politici dell'Alemagna quella unità che ormai è compiuta nelle idee, negli affetti, nella lingua e nella letteratura: in questo modo la stessa Inghilterra, la regina dei mari, che vantava una stabilità pari agli scogli sui quali si asside, è costretta a transigere col commercio, colle antipatie religiose, colle esigenze economiche, colla democrazia e perfino coll'Irlanda: in questo modo l'Italia stessa, povera ancora in mezzo a tanta ricchezza di arti, di memorie, di tradizioni, d'ingegni e di territorio, va sospirando una parola che, dando forma ai sentimenti confusi e indistinti, la spinga una volta nella via della sua rigenerazione: in questo modo ogni specie di forme artificiali cede poco alla volta sotto una forza nuova e vivificante, che le schianta, le rovescia e le distrugge: in questo modo, finalmente, un grido di riforma, foggiato sul primo tacitamente nelle scuole, risuona ripetuto da un punto all'altro del mondo, ed al quel grido il sentimento della legalità si fortifica, il moral concetto della dignità umana passa dalle idee negli affetti, la forza

(1) Vedansi gli articoli del signor Cyprien Robert sul Mondo *greco-slavo*, stampati nella *Revue des Deux-Mondes*, negli anni 1840, 1845, 1846.

cede al diritto, l'arbitrario alle leggi, l'anarchia all'ordine, il dispotismo alle garanzie.

Un personaggio nuovo è già comparso sulla scena del mondo, il popolo; e se prima scrivevansi le vite dei principi, oggi la storia scrive la vita dei popoli, ed i trattati di commercio ed i Codici rimpiazzano le alleanze ed i pretoriani. Questo movimento universale risponde a coloro che vogliono il mondo esser creato a benefizio di pochi, a coloro che impugnano l'opera progressiva dell'incivilimento, a coloro che si lusingano di dominare le nazioni con qualsivoglia sistema antico o nuovo, a coloro che pensano di potere arrestare a mezzo il corso, e troncare la vita delle nazioni, a coloro, infine, che sognano la pace perpetua, o si fanno apostoli della rassegnazione, o promotori di geometria in vece di Stato.

Quattro fatti nuovi, argomento certo di progresso o di civiltà, sono scesi nel mondo, reali, veri, esistenti, ciascuno dei quali ha in sè la ragione di successivi mutamenti, cioè:

1.° Lo spirito di nazionalità, che esige una nuova politica;

2.° I bisogni nuovi, che esigono nuove forme di governare;

3.° La pubblicità, che vuole una specie nuova di polizia;

4.° L'industrialismo, che reclama una nuova specie di sistemi finanzieri.

Diciamo che lo spirito di nazionalità esige una nuova politica, imperocchè regnano sulle divisioni, fondarsi esclusivamente sopra i trattati, addiviene ogni giorno più meno possibile, poichè le forme artificiali ed i trattati trovansi impotenti a resistere alle esigenze proclamate dalla natura fisica e morale delle nazioni, la quale può esser compressa, ma non trasformata, nè distrutta.

Diciamo che i bisogni nuovi esigon nuove foggie di governare: questi bisogni sono di due specie. Vengono nella prima specie i bisogni materiali, i quali, moltiplicatisi a dismisura per il rapido agglomerarsi degli interessi, non possono essere soddisfatti mediante la semplicità degli ordini antichi, i quali suppongono pochi interessi, rare collisioni, rarissimi cambiamenti. Vengono nella seconda categoria i bisogni morali, e questi ricollegansi tutti colla seguente teoria di diritto pubblico, la quale è universalmente accettata e riconosciuta.

Tanto rapporto all'uomo individuo, quanto rapporto agli uomini collettivamente considerati, vale a dire rapporto ai popoli, vale uno stesso principio, cioè: *la libertà giuridica è sempre di un'ampiezza pari al grado di cognizione che ciascuno ha delle proprie azioni* (1).

Da questo principio generale ne deriva la conseguenza che

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo I, n.° 592.

il diritto di superiorità, o si eserciti sopra l'individuo, o si eserciti sopra un popolo, varia, si modifica e si trasforma secondo che mutano le condizioni intellettive de' quali nell'individuo o nel popolo costituiscono le fasi diverse della natural subiezione. « La libertà giuridica (dice il Rosmini) di una persona non » legata da convenzioni è tanta quanta ella ne cerca; e perciò il » diritto razionale prescrive che si conceda di meno in mano più » di libertà a quegli individui e a quei popoli che più ne pre- » tendono: rimanendo contrario allo stesso diritto il ribenevo- » stantemente un'egual porzione di potere sopra gli uomini; » quasi che questa porzione di potere fosse una proprietà così » ben definita, come sarebbe un terreno.

» In questo esempio, appunto del terreno si giudicò fin qui » del dominio sopra gli uomini. Si credette che, una volta ottenuto, questo si rimanesse una proprietà inattaccabile ne' suoi » confini: e che commettesse ribellione ciascuno che a questi » ponesse mano per venergli più addentro.

» Ella è un'illusione, e mode dal non essersi posto mente alla » somma differenza che corre fra la proprietà di un oggetto irrazionale e quella di un oggetto razionale. Quella rimane sempre della stessa misura, perchè l'oggetto irrazionale non viene » mai a possedere sè stesso, ed è passivo dell'altrui diritto.

» Questa, all'incontro, si muta: perchè l'oggetto razionale » possiede sè stesso, ne è il primo occupante, e non può essere » posseduto da altri, che in quella parte di cui egli non ha preso » il possesso che prende successivamente: onde una tal parte » rimane posseduta provvisoriamente da altri fino a tanto che » il vero padrone non ma della sua, ed altri perciò la può » usare senza danno e molestia di lui.

» E questa dottrina è la chiave ad intendere le rivoluzioni » politiche, ella è spiegazione altresì di tutte le diverse forme » governative.

» Il potere ed il popolo sogliono tenere sistemi diversi di diritto: il primo vuol tenere il sistema che fissi al dominio una » misura immutabile, come quella della proprietà materiale: il » secondo, mosso da un certo istinto senso della natura umana, » segue praticamente il sistema contrario: quello è la sentenza » della filosofia dotta, la sentenza dei giureconsulti: questa è la » manifestazione della coscienza dell'umanità (1) ».

Dopo ciò, del resto, gl'indizi per conoscere quando un individuo e un popolo sia per entrare al possesso di sè medesimo. Essi consiste in prove d'intelligenza e di saviezza per le quali si appalesi che l'individuo abbia piena cognizione delle cose

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo 1, n.° 502.

guenze dalle proprie azioni. E questo è un indizio di mera capacità.

L'altro consiste nel risentimento giuridico, che agli atti singoli di soggezione si manifesta: e questo indizio palesa che l'uomo non solo ha il diritto al governo di sè stesso, ma ben anche ne ha preso il possesso e ne vuole l'esercizio (1).

« Quando il suddito (soggiunge il Rosmini) vince, in prevedere le conseguenze delle sue azioni, lo stesso superiore, non » può aver luogo la forza di questo, e mantenere la propria su» periorità contro il volere del primo. Può il primo esser libero, » perchè ha la previsione sufficiente per esser tale, egli è anche » libero tostochè il voglia: l'oppugnare questa sua volontà è, in » generale parlando, violazione di un suo diritto (2) ».

Allorchè in un popolo si verifica il concorso di questi due indizi, che sono indizi di civiltà, rimane impossibile qualunque forma di governo che non contenga in sè le due condizioni seguenti, cioè:

I. Partecipazione del popolo al governo di sè stesso (3).

II. Libera concorrenza a tutte le funzioni e cariche sociali (4).

Posta in tal modo la teoria, lasciamo al lettore la cura di farne applicazione allo stato attuale dell'incivilimento cristiano, all'effetto di conoscere se possano rimanere inviolati quegli ordini governativi i quali escludono dalle cariche sociali un ceto intero di cittadini, o vietano al popolo ogni partecipazione al governo.

Diciamo che la pubblicità esige una nuova specie di polizia, poichè quando il sindicare le operazioni dei governi (il che altro non è che l'esercizio del dritto del risentimento) diviene un fatto universale, che, non più racchiuso nei limiti angusti di tenebrose cóngreghe, si palesa alla chiara luce del sole, e, quando

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo I, n.° 685.

(2) *Idem*, *ibidem*, n.° 715.

(3) Discorso del signor Thiers, pronunziato alla camera dei deputati nel 20 gennaio 1846. Vedi *Journal des Débats* del 21 gennaio.

« Oui, la Révolution ne représente plus aux yeux des peuples » et des rois, que ce qu'elle doit représenter naturellement; ce grand » fait, ce fait si pur en lui-même, la participation des peuples à leur » gouvernement. Nulle part aujourd'hui les peuples ne croient qu'on » puisse disposer de leur sang, de leurs trésors, sans les consulter. » Ce ne sont pas seulement les peuples qui ne le croient plus, les rois » commencent à ne plus le croire, quand ils sont éclairés; et le jour » où ce spectacle qu'on voit à Londres et à Paris, qui est sous les » yeux, le jour où ce spectacle se verra dans une des grandes capi» tales de l'Europe, ce jour-là le monde est changé ».

(4) Rosmini, *Opera citata*, tomo II, n.° 2267.

la conspirazione della camera passa alla piazza, i vecchi instrumenti di polizia addivengono inoperosi, e male si avviserebbe chi credesse di opporsi al torrente o favorendo lo spionaggio, o impedendo la circolazione dei libri e dei giornali, o vincolando sempre più la stampa.

Diceva un buffone di corte a Filippo II: « Se a voi, che imperate a tanti regni e tanti sudditi, quando diceste un sì, tutti i vostri sudditi rispondessero un no, cosa fareste? » Il savio Filippo II era assai imbrogliato a dover rispondere al pazzo, e più lo sarebbe se fosse vivo ai dì nostri. Oggi il segreto non è più possibile: tutto si sa, tutto si ridice; parlano le pareti; gli uccelli dell'aria riportano le parole ed i pensieri; tutto s'indovina dal pubblico, per il quale più non esiste nè arcano politico nè mistero di Stato. È questo un instinto morale che nasce e si forma mediante la diffusione delle idee, mediante lo sviluppo delle facoltà intellettive del popolo; instinto che in altri tempi avrebbe data la riputazione d'indovino; instinto, infine, che può essere equiparato a quello più materiale del selvaggio cui l'erba del sentiero dà la notizia che fu calpestata dal nemico che egli insidia o vuole evitare. A che pagare intanto i delatori, quando tutti e da per loro stessi ripetono ad alta voce ciò che fanno, ciò che dicono e ciò che pensano? A che ostinarsi nel voler sottrarre al pubblico la cognizione dei fatti governativi, quando il segreto è divenuto impossibile? A che proibire ai propri sudditi lo scrivere e discutere per le stampe i fatti governativi, quando se ne scrive dagli stranieri? A che proibire una certa libertà di stampa in casa propria, quando essa è forse anche sfrenata in casa d'altri? A che proibire i libri ed i giornali, quando passano le idee, che si ridono delle dogane, dei gabellieri e dei commissari di polizia?

Diciamo che l'industrialismo esige finalmente un nuovo sistema finanziero: questa è tal cosa che meno ha bisogno di essere dimostrata. Imperocchè, come potransi conciliare le linee doganali colle strade ferrate, che in ogni direzione s'intralciano sulla superficie dell'Europa? Ed ora che i sistemi proibitivi cadon per opera di una riforma non pensata anche in Inghilterra, come trattenere o soffocare la concorrenza, come mantenere a lungo i dazi doganali senza ammazzare ed uccidere le industrie che specialmente per essi volevansi difese, protette, favorite, incoraggite? Tempo verrà, e non è forse lontano, che le esigenze del credito pubblico, i buoni principi economici e le strade ferrate, rendendo impossibile l'attual sistema doganale, proclameranno la necessità universale di un nuovo sistema finanziero: e che quelle risorse le quali oggi i governi ritraggono per via delle dogane, dovranno esser recuperate per altri mezzi: la tassa sull'entrata, che culpisce direttamente tutte le ricchezze,

tutte le professioni, tutte le classi dei cittadini, sarà forse ben presto accolta nel codice finanziero di tutti i popoli inciviliti.

Tutto, insomma, prepara e fa preconizzare un mutamento, che ponga fra le instituzioni politiche dei popoli dell' Europa quella specie di omogeneità che sempre più si palesa nelle idee, negli affetti, nelle dottrine e nei costumi, un mutamento per il quale non vedrassi più oltre una parte di Europa governata in certi modi, ed un' altra parte governata in certi altri direttamente avversativi; un mutamento che, conforme ovunque ai principi eterni della verità e della giustizia, sia disforme soltanto nei modi pratici di applicazione, come disformi sono i costumi e le tradizioni dei diversi popoli; un mutamento, infine, che corrisponda alle condizioni attuali della civiltà cristiana.

CAPITOLO II.

Condizioni dell' Italia.

Se l'argomento del capitolo precedente era vastissimo, l' argomento di questo, oltre all'essere estremamente complesso, è al tempo stesso estremamente pericoloso. Quindi ragioni di convenienza, di prudenza, di necessità c'impegnano a compendiarlo, dicendone quel poco soltanto che ai bisogni del libro è essenzialmente indispensabile, o è necessario per salvar noi e le nostre intenzioni da ogni equivoca e maligna interpretazione.

La convergenza delle idee e delle dottrine estreme verso un'idea ed una dottrina media, che le unifichi e le temperi, togliendone via ogni esagerazione o sofistica o inopportuna o dannosa, constituisce la vera dottrina civile, come l'influenza crescente di un terzo stato, egualmente distante dalla immobilità del patriziato e dalla incostanza di plebe, constituisce la miglior garanzia dell'ordine, e la condizione necessaria dell'incivilimento. Questi due fatti, già compiuti in altri paesi, vanno operandosi anche in Italia, ove, se il terzo stato per la sola forza degl'interessi, delle circostanze e della cultura è cresciuto pressochè dovunque in sapere, in ricchezze, in considerazione, in onore ed in dignità, si è del pari, senza che vi facesse forza l' impero delle convenienze o la necessità delle transazioni, ma per sola opera del buon senso, e per la sola efficacia dell'ingegno italiano, formata, constituita, propagata e diffusa una dottrina severa che sta di mezzo fra le dottrine estreme di setta; dottrina aliena da ogni specie di esorbitanza, dottrina diretta a screditare egualmente le pedanterie di ogni partito e di ogni fazione, dottrina avversa ad un tempo tanto alla mania di tutto distruggere, quanto alla malinconia di tutto conservare, diretta, infine, a reconciliare i principi italiani coi popoli, la causa del principato con

quella della civiltà, i bisogni sociali colle esigenze dell'ordine e colla sicurezza dei governi, i diritti dei principi italiani colla dignità, colla unità, coll'indipendenza della nazione italiana. E se, mediante questa dottrina, vuolsi persuadere ai popoli che renunzino all'esagerazione di ogni sistema, che preordinino i desidèri ad un fine meglio coi mezzi attuali proporzionato, che sostituiscano ai delirî, quantunque splendidi, quantunque generosi delle passioni, la moderazione delle speranze e la calma della ragione: che rimpiazzino le conspirazioni, i moti tumultuari e le ribellioni colla resistenza legale e coll'opposizione ferma, civile ed aperta delle dottrine; si predica altresì ai principi italiani che si sciolgano: essi una volta dalla gretezza e dalla meschinità in cui li tiene rilegati la fiducia nelle antiche massime di Stato, ed il far causa separata da quella del popolo, che pongan mano alle riforme richieste ormai dai bisogni del tempo e dalla cresciuta civiltà dell'Italia, che, soddisfacendo ai giusti e moderati desidèri dei sudditi, assegnino ad essi una più larga parte negli offici della vita civile, che sostituiscano l'impero delle leggi all'arbitrio, la stabilità delle instituzioni alla incostanza delle volontà individuali, la barriera delle garanzie al capriccio delle passioni, che vogliano, infine, ordinare tale assetto di cose, onde, senza lesione dei diritti loro, possano conciliarsi le diversità dei territori colla medesimezza degli interessi, la stabilità dei principati italiani colla dignità dei sudditi e colla rigenerazione italiana.

E popoli e principi sono egualmente interessati ad aiutare, promuovere ed incoraggire la diffusione di queste dottrine, nell'accettarne ciascuno per la sua parte le conseguenze. Sonovi interessati i popoli, perchè in tal modo senza scosse violente, senza una interminabile serie di fatti irreparabili, senza imitazione straniera, perverrebbero col graduale perfezionamento dell'educazione civile, e col progressivo svolgersi e fortificarsi del sentimento della legalità a constituire e comporre quell'opinion pubblica severa, inflessibile, onnipotente, davanti alla quale ogni resistenza sparisce, e che è il mezzo più sicuro per conquistare leggi, riforme, instituzioni e garanzie. Sonovi interessati i principi, *in primo luogo*, perchè qualunque tiene Stato deve considerare quali tempi gli possano venire addosso contrari, e di quali uomini nei tempi avversi possa aver bisogno, e deve quindi comportarsi con loro, in quel modo che giudica, sopravenendo qualunque caso, esser necessità di vivere: *in secondo luogo*, perchè i principati italiani devono accogliere favorevolmente una dottrina la quale suggerisce un modo per il quale i sudditi sempre, ed in ogni modo e qualità di tempo abbian bisogno dello Stato e di loro, il che è appunto l'unico mezzo per avergli sempre fedeli: *in terzo luogo*, infine, perchè essi fa-

rebbonsi grado e merito di cose, che la necessità, quando che sia, potrebbe constringergli a farle in ogni modo e senza che niuno per questo gli si mostrasse obbligato. *L'ordinamento politico attuale dell'Italia non è buono:* tutti gli uomini di Stato sono d'accordo su questo punto, e bisognerebbe mutare la natura umana, abolire la conscienza del genere umano, smentire tutta ed intera la storia, perchè dovesse reputarsi perpetua, innocua o indifferente tale sistemazione di cose, che scema la dignità dei prìncipi e de' popoli, e che, senza concedere una maggior forza ai primi, non promuove, nè favorisce l'interesse dei secondi. Quando e come e per quali mezzi ciò possa cambiarsi, difficilmente potrebbesi determinare; ma sappiamo bensì che le esigenze ripetute del traffico, delle industrie, dei commerci altamente reclamano un provvedimento per il quale cessino le linee doganali tra Stato e Stato, cessino l'incomodo e la spesa dei passaporti per muoversi da una città all'altra, cessino le diversità della moneta, dei pesi, delle misure, che imbarazzano le transazioni commerciali da paese a paese, poichè nessuno al mondo ha il diritto di condannare una nazione a rimaner perpetuamente nuda, povera, debole e meschina, mentre tutte le altre avanzano in sapere, in civiltà, in ricchezza.

Prìncipi e popoli, noi lo ripetiamo, sono egualmente compromessi in questa questione: le nuove vicende industriali che riportano il commercio orientale tra i popoli che vivono circa il bacino del Mediterraneo, esigono una pronta soluzione al problema: gli uomini di Stato i più imparziali sentono la necessità di un cambiamento (1). E poi è ella forse una posizione ono-

(1) Ci piace di riferire l'opinione del signor Mittermayer. Egli, dotto giureconsulto ed uomo di Stato, ha scritto un libro *Sulle condizioni d'Italia*, edito a Milano e Vienna, presso Tendler et Schaefer 1845, destinato a richiamare l'attenzione dei politici stranieri sulle cose nostre. In questo libro rivelasi molta acutezza di osservazione, molta abitudine di esame, molta probità e molto amore per l'Italia. In una lettera inviata al traduttore signore abate Mugna e stampata nel libro stesso, egli si esprime nel modo seguente: « La prosperità » sua sta nella federazione dei diversi Stati italiani, diretta ad uno » scopo comune, ad avvivare il sentimento nazionale, a rimuovere » gli ostacoli al commercio intellettuale e industriale, e a togliere gli » svantaggi del suo sminuzzamento. Il morale, intellettuale, politico » e materiale sviluppo d'Italia dipende dall'avvivamento degli ele- » menti che offre il carattere italiano, e da una legislazione nei sin- » goli Stati, la quale risponda alle brame e a' voti della pluralità de- » gli intelligenti Italiani, mallevadrice di più fiorente crescere e sa- » lire del popolo. Che se però si levano non di rado voci le quali » aspettano la salute e la rigenerazione d'Italia dall'unità politica in

randa dei principi nostri il non aver peso alcuno nè in Italia, nè fuori nella bilancia politica? È egli dignitosa condizione per il re di Napoli, che impera a otto milioni di sudditi, o per quello del Piemonte, che, guardiano delle Alpi, impera a cinque milioni, aiutati dalla forza delle armi terrestri e marittime, contar nel mondo politico meno di quello che contivi per avventura o il re di Wurtemberg, o quello di Baviera? È egli prudenza affidarsi perpetuamente sopra una pace che nel frequente cozzarsi degli interessi, ogni urto più lieve potrebbe turbare e scompigliare? È egli un bene attender tutto dal tempo e dalla fortuna, mentre l'uno e l'altra possono con prudente consiglio dominarsi e prevenirsi? È egli savio partito l'assumer tanto responsabilità davanti a Dio, davanti agli uomini, davanti a sè stessi, mentre, favoriti dallo spirito pubblico, possono facilmente dar mano a tali specie di riforme, che, salvando l'onor dell'Italia e promuovendo il bene dei popoli, salvino ed assecurino tra le vicende dei tempi i loro troni?

I principi ed i popoli italiani, in fatti (convien pur dirlo), non sono rimasti indifferenti a queste nuove dottrine, poichè mal si contrasta alla forza del vero, quando esso con saldi argomenti sia agli intelletti dimostrato: e se certi rispetti, certi riguardi, certi vecchi pregiudizi, certe convenienze e certe paure, hanno tuttora impedite da entrambi i lati una più franca accoglienza, ed una più unanime manifestazione, abbiamo, per altro, vedute scemarsi poco a poco le vane declamazioni, le parole concitate, le conspirazioni sistematiche; crescere ogni dì più i rapporti fra i principi ed i sudditi, e moltiplicarsi le vicendevoli dimostrazioni del buon volere. L'ultimo decennio percorso sarà sempre memorando nella storia delle opinioni.

In due parti frattanto dividesi il problema che costituisce il subietto di quella dottrina media di cui parlavamo in principio: cercare e discutere ogni specie di ordinamento politico che sia il più opportuno per conciliare i bisogni dell'unità italiana colla esistenza dei principati nei quali l'Italia è divisa, constituiscono la prima parte del problema: cercare e discutere i mezzi più convenienti coi quali possa ottenersi una riforma interna dei governi, conforme ai bisogni della civiltà e senza offesa del principato, constituiscono la seconda parte dello stesso problema.

Ambe le parti del problema adunque suppongono rispetto alle tradizioni, amore all'eredità dei maggiori, reverenza ai principati italiani, devozione al cattolicismo, che la dottrina sud-

» un gran segno italiano, non è però questa opinione approvata dal » maggior numero degli Italiani, che imparzialmente valutar sanno » le condizioni e gl'interessi del loro paese ».

detta sotto il duplice aspetto della scienza e dell'arte assume e difende, come principio fondamentale del sapere, come mezzo di operazione, e come vanto dell'Italia, come elemento essenziale alla rigenerazione dell'Italia ed al progresso della nazione. E qui surgono due eletti ingegni dell'Italia, due valentissimi piemontesi. *Gioberti*, che può considerarsi come il capo filosofico, e *Balbo*, che può considerarsi come il capo politico della nuova scuola. Entrambi moderati nelle dottrine, entrambi unanimi nei principi monarchici, entrambi ferventi cattolici, entrambi generosi, propongono un sistema federativo tra gli Stati italiani come il mezzo migliore per conciliare la causa dell'unità con quella dei principati italiani, diversificano però fra loro nei mezzi pratici dell'esecuzione. *Gioberti*, infatti, uomo di teoria, poco curando dei mezzi di applicazione, e tutto inteso a svolgere le dialettiche conseguenze dei suoi principi, assume come naturale e legittimo presidente della Lega Italiana quel papa stesso che egli ha considerato come custode della formola ideale, come interpetre dell'intelligibile e dello scibile, come capo del progresso cristiano, e come causa ed occasione di quel primato che fa esser l'Italia autonoma e sacerdotale fra le moderne nazioni cristiane: *Balbo*, all'opposto, uomo di Stato e di esperienza, inteso principalmente alla ricerca dei mezzi più efficaci di operare, e della opportunità più sicura per agire, mentre accetta il principio generale della confederazione proposta dal *Gioberti*, dice doversi subordinare le questioni relative alla presidenza o ai patti e leggi di essa, alla soluzione del problema massimo fra tutti, quello cioè dell'*indipendenza Italiana*.

Al completo trionfo di queste dottrine (le quali, salvo le modificazioni suggerite dal tempo e dalle circostanze, soddisfanno in gran parte ai presupposti del problema), a convertirle in sentimento universale, occorre il concorso di Roma, occorre il concorso del governo pontificio.

Ma se egli, temendo invece la diffusione di una dottrina civile, prende il partito poco savio di bandirla dalle sue scuole, nelle quali all'infuori dell'educazione letteraria, che arricchisce la memoria, ma non fortifica il raziocinio e non educa alla scienza della vita, non si ascolti parola che esca dallo stretto circuito dell'antico insegnamento gretto e pedantesco: se al tempo stesso non veglia perchè agli occhi degli Italiani non si riveli il contrasto delle conseguenze tra le dottrine che diffonde e quelle che proscrive; se non cura di farsi educatore dei popoli, facendo servire a questo scopo nobilissimo le leggi e le instituzioni; se non confonde insieme i propri interessi e quelli del popolo, facendo con esso una causa sola e comune, egli verrebbe a proclamare al cospetto d'Italia la condanna delle opere sue, ed una separazione completa tra il governo pontificio ed il

popolo sarebbe calamitosissimo effetto di tal procedimento, talchè l'uno dall'altro dividerebbe baratro immenso, interminabile, che l'amore scambievole non già, ma odii, antipatie e rancori, quantunque in copia stomacchevole, potrebbero occupare senza pervenire a colmarlo.

E qual maraviglia se allora i popoli per opposizione al governo e per antipatía ai maestri accettassero senza esame, senza distinzione e senza discussione altre dottrine ostili al governo e le più contrarie a quelle che egli diffonde, mentre pur ne diffonde molte che sono buone e moltissime che sono necessarie? Qual maraviglia se durassero tuttora le traccie del filosofismo del secolo scorso? se troppo facile accoglienza fosse data alle dottrine irreligiose, rivoluzionarie ed anarchiche per odio del sacerdozio e per antipatia del papato? se durassero tuttora i vaneggiamenti delle sètte, le cospirazioni, i tentativi di ribellione, tanti danni, infine, che, mercè la diffusione delle buone dottrine, e mercè i migliori ordinamenti, potrebbero essere risparmiati? E come introdurre potrebbonsi le idee di moderazione presso il popolo, se il governo non piegasi nel tempo stesso a migliorar le sue sorti, a rimuovere gli effetti di una improvvida amministrazione? come persuadere ad un popolo calma e tranquillità, quando le vessazioni ripetute, quando i pericoli sempre crescenti, lo spingano, lo agitino, lo stimolino dove addita il momento, dove accenna la disperazione, dove si manifesta un mezzo che per lo meno sia sfogo all'ira e strumento di vendetta? come inspirare sentimenti devoti e benevoli per il sacerdozio, per la Chiesa e per il papato, quando nel sacerdote che benedice rammentino sempre i popoli il prete che gli governa male? A queste parole non potrebbe altro predicarsi all'infuori di una rassegnazione cieca, che Salviano trovava poco efficace anche ai suoi tempi (1), quando pure fosse possibile di persuadere ad un popolo che si appagasse del soffrir sempre, e noi potessimo farci banditori di una dottrina cui repugnano egualmente l'intelletto e la coscienza. Ma vi è di più: le dottrine della nuova scuola, che noi chiameremo italiana, poichè contrarie ad altre dottrine di dispotismo e di rivoluzione che ci vennero dal di fuori, in fatto di religione, di filosofia, di morale, di politica e di civiltà, sono sempre assai giovani fra noi, come le dottrine di moderazione sono giovani tuttora anche presso le altre nazioni. Non sono esagerate le parole che odonsi predicate dai pergami e scritte nei libri sul guasto immenso che l'incredulità ha prodotto nel sociale consorzio. La influenza del secolo scorso coi suoi mali e coi suoi beni, qualunque essa sia, dura tuttora: sono vive ancora altre dottrine ed

(1) Salviano, *de Providentia*, lib. IV, §§ 2-6

altre scuole: regnano sempre dei sistematici di ogni specie, dei pedanti di ogni bandiera, dei pregiudicati di ogni colore. Sembrò opera ardita, non sono molti anni, e furon vaticinati disastri, il Concordato che Buonaparte, primo console, faceva colla Santa Sede. Non sono molti anni che il dichiararsi deista era già una gran concessione (parlo degli uomini di mondo, non avendo mai le masse fatto divorzio dalle credenze degli avi), e sono molti anni meno che il dirsi cristiano alla protestante, negando Roma, opera sembrava di squisita disinvoltura, e diremmo quasi di coraggio civile. Non rammenteremo che l'usar parole di reverenza verso il clero era reputato indizio di animo meschino ed inchinevole alla superstizione: che dirsi amico ai prìncipi metteva in mala voce di settario: che professar moderazione nelle dottrine provocava inevitabilmente l'accusa di dubbia fede. Non deve far dunque maraviglia se una dottrina la quale fa schietta professione di cattolicismo, che difende i prìncipi italiani, che dissuade dalle rivoluzioni, e patrocina francamente la conservazione delle tradizioni e la durevole stabilità dei governi tutti italiani, abbia tuttora a superare ostacoli di ogni specie, e debba vincere molti rispetti, molti risguardi, molti interessi, prima che ottenga una franca, sincera ed universale approvazione. Il saper distinguere d'altronde le instituzioni dagli uomini, e nelle prime e nei secondi saper separare ciò che vi è di buono, da ciò che vi è di male, e ciò che può esser corretto, da ciò che può esser tollerato senza bisogno di una indistinta proscrizione, tal cosa ella è, che richiede tempo, studio, abitudine di esame, e, più che altro, calma nella ragione, e temperanza nelle passioni; ma come salvare intanto da una momentanea derisione, come cuoprire dal sarcasmo una dottrina che fra i mezzi di riforma proposti come possibili, quello pure propone di collocare alla testa della rigenerazione italiana il papa, quando il governo pontificio si mostrasse fra tutti il più ostile al progresso e il più contrario ad ogni specie di riforma? come rendere accettabile anche per la parte filosofica e politica la *formula ideale giobertiana*, mentre il sacerdozio, che se ne vuole il custode, dove più può, e dove è più libero, ivi si dimostrasse in pratica più diverso da ciò che lo si predica, e si estolle e si vagheggia in teoria? come riconciliare gli Italiani col clero, e come persuader loro che il bene, il progresso, la rigenerazione dell'Italia non ponno ottenersi senza il concorso del clero e del papa, quando il clero ed il papa si appalesassero nella apparenza come perpetuamente contrarî a qualunque miglioramento?

Finalmente l'aver nel centro dell'Italia una provincia dove per vizi di constituzione governativa esiste perpetuamente un fomite di umori guasti, di conspirazioni, di congiure, di ribel-

lioni, è cosa dannosa anche praticamente per tutta l'Italia. Imperocchè dovunque sonovi i malcontenti dell' ordine presente, dovunque vi sono i così detti faziosi, ambiziosi, teste calde, ai quali tutti predicar moderazione e temperanza civile è lo stesso (ci sia perdonata la bassa metafora) che predicar digiuno al lupo affamato; e quindi non è maraviglia, se ogni nuovo moto in Romagna suscita anche nelle altre province italiane desideri di novità e speranze mal fondate: se ogni tumulto, benchè lieve, dà la parola agli anarchici, risveglia gli assopiti comitati, rannoda le incomposte trame, alle quali sebbene non risponda la parte migliore e più savia della nazione, sulla quale i principi nostri devon contare senza restrizione, senza diffidenza e senza paura, risponde per altro facilmente la parte minore e meno savia, e ciò basta perchè diasi cagione d' impaccio momentaneo ai governi, di danno alle famiglie, d'inquietezze e di dolore a tutti i buoni, di trionfo ai partigiani del feudalismo e dell'albero, di compassionevole sorriso ai sapientoni del mondo, di titolo agli stranieri per deriderci, per calunniarci, o per intervenire nelle cose nostre, e di calunnia ai nemici tutti di una dottrina che forse è la sola dalla quale la povera Italia possa sperare la sua salute.

CAPITOLO III.

Condizioni del governo pontificio.

Questo capitolo è più breve degli altri, avendo già esaurito in gran parte questo argomento nelle pagine precedenti. Chi può mettere in dubbio che la felicità del principe e dei sudditi, dello Stato e dei popoli, del governo e dei governati siano una cosa stessa, identica, simultanea, inseparabile? chi può mettere in dubbio che il mezzo più facile per ottenere il bene comune, quello pur sia di promuovere identità e medesimezza di affetti e d'interessi fra chi governa e chi è governato? chi può dubitare che la diffidenza surta fra i popoli ed i governi, la collisione dei loro rispettivi interessi, il far causa separata, sia per entrambi cagione di disastri, di rovina, di perdizione? chi può dubitare che la demoralizzazione, crescente ogni qualvolta tra i governanti e i governati sorge contrasto, sia micidiale per tutti? se questi principi morali e politici, razionali e pratici al tempo stesso non possono controvertersi da qualunque non sia, non diremo ignorante delle politiche discipline, ma spoglio affatto di ogni senso morale, il danno che per la fatale scissura, da molti anni permanente tra il governo pontificio ed i popoli governati riverbera e ricade sullo stesso governo, ci sembra inevitabile,

evidente e manifesto. Per essa si scema ogni dì più l'influenza salutare che le discipline religiose ed il sacerdozio devono e possono esercitare sull'educazione pubblica, sulla direzione morale e sulla cultura intellettuale e civile dei popoli; e se fin dai tempi del Machiavelli gli Stati della Santa Sede erano in voce di esser fra tutti i meno osservanti della religione, potrebbe dubitarsi che, ai giorni nostri, essi fossero per divenirle i più ostili ed i più contrari. Noi l'abbiamo già detto altra volta, e torniamo nuovamente a ridirlo. Le popolazioni pontificie sono disposte a dimenticare nel prete che le governa male il sacerdote che benedice. E se si scema e decade la reverenza pel sacerdozio, se si annulla l'influenza morale che la religione cristiana per mezzo del sacerdozio esercita sulle masse, cosa resta, in grazia, d'inviolato, cosa rimane di sacro, cosa d'incontaminato? credesi forse che il codice penale possa rimpiazzare il *decalogo*, o che un regolamento di polizia sia più efficace del *Vangelo?* Noi, avvezzi da gran tempo a dubitare della onnipotenza delle leggi e della efficienza assoluta delle umane instituzioni, quando vediamo rallentarsi l'impero delle leggi religiose e morali, noi non possiamo astenerci dal presagire disastri e rovine. E guai a coloro che a tanto danno hanno offerta una occasione indiretta, o se ne sono fatti uno strumento involontario!!

Credere di poter regnare per la via dell'immoralità è lo stesso che scavarsi la tomba ai piè del trono: fare apparire odiose o intollerabili le leggi religiose, è un provocarne il dispregio: provocare il dispregio di queste è un proclamare l'impero della barbarie!

Vogliamo concedere per ipotesi che la maggiorità delle popolazioni siasi serbata tuttora rassegnatissima all'ordine attuale, ed indifferente o incurante delle riforme, come si è talvolta predicato o nel *Diario di Roma*, o negli altri giornali e gazzette dello Stato: ma sperasi forse di contenere il contagio delle dottrine, o il rapido propagarsi del malcontento, quando gli eccessi di rigore e tutte le esorbitanze che sono conseguenze logiche di un vizioso ordinamento, non possono essere circoscritte nella loro azione, nè essere adoperate per contenere i faziosi, senza che ne sieno offesi e molestati anche i pacifici cittadini? Quando le imposizioni, aumentate progressivamente per ostare alle nuove spese, ricadono egualmente sui nemici e sopra i fedeli? Quando, infine, si rallenta e scema ogni giorno più, presso tutti, l'opinione della sapienza governativa?

E poi non crediamo che onorevole condizione ella sia al cospetto d'Europa, nè argomento di reverenza e di saggezza, nè mezzo di felicità, quel viver continuo tra i lamenti dei sudditi, tra le congiure rinascenti, tra i pianti dei condannati, tra le paure di nuovi tumulti: quel bisogno incessante dello spionag-

gio, quel trovarsi sempre in contatto colla classe più abbietta della società, quel ricorso continuo agli strumenti più vili e più corrompitori, quell' esser perpetuamente cinti di satelliti prezzolati, di sgherri mercenari, di soldati stranieri; quel farsi vilipendere dai giornali di ogni partito, quel dover dubitare di tutto, di tutti e perfino dei più fedeli: che sia questo un viver lieto, un affidarsi bene sul presente o sul futuro, non lo diremmo certamente. Noi non vogliamo entrare in minuziose investigazioni, nè ripetere le cose altre volte dette; ma sappiamo bensì, poichè il vero oggi non si occulta, che la fiducia del governo va diminuendo, che le speranze di sostenersi, sostenendo ad ogni costo gli abusi, vanno dileguandosi, che i cantici di trionfo diventan deboli e fiochi, che la conscienza del torto si propaga rapidamente nel Sacro Collegio e nella universale gerarchia governativa: quando un governo arriva a questo segno, se egli non vuol proclamare la sua fine più o meno lontana, se egli non ha perduta ogni fiducia nella propria esistenza, deve adattarsi ai tempi, deve piegarsi alle riforme. Affidarsi sul terrore è cosa che, oltre all'essere anticristiana, è per di più anche antipolitica. Imperocchè, come osserva il Machiavelli: « È dannoso ad una » repubblica o ad un principe, tener con le continue pene ed » offese sospesi e paurosi gli animi dei sudditi, e non si può te- » nere ordine peggiore di questo, perchè gli uomini che co- » minciano a dubitare di avere a capitar male, in ogni modo si » assicurano nei pericoli, e diventan più audaci e meno rispet- » tivi a tentar cose nuove (1) ».

E cosa hanno giovato fin qui i processi di Rivarola, i bandi dell'Albani, l'onnipotenza de' centurioni, le commissioni militari, per contenere negli Stati il così detto liberalismo? Le congiure sono nulla, quando il popolo è benevolo al governo, ma quando gli sia nemico, ed abbiale in odio, il governo deve temere di ogni cosa e di ognuno. Affidarsi sopra i soldati propri è cosa imprudente, perchè se prima era necessario soddisfar più ai soldati che ai popoli, perchè i soldati potevano più dei popoli, ora è più necessario a tutti i principi satisfare più ai popoli che ai soldati, perocchè i popoli possono più di quelli, ed anche i soldati sono popolo. E guai a tutti coloro che si affidano di regnare sulla forza solo delle armi!! Affidarsi sopra i soldati mercenari è cosa piena di pericolo; e giacchè siamo sul citar Machiavelli, ci piace di ripetere su tal proposito le di lui parole: « Le truppe mercenarie e le ausiliarie sono inutili e pe- » ricolose, e se uno tiene lo Stato suo fondato in su le armi » mercenarie, non starà mai fermo, nè sicuro, perchè le sono » disunite, ambiziose e senza disciplina, infedeli, gagliarde tra

(1) Machiavelli.

» gli amici, tra' nemici vili, non hanno timor di Dio, non fede » cogli uomini, e tanto si differisce la ruina, quanto si differisce » l'assalto: e nella pace sei spogliato da loro, e nella guerra » dai nemici. La cagione di questo è che le non hanno altro » amore, nè altra cagione che le tenga in campo, che un poco » di stipendio, il quale non è sufficiente a fare che e' vogliano » morire per te (1) ».

Quanto il governo pontificio possa affidarsi sull'intervento di potentati stranieri, lo andiamo ora esponendo.

CAPITOLO IV.

Condizioni della pace europea.

Il congresso di Vienna, il quale coi suoi trattati principali o addizionali, pubblici o privati, gettava, nel nome della Santissima Trinità, le basi dell'equilibrio europeo, sanzionava e riconosceva l'integrità degli Stati della Santa Sede come condizione fondamentale alla sistemazione politica della penisola italiana.

Questo principio era palesemente diretto a togliere ad ognuno la possibilità e la speranza d'ingrandirsi in Italia.

A canto di questo principio, scritto materialmente nel trattato di Vienna, un altro pure ne pullulava, non scritto nei trattati di pubblica ragione, ma propalato, diffuso ed accolto dalla voce pubblica, come se fosse un patto formale ed espresso del trattato medesimo. Questo principio non scritto avrebbe sanzionato a favor dell'Austria una certa specie di protettorato, per il quale essa avrebbe acquistata una pallida immagine di diritto ad intervenire nelle cose d'Italia. Questo supposto principio non fu pubblicamente schiarito nè allora nè poi, e resta tuttora incerto se esso abbia fatto veramente parte di una convenzione segreta, come rimane anche più incerto qual sia la specie di *protettorato* che fu allora permesso, e di qual natura fosse l'*intervenzione* che fu allora acconsentita, se pacifica, cioè, o armata, se volontaria o necessaria, se subordinata alla volontà dei principi italiani, o dipendente da un diritto proprio. Questi dubbi e queste incertezze apparivano tanto più ragionevoli, in quanto che in qualunque ipotesi il supposto protettorato e la supposta intervenzione avrebbonsi dovute conciliare colla indipendenza che il Congresso di Vienna garantiva a tutti i principi sovrani d'Italia, ed al papa più che ad ogni altro.

(1) Machiavelli.

L' osservanza posteriore non ha somministrato argomento alcuno per determinare il principio. Quando accaddero, infatti, gli avvenimenti deplorabili del 1821, l'Austria intervenne coi suoi eserciti per ristabilire le cose di Napoli sul piede del 1815; ma intervenne mediante il concorso di tre condizioni.

In primo luogo, tutti i principi italiani furono d'accordo nell' approvare l'intervento.

In secondo luogo, l'intervento fu chiesto dai principi a favor dei quali si adoperava.

In terzo luogo, e ciò fu la condizione principale, l'intervento fu esplicitamente permesso dal re di Francia, e tollerato dall' Inghilterra.

Il concorso di queste tre condizioni riesce oltremodo difficile, ora che nominalmente è scomparsa dalla scena politica una parte contraente, ora che, in luogo del re di Francia, contraente in quel tempo, esiste un re dei Francesi, che in quel tempo non esisteva. L'Austria, fin qui almeno, non ha dato indizio di volere estendere la sua influenza sulle provincie danubiane, dove Cesare Balbo la consiglierebbe a volarsi, e dove forse anche le porterebbero l' indole del suo commercio ed i suoi interessi più veri; ed è stato creduto invece (giacchè le supposizioni e le ipotesi non mancan mai in politica, ed a qualunque governo devon supporsi speranze d' ingrandimento), che le speranze occulte dell' Austria fossero dirette ad ingrandirsi in Italia. Dopo il libro del Del Pozzo, più e più volte è stata fatta accusa al governo austriaco di volersi direttamente e indirettamente ingrandire in Italia, come è stato parlato (e senza fondamento) di occulti maneggi, di trame segrete, di misteriosa propaganda intesa a preparare gli spiriti a qualche gran cambiamento. La politica austriaca gode, invero, riputazione di lealtà e di buona fede, ma nelle cose politiche chi crede alla buona fede? Nelle cose politiche chi crede alla possibilità di un Aristide? I gabinetti d'Europa, infatti, non hanno mai cessato dal tenere costantemente gli occhi aperti su quanto l' Austria facesse in Italia; ed in ogni rivoluzione della Romagna è nata occasione al sospetti, in ogni mossa della Austria è stato temuto che essa vagheggiasse le Legazioni, ad ogni muover di truppe si è voluto travedere il segreto pensiero di trasformare la intervenzione in occupazione, ed il protettorato, forse concesso, nella dominazione, assolutamente vietata. Nè ciò può far maraviglia; gli stessi timori, gli stessi sospetti, le stesse apprensioni avrebbonsi pure dall' Austria stessa, se qualunque potenza si arrogasse il diritto d' intervenire nelle cose d' Italia. Quindi i trattati diplomatici del 1831, quindi l' occupazione d' Ancona, quindi la necessità di ritirarsi, quindi la discussione sul modo, sui casi, sui limiti

dell' intervento; quindi l' interesse di tutti i politici a desiderare la quiete e la tranquillità nelle province pontificie per conservare la pace dell' Europa. Parlando noi dei fatti soltanto, e di fatti puramente istorici, ci astenghiamo dal pronunziare qualunque opinione sul valore intrinseco dei medesimi, e sulla giustizia dei rispettivi gravami. A coloro che conoscono le cose del mondo politico, queste nostre parole non devon sembrare nè strane, nè paradossali: a coloro poi che fino al presente non ne abbian saputo nulla, basteranno le seguenti frasi che leggonsi nel carteggio diplomatico che ebbe luogo fra il principe di Metternich e la diplomazia inglese nel 1861.

Scriveva *Seymour* nel 7 settembre ai membri delle conferenze riunite in Roma: « Le gouvernement anglais prévoit que, si » l'on persévère dans la marche actuelle, de nouveaux troubles » éclateront dans les États romains, d'une nature plus sérieuse, » et dont les conséquences multipliées peuvent à la longue de- » venir dangereuses pour la paix d'Europe ».

Scriveva *Metternich* al ministro inglese residente a Vienna: « Représentant, au ce qui le concerne, tout agrandissement ter- » ritorial, fermement résolus de maintenir, de concert avec ses » alliés, l'état de possession tel qu'il se trouve établi par les trai- » tés dans la péninsule italienne, et particulièrement l'intégrité » de Saint Siége, loin d'en détacher quelques-unes de ses pro- » vinces, S. M. Impériale conserve la conviction, etc., etc. (1) ».

Da questi due importantissimi documenti, che servono di bastante commento alle nostre parole precedenti, resultano pertanto tre conseguenze:

I. Che la diplomazia europea vive in sospetto sulle segrete intenzioni di qualunque potenza volesse intervenire nelle cose politiche della Santa Sede.

II. Che la facoltà d'intervenire diviene, tanto per l'Austria quanto per la Francia, o di qualsivoglia altro, ogni dì più difficile e pericolosa.

III. Che nella questione politica dello Stato pontificio si contiene uno dei così detti casi di guerra.

Dunque, senza bisogno di altre parole o di ulteriori commenti, resta dimostrato che il presente ordinamento del governo pontificio è dannoso per la pace d'Europa, e che l'Europa intera è interessata a promuovere la risoluzione pacifica di una questione che potrebbe per avventura diventare argomento ed occasione di guerra.

(1) Louis Blanc, *Histoire de Dix Ans*.

CAPITOLO V.

Condizioni del cattolicismo.

Fino dal principio delle nostre considerazioni abbiamo accennato di quanta speranza sia oggidì segno il papato. Senza che da noi si pretenda di leggere nei segreti arcani della Provvidenza, senza che da noi apparisca l'audacia di voler sindacare un ordine di cose che si sottrae alla censura dei profani, e senza che da noi vogliasi mancare di reverenza alla Santa Sede, possiamo bensì affermare, per quel diritto che ogni uomo ha di manifestare la propria opinione, che, eziandio sotto un punto di vista meramente umano, grandissima esser debba l'azione benefica del cattolicismo sugli umani destini, quando l'esame dei fatti recenti dimostra all'Europa che il protestantismo legale è nella duplice necessità o di piegarsi alle conseguenze logiche del libero esame, il quale per opera del razionalismo passa dalla scuola nelle coscienze, o d'invocare un principio d'autorità che, arrestandolo a mezzo il corso, arresti il stato logico sul quale si asside.

Non è di nostra competenza nè il determinare le cause e gli effetti di questo stupendo conflitto, che si eleva al conspetto dell'Europa, e molto meno il determinare la parte che in esso è riservata alla Santa Sede. Dio è l'arbitro supremo di questa lotta, ed egli solo conosce quali debbano essere i destini ulteriori cui per mezzo della Chiesa cattolica e del papato egli voglia avviare il genere umano. Intanto, prendendo noi solenne occasione per dichiarare la nostra piena ed intera sottomissione alla Chiesa cattolica ed alla dottrina che essa professa ed insegna, crediamo che un rispettoso silenzio su queste controversie sia per essere la più sincera manifestazione dell'attaccamento nostro alla Santa Sede, e della nostra adesione alle credenze dei padri nostri.

Ma come potremo, d'altronde, dissimulare il timore che i vizi del governo temporale, che le accuse le quali contro esso si fanno, che il malcontento delle province, che i lamenti dei popoli siano per essere, se non argomento di danno, per lo meno inopportuni nella condizione attuale delle coscienze, nello sviluppo, nella direzione, nella forma che va assumendo in Europa lo spirito religioso? Come potremo tacere il sospetto che per opera del governo temporale appunto cessi dal propagarsi abbastanza quel sentimento di reverenza e di ossequio che da qualche tempo si manifesta fra le comunioni eterodosse in favor del papato? Che

i vizi del governo temporale divenisse comode armi nelle mani degli avversari per farne un'illazione alla spirituale, sofistica sì, ma efficace ad allucinare i deboli e traviare gli ignoranti? Che per tal modo, infine, si attenui o si disperda la sublime occasione di volgere a beneficio del vero il movimento degli spiriti, di riconciliare tanti figli traviati coll'antica madre, di soccorrere pietosamente a quei tanti pei quali la fede non è un affare di convenienza, ma un bisogno dell'intelletto e della coscienza; di proseguire, finalmente, la missione civilizzatrice che da Gesù Cristo fu affidata alla Chiesa? (1)

Il governo pontificio per reggersi e sostenersi nella sua organizzazione attuale ha bisogno del soccorso delle potenze, le quali si dicono garanti della sua indipendenza e della sua conservazione. Sono, invero, due cose separate e diverse il temporale e lo spirituale governo della Santa Sede, e fatti anche recenti hanno attestato all'Europa con quanta nobiltà, quanta fermezza e quanta indipendenza sappia comportarsi anche coi potentissimi la Santa Sede, ogni qualvolta l'interesse della Chiesa ed il bene del cattolicismo esigono che ogni umano rispetto sia dimenticato. Ma noi abbiamo lette sui libri e sui giornali parole da questo assai diverso, e suonan tuttora alle nostre orecchie affettate i discorsi che si colorano, i concetti che si propagarono, le calunnie che si diffusero in Europa per quella memorranda enciclica che, quindici anni or sono, fulminava i Polacchi. Quella enciclica, non già detestava e condannava l'insurrezione, che era *contro-rivoluzione* e non *rivoluzione*, ma a biasimare la tendenza che per lo spirito di stagione prendevasi dal nuovo governo restaurato, quell'enciclica, che era destinata a contenere i progressi di alcune dottrine le quali per opera d'imitazione infiltraronsi nelle successive deliberazioni del governo stesso, ebbe un'infausta rimbombanza in Europa; fu essa dai malevoli stimata concessione imposta dalla paura: fu gridata compiacenza di dispotismo a dispotismo; ed i buoni cattolici furono rattristati da quel fatto, e gli amici più caldi del papato furono peritosi nella difesa, ed i semplici dubitarono dell'indipendenza della Santa Sede, e gli avversari ricantarono gli antichi epigrammi che il buon senso del secolo aveva dimenticati e proscritti. La missione antica della Santa Sede quella fu sempre di proteggere i deboli contro i potenti, di difendere gli oppressi contro gli oppressori, di tutelare gli interessi dei popoli meno

(1) Chi non conosce i progressi fatti in questi anni dal cattolicismo nei paesi protestanti, nè il fermento religioso che agita l'Inghilterra e la Germania, potrà acquistarne una idea leggendo alcuni bellissimi articoli inseriti nella *Revue des Deux-Mondes* negli anni 1844-45.

provvisti di garanzie. A questo essa deve la sua potenza politica: a questo essa deve la influenza esercitata sul medio evo, la sua forza morale immensa e gigantesca, che la fe' temuta dai Barbari e fatale agl'imperatori. I Concili, il Bollario e le storie contengono tali documenti di civile sapienza che l'umanità riconoscente non potrà giammai dimenticare.

Il corpo del dritto canonico conteneva garanzie quando ad ogni altro codice erano ignote: la civiltà dell'Europa è figlia del papato, che salvò i resti della civiltà latina, e la fe' gradita ai Barbari dominatori: egli salvò il principio morale dalle ripetute aggressioni dell'*Islamismo*, del *Manichaismo*, delle forze materiali: egli ha salvato il principio delle libertà umane in mezzo a tutte le tempeste del fanatismo e della scuola. Egli immaginò la pace di Dio per garantire i poveri ed il commercio: egli dètte forma agli ordini giudiziari per sottrarre gli umani diritti alla prevalenza della forza o del caso: egli tutelò, protesse e difese la libertà nascente dei municipi, quando il difender le libertà della Chiesa era difendere le libertà popolari: egli, quando Carlo V aveva distrutto ogni specie di politica garanzia, quando il dispotismo marciava a grandi passi sulle rovine delle libertà e delle instituzioni popolane, mèsse un freno all'ingordigia dei principi, cui ne mancava ogni altro nell'imperare e nel taglieggiare. La *Bolla In Cœna Domini*, predicata un tempo come un attentato alle prerogative sovrane, fu la nonguizione solenne ed augusta di un diritto naturale dei popoli, fu una garanzia religiosa, immaginata in buon tempo per protestare in nome dell'umanità contro l'invasione crescente del poter regio. Deh! il papato non repudii la sua alta missione! deh! non permetta, si dica che egli ha fatto alleanza col despotismo! sia esso il conservatore della pace, ma sia altresì il custode delle libertà dei popoli, sia l'amico, il sostegno, il difensore delle nazioni: deh! tuteli ai popoli quell'eredità che Dio dètte a ciascuno distinta, libera, indipendente: sia propagatore di quell'incivilimento che pure è opera sua, e non sopporti si dica dalle genti che egli parteggia cogli oppressori contro gli oppressi, che egli repudia le sue antiche dottrine perchè non gli piace di seguirle nei propri Stati, che egli ha stretto alleanza coi nemici dei popoli, poichè con essi ha comuni la causa e le paure, che egli è ostile all'incivilimento, perchè ne teme gli effetti, che egli è l'ostacolo permanente alla rigenerazione dell'Italia. Grande, noi lo ripetiamo, è la missione del papato ai giorni nostri, grande la sua influenza sul progresso morale delle nazioni e sul bene dell'Italia, ma grande è l'efficacia dell'esempio, e si attenua il valore delle dottrine, se vi è apparenza di contradizione fra esse e la pratica. Ed anche le apparenze sono calamitose, poichè su queste soltanto

vertono gli umani giudizi. Le tendenze dell'Alemagna a cercare un simbolo comune, che ponga un fine allo scetticismo delle scuole: le tendenze ormai palesi del clero anglicano a ritornare verso le antiche discipline: il movimento intellettuale dell'epoca nostra, tutto potrebbe essere, se non perduto, per lo meno ritardato o compresso, anche per la sola apparenza della contradizione.

La missione del papato, come sacerdozio e come principato, non è ancora finita: mente chi lo dice instituzione vecchia e condannata ad irreparabil caduta! mente chi crede non potersi il papato modificare secondo i tempi senza proclamare la propria rovina! mente chi crede non potersi riformare il temporale governo senza che egli cadesse, come la statua simbolica dai piè di creta! mente chi crede impossibile ogni alleanza tra la Chiesa e la libertà! Nel papato vi sono i germi di nuove forze vivificanti, che, estrinsecate a tempo, salveranno la civiltà dell'Europa dai danni della moderna sofistica; nella sovranità temporale vi sono i germi di nuove forze giovanili, che, estrinsecate esse pure a tempo, salveranno la salute dell'Italia.

Una cosa sola è necessaria: è necessario, cioè, che il papato (come principato temporale) acquisti la convinzione delle proprie forze: acquisti la convinzione di poter transigere coi tempi senza danno: abbia fede in sè stesso: acquisti la certezza, infine, che egli, meglio che sulle armi mercenarie o straniere, o sul favore del dispotismo, può affidarsi all'amore de' sudditi suoi ed alla reverenza degl'Italiani (1).

(1) Noi portiamo fermissima opinione, esser la PAURA la peggiore consigliera dei principi e dei popoli. Ma cosa dovrà dirsi di coloro che servonsi della paura o per alienare i popoli dai principi, o per rimuover questi dalle idee di riforma, o per indurre gli uni o gli altri a far cose cui repugnerebbero la loro coscienza e loro giustizia? La storia non ha nomi bastantemente abietti, per infamare questa sorta di consiglieri. Chi facesse l'elenco delle diverse paure che nel corso di un secolo hanno agitate le menti dei principi e dei popoli, farebbe una pagina assai curiosa nella storia dello spirito umano!!

LIBRO TERZO

DISCUSSIONE CIRCA I MEZZI PIU' EFFICACI PER RIFORMARE IL GOVERNO PONTIFICIO.

Questo libro costituisce la parte principale delle considerazioni nostre, la parte, cioè, cui tutte le precedenti sono subordinate. Avvegnachè niuna utilità ritrarrebbesi dalla storia della sovranità temporale dei papi e dalla analisi della sua indole costitutiva, se noi non scendessimo a dedurre le pratiche conseguenze quante abbiamo discusse nel tema interno e razionale e bisogna, d'altronde, di leggerezza, se non di mala fede, ci avremmo meritate se, avendo determinati i vizi fondamentali dell' attuale governo pontificio, ed avendo dimostrato l'opportunità di ripararvi, non ci curassimo di instituire una discussione circa i mezzi pratici e più convenienti di una riforma.

Non presumiamo già noi di risolvere compiutamente un problema che è il massimo fra tutti quanti alla questione italiana si riferiscono: speriamo bensì noi, Italiani per patria, per educazione e per affetti, di poter proposare gli elementi principali della finale risoluzione, meglio di quello potesse farsi da un Francese, da un Inglese o da un Tedesco. È tempo ormai che le cose le quali interessano l'Italia si discutano in Italia e con affetti italiani, e non al di là dei monti con altri affetti e per altre vedute. Vogliamoci pure noi Italiani della sapienza civile dei popoli, che, nostri alunni un tempo, meglio protetti dalla fortuna, ci sopravanzarono nella carriera dell'incivilimento, ma valghiamcene come vuole e comporta la tempra dello ingegno italiano, il quale, a niuno inferiore nella fecondità dell'inventare, fu sempre egregio nel sapere associare le altrui dottrine alle conclusioni pratiche dell' esperienza. Ciò salvò i Romani dai danni della greca sofistica: ciò ha preservato gl'Italiani dai danni della eresia: ciò salvi noi da altri sofismi, che appunto, perchè più seducenti, potrebbero essere anche più pericolosi.

CAPITOLO I.

Esame critico dei mezzi di riforma fin qui proposti.

Sei, per quanto da noi si sappia, sono stati fin qui i mezzi di riforma proposti come efficaci a far cessare le agitazioni politiche degli Stati pontifici, cioè:

1.° Il sistema dei ghibellini;
2.° Il sistema dei guelfi;
3.° Il sistema del trattato di Tolentino;
4.° Il sistema dei constituzionalisti;
5.° Il sistema della diplomazia;
6.° Il sistema dei ministeriali.

§. 1.

Sistema dei ghibellini.

Questo è fra tutti il sistema più semplice e più risolutivo, consistendo esso nel togliere del tutto al papa la sovranità temporale, nel ridurre il papato al mero esercizio della suprema giurisdizione spirituale, nel negargli ogni influenza sulla direzione politica degli Stati fin qui soggetti alla Santa Sede. Lo appelliamo sistema dei ghibellini, poichè, quantunque esso sia favorito e promosso egualmente anche dagli *acattolici*, dagli *arnaldisti* e dai *regalisti*, l'argomento che noi trattiamo ci chiama a discutere non le opinioni e controversie religiose, teologiche e canoniche, ma le sole politiche, le quali alla attuale condizione d'Italia si riferiscono. E disapprovando l'uso di vocaboli cotanto infausti, e che potrebbero servire di coperta anche a pensieri meno generosi e forse ostili alla causa italiana, intanto gli adoperiamo perchè gli troviamo adoperati a designar divergenza di opinioni nella discussione politica.

Sotto il vocabolo di *ghibellini* o *neo-ghibellini* comprendonsi oggidì tutti coloro che, vagheggiando l'unità dell'Italia, ravvisano nella sovranità temporale del papa un ostacolo a conseguirla. Ed, in questo concetto, ghibellino fu *Dante*, ghibellini furono per la massima parte i *dottori italiani*, ghibellini furono *Machiavelli* e *Sarpi*, come ghibellini sono i moderni *unitari*.

Noi, nè ghibellini, nè guelfi, ma Italiani, che cerchiamo non il bene migliore, ma quello soltanto che potrebbesi più facilmente conseguire, rigettiamo apertamente il sistema dei ghibellini, come inefficace alla risoluzione del nostro problema.

I. Perchè noi dividiamo pienamente con Cesare Balbo l'opinione che un *regno d'Italia* sia impossibile ai giorni nostri, come fu impossibile in altri tempi il papa dei guelfi, l'imperatore dei ghibellini, o il principe del Machiavelli (1).

II. Perchè intendiamo noi di proporre riforme, e non d'invitare i popoli a nuove rovine. L'epoca di distruggere è passata: è tempo ormai di accingersi a ricostruire cogli avanzi scampati alla bufera, che tante cose buone e cattive ha seco stravolte senza lasciarne la traccia.

III. Perchè la sovranità temporale dei papi è una sovranità legittima quanto ogni altra, surta meglio di ogni altra dal consenso dei popoli, garantita più di ogni altra dalla continuità del possesso.

IV. Perchè la sovranità temporale dei papi può armonizzare ed esser conciliabile con quella specie di unità che sola può esser possibile per l'Italia, vale a dire unità per mezzo della confederazione, e *Gioberti* e *Balbo* lo hanno pienamente dimostrato.

V. Perchè, infine, prescindendo dalle convenienze politiche, le quali reclamano come necessaria la sovranità temporale dei papi, il toglierla ad essi in Italia sarebbe non solo un andare contro gli interessi e contro i destini della cristianità, come abbiamo già dimostrato in altra parte, ma sarebbe per di più, come osserva sapientemente *Cesare Balbo*, DIVIDERE, E NON RIUNIRE, LA NAZIONE NOSTRA, E QUINDI NON MIGLIORARE, MA PEGGIORARE LE SUE CONDIZIONI (2).

§ II.

Sistema dei guelfi.

Il sistema dei ghibellini è in opposizione diretta col sistema di coloro che, un pensiero egualmente nazionale volendo conciliare colla sovranità temporale dei papi, sotto nome di *guelfi* o *neo-guelfi* assumono il papato come simbolo d'indipendenza e come mezzo all'unione politica dell'Italia.

In due modi è stato proposto il programma dei guelfi.

Nel primo modo, il papa, come continuatore della idea romana, dovrebbe divenire il solo capo politico dell'Italia, la quale secondo il sistema degli antichi guelfi dovrebbe reggersi repubblicanamente sotto la suprema signoria della Chiesa.

Nel secondo modo, il papa, egualmente affrancato da ogni cura

(1) Balbo, *Delle Speranze d'Italia*, cap. 2.
(2) *Idem*, *ibidem*.

relativa al governo temporale, dovrebbe assumere la presidenza di una confederazione tra i principi italiani.

L' uno modo e l' altro del programma dei guelfi consisterebbe pertanto nel ridurre la sovranità alla espressione di un' alta signoria o potestà arbitrale, e nel supplire alle esigenze dell' indipendenza papale colla presidenza in un caso, e coll' arbitraggio nell' altro.

Bello sotto il duplice rapporto della scienza e dell' arte è il sistema politico dei guelfi, e Vincenzo Gioberti ne ha dimostrata, meglio di ogni altro, la convenienza astratta. Ma non potendosi esso considerare praticamente possibile nel secolo XIX, più di quello lo fosse nei secoli XII e XIII, vuolsi quindi considerare da noi come un sogno magnanimo, o come argomento degli intimi legami che uniranno sempre il papato ai destini dell' Italia, ma non come un mezzo pratico di possibile riforma.

§ III.

Sistema del trattato di Tolentino.

Col trattato di Tolentino fu lasciato al papa la libera ed indipendente sovranità di Roma, del così detto Patrimonio di San Pietro e dell' Umbria, gli fu fatta sperare alla pace definitiva la restituzione della Marca d'Ancona, gli furon tolte le Legazioni, che sul primo, constituite in repubblica, furono poi riunite alla Cisalpina ed al regno d' Italia.

Questo sistema, già praticato da Napoleone, non avendo contro di sè le repugnanze o le impossibilità dei due sistemi precedenti, se potrebbe per avventura esser praticamente eseguibile come conseguenza di un grande sconvolgimento politico, non potrebbe esser praticato nelle condizioni attuali della pace europea. Sotto questo punto di vista sembra a noi che un tal sistema riunisca in sè il triplice svantaggio dell' impossibilità, dell' ingiustizia e del danno.

Questo sistema ci apparisce impossibile, imperocchè non lo si potrebbe effettuare senza che del tutto fossero rovesciate le condizioni stipulate nel Congresso di Vienna, fra le quali capitalissima fu quella della integrità degli Stati pontifici, voluta allora e non senza ragione consentita da tutti, e quindi senza impegnarsi nelle difficoltà di una guerra generale, oggidì non voluta e non desiderata.

Ma quando pure la realizzazione pratica di tal sistema potesse effettuarsi per via diplomatica, a chi dovrebbero darsi le Legazioni della Romagna se si togliessero al papa? a beneficio di chi dovrebbe operarsi tale dismembramento di Stati? Qui, lascian-

do da parte la ipotesi inammissibile di una repubblica indipendente, possono farsene altre due, che, inverosimili egualmente, appariscono pertanto meno assurde, l'ipotesi, cioè, di una *incorporazione* fra gli Stati limitrofi, e l'ipotesi della formazione di un principato nuovo indipendente.

La ipotesi della incorporazione non potendo aver luogo che a benefizio dei tre Stati limitrofi, cioè, *Regno Lombardo Veneto, ducato di Modena e granducato di Toscana*, e quindi direttamente e indirettamente a benefizio di Casa d'Austria, sarebbe essa egualmente contradetta tanto dalle potenze europee, che non vogliono l'ingrandimento dell'Austria in Italia, quanto dagli altri principi italiani, che non ne vorrebbero soffrire aumento di preponderanza. Vero è bensì che ciò potrebbe effettuarsi con minori difficoltà a favore del ramo austriaco regnante in Toscana, il quale per il tempo, per le abitudini e per le affezioni è ormai divenuto italiano; ma anche a questo modo di esecuzione osterebbe l'indole degli abitanti, osterebbero le condizioni geografiche, osterebbero le gelosie degli Stati. Avremmo quindi nel fondo della questione le stesse difficoltà, gli stessi pericoli.

L'altra ipotesi di constituire in principato indipendente le province che si togliessero alla Santa Sede sarebbe essa pure una ipotesi, difficile per la sua esecuzione, quanto la precedente. A favor di qual casa tal nuovo principato dovrebbe egli constituirsi? A favor di Casa d'Austria, della Casa d'Orleans o della Casa di Lentemberga non già, poichè ciò non sarebbe consentito dall'equilibrio europeo, la di cui conservazione sembra che sia la sola possibile garanzia della pace attuale. Se la Francia, l'Inghilterra e la Russia non vogliono che l'Austria abbia aumento di territorii in Italia, l'Austria non vorrebbe certamente aver confinante coi suoi Stati italiani l'influenza russa o francese. Escluse queste combinazioni, ve ne rimarrebbero due altre, quella, cioè, di constituire un principato a favore di un ramo cadetto di qualcuno dei principi italiani, o l'altra di assegnare le province stesse al ramo borbonico che, prima regnante in Toscana e poi trasloccato in Lucca, è chiamato pei trattati a possedere, dopo la morte della *duchessa Maria Luisa*, il ducato di Parma. Ma anche queste due combinazioni ci appariscono egualmente impraticabili. Impraticabile la prima per la concorrenza la quale inevitabilmente si stabilirebbe tra i principi italiani, e per le difficoltà le quali incontrerebbonsi per parte dell'Austria, cui forse non sarebbe accetto che tal modo indiretto d'ingrandimento si operasse a favore di una delle due famiglie sovrane più potenti, quella, cioè, borbonica di Napoli, e l'altra di Savoia. Impraticabile egualmente ci sembra anche la seconda combinazione;

I. Perchè un ingrandimento di Stati in Italia a favore di un ramo borbonico della famiglia di Spagna non è consentito dalle condizioni attuali della penisola iberica, che, gradatamente costituendosi, si prepara a riprendere l'antico rango nella bilancia politica dell'Europa.

II. Perchè non potrebbe costituirsi un nuovo principato, in favore di questa famiglia, senza che ciò desse luogo ad una nuova destinazione del ducato di Parma, ed ecco di pel nuovo la difficoltà di compensare gli altri principi italiani, e la difficoltà di Piacenza, poi la real Casa di Savoia non potrebbe rinunziare, e che l'Austria non acconsentirebbe forse di cedere per non perdere le sue posizioni militari sulla linea del Po. In tutte queste combinazioni, rimarrebbero d'altronde varie difficoltà finanziere, che concorrono del pari a render sempre più remoto il caso di un diplomatico accomodamento; e basterà di rammentare fra queste la più grave e la meno facile ad essere composta. La Santa Sede collo smembramento del territorio risentirebbe un gravissimo danno economico, e dovrebbe in qualche modo essere indennizzata della perdita proporzionale, che per tale evento soffrirebbe nelle sue entrate. Questa è appunto la questione davanti alla quale fallì lo stesso genio di Buonaparte, il quale nelle sue conferenze col cardinal Caprara, concordando che il papa, spogliato delle Legazioni, aveva bisogno di essere indennizzato per altri modi, promesse di dargli qualche milione, ma non seppe trovare il mezzo più opportuno, poichè il papa non può ricevere nè un sussidio precario, nè una pensione.

Ma quando pure le manovre e le abilità diplomatiche potessero eliminare tutte le sovrammate difficoltà, che a nostro avviso rendono impossibile di praticare oggidì quel sistema che fu praticato da Buonaparte, il sistema stesso dovrebbe essere disapprovato, perchè ingiusto e perchè dannoso. Tal mercanteggiare di popoli, tale smembramento di provincie, divenuti famigliari nella politica moderna, la quale divide le nazioni come gli armenti, e gli Stati come patrimoni, senza consultare i desideri dei popoli, senza riguardo alle loro affezioni, alla loro storia, ai loro rapporti, ai loro interessi, a noi non piacquer giammai, come non piacquero mai a tutti coloro che le questioni politiche voglion ricondurre sotto l'impero delle leggi eterne, del dritto e del Vangelo. Chi ha constituito i principi più forti arbitri supremi della sorte dei principi più deboli? Chi ha constituito i principi arbitri o dispositori della sorte dei popoli che non furono affidati alla loro tutela? Dove è di grazia, il titolo giuridico che legittimi le pretensioni della politica moderna? E chi avrebbe il diritto di togliere alla Chiesa una parte dei suoi possessi, o diminuirne la sovranità? E se nel governo pontifi-

cio attuale vi sono dei vizi o dei difetti inerenti alla sua politica constituzione, è egli giusto per questo di proclamarlo decaduto dai suoi diritti? E se il governo pontificio è vizioso, perchè dovrebbe essere sopportato da alcune province, mentre rispetto alle altre dovrebbe proclamarsene l'emancipazione? Perchè i popoli dell'*Umbria*, delle *Marche* e del *Patrimonio di San Pietro*, perchè l'augusta Roma dovrebbero rimanere nelle condizioni stesse delle quali si credesse opportuno di esentare le altre province? E non sono Italiani essi pure, non sono cristiani, non sono uomini forse gli abitatori di quelle province?

Se la politica dei protocolli, sostituita alla politica dei cannoni, dal momento che instaurasi colla divisione immensa della infelice Polonia, ha procedutto sovente, sotto il velo di pompose parole e di formule astratte, nella incuranza dei principi di giustizia e degli interessi dei popoli, la coscienza pubblica non ha cessato giammai di biasimarla, e se in pratica trova spesso seguaci ed imitatori, non aperi per questo nè il plauso degli uomini onesti, nè il sussidio della scienza. La scienza, sempre pura e sempre incontaminata, constituisce, per lo meno in istoria, una perpetua e solenne protesta contro il materiale dispotismo dei fatti.

Nè i danni di cotal politica sarebbero indifferenti, applicata che essa fosse agli Stati della Chiesa. Il sistema di smembramento o d'incorporazione non potrebbe ottenersi o senza promuovere l'ingrandimento dell'Austria, il che sarebbe in danno dell'indipendenza, o senza aumentare le divisioni territoriali, il che sarebbe in danno dell'unità, o senza introdurre in Italia una nuova signoria straniera, il che sarebbe in danno dell'unità e dell'indipendenza. Ma il danno maggiore che ne verrebbe all'Italia sarebbe appunto l'offesa stessa che per tal modo si farebbe alle ragioni del papato.

Il papato è pur gloria dell'Italia; le geste memorande del papato non sono le pagine meno belle della storia nostra, ed al papato è debitrice l'Italia, se un resto d'importanza e di stima essa ha conservato negli ultimi anni alle cose dell'Europa (1). Se è scritto nei decreti della Provvidenza che per questa terra, tanto privilegiata da Dio e tanto maltrattata dagli uomini, par

(1) Il Sismondi, nella sua *Storia delle Repubbliche italiane*, tomo XII, cap. 92, affermando che: « L'histoire des papes était-elle » peut-être la partie la plus essentielle de l'histoire d'Italie », così si esprime, parlando del disgraziato pontificato di Alessandro VI: « L'op- » probre dont il couvrit l'église romaine pendant son règne, anéantit ce » respect religieux qui protégeait l'Italie entière, et la livra aux étran- » gers, comme une proie plus facile à saisir ».

debbe spuntare il giorno del rinascimento, se vi è scritto che debba aver fine una volta la vendetta delle nazioni contro l'antica oppressione latina; ciò non potrebbe ottenersi senza il concorso del papato, custode delle tradizioni latine, continuatore della potenza di Roma. In questo senso noi accettiamo il pensiero guelfo, proclamandolo altamente in ragione ed in storia inseparabile dai destini d'Italia.

Il papa non deve cospirare coi popoli, e molto meno esser dovrebbe occasione di discordia e di guerra fra i principi cristiani; ma quando egli si unisse cogli altri principi d'Italia con patto sacro e solenne per promuovere il bene dei popoli e la indipendenza comune, chi darebbe maledire a quel patto? Se il papa dòsse il nobile esempio di un'eroica fermezza nel volere coi mezzi propri assicurare la politica sistemazione dei suoi Stati, chi oserebbe impedirla? Se il papa entrasse il primo nella via delle riforme, chi potrebbe misurar col pensiero gli effetti morali di tanto esempio? È mestieri, in qualunque evento, che la causa dell'Italia non resti separata da quella del papato; è mestieri che tra il papato e la causa italiana non sorgano giammai nuovi elementi di contrasto; è mestieri, infine, che il papato non vegga nella Italia che risorge e si ricompone, un nuovo avversario, ma una figlia prediletta, che l'ombra e l'estolle fra le nazioni cristiane. Quando la riglomerazione o sistemazione dell'Italia dovesse costare alla Santa Sede la perdita delle Legazioni; fra i tanti ostacoli che parsi frappongono al conseguimento di questo voto cristiano, la resistenza, anche passiva, anche inerme, della Santa Sede sarebbe forse il maggiore.

§ IV.

Sistema dei costituzionali.

Un principe che regni e governi per mezzo di un ministero responsabile, una camera di deputati dalla quale sia rappresentata la sovranità popolare, ed una camera di Pari che serva di contrapeso, formano pei constituzionali un ottimo sistema di riforma, che, essendo buono per tutti i climi e per tutti i paesi del mondo, dovrebbe esser buono egualmente per gli Stati pontifici, dove il papa è principe come gli altri, e dove il Sacro Collegio potrebbe esser trasformato in una camera di Pari.

Noi non vogliamo promuovere una discussione sulla eccellenza e bontà assolute o relative delle constituzioni politiche foggiate sull'esempio di quelle di Francia o d'Inghilterra, nè vogliamo esternare i nostri dubbi sulla efficacia di certe formule astratte, che, belle nei libri e nei giornali, restano sovente prive

di significato o di effetti nella loro pratica applicazione, e molto meno vorremmo astrattamente discutere se, a norma dei calcoli della morale probabilità, sia poi vero che i principi sovra enunciati debbano essere il fondamento sul quale dovremmo assidersi tutti i governi e tutti gli ordinamenti politici dell'Europa. Forse l'ingegno dell'uomo non è talmente isterilito, che non possa escogitare forme più razionali e più convenienti all'umano consorzio; forse le tradizioni e le antiche instituzioni possono contenere in sè degli elementi riposti, che poi, estrinsecati a tempo, offriranno fondamenti più solidi di politiche garanzie; forse le specie di governo immaginate a priori, e che dal nostro Botta chiamerebbonsi geometriche, non sono egualmente efficaci ed egualmente proporzionate alle idee, al sentire, ai costumi, ai bisogni di ogni popolo; forse, finalmente, tra gli elementi dei quali componesi ogni politica aggregazione, ve ne sono alcuni, quello *municipale* per esempio, cui una costituzione foggiata sull'esempio di quella del 1830 non darebbe per avventura una importanza proporzionata, nè un convenente esercizio (1). Intanto noi vediamo che la Spagna cerca di risolvere il problema politico pel quale la libertà ed i privilegi dei così detti *fueros* sieno posti in armonia, ma non eliminati dalla constituzione (2). Intanto vediamo che la Prussia si accinge a comporre una legge fondamentale tutta sua propria, non fatta per imitazione, ma dedotta dalle sue consuetudini governative, e forse assise sull'elemento municipale; intanto crediamo che anche in Francia la libertà municipale debba essere meglio associata colla libertà politica, e che simili questioni debba portare, quando che sia, una notabile riforma nel suo sistema rappresentativo: intanto sentiamo che il conveniente sviluppo della libertà municipale è consigliato anche al governo austriaco, come mezzo opportuno di riforma, che sostituisca un vincolo più naturale a quello artificiale burocratico, dal quale sono insieme unite le diverse nazioni che compongono l'impero (3): intanto

(1) Qui ci piace di dichiarare che noi parliamo di tutto questo rapporto all'Italia: quindi non intendiamo di biasimare in modo alcuno gli ordini constituzionali, i quali sono stati adottati dalle grandi nazioni. Sarebbe ciò un'audacia inescusabile in noi, cui non spetta di farci censori di ciò che uomini sapientissimi hanno creduto conveniente per il loro paese.

(2) Sono notevoli le parole che il signor Martinez della Rosa proferiva su tal proposito nell'ottobre del 1845 alle *Cortes*. « Dans la » constitution qui va régir l'Espagne la couronne et les Cortés sont » d'accord pour concourir ensemble à concilier les anciens fueros, ou » les libertés de la nation, avec son état et ses besoins actuels ».

(3) Vedasi l'opuscolo politico intitolato: *L'Autriche et son ave-*

sappiamo, infine, che non mancano esempi di altre forme, di altri ordinamenti e di altre garanzie che forse per benefica disposizione della Provvidenza non sono stati aboliti dalla memoria degli uomini.

Prescindendo per altro da tutto questo, da cui null'altro noi traggiamo, se non che altretanti argomenti di dubitare, noi siamo d'avviso che nelle circostanze attuali del papato e dell'Italia il sistema dei constituzionari non possa offrire mezzi opportuni per la soluzione del nostro problema. *Primieramente*, perchè un cotal sistema, tutto riposando sulla divisione della sovranità, parte della quale, e la più importante, cioè la *potestà legislativa*, si stacca dal principe per trasportarla sul popolo, constituisce una completa trasformazione della sovranità, che se potrebbe esser tentata con successo in qualsivoglia altra specie di principato, non potrebbe nelle attuali condizioni convenire al papato. *Secondariamente*, perchè il Sacro Collegio non potrebbe esser trasformato in un senato o in una camera di Pari senza togliergli al tempo stesso quella sovranità di cui è in possesso, e che bisogna lasciargli per molte buone ragioni, e specialmente avendo esso l'incarico di conservarla alla Chiesa in tempo di sede vacante. *In terzo luogo*, perchè fra un senato di cardinali ed una camera di rappresentanti nascerebbe, per forza inevitabile delle cose, un tale stato di collisione, dal quale non potrebbe giammai sperarsi nè ordinamento stabile, nè pace durevole. *In quarto luogo*, infine, perchè un tal sistema non salverebbe nè la dignità del grado, nè la opinione dell'indipendenza. Non la dignità del grado, perchè in codesto sistema trasformerebbesi il papa in un pensionato dello Stato: non l'opinione d'indipendenza, perchè ciò porterebbe alterazione all'essenza della sovranità, ed attenterebbe a quella libertà che piena ed intera deve godersi dal papa nelle sue relazioni cogli altri Stati, e che è il fondamento sul quale riposa nelle condizioni attuali della Europa la influenza morale del papato. Il papa deve esser libero nel soccorrere una missione, senza bisogno di aspettare il voto delle camere: deve esser libero di riconoscere un nuovo governo senza bisogno di essere autorizzato: deve essere libero di prendere qualsivoglia risoluzione rispetto ad un governo straniero senza che questa possa esser contradetta. Il sistema del constituzionari insomma, se lascia la sovranità temporale al papa, se tenta una riforma per la quale non occorre nessuno dismembramento di Stati, non risolve, a nostro avviso, la questio-

nir, che dicesi scritto da personaggio eminente, bene informato delle cose pubbliche, ed affezionato alla monarchia.

ne, nè soddisfa ai bisogni che provengono dal doppio ufficio del papato, e dalle esigenze della Santa Sede.

§ V.

Sistema della diplomazia.

Dopo gli avvenimenti politici che contristarono le Legazioni ed il governo pontificio nel 1831 constituivasi in Roma una conferenza diplomatica dei rappresentanti della Francia, Inghilterra, Austria, Prussia e Russia, i quali, conoscendo che una composizione amichevole delle discordie insorte tra il papa ed i sudditi era necessaria per allontanare i pericoli della guerra; conoscendo che nella papale amministrazione vi erano gravissimi abusi, meritevoli di una riforma; conoscendo che se i Romagnoli avevano sorpassati i confini della legalità nelle loro manifestazioni, avean pur troppo ragione di querelarsi e di risentirsi; conoscendo che il governo pontificio erasi allontanato dai consigli e dai suggerimenti datigli nel Congresso di Vienna, e dalle basi sulle quali era stato concepito il moto-proprio del 1816; conoscendo, infine, che ogni specie di riforma sarebbe stata debole ed insufficiente ove non fosse legata ad una garanzia interna, che la ponesse al coperto di ogni pericolo, e rispondesse alla natura di ogni governo elettivo, sotto il 21 maggio del 1831 presentarono al governo papale una nota diplomatica, conosciuta sotto il nome di *Memorandum*, la quale nel loro concetto era diretta ad ottenere una forma di secolarizzazione, che conciliasse l'indipendenza politica della Santa Sede cogli interessi dei sudditi, e la dignità del governo stesso colla conservazione della pace.

Fondamenti di riforma indicati come opportuni, o come necessari, furono i seguenti:

1.° Ammissione generale dei laici agli impieghi amministrativi e giudiziari.

2.° Generale uniformità di riforme per tutte le province dello Stato, compresavi la stessa capitale.

3.° Amministrazioni municipali elette dalle popolazioni, e fondazione di franchigie municipali prese come base indispensabile di riforma.

4.° Organizzazione di Consigli provinciali in Consigli permanenti, destinati a partecipare al governo di ciascuna provincia, a sorvegliare le aziende municipali, a semplicizzare l'amministrazione, a repartire le imposizioni, ad illuminare il governo sui veri bisogni delle province.

5.° Instituzione di una giunta centrale in Roma, incaricata,

come corte suprema di tutte le branche di amministrazione, civili e militari, e della sorveglianza del debito pubblico, colle attribuzioni corrispondenti allo scopo pel quale fosse instituita. Questa giunta, onde potesse avere il carattere d'indipendenza, e potesse servire d'intimo legame tra il governo e lo Stato, doveva esser composta parte di consiglieri provinciali, e parte di notabili scelti dal governo.

Il *Memorandum* del 1831 dava luogo a due difficoltà. Rimanevano, cioè, incerte ed indeterminate le attribuzioni del Sacro Collegio. Rimanevano egualmente incerte ed indeterminate le attribuzioni della giunta centrale, cui volevasi, per quanto era possibile, fosse dato carattere d'indipendenza.

Erano poi ottime basi di riforma: l'assumere l'amministrazione municipale come principio della nuova organizzazione: l'ammettere i laici all'esercizio di tutte le funzioni amministrative e giudiciarie: l'esigere una garanzia interina che salvasse le riforme dai pericoli e dalle oscillazioni inevitabili in ogni governo elettivo.

Quindi, nei suoi principi fondamentali corrispondendo il progetto della diplomazia ai desiderî ed alle speranze di tutti gli uomini onesti, doveva necessariamente provocare contro di sè tutti gli intrighi de' curialisti, tutte le cabale dei monopolisti, tutti gli artifizi di coloro che nella progettata riforma vedevano imminente la cessazione degli abusi e la propria rovina: e tutto fu tentato, tutto fu detto, tutto fu posto in opera onde si rendesse vana ogni speranza di fondamentale riforma. Al *Memorandum* pertanto non fu data risposta alcuna. Allora *Seymur*, nel 7 settembre 1831, diresse ai membri della conferenza una nota al duplice oggetto d'insistere sulla necessità di una riforma, e di provocare una spiegazione per parte del governo pontificio. E la spiegazione fu data, ma per nota diplomatica del *principe* di *Metternich* all'ambasciatore inglese residente presso la corte di Vienna, colla quale si faceva sapere alla diplomazia:

I. Che il papa aveva ricusato di accogliere le due basi fondamentali proposte dalla Conferenza, cioè la *elezione popolare* e la *instituzione di una Giunta centrale.*

II. Che era stata rifiutata la prima in séguito dei reclami e delle proteste degli altri governi italiani, alla di cui politica costituzione il principio dell'elezione popolare non era conveniente.

III. Che era stata rifiutata la seconda, perchè una *Giunta centrale laica*, posta accanto al Sacro Collegio, anzichè agire con esso per il bene comune, sarebbe stata occasione di continuo conflitto e di perpetua discordia.

IV. Che il governo austriaco riconosceva l'indipendenza del

papa in *materie eccedenti riforme meramente amministrative*, e la incompetenza di ogni governo per obbligare il papa ad introdurre ne' suoi Stati un nuovo potere.

V. Che, d'altronde, i mezzi proposti dalla Conferenza erano insufficienti, ed altro non erano essi se non che un pretesto ai faziosi onde venir fuori con nuove pretensioni, e commetter nuovi attentati contro la pubblica quiete (1).

Se il *Memorandum* della Conferenza per difetto di conveniente sviluppo non corrispondeva alla completa soluzione di un problema del quale non erano state nè comprese nè ponderate abbastanza tutte le difficoltà, nemmeno gli obietti elevati colla nota diplomatica del principe di Metternich erano talmente perentorii, che fosser sufficienti a far considerare il progetto diplomatico come immeritevole di ogni considerazione e di ogni esame ulteriore.

Il principe di Metternich aveva ragione in due punti. Aveva ragione dicendo che un Consiglio di *notabili*, destinato ad agire di concerto col Sacro Collegio, sarebbe stato occasione di più veementi discordie, non modo di conciliazione, imperocchè la Conferenza, non avendo determinate abbastanza nè l'*indole giuridica* del Sacro Collegio, nè le *attribuzioni* del Consiglio dei notabili, egli ne aveva preso argomento per scorgere nel Consiglio dei notabili una camera di deputati alla francese, e nel Sacro Collegio una camera di Pari o senato conservatore. Ed in questo concetto indubitata sarebbe stata la collisione, immancabile la lotta; e troppa era d'altronde la sapienza politica del diplomatico austriaco per non prevederla. Aveva egli altresì ragione quando diceva che niuna potenza aveva il diritto d'imporre al papa l'obbligo d'instituire un nuovo potere nello Stato. Non doveva, per altro, soggiungervi restrizioni di sorta alcuna: poichè, ammettendo la legittimità di un intervento diplomatico per ciò che concerneva misure e riforme meramente amministrative, una eccezione egli soggiungeva, per la quale tutta infrangevasi e violavasi la virtù dell'invocato principio. Il papa ne' suoi Stati è principe indipendente; noi siamo d'accordo: ma appunto perchè il papa è principe indipendente, non solo non può imporglisi da alcuno l'obbligo di ammettere un *nuovo potere* nello Stato, ma non può nemmeno imporglisi l'obbligo di *riforme meramente amministrative*; e quella stessa indipendenza di cui, per i principi ammessi dall'onorevole diplomatico, gode

(1) I documenti fin qui rammentati sono stati pubblicati dal signor Louis Blanc, nella sua *Storia dei Dieci Anni*, e dalla *Gazzetta Italiana di Parigi* nell'ottobre del 1845; crediamo quindi inutile di riprodurli per intero.

il papa nel *resistere* e nel *non fare*, deve anche goderla libera, assoluta, illimitata anche *nel fare*, vale a dire nel promuovere ogni specie di riforma che egli creda giusta e vantaggiosa per il bene dello Stato.

Non potevansi pertanto allegare nella nota stessa le proteste ed i reclami dei governi italiani come ragione sufficiente per rifiutare il principio dell'*elezione popolare*. Riconosciuta una volta in diritto la *indipendenza* di cui, alla pari di ogni altro sovrano d'Italia, è investito il papa, egli, usando di quella libertà — *che in tempo e per opere di pace godono i prìncipi piccoli, quanto i grandi*, — poteva accogliere ne' suoi Stati il principio dell'*Elezione popolare* (se l'avesse creduto conveniente), senza concedere valore alcuno ai reclami ed alle proteste degli altri, i quali, se avean presa nel protestare l'iniziativa, sarebbonsi taciuti ben presto davanti ad una volontà ferma e risoluta, ed in qualunque caso non avrebbero mossa la guerra al papa, desideroso di migliorare i destini di un popolo alle sue cure affidato.

L'intero tenore della nota riposava altresì sopra un equivoco, del quale, per le idee, per il linguaggio, per le abitudini del tempo, erano state forse vittime inconsapevoli ad un tempo stesso i membri della Conferenza, il governo pontificio ed il Nestore della diplomazia europea. Oggidì, dopo tanto parlare e tanto scrivere di *carte*, di *constituzioni*, di *rivoluzioni*, dopo tanto leggere e scrivere di *cose politiche*, sono divenute talmente strette, connesse ed inseparabili tra loro le idee di *riforma*, di *garanzie*, di *camere legislative* e di *sovranità popolare*, che nella miglior buona fede del mondo non sappiamo immaginar *riforme* senza manomettere la *sovranità*, nè concepire *garanzie* o *constituzioni*, senza che l'idea della *sovranità popolare* o il fantasma del *popolo sovrano* non s'intromettano a falsare ogni idea, a snaturare ogni concetto, ad invertere perfino il grammaticale significato delle parole; quasichè non sia possibile il riformare senza distruggere, dare al popolo ciò che gli spetta senza manomettere i diritti della sovranità, escogitar garanzie senza dividere col popolo il poter sovrano, o instituire assemblee senza potere legislativo (1). Questo vizio logico dell'umano discorso, questo pregiudizio, originato da alcuni esempi grandiosi, che non si rinnuovano ogni giorno, questo sofisma, accreditato da tutti coloro che credono buone per ogni paese le leggi fatte ed immaginate in un altro, o che vogliono tenere alieni i prìncipi da ogni specie di riforma, funesto nelle sue conseguenze, perchè rende i prìncipi avversi alle *assemblee*, perchè favorisce i nemici delle riforme, perchè fomenta i desi-

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n.° 2188.

dèri smodorati, perchè fu tutti servi egualmente di un errore politico, fu altresì funestissimo nelle trattative diplomatiche del 1831, poichè, se i membri della Conferenza non ebbero il pensiero di far partecipe di sovranità il Consiglio dei notabili, lo credè per altro il principe di Metternich, il quale, per l'ambiguità delle parole usate nella Conferenza, potè ravvisare nella instituzione della Giunta una camera di deputati alla francese, e quindi la creazione di un nuovo poter sovrano.

Quanto poi dal sapiente diplomatico soggiungevasi sull'insufficienza dei mezzi proposti ad appagare i desiderî dei faziosi, i quali ne avrebbero tolto pretesto ad ulteriori esigenze ed ulteriori innovazioni, era la ripetizione di un gergo ormai vecchio ed escito di moda, che in un sol momento di cattivo umore poteva venir sulle labbra dell'uomo di Stato. Il principe di Metternich sa meglio di noi che i nemici dell'altare e del trono, tagliati alla *Diderot* o alla *Robespierriana*, oggidì più non esistono, ed occupano, tutto al più, un posto pon mediocre fra tutti quegli innocui pedanti che la lingua francese, con un energico vocabolo, chiama *radoteurs*. È passato il tempo delle sètte massoniche, delle congreghe cabalistiche, dei fabbricatori del tempio; ed il buon senso popolare è nemico sporto di tutte le dottrine estreme, e di tutte le possibili esagerazioni di setta e di scuola. Sanno oggidì i popoli con ammirabile instinto rifiutare la superstizione senza offesa della religione, sanno salvarsi dagli abusi dei ministri senza tramandettare l'abuso, sanno fin dove possano estendersi i loro diritti senza disturbo dei troni. Oggi ognuno conosce che per esser buon cattolico non è mestieri di applaudire alla Inquisizione o alle leggi d'intolleranza, che si può esser buon cittadino senza credere all'infallibilità delle leggi, che si può esser sudditi fedeli senza voler il tirannide ministeriale o gli abusi del dispotismo. In una parola, la scienza dei limiti va ogni dì più perfezionandosi, l'opinion pubblica si fortifica nei progressi del senso comune, ed il linguaggio stesso apparisce cambiato. Quindi il designare come faziosi e come nemici dell'altare e del trono tutti coloro che, sospinosi al primo e fedeli al secondo, conoscendo i vizi delle attuali instituzioni politiche, sono desiderosi di riforme, e pretendono appunto che dinsi ai popoli una qualche partecipazione al governo di loro stessi, è un'offesa allo spirito pubblico e è un argomento di cui, ostentando zelo e fedeltà, servonsi soltanto tutti coloro che campano sugli abusi ed esultano sulla pubblica miseria: è un gergo screditato, di cui servonsi i falsi amici dei principi, onde perpetuare intorno ad essi una trista e menzognera illusione. Ma sappiano tutti coloro che essi, poco alla volta, sono rimasti soli: che vana impresa ella è l'affidarsi sull'arcano e sugli arti-

fici di ogni specie: che le colonne sono arnesi vecchie e prive di pregio: che lo spirito pubblico non può nè cambiarsi nè retrocedere. Possono forse sopravvenire (e il cielo disperda sì triste augurio) momentanee reazioni o temporarie bufere; ma non mutazioni stabili o durevoli: può farsi illusione, con prestigi artificiosi, ai deboli ed agli imbecilli, ma gli uomini che pensano, sanno essi cosa debbano credere, cosa debbano sperare, cosa debbano temere e come debbano intanto contenersi. Sappiano che gl' interessi materiali hanno crollata la base dei vecchi edifizi: sappiano che sovente colui che vuol tutto mantenere o conservare, è più faziosa e più ambizioso di colui che desidera acquistare: sappiano che, se la crescinta influenza di un terzo stato ricco, probo ed illuminato resiste, custode incorruttibile di civiltà, alle brighe dei faziosi, e non vuole le rivoluzioni, detesta altresì ed abborre gli abusi del dispotismo, e vuole riforme.

Sappiano, infine, che l'avvenire è promesso al trionfo delle dottrine moderate e del terzo stato. Conviene insomma sapersi adattare ai tempi, e non è prudenza imitare l'improvvido consiglio di quel romano patrizio che, per salvare lo Stato dai pericoli delle troppo crescinte torme servili, suggeriva in senato, come opportuno rimedio, un segnale che gli uomini liberi distinguesse dai servi.

§ VI.

Sistema dei ministeriali.

Il principe di Metternich, rigettando a nome del Santo Padre il sistema proposto col *Memorandum*, concludeva la sua nota, invitando la diplomazia nel voler limitare i suoi offici ad interporsi presso il papa, onde egli procurasse l'esecuzione delle disposizioni legislative già promulgate: loro desse un carattere di stabilità: introducesse, infine, riforme e miglioramenti di pratica esecuzione.

E noi, plaudendo qui pure al principio professato dall'onorevole diplomatico, concordiamo pienamente che la diplomazia sia incompetente a prescrivere ad un principe qualunque tale o tale altro ordinamento interno, e che gli offici della medesima non possano oltrepassare i confini della persuasione e del consiglio. Ma siccome le parole del principe di Metternich potrebbero forse accennare ad un tal sistema di riforma pel quale noi non parteggiamo, quindi su questo sistema, che noi chiamiamo dei *ministeriali*, crediamo opportuna occasione di soggiungere brevi parole e brevi osservazioni.

Vi è chi crede oggidì alla possibilità di un dispotismo sapien-

te, il quale sia mezzo efficace a promuovere e soddisfare i materiali interessi di un popolo, quetando al tempo stesso e raffrenando ogni desiderio di riforma: ed in questa persuasione si è cercato di architettare cotal sistema artificiale, congegnato in modo che, nulla sfuggendo alla vigilanza governativa, nulla sottraendosi all'azione del potere, tutto si palesi come manifestazione simultanea, identica, perpetua, di un solo pensiero, che si presuppone e si vuole constantemente diretto al pubblico bene. Questo sistema, applaudito come il solo possibile da tutti coloro che hanno imparata politica negli archivi e nei banchi delle cancellerie, si riduce ad un principe che governa per mezzo di un ministero, dal quale dipendono, per una completa esagerazione del principio centralizzatore, tutte le branche civili, amministrative, giudiciarie, economiche e militari, delle quali si compone ogni governo di Stato.

Prescindendo dall'osservare che tal sistema, togliendo ogni potenza alle leggi ed alle instituzioni per investirne l'uomo, presuppone maggior sapienza individuale, e meno si appaga della mediocrità, giova denunziare alla pubblica attenzione i vizi fondamentali che rampollano appunto da quell'ordine apparente, che spesso seduce i meno esperti. Primieramente, cotal sistema tende a favorire l'onnipotenza ministeriale: tutto in esso rivela la gelosia del potere, tutto si riduce ad arcano, tutto prende le apparenze del monopolio. Ogni legame di affetti scambievoli, ogni vincolo giuridico tra il principe ed il popolo in quel sistema si rompe e si decompone. Possono pervenire al principe i reclami contro un funzionario rapace e disonesto, possono pervenirgli le inverecconde calunnie contro un magistrato indipendente, ma le lagnanze collettive contro una cattiva legge, ma la cognizione dei veri bisogni del popolo, ma gli abusi di una corrotta amministrazione mai giungono al trono. Una barriera insormontabile tra il principe ed i sudditi si frappone, che non cuopre il primo e non difende i secondi, il ministero, il quale, tarpando le ali all'ingegno, raffrenando l'ardire delle municipalità, impedendo che occhio profano giammai si fermi a considerare o a sindacare gli atti del governo, condanna all'inerzia il dispotismo del principe, di cui egli s'investe, e tiene avviata nei lacci la pubblica opinione, di cui egli solo vorrebbe far monopolio: per tal modo il ministero all'ombra del segreto e dell'arcano esercita una vera tirannia di fatto sul principe, che illude, e sul popolo, che demoralizza: e se per caso avviene che il principe o per forza d'ingegno o per bontà di cuore voglia con altri mezzi sapere e conoscere ciò che gli si tiene occulto, o voglia emancipare sè ed i sudditi da giogo cotanto servile, allora altri danni ed altri pericoli sovraggiungono al mutar della

scena. Allora alla onnipotenza ministeriale vien sostituito il regno effimero ed incerto dei favoriti: allora le riforme, se buone, sono in mille guise attraversate e paralizzate dal ministero, che combatte per ripigliare il potere; se inette e pericolose, sono incoraggite e promosse, perchè colla mala prova perdasi dal principe la voglia di far tentativi d'indipendenza; allora si decompone l'artificiale meccanismo del governo; e l'anarchia, demoralizzando tutti gli instrumenti del potere e tutti gli ordini dello Stato, getta nei sudditi il seme funesto dell'irreverenza, e nel cuore del principe quello, ancor più funesto, dello scoraggiamento.

Questo primo vizio del sistema ministeriale seco ne trae un secondo, non meno calamitoso. Isolato in tal sistema il principe dai sudditi, per riempire l'intervallo tra il ministero ed il popolo, intervallo che non riempiono nè il patriziato, che si vilipende, nè gli ordini municipali, che si tengono in tutela, nè le instituzioni, che mancano, è necessario creare una casta nuova di giannizzeri, per la quale si possa agire sulle masse, la casta degli impiegati, e su questa, che non è agli stipendi del principe, cui nulla deve, nè agli stipendi dello Stato, del quale nulla gl'importa, ma a quelli di un ministro o di un funzionario, poichè su qualche cosa conviene appoggiarsi, colmandola di onori, di privilegi, di ricchezze, si appoggiano i governi ministeriali, e vi si affida da essi ogni speranza di ordine, di pace e di sicurezza. È questo un vizio dal quale infiniti danni provengono sullo Stato. La malaversazione del danaro pubblico, la dispersione delle pubbliche entrate, la moltiplicazione inetta degli affari inutili, lo sciupío dell'ingegno e del tempo sotto un frasario ignobile e servile, l'educazione pubblica vòlta, non a promuovere la dignità individuale, ma la bassezza ed il sentimento della livrea, la corruttela propagata facilmente su tutti gli ordini dello Stato, questi, per tacer del resto, sono gli effetti male augurati che provengono dal troppo moltiplicarsi degli impiegati. E credesi forse che per essi si ottenga almeno un sostegno al trono, una falange devota al principato? chi non sa che essi meno di ogni altro si curano di sostenerlo, pronti sempre a cambiar padrone quando vi sia la prospettiva di uno stipendio maggiore? chi non sa che i primi esempi d'irreverenza al trono, di oltraggio al potere, d'insubordinazione alle leggi muovon sempre dagli ordini irrequieti della burocrazia?

La deficienza assoluta di uomini operosi, di uomini speciali, di uomini di Stato è essa pure una conseguenza immancabile sempre nei governi ministeriali. La scuola vera degli affari, cioè la vita pubblica, in questa specie di governi è chiusa a tutti e per sempre: la più mezzana discussione sulle cose del paese è

interdetta: ogni censura sulle cose del potere è vietata: quindi la scienza governativa si apprende in dettaglio trattando i singoli affari: quindi tutto rimane in balìa di una pratica gretta e meschina: quindi tutto si riduce ad imparare un formulario inetto e pedantesco: quindi raro avviene che, fra cento funzionari, uno solo se ne additi che sappia render conto a sè stesso, non diremo dell'insieme della macchina governativa, ma dell'azienda cui ministra: quindi l'incertezza perpetua nel deliberare, l'imperizia nel comandare, l'inerzia e la nullagine nell'eseguire. E quando avviene un fatto nuovo, che non ha precedenti in archivio, quando sovragiunge un avvenimento imprevisto, mancano i modi per dominarlo, mancano i mezzi per dirigerlo, mancano gli uomini, infine, che sappiano prendere il partito più sicuro, o che poi abbiano il coraggio di confessare e sostenere quello che in qualunque modo è stato adottato. E quando saranno morti quegli uomini ai quali si deve un tal sistema, quegli uomini che la scienza della vita e l'arte degli affari aveano apprese in un tempo tanto fecondo di avvenimenti, di esempi, di operosità, quegli uomini che, se non altro, ne imponevano alle masse col prestigio del nome e delle corse vicende, quando sarà spenta quella generazione di uomini che, buoni o tristi essi sieno, davanti a noi, pigmei, sembran giganti, cosa avverrà? come saranno rimpiazzati? dove troveransi gli uomini che bastino alle esigenze dei tempi, all'incalzare degli eventi?

La sovranità non è stata mai cotanto esclusiva, nei paesi non retti costituzionalmente, come lo è divenuta ai giorni nostri. Nell'antico ordine sociale, quando gl'interessi materiali erano nell'infanzia, quando il movimento degli affari era lento, uniforme, monotono, il governo delle civili società non tutto concentravasi nel sommo potere dello Stato; chè gli ordini privilegiati, il clero, le corporazioni ed i municipi ne alleggerivan la soma, fra loro dividendoselo col mezzo dei privilegi, delle immunità, delle franchigie.

Ora negli stessi paesi che meno hanno subìto l'impero delle riforme, una gran parte degli antichi ordini è scomparsa, ed i nuovi non vi essendo accolti, ogni specie di azione pubblica è stata riunita al poter supremo dello Stato. Così la soma dei pubblici affari ricade coll'inerte suo peso piena ed intera sul governo stesso centrale, mentre gl'interessi materiali sono centuplicati, e con essi è cresciuto in proporzioni sterminate il movimento degli affari stessi. E come a tutto questo possono sopperire i governi ministeriali? come a tanto avvicendarsi d'idee, di cose, d'interessi può bastare un meccanismo artificiale che manca di una vita sua propria, ed è impotente a sapersi pie-

gare e modificarsi alle esigenze imperiose dei tempi mutati? Il genio di Napoleone non basterebbe a tanto, ed egli stesso, tornando in un mondo tanto cambiato e sì diverso dal suo, dovrebbe transigere coi nuovi bisogni dell' intelletto, non volendo transigere, come sovente accade, coll' anarchia: e l'azione dell'uomo sull'uomo è finita dal momento che l'individualismo è scomparso dalla scena del mondo! Il popolo, sostituito all'individuo, vuol essere governato come a popolo conviensi, cioè per via di leggi e per via d'instituzioni.

Le cose fin qui dette basterebbero a dimostrare l'incongruità del sistema ministeriale, proposto come mezzo di riforma per il governo pontificio. Ma qualora un tal sistema, conciliandolo coll'ammissione generale dei laici agli impieghi governativi, amministrativi e giudiciarii, sembrasse opportuno come mezzo di riforma, due ragioni speciali lo renderebbero sempre inefficace, insufficiente e sproporzionato per gli attuali bisogni di quello Stato.

Primieramente, esigendo esso nella sua organica struttura una dipendenza servile in tutti i subalterni agenti governativi, non potrebbe esser conciliabile coi privilegi e colle attribuzioni dei cardinali.

Secondariamente, in un governo per sua natura elettivo, un cotal sistema non offrirebbe nessuna garanzia di stabilità o di durata. Ciò che manca principalmente al governo pontificio è la stabilità nelle riforme e nei miglioramenti tentati, quella stabilità che il *principe di Metternich* stesso vagheggia nella sua nota diplomatica, quella stabilità che, secondo il parere della *Conferenza*, non potrebbe ottenersi giammai, qualora le riforme non si legassero — *à une garantie intérieure, à l'abri de tout danger, et conforme à la nature de tous les gouvernements électifs* — quella stabilità nel di cui difetto il governo ha persa la fiducia dei sudditi, talchè niuno più si affida a lunghe speranze, e niuno crede alla durata delle riforme che di quando in quando o si fanno sperare, o sono tentate.

Questa stabilità non può ottenersi se non sostituendo all'arbitrio degli uomini l'impero delle leggi e delle instituzioni. Le ultime frasi del *Memorandum* sono da noi invocate come solenne conferma delle nostre parole: *Sans un ou plusieurs établissements centraux de cette nature, intimement liés avec les notabilités aristocratiques et conservatrices, il est évident que la nature d'un gouvernement électif enlèvera nécessairement aux améliorations qui formeront la gloire éternelle du pontife régnant, cette stabilité si puissamment et si généralement réclamée: stabilité qui sera d'autant plus inébranlable que les bienfaits conférés par le souverain pontife seront grands et spéciaux.*

CAPITOLO II.

Determinazione del problema.

Abbiamo veduto nella prima parte delle nostre considerazioni come la sovranità pontificia siasi trasformata poco alla volta in governo clericale esclusivo sulla graduale rovina degli altri poteri laici dello Stato: e come la sovranità temporale, necessaria politicamente per l'indipendenza del capo della Chiesa, possa conciliarsi con forme diverse di governo.

Abbiamo veduto nel secondo libro che le condizioni del clericato — l'irresponsabilità degli agenti governativi — l'esclusività del governo — la variabilità medesima — la confusione dello spirituale col temporale — l'invertita destinazione del danaro pubblico — constituiscono le principali cagioni di quel disordine interno dal quale sono travagliati da tanti anni gli Stati della Chiesa: ed abbiamo ivi dimostrato come le condizioni della civiltà cristiana — quelle dell'Italia — quelle dell'Europa — quelle del governo pontificio — quelle del cattolicismo, esigono una riforma pronta, stabile, desiderata da tutti.

Abbiamo, finalmente, esaminati nel principio del libro presente i diversi sistemi di riforma fin qui proposti, escludendo quello dei *ghibellini*, come contrario all'indipendenza del papa — quello dei *guelfi*, come impossibile — quello del *trattato di Tolentino*, come impraticabile, ingiusto e dannoso nelle attuali condizioni dell'Italia — quello dei *constituzionali*, perchè diretto a manomettere la sovranità del papa e del Sacro Collegio — quello della *diplomazia*, perchè indeterminato ed incerto — quello, infine, dei *ministeriali*, perchè vizioso in sè stesso, e perchè insufficiente a dare ai miglioramenti possibili dei quali è suscettibile il governo pontificio, la *stabilità* che gli manca.

Così, eliminando dal calcolo gli elementi insufficienti per la risoluzione del problema, abbiamo anche schiariti e determinati quelli che ne devon far parte integrale, e col soccorso della critica ci siamo aperta la strada ad una sintesi che possa servir di base ad un nuovo edifizio.

Nell'esame, infatti, che noi abbiamo già esaurito relativamente ai mezzi diversi fin qui proposti come opportuni a restituire la pace alle province pontificie, malgrado le combinazioni particolari a ciascuno, malgrado la diversità dei principi dai quali muovono, malgrado il carattere vario, che l'uno dall'altro distingue, può notarsi per altro un principio comune a tutti,

cui tutti fanno capo, cui tutti convergono, siccome ad un genere sommo che gli unifica e gli concretizza. È questo il principio della SECOLARIZZAZIONE.

Questo principio può essere inteso ed adoperato in vario modo. Può essere inteso come indicante quella *direzione soverchiamente* mondana che per avventura si prenda dal governo spirituale della Chiesa, ed in questo senso fu detto che la corte romana da Sisto IV a Paolo III era corte secolaresca. Può essere inteso per vera secolarizzazione di una sovranità, ed in questo senso fu adoperato il principio da *Bonaparte*, col trattato di *Luneville*, rispetto ai principati ecclesiastici della Germania: può essere adoperato nel senso dell'ammissione generale dei laici a tutti gli impieghi politici e civili, ed in questo senso è inteso comunemente: può essere adoperato, infine, nel senso di ricondurre l'*elemento laico* in un governo il quale sia divenuto esclusivamente clericale. Ed in questo ultimo significato accettasi da noi il *principio della secolarizzazione:* come destinato a ricondurre il governo pontificio sopra una base nazionale — a chiamare in esercizio le forze morali ed intellettive della popolazione — a dare un indirizzo alla vita civile — a riabilitare al conspetto del mondo incivilito il laicato romano.

Assumiamo pertanto il principio della secolarizzazione come fondamentale alla soluzione del problema, e come corrispondente per il suo antagonismo al fatto storico che noi designavamo come la sorgente dei mali presenti — LA TRASFORMAZIONE (cioè) DELLA SOVRANITÀ TEMPORALE DEI PAPI IN GOVERNO CLERICALE.

Ma il tempo, le condizioni politiche, i progressi generali dell'incivilimento europeo, il cattolicismo, infine, constituiscono altretanti elementi che fanno essi pure parte sostanziale del problema stesso.

In primo luogo deve esser conservata piena, intera e perfetta la sovranità indipendente del papa.

In secondo luogo deve esser conservata la sovranità potenziale del Sacro Collegio per rispettare un fatto ormai esistente, — per non isolare la sovranità del papa, — per dare una rappresentanza alla sovranità della Chiesa in tempo di sede vacante.

In terzo luogo, infine, deve trovarsi una garanzia interna che dia alle riforme il carattere di stabilità, e ponga la libertà civile dei sudditi al coperto da ogni variabile oscillazione che possa derivare dall'indole elettiva di un principato ecclesiastico.

Premesse queste avvertenze, noi possiamo formulare il problema nel modo seguente: « Trovare un modo di secolarizzazione che, rispettando la sovranità indipendente del papa e la sovranità potenziale del Sacro Collegio, dia stabilità alle

» riforme, dia unità al governo, associi al medesimo l'elemento
» laicale, stabilisca, infine, un rapporto giuridico tra il governo
» ed i governati ».

CAPITOLO III.

Nozioni preliminari alla soluzione del problema.

L'argomento al quale noi destiniamo il presente capitolo ne condurrebbe a svolgere e delineare una completa teoria di diritto pubblico, se le forze dell'ingegno bastassero a tanto, o i limiti che ci siamo imposti lo consentissero. Serbando quindi ad altra occasione il fare una più larga esposizione delle nostre dottrine politiche, diremo dei principi generali quanto è necessario per la soluzione del problema proposto.

Articolo I.

Necessità e scopo di una garanzia.

Amano gli uomini la libertà; e chi non l'ama? Noi pure l'amiamo, ma non talmente ne acceca l'affetto, che non siaci concesso di separare e distinguere il *fine* che la fa amare, dai *mezzi* coi quali si cerca di conseguirla. La libertà è desiderata da due sorta di uomini: alcuni, e questi sono i pochissimi, la libertà desiderano o per comandare o per soddisfare alle loro private passioni: i più, vale a dire l'universalità dei cittadini, la desiderano unicamente per viver sicuri. Ed essendo apparso in qualche momento di sociale scompiglio, che poco vi fosse da confidare sulla volontà dei principi, talchè la pienezza della loro autorità si mostrasse come ostacolo perpetuo al viver sicuro, i pochi hanno potuto sovente persuadere ai molti, che nium altro modo vi fosse per conseguire il fine bramato, tranne il solo di tarpare le ali all'onnipotenza del principe, trasferendo la parte più importante della sovranità sul popolo. Così ne sono venuti i governi *costituzionali*, così è stato detto esser *libertà politica*, questo partecipare della nazione alla sovranità; così i popoli retti in tal guisa, a differenza degli altri, che pure non diconsi *servi*, hanno avuto il nome e la reputazione di *liberi:* così ne sono venute le interminabili e sottilissime dispute sulla *sovranità popolare*, sulla *responsabilità dei ministri*, sulle *attribuzioni del poter regio* e sull'*equilibrio dei poteri:* così del *regnare* e del *governare* è stato fatto un perpetuo antagonismo che, facendo di sè bellissima mostra nei libri, riesce poi nella pratica o inutile, o pericoloso.

Malgrado tutto questo, noi lo ripetiamo, la libertà è desiderata dal maggior numero per viver sicuri, ed a questo punto hanno capo egualmente le teorie de' pubblicisti, le declamazioni dei retori, le querimonie dei sentimentali.

La storia, incorruttibile maestra di verità e di esperienza, c'insegna che, vivendo i popoli in sicurezza, il bisogno non sentono di altre garanzie, e che allora comincia il desiderio di participare alla sovranità, o di limitare e circonscrivere il pubblico potere dello Stato, quando veggansi essi nella sicurezza voluta e sperata minacciati e delusi.

Il godimento della sicurezza si compone e si forma di due distinti e separati elementi: è il primo un elemento di mero fatto, e nell'attualità esso consiste della sicurezza, non essendo alcuno angariato, o vincolato nella persona, negli averi, nell'esercizio innocuo delle facoltà fisiche e morali: è il secondo un elemento morale, e questo consiste nell'opinione che la sicurezza non gli verrà tolta, che se vive sicuro oggi, viverà sicuro anche domani, che sicuri come esso viveranno i congiunti, gli amici, i cittadini tutti, che di tal sicurezza godranno, infine, i suoi figli, i suoi discendenti, i più tardi nepoti. Senza il concorso di questo duplice elemento di fatto e di opinione, gli uomini non hanno, nè possono avere il pieno e perfetto godimento della sicurezza.

Fin qui abbiamo spiegato un fatto, nulla avendo detto dei principi giuridici dai quali il fatto è regolato, o è dipendente.

La sicurezza della quale abbiamo parlato, nel duplice elemento donde essa resulta, rimane lesa, offesa ed alterata da ogni specie d'ingiustizia la quale accada nel corpo sociale, o provenga essa dalla *società civile*, o provenga dal *governo*, o provenga dalla *forma del governo*, o provenga, infine, dalle *persone individuali* cui questa forma è connessa (1).

Il *Rosmini*, il quale ha benissimo dedotte da queste quattro fonti le specie tutte d'ingiustizie sociali le quali attentano alla sicurezza dei cittadini, non è stato, a nostro avviso, egualmente dialettico nell'analisi dei mezzi più efficaci per ripararvi. Il principio, infatti, della *libera concorrenza* mantenuto secondo che prescrive il diritto della ragione, e quindi applicato nella sua universalità alla *cittadinanza*, alla *libertà*, alle *cariche sociali*, se è buono in sè stesso, onde prevenire quelle ingiustizie che provengono dalla società civile, ci apparisce insufficiente a prevenire tutte le altre specie che provengono dalle altre tre fonti sopraccennate. Esso non salva da quelle ingiustizie che provengono dal governo, non salva da quelle che dipendono dalla

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, n.° 2267.

cattiva forma del governo, non salva, infine, da quelle che dipendono principalmente dagli individui coi quali la forma del governo è connessa. La sicurezza vera e propria, la quale difenda, protegga e serbi illesi da queste diverse fonti di sociali ingiustizie, non può aversi nella *volontà individuale*, la quale è sempre variabile e corruttibile, ma deve cercarsi in una *garanzia esteriore*, la quale, indipendentemente dalla volontà umana, duri e si mantenga, quando pur questa si alterasse; garanzia la quale, avendo quella impronta di stabilità e di costanza che manca nell'uomo, ricongiunge la sicurezza d'oggi con quella del domani, il presente coll'avvenire, il fatto coll'opinione, talchè comprende ad un tempo in sè stessa, insieme colla potenza del principe la sicurezza universale dei cittadini.

E qui, parlando di garanzia come necessaria per il godimento della civile sicurezza, ne parliamo non dirimpetto ai principi, nei quali per ordinario sono costanti l'amor del pubblico bene, ed il desiderio di meritarsi l'affezione dei sudditi, ma ne parliamo dirimpetto ai ministri, nei quali è più frequente il contrasto di opposti interessi, e più frequente il caso di una volontà rivolta ad un vantaggio meramente individuale, ossia di potenza, ossia di onori, ossia di ricchezza. Parli per noi *Giovan Domenico Romagnosi*: « Quali sono i resultati costanti delle storie dei mini-
» steri? Eccoli: La loro mira precipua è quella di conservarsi
» nel loro posto, soddisfacendo, per quanto possono, alle loro
» passioni. La loro prima cura sta nell'impossessarsi dell'animo
» del principe e nel precludere i mezzi pei quali possa vedere
» ed ascoltare la verità, e conoscere i bisogni e le querele del
» suo popolo: nel fomentare, per quanto si può, in lui quella dis-
» sipazione e quella infingardaggine che è troppo connaturale
» agli uomini, e dalla quale esso non si scuote senza uno stimolo
» vittorioso. In una parola, tutta la forza dei ministri consiste
» nel rendere nullo il monarca, per dominare a loro talento il
» popolo. Che se il ministro è un uomo comune, chi allora ga-
» rantisce la nazione da un'amministrazione improvvida ed op-
» pressiva? chi la garantisce, non solamente dall'ambizione e
» dall'avarizia del ministro, ma eziandio dalla prepotenza e dalla
» rapacità dei grandi, temuti, o corteggiati dal ministro? Se poi
» il ministro è un uomo di grande sagacità e di gran cuore, chi
» guarentisce la nazione dai colpi di autorità e dalle intraprese
» disastrose che egli eseguirà a nome del re, con danno dello
» Stato e con pericolo del trono? Trista verità, pur troppo con-
» fermata dalla storia in generale: è più raro il trovare un buon
» ministro, che un buon re. Un principe ordinario adunque, che
» si appoggia ad un solo ministro senza alcuna garanzia consti-
» tuzionale, dà a sè stesso un padrone, e sovente un tiranno ai

» popoli: lo che il rende nemico dell'uno e dell'altro. Un principe » ordinario poi, che si affida a molti ministri senza una garan- » zia constituzionale, si fa servo di una oligarchia tanto più op- » pressiva e fatale allo Stato, quanto più eccitata è la cupidigia » e la gelosia scambievole dei ministri medesimi (1) ».

Possiamo adunque formulare tre proposizioni generali:

I. La libertà è desiderata per il godimento della sicurezza.

II. Questo godimento di sicurezza non può ottenersi dove prevale la sola volontà individuale, ma convien cercarlo in una garanzia esterna.

III. Il bisogno di una garanzia esterna per il viver sicuro non si sente dirimpetto al principe, ma dirimpetto ai ministri.

Articolo II.

Come possa conciliarsi una garanzia coll'indipendenza del principato.

Ma una garanzia esteriore che salvi dalla tirannide ministeriale sarà ella in genere attentatoria alla dignità ed alla indipendenza del principato? offenderà essa le ragioni e i diritti del potere? indurrà essa una diminuzione di sovranità?

Per rispondere a tali domande, giova premettere alcune preliminari dichiarazioni.

Rispettando le opinioni diverse dalla nostra, e rispettando ancor più le leggi ormai esistenti presso alcune illustri nazioni dell'*Europa* e dell'*America*, noi dichiariamo preliminarmente, che nel nostro sistema politico non ammettiamo il *domma* della SOVRANITÀ POPOLARE, nè come *potestà creatrice*, nè come *diritto di coazione verso i governanti*.

Come *potestà creatrice*, infatti, cotal principio porterebbe alla conseguenza che il *popolo creasse il sovrano;* di che nulla, a nostro avviso, è più assurdo o più falso, tanto nell'ordine razionale, quanto nell'ordine storico (2); come *diritto di coazione*, cotal principio distruggerebbe l'inviolabilità del poter sovrano, principio eminentemente sociale, reclamato dalla pace pubblica, ed avvalorato dalla religione cristiana. Ciò che diciamo vale tanto per le monarchie, quanto per le aristocrazie, o per le repubbliche. Sì nelle une che nelle altre non vi ha *sovranità assoluta*, la quale esiste soltanto nell'idea, cioè in Dio, dal quale ogni potere deriva, ma una *sovranità meramente ministeriale*,

(1) Romagnosi, *Della Constituzione di una monarchia nazionale rappresentativa*, cap. 1, § 5.

(2) Gioberti, *Introd. allo Studio della Filosofia*, cap. 5, art. 6.

la quale, indipendentemente dalle forme accidentali, ha due caratteri invariabili e costanti, cioè:

I. Di esser trasmessa, non creata dall'uomo.

II. Di esser conferita per un atto riflesso e libero, effettuandosi sempre la trasmissione dall'alto al basso, e non viceversa.

« La sovranità (dice Gioberti) si riceve, ma non si fa e non » si piglia: il caso o la forza possono occasionarla, ma non cau- » sarla: è A PRIORI, non A POSTERIORI, e in ciò versa la forza » morale che la rende legittima (1) ».

Da ciò ne deriva che ogni poter sovrano, qualunque esso sia, è egualmente inviolabile, tanto in sè stesso, quanto nelle persone che lo rappresentano, o sieno queste *consoli* di repubbliche, o *dogi* di aristocrazie, o *principi* di monarchie.

« Il cattolicismo poi (dice il mentovato autore) dà una fer- » mezza speciale agli instituti politici, in quanto consacra e dei- » fica il diritto sovrano, e lo dichiara inviolabile, condannando » nei sudditi ogni ribellione contro di esso. Dogma altamente » filosofico, perchè il suo contrario permischia ed annulla es- » senzialmente le idee di sovranità e di sudditanza, e tronca in » ogni caso, o almeno rende precarii i nervi del potere, repu- » tandolo talvolta violabile. Nè importa che in certi casi la ri- » bellione possa essere utile e parer quasi necessaria, perchè, da » un lato, la bontà delle leggi morali si dee misurare dai loro ef- » fetti più consueti, e dall'altro lato, esse leggi debbono essere » assolute, perchè ogni eccezione le recide ed annulla. Secondo » l'etica razionale e evangelica, ogni azione che generalmente e » di sua natura sia dannosa, si dee tener sempre per vietata an- » che in quei pochi casi in cui può fruttare: chè altrimenti si » sottopone la regola morale al corto intendere e all'arbitrio del- » l'individuo. Le rivoluzioni violente succedono senza fallo, » quando sono necessarie: il che giustifica la Provvidenza, che » le permette, in virtù del bene che ne deriva in tali occorren- » ze, ma non scusa i loro autori, perchè l'iniquità dei mezzi non » può mai esser santificata dalla bontà e rettitudine del fine (2) ».

Il dogma della sovranità popolare, che non accettasi da noi come *principio positivo*, vale, per altro, ed accettasi da noi o come espressione *di un fatto politico*, o come espressione *di una idea negativa*.

Vale nel primo modo, poichè per esso viene a denotarsi che qualsivoglia forma di governo sol pel consenso universale dei cittadini e pel suffragio della pubblica opinione sussiste e si mantiene, la quale essendo avversa o contraria, rende impossibile

(1) Gioberti, *Del Primato morale e civile degli Italiani*, tomo I.
(2) *Idem*, *ibidem*.

tanto il governo di Luigi XVI, quanto quello di Bonaparte o di di Carlo X. Vale nel secondo modo, cioè come espressione di un' *idea negativa*, in quanto che esclude il concetto di qualunque sovranità personale o individuale (1). Ogni sovranità terrena è *sovranità ministeriale*, cioè *delegata*, e delegata, non per il bene privato di chi la esercita, ma per il bene e la utilità del corpo sociale cui presiede (2). Il diritto supremo della Chiesa

(1) Il Gioberti ha mostrato con molto acume, come le opinioni opposte della *sovranità popolare* e del *dispotismo* riposino sopra un vizio comune.

« La prima di queste opinioni politiche è un sensismo sociale, » che ripone il diritto nel maggior numero, che è quanto dire nella » forza: la seconda è una specie di razionalismo pratico, che colloca » il poter supremo nella ragione individuale, cioè nell'arbitrio e nel » capriccio di un individuo. Entrambe s'accordano a metter nell'uo- » mo il principio e la regola dell'autorità pubblica, delle leggi e dei » diritti, invece di porla in un oggetto assoluto e immutabile: onde » sono per questo verso corollari legittimi del psicologismo. E benchè » sulle prime paiano discordi, come il sensismo e il razionalismo psi- » cologico, tuttavia consuonano in effetto, non meno che i due siste- » mi speculativi: imperocchè nella stessa guisa che la sensibilità e la » ragion subiettiva dell'uomo si assomigliano nel mancare di valore » obiettivo, la sovranità assoluta di un sol uomo e quella di una mol- » titudine consistono insieme nel derivare dall'arbitrio umano e nel » rimuovere ogni signoria superiore.

» Nei due casi il potere è sempre subiettivo e arbitrario, quindi » violento e capriccioso: imperocchè la licenza e la tirannide, l'anar- » chia e il governo dispotico, sono due faccie dello stesso mostro. » Onde l'imperio assoluto di un solo è per lo più disordinato ed in- » stabile, come quello del volgo: e i portamenti di una plebe scate- » nata e infuriante sono aspri e tremendi, come quelli di un re. — Un » principe, dice divinamente il Machiavelli, che può fare ciò che vuo- » le, è pazzo; un popolo che può fare ciò che vuole, non è savio: — » perciò il divario che corre fra il dispotismo e la licenza, è pur ne- » gli accidenti: le teorie, apparentemente contrarie, del Rousseau e » dell'Hobbes, del Locke e dello Spinosa, muovono per diritta lo- » gica da un sol principio, e riescono fatalmente ai medesimi effetti ». — *Introduzione allo Studio della Filosofia*, cap. 5, art. 6.

(2) Gioberti, *Introduzione allo Studio della Filosofia*, cap. 5, art. 6. — « Il poter sovrano, essendo fontalmente l'idea, cioè l'ente » stesso, informa la società tutta quanta, e vi alberga, come l'anima » risiede nel corpo, e come i concetti divini nelle cose risplendono: » tanto che il giure de' governanti è solo instrumentale, secondario ed » esecutivo. Chi regge uno Stato, sotto qualunque forma di ordini po- » litici si eserciti la sua signoria, è un semplice ministro e luogote- » nente: il vero e solo principe è il Creatore dell'universo ».

ed il diritto pontificio furono nel medio evo la espressione di questa idea, che è fondamentale nel Vangelo e nella dottrina della Chiesa, e la quale soltanto serve per condannare qualsivoglia specie di dispotismo.

La sovranità popolare, come idea negativa, è stata ammessa dai migliori teologi e canonisti per contraporla al gius divino, del quale i principi avrebber voluto investirsi per sottrarsi al gius della Chiesa. Quindi, per tacere dell'*Allen*, del *Parsone* e del *Mariana*, questa dottrina è proclamata dal *Suarez*, dal *Bucher* e dal *Bellarmino*, il quale impugna che la stessa sovranità temporale del papa provenga dal gius divino (1).

Concludiamo pertanto che il dogma della *sovranità popolare*, come espressione del *consenso universale*, esprime un fatto politico inevitabile; come *idea negativa*, esprime un principio vero, conforme alla retta ragione; come *idea positiva*, esprime un concetto o falso o equivoco, che, unito cogli altri della negatività del governo e dell'ateismo legale, ha guasta e corrotta la scienza politica, ha introdotta una fatal divisione tra il popolo ed il governo, ha fatti i principi avversi alle riforme, ed ha parboriti gli eccessi delle rivoluzioni e del dispotismo (2).

(1) Allen, *Ad persecutores anglos pro christianis responsio*, anno 1582.

Andreæ Philopatri (Parsonis), *ad Elisabethæ reginæ edictum responsio.*

Bellarminus, *Tractatus de potestate summi pontificis in rebus temporalibus, adversus G. Barclaium.*

Aphorismi confessariorum, ex doctorum sententiis collecti, auctore Emmanuele, Desuper, accurate expurgati a Rev. P. M. Sacri Palatii, ed Antuerp., p. 480.

A. P. Franc. Suarez, Granaten., *Defensio Fidei Catholicæ et Apostolicæ adversus Anglicanæ Sectæ errores*, lib. III.

Idem, De summi Pontificis super temporales reges excellentia et potestate.

Jean Bucher, *Sermons*; Paris, 1594

In tutti i mentovati scrittori può trovarsi enunciata la teoria sacerdotale politica da noi dichiarata nel testo, e di cui tanto è stato abusato dai malevoli e dai nemici della dottrina cattolica.

(2) Gioberti, *Introduzione allo Studio della Filosofia*, cap. 5, art. 6, « Il tipo essenziale del governo rappresentativo ha un'indole » squisitamente ideale, ed è un portato del cristianesimo. E vera» mente questo governo, generalmente considerato, si può definire: » *il reggimento della società per mezzo dell'aristocrazia naturale,* » *messa in atto e organata artificialmente con una gerarchia elet» tiva, sotto la suprema signoria dell'idea.* La natura accoppiata » coll'arte crea la vera aristocrazia, cioè gli uomini sufficienti: l'arte

Fatta questa prima dichiarazione, passiamo a farne una seconda, egualmente importante.

Come rispetto ai cittadini ponesi per prima supposizione di diritto una assoluta libertà di azioni, onde non immaginare se non che leggi puramente necessarie, nel modo stesso procedendo rispetto ai governi, convien porre per prima supposizione nel principe l'assoluta autorità di governare, e quindi procedere ad immaginare sole quelle cautele che sono veramente necessarie ad ottenere una buona legislazione ed una fedele amministrazione. Il principio della *divisione dei poteri* può essere trovato buono dall'esperienza, ma non sembra conforme logicamente alle conclusioni della ragione. « Quando si tratta (dice Romagnosi) di creare una garanzia effettiva in qualunque governo » di un solo, o di più, non si tratta di togliere o di scindere i » poteri della società, ma bensì, lasciandoli nella mano in cui » sono, di cautelarne l'esercizio entro i limiti della più rigorosa » necessità ». E dopo aver soggiunto in nota, che: « L'errore » massimo e fatale delle constituzioni moderne consiste in questa divisione, mercè la quale o si toglie ciò che non va tolto, » o si lascia ciò che non va lasciato ai prìncipi »; prosegue: « Fa veramente pena leggendo le discussioni dell'Assemblea » Constituente di Francia del 1789, il vedere come uomini, » d'altronde stimabili, dietro la speculativa distinzione del potere legislativo ed esecutivo, abbiano inutilmente sudato per » repartire i poteri, ed abbiano così tolto ai governi ciò che doveva essergli lasciato, lasciato ciò che doveva essergli tolto (1) ».

Premesse queste due dichiarazioni, lo stesso pubblicista da noi citato insegna la formula integrale della teoria. La garanzia esterna proclamata come necessaria per il perpetuo e perfetto godimento della sicurezza consiste: « nell'ottenere una buona » legislazione ed una fedele amministrazione, mediante un temperamento dei poteri governativi, che, impedendo alla volon-

» gli organizza, riducendogli a governo. Il primo conato di tale stato » è antichissimo, ma Lutero e Descartes, cioè l'etorodossia religiosa » e filosofica, lo viziarono, intramischiandolo di elementi eterogenei » e cattivi, quali sono la *sovranità del popolo*, la *negatività del governo*, l'*ateismo legale* e simili, dai quali nasce quell'instabilità, » fluttuazione, incertezza, quella mala contentezza e inquietudine che » rode al dì d'oggi i popoli più civili. Tali corruttele, introdotte negli » ordini meglio condizionati, o nel corso delle riforme, partorirono » gli eccessi delle rivoluzioni: d'onde l'avversione che molti provano » verso la libertà civile, e il terror che ne sentono ».

(1) Romagnosi, *Opera citata*, cap. 2, § 9.

» tà dell'uomo di corrompere la volontà del monarca, lasci in-
» tatta la prerogativa reale, la quale si assume come la somma
» di tutti i poteri della sovranità, cioè del legislativo e dell'am-
» ministrativo (1) ».

Ritenuta questa formula generale, la risposta ai precedenti quesiti è facile ed intuitiva. Imperocchè, se la sovranità del principe consistesse nel vivere a propria utilità, nel romper le leggi, e quei modi e consuetudini sotto le quali gli uomini vivono, nel togliere ai magistrati ogni sorta di onori, nel trarre a sè ogni autorità, nel convertire la severità e l'umanità in crudeltà e superbia, nel porre taglie arbitrarie, nell'ordinare nelle province rettori che battano e spoglino i sudditi senza misericordia, nel favorire i tristi ed i vili per flagellare i buoni ed i generosi, nel tenere legate le mani e serrata la bocca perchè niuno si ardisca di biasimare il governo, nel fare e disfare gli uomini a sua posta, nel volere la servitù, non la benevolenza degli uomini, nel non lasciare nessuna cosa intatta, nel volere, infine, che i sudditi si empiano d'indignazione vedendo la maestà dello Stato rovinata, gli ordini guasti, le leggi annullate, ogni onesto vivere corrotto, ogni civile modestia spenta, allora per certo anche la garanzia superiormente formulata dovrebbe considerarsi come lesiva alla dignità del trono, come attentato alla indipendenza del principe, come oltraggiosa alla sovranità. Ma se poi tali cose non constituiscono quella sovranità che si difende, nè quella indipendenza che vuolsi intatta al principato, allora vedrassi che la nostra garanzia non è una diminuzione di sovranità, ma un mezzo efficace onde essa conservisi casta ed incontaminata, non un attentato all'indipendenza sovrana, ma un ostacolo onde essa non trasmodi in tirannide, non un oltraggio al principato, ma un tentativo onde fissare la volontà in quel bene il quale con mezzi umani può esser conseguito e conservato. « Ridotta la cosa a questo
» termine (dice Romagnosi), io non credo che alcuno querelare
» si possa, che la prerogativa reale sia lesa. Essa è lesa sol quando
» le viene tolta la potestà, od impedito il di lei legittimo esercizio.
» L'esser regolata e contenuta nel modo già divisato, l'essere sor-
» vegliata negli esecutori non offende la prerogativa del principe;
» sì perchè niuno crederà mai che la facoltà di governare lo
» Stato importi la facoltà di malmenarlo, e sì perchè le facoltà
» attribuite ai garanti constituzionali non tolgono, nè inceppano
» la piena libertà dell'amministrazione. Niuno dirà, certamente,
» che io non sia libero sotto un governo nel quale solamente mi
» venga interdetto di rubare, di ammazzare e di commettere al-
» tri delitti (2) ».

(1) Romagnosi, *Opera citata*, cap. 1, § 1; cap. 2, § 8.
(2) *Idem, ibidem*, cap. 2, § 11.

Articolo III.

In che consista una garanzia la quale non leda la prerogativa reale.

Ma quale dovrà essere questa garanzia esteriore, che, producendo il temperamento dei poteri governativi, provveda alla sicurezza dei cittadini, senza lesione della prerogativa reale?

Se noi non ammettiamo la *sovranità popolare* come dogma affermativo e positivo, ammettendolo come dogma negativo, e quindi come esclusivo di qualunque sovranità personale ed individuale, presupponiamo necessariamente che ogni autorità sovrana deve essere ordinata e diretta al bene migliore della società civile.

Se non ammettiamo il principio della divisione dei poteri governativi, presupponiamo necessariamente la coesistenza di altri poteri.

Se non ammettiamo lesione alcuna dei diritti sovrani, presupponiamo al tempo stesso che i diritti del popolo rimangan salvi ed illesi.

Questi tre presupposti offrono gli elementi sostanziali per la risoluzione del problema.

§ I.

Presupposto del fine cui deve essere diretto il poter sovrano.

Non è questo il luogo per dissertare sulle diverse funzioni di ogni governo civile, o sulle attribuzioni del poter sovrano: ma avendo concentrati nel principe tutti i poteri che gli statisti moderni vorrebbero divisi tra il principe ed i rappresentanti della nazione, dobbiamo al tempo stesso enunciare una dichiarazione, la quale proviene appunto dal fine cui il poter sovrano si presume diretto.

Il *potere legislativo* appartiene al principe come *autorità*. Ma essendo questa funzione del poter sovrano diretta a promuovere il miglior bene della società civile (1), quindi ne avviene che, non il solo concorso dell'*autorità*, ma quello ancora della

(1) San Tommaso con una formula brevissima ha stabilito il carattere giuridico che aver deve la legge: « Omnis lex humanitus posita in tantum habet de ratione legis, in quantum a lege naturæ derivatur ». — (*Summa*, II, II, XCI, II).

sapienza sia necessario per effettuarla. Il principe deve fare le leggi colla *maggior sapienza* possibile, il che è quanto dire, facendo uso di tutti i mezzi atti a raccogliere i lumi maggiori che nelle circostanze si possono rinvenire, sicchè se ne abbiano le leggi migliori.

Il concorso del consiglio dei savi alla compilazione delle leggi è una obbligazione giuridica vera e propria del principato.

Tacendo, infatti, della Sacra Scrittura, di cui ci limitiamo ad indicare in nota i passi più importanti (1), diremo esser questa un'obbligazione giuridica riconosciuta dai giureconsulti romani e dai pubblicisti i meno sospetti. PAPINIANO definisce la legge: « Lex est commune praeceptum, VIRORUM PRUDENTUM CONSULTUM, delictorum quae sponte vel ignorantia contrahuntur, » coercitio communis, reipublicae sponsio (2) ». MARCIANO, sull'esempio di *Demostene*, la definisce: « Lex est cui omnes » obtemperare convenit, tum ob alia multa, tum vel maxime eo » quod omnis lex inventum ac munus Dei est, DECRETUM vero » PRUDENTUM HOMINUM, coercitio eorum quae sponte vel invo- » luntarie delinquuntur, communis sponsio civitatis, ad cujus » praescriptum omnes qui in ea repubblica sunt, vitam insti-

(1) 1.° Si intraverit sapientia cor tuum, et scientia animæ tuæ placuerit, consilium custodiet te, et prudentia servabit te. — PROV. v, 11.

2.° Ego sapientis habito in consilio, et eruditis intersum cogitationibus. — PROV. VIII, 12.

3.° Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt. — PROV. VIII, 13.

4.° Ubi non est gubernator, populus corruet; salus autem ubi multa consilia. — PROV. XI, 14.

5.° Inter superbos semper jurgia sunt: qui autem agunt omnia consilio, reguntur sapientia. — PROV. XIII, 10.

6.° Via stulti recta in oculis ejus: quis autem sapiens est, audit consilia — PROV. XII, 10.

7.° Audite ergo reges et intelligite, discite judices finium terræ: præbete aures vos qui continetis multitudines, et placebit vobis in turbis nationum, quoniam data est a domino potestas vobis et virtus ab Altissimo, qui interrogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur: quoniam, cum essetis ministri regni illius, non recte judicastis, nec custodistis legem justitiæ, neque secundum voluntatem Dei ambulastis; horrende, et cito apparebit vobis, quoniam judicium durissimum his qui præsunt, fiet. Exiguo enim conceditur misericordia: potentes autem potenter tormenta patientur. — SAPIENTIÆ, VI, 2.

8.° Si ergo delectamini sedibus et sceptris, o reges populi, diligite sapientiam, ut in perpetuum regnetis: diligite lumen sapientiæ, omnes qui præestis populo — SAP. VI, 22.

(2) *Dig.*, L. I, t. III.

» tuere debent (1) ». Da queste due celebri definizioni pertanto, si scorge che, secondo l'opinione dei giureconsulti romani, il consiglio dei savi constituisce un carattere essenziale della legge.

Come pubblicisti poi meno sospetti rammentiamo il cardinal *Paleotta* tra gli antichi, ed il *Rosmini* tra i moderni.

Il *primo*, replicando al dubbio, se un'assemblea consultativa sia lesiva della sovranità, così ragiona: « Respondetur in mo» narchia tria considerari: *potestatem*, *sapientiam*, *probitatem*: » ex his formam quidem essentialem in *potestate* consistere, » quae penes unum esse debet, tum propter unitatis rationem, » quae aliis potentior est, tum propter pacem conservandam: » reliquas vero duas partes esse veluti accidentia, quae aliquan» do in aliis gubernationibus meliores inveniuntur, et ideo posse » istas in monarchia aliorum bonorum et prudentum auxilio » suppleri (2) ».

Il *secondo* si esprime colle seguenti parole: « Ma il dovere » dell'autocrata civile d'usare tutti i lumi che egli sappia racco» gliere, o che gli vengono offerti, è egli *giuridico*, o semplice» mente *morale*? Giuridico fuor di dubbio, poichè è giuridico » il dovere di governar bene . . . . . » di più è da riflettersi che nessun principe cristiano presume » oggi di fare egli solo le leggi, ma chiama molti uomini savi a » consulta; che anzi quando, nel decadimento della romana re» pubblica, comparve al mondo il principio — *quod principi* » *placuit, legis habet vigorem*, — allora stesso non si volea, con » parole sì improprie, esprimere che si concentrasse nel solo » principe *la sapienza*, dalla quale doveano concepirsi le leggi » acciocchè avesser vigore: ma solo si volea esprimere che nel » principe si concentrasse l'*autorità*, che è uno dei due elementi » effettivi delle leggi, privo di valore se è scompagnato dall'al» tro della *sapienza*. Bensì fu cagione il poco sviluppo della fa» coltà d'astrarre, che quel principio mal si esprimesse: nè » mancò l'adulazione d'impossessarsene, a danno de' prìncipi a » un tempo e de' popoli. Ebbe dunque il cristianesimo a fare » assai per rallumìnare le menti: e le nuove leggi uscite dai » Concili de' vescovi dimostrarono al mondo beneficato e risto» rato, che se l'*autorità* legislatoria poteasi in una persona rac» cogliere, non poteasi però mai unire in una sola persona la » *legislatoria sapienza*, onde l'autorità deve ripetere il consi» glio, e il certo dettame... Il *conte de Maistre* già osservò, colla

(1) *Dig.*, L I, t. III, 2.

(2) Paleotta, *De Sacri Consistorii consultationibus*, parte I, quest. 2.

» sua solita sagacità, che il cristianesimo ottenne questo effetto, » che rialza cotanto la maestà sovrana, coll'aver persuaso ai re» gnanti d'abdicare il potere di giudicare in propria causa, com» mettendolo ai tribunali. Il simile si può dire del potere di » concepire e di compilare le leggi (1) ».

Dal principio che il *consiglio dei savi* è parte integrale della legge, e quindi obbligazione giuridica nei principi l'adoperarlo, ne vengono tre conseguenze:

I. Che il consiglio deve esser sempre domandato.

II. Che deve esser domandato ai sapienti.

III. Che deve essere domandato nei modi e nelle forme più adattate per ottenerlo migliore.

L'*instituzione* pertanto di un CONSIGLIO PERMANENTE DI STATO, composto di uomini saggi, eletti dal principe, ma inamovibili, i quali per maggiorità di suffragi consultino insieme sulla compilazione delle leggi e sulla convenienza degli atti amministrativi, è una instituzione eminentemente monarchica, che corrisponde al fine di ogni poter sovrano, ed è fondata sopra una obbligazione giuridica, vera e propria: « L'acconcio assesta» mento (dice Gioberti) di un consiglio civile vuole esser de» terminato dal suo scopo, il quale consiste nell'esprimer la » parte sana e ragionevole dell'opinion pubblica, per ciò che » spetta all'ordinazione delle leggi ed alla esecuzione loro: me» diante un tale aiuto, il principe può governare lo Stato in » modo conforme al voto sapiente della nazione, senza detri» mento del proprio potere, nel che solo è riposta quella con» cordia de' sudditi e dei dominanti, dalla quale dipende la feli» cità dei popoli e la stabile potenza dei loro rettori: il Consi» glio civile in una monarchia bene ordinata è una magistra» tura suprema, una censura regia, un senato legale e ammini» strativo, e, per dirlo con una parola sola, il senno del prin» cipe (2) ».

§ II.

Presupposto di poteri coesistenti col poter sovrano.

Se in ordine ai veri principi di pubblico diritto non può tollerarsi la divisione dei poteri sovrani, non può tollerarsi nemmeno che la sovranità si arroghi la facoltà esorbitante o di attribuire a sè stessa, o di manomettere gli altri poteri, che hanno con lei una stessa origine ontologica, una esistenza separata e

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n. 2444.
(1) Gioberti, *Del Primato morale e civile degli Italiani*, tomo I.

distinta, ed una speciale modalità di diritti. « Il diritto sociale » è divino, ma non è solamente di Cesare...., che se Cristo » nominò solamente Cesare, il fece perchè alludeva all'impronta » della moneta: se questa gli avesse porto l'effigie di un consolo » o di un tribuno o di un altro magistrato, il Redentore avría » potuto del pari nominarlo senza alterare l'intenzione della sua » sentenza. Imperocchè la tradizione cristiana si accorda a ri- » conoscere espressa con quelle divine parole la legittimità del » potere sovrano, inteso generalmente; il quale dopo l'usurpa- » zione di Cesare, non potea esser riconosciuto negli impera- » tori, se non in quanto ne ricevevano l'investitura dal senato. » Quindi è che san Paolo, il quale non intende ad accennar solo » di passata il debito della sudditanza, ma vuole esprimerlo con » una formula precisa, nomina dapprima la *potestà* generalmen- » te, e poi in specie il *príncipe*, e da ultimo accenna i varii or- » dini de' magistrati, alludendo per tal modo alla distribuzione » moltiplice della signoria, che non è mai, o quasi mai concen- » trata in un solo uomo o pochissimi (1) ».

I poteri i quali coesistono col poter sovrano, e non possono esser dal poter sovrano offesi o alterati, sono tre, cioè:

I. Il poter della Chiesa;

II. Il potere del padre di famiglia;

III. Il poter del Comune.

Questi tre poteri, corrispondenti alle tre società, *religiosa*, *domestica* e *tribunatica* o *comunale*, le quali storicamente e razionalmente sono nella società civile, ma con un modo di essere loro proprio, e con una sfera di attribuzioni loro speciali, constituiscono altretante *legittime sovranità*, che in ogni bene ordinata monarchia voglionsi immuni, inviolate, indipendenti: ogni violazione di questi poteri constituisce il *dispotismo*, il quale, secondo l'*Haller*, « comincia dal momento che il sovrano oltre- » passa il suo proprio diritto naturale o derivato, dal momento » che egli usurpa sugli altrui diritti, o, infine, per servirci del » linguaggio volgare molto espressivo, che egli s'ingerisce per » forza nelle cose che non lo riguardano; vale a dire, che non » sono sue e che non concernono i suoi interessi (2) ».

Sappiamo che spesso le violazioni di questi poteri, legittimi quanto il poter sovrano, commettonsi dai principi meglio intenzionati, in quanto che essi credono che ciò sia comandato dal *vantaggio del bene comune*; ma sappiamo altresì che questo *dogma utilitario* mal si concilia colla inviolabilità del potere;

(1) Gioberti, *Introduzione allo studio della Filosofia*, cap. 5, art. 6.

(2) Haller, *Restaurazione della scienza politica*, cap. 39, § 4.

imperocchè, supponendo esso computo di persone e maggioranza di suffragi, porta per logica conseguenza alla *sovranità popolare*. Se vuolsi l'inviolabilità del poter sovrano, è necessità di ragione che l'inviolabilità sia privilegio di qualsivoglia poter sociale: se vuolsi l'indipendenza del principato, convien serbarlo illeso dalle conseguenze che prima conducono al dispotismo, e poi, per l'inesorabile logica dei fatti, al domma opposto della sovranità popolare. L'*Haller*, che noi citiamo, poichè esso è il propugnatore più caldo dei diritti della sovranità e l'avversario più rigoroso di ogni dottrina rivoluzionaria, l'*Haller* ha ben compreso a quali fatali conseguenze conduca il *dogma utilitario* nella bocca dei principi: quindi, volendo indipendente il poter sovrano, vuole indipendenti come esso gli altri poteri sociali, vuole inviolati i diritti di tutti, ed in questo rispetto reciproco dei poteri e dei diritti ripone la più stabile garanzia dei troni e delle nazioni. « Se dunque (egli conclude) volesse arrogarsi » un' autorità sugli affari interni delle famiglie, ingerirsi senza » alcun precedente ricorso nell'economia particolare degli indi» vidui, prescrivere il genere e il modo di ogni coltura, secon» do tale o tale altro sistema accreditato, mettere quasi tutti gli » uomini maturi sotto una specie di tutela, come altretanti mi» nori, *snervare ogni paterna autorità*, regolare l'educazione e » l'instruzione domestica a suo capriccio, e sottrarla alla volontà » dei parenti o all'influenza della Chiesa, costringere a frequen» tare scuole inutili o cattive, e interdirne altre, molto più co» mode e necessarie: ordinare o proibire tale e tale altro matri» monio, assoggettare, per conseguenza, lo stesso amore ai pro» pri capricci, e disporre, per così dire, del corpo e di tutta la » felicità temporale dei propri sudditi: sarebbero altretanti tratti » d'insopportabile e funesto dispotismo, comunque i nostri filo» sofi moderni abbiano cercato di colorirgli per mettere in pra» tica il loro sistema di livellazione, o piuttosto dello scompiglio » del mondo, e per perfezionare a loro modo il genere umano. » A chi dobbiamo mai attribuire, se non a tali dottrine, l'avere » inteso ai dì nostri *grandi e piccoli sovrani* proclamare questo » principio sovversivo di ogni giustizia, cioè, che il *vantaggio* » *del maggior numero* è il solo vero bene, e credersi, in conse» guenza, autorizzato, or sotto un pretesto e or sotto un altro, » a distruggere *comunità, classi intere di cittadini, corporazio*» *ni, monasteri, ospedali* ed altre *fondazioni religiose*, a impa» dronirsi delle lore proprietà e delle loro rendite, come aves» sero appartenuto al principe, a portar la mano fin sulla roba » dei pupilli e delle vedove, o esporla al più gran pericolo....., » tutte queste misure sono altretante tirannie prodotte dal siste» ma rivoluzionario e dai falsi principi di un potere delegato del

» popolo....., tali atti di violenza, lungi di essere utili ai mede-
» simi, producono soltanto imbarazzo, discordia, una moltitu-
» dine di affari odiosi e malagevoli, e scuotono inoltre i diritti
» della sovranità, che riposano sulla stessa base che quelli dei
» sudditi. Perciocchè, dal momento che si stabilisce una volta
» quel principio empio, non è già la giustizia, ma l'interesse del
» gran numero, che deve vincerla sopra quello di ogni partico-
» lare, ed anche sull'interesse del sovrano (1) ». Valga pertanto l'autorità dell'*Haller*, all'effetto di dimostrare che, negando il domma della *sovranità popolare*, conviene che il poter monarchico lasci inviolati ed indipendenti i tre poteri sociali, *della Chiesa, paterno* e *comunale*.

Non scrivendo noi, come dicemmo in principio, un trattato di diritto politico, di cui ci limitiamo ad enunciare soltanto alcune idee fondamentali, ci astenghiamo volentieri dal determinare i rapporti giuridici pei quali questi tre poteri sono collegati fra loro, e col sommo potere dello Stato; ci astenghiamo dal segnalare i casi nei quali un'azione diretta sopra i medesimi potrebbe esser giusta, conveniente, necessaria; e ci astenghiamo, infine, da qualunque storica e giuridica disquisizione che rapporto ad ognuno di questi tre poteri potrebbe instituirsi. Quindi, tacendo affatto del *poter della Chiesa* e del *poter domestico del padre di famiglia*, soggiungiamo brevi parole sul *poter comunale*, che attualmente reclama più degli altri la pubblica attenzione.

Il *poter comunale* è una *sovranità* la quale, considerata nei suoi elementi più semplici, può dirsi vecchia quanto il mondo, poichè, in sostanza, esso altro non è che il diritto che hanno i padri di governare in comune gl'interessi comuni delle loro famiglie: *è un fatto politico* che sotto forme diverse si riproduce costantemente in tutte le fasi della vita delle nazioni: è *il solo potere* che rimanga in vita nelle grandi epoche degli sconvolgimenti sociali, quando rimane sospesa ed interrotta l'azione di ogni altro poter civile. La città sovrana ed autonoma di sè stessa è un fatto universale, che trova i titoli di sua legittima esistenza nella ragione, nella conscienza e nella storia del genere umano. L'opera progressiva della civiltà sulla barbarie, consistendo principalmente nel fondere e nel ridurre ad unità gli elementi che prima erravano sparsi e scongregati, agisce invero sul poter comunale, ma non lo spoglia di ogni specie di diritto proprio. Agisce sul poter comunale, poichè, cessando l'isolamento delle città, fondonsi esse in una più vasta associazione, lo *Stato*, il il quale rimane un aggregato di Comuni, come il Comune era

(1) Haller, *Restaurazione della scienza politica*, cap. 39, § 4.

un aggregato di famiglie: non lo spoglia di ogni diritto suo proprio, poichè, se passano e si concentrano nel poter supremo dello Stato i veri e propri diritti di sovranità, resta il poter comunale come modo di amministrazione, come governo locale, come tutela degli affari locali e degli interessi civili della città.

In questa trasformazione del poter comunale, che talora è un effetto subitaneo di una forza violenta ed usurpatrice, ma che più spesso è l'effetto lento e progressivo del tempo e della civiltà, se vogliansi consultare i dettami della ragione, le resultanze della storia, le regole della giustizia e quelle della prudenza, conviene sieno tenuti in computo i principi seguenti:

I. Convien separare e distinguere gl'interessi locali ed amministrativi dagl'interessi governativi, e far sì che la centralizzazione cada su questi ultimi soltanto, rilasciando i primi nella libera direzione del poter comunale, il quale resta come poter sovrano limitato, ma indipendente nella sfera delle sue attribuzioni: « Je pense (dice sapientemente Tocqueville) que la centralisation administrative n'est propre qu'à énerver les peuples » qui s'y soumettent, parce qu'elle tend sans cesse à diminuer » parmi eux l'esprit de cité: elle excelle à empêcher, non à » faire (1) ».

II. Convien rispettare i beni delle comunità, e non permettere giammai che il patrimonio del Comune o delle aziende dal medesimo dipendenti sia confuso o incorporato con quello dello Stato: ogni fatto contrario a questo principio constituisce una vera usurpazione (2).

III. Incorporandosi le città nello Stato, se pérdono esse fra loro le relazioni di sovranità a sovranità, rimanendo governi di cose locali, non pérdono le relazioni amministrative, che, per necessità delle cose, si formano, esistono e si mantengono fra loro, per quegli interessi che fanno comuni, la posizione geografica, l'indole morale degli abitanti ed un eguale bisogno. Conviene pertanto che a questa simultaneità di rapporti, d'interessi e di bisogni sia dato un impulso, e sia data una sfera di azione che nell'amministrazione delle cose comuni ponga quella stessa unità e quella stessa armonia che occorrono per l'amministrazione delle cose generali. Questa unità, questa armonia non

(1) Tocqueville, *De la démocratie en Amérique*, chap. des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis.

(2) Boehmero, *Jus Eccles. Protest.* I, III, art. 5. — « Graviter » peccaret in prima jurisprudentiæ principia, qui res universitatis, » vel sacræ vel profanæ, quæ ex ejus patrimonio esse dicuntur, iis » quæ juris publici sunt, adjungere, vel dominium eorum principi, » vel reipublicæ asserere vellet ».

possono ottenersi se dalla *città* si passi per súbito salto allo *Stato*, se fra la *città* e lo *Stato* non esiston gradi intermedii dove faccian capo i rapporti comuni a più città, e dove gl'interessi comuni sieno in comune liberamente amministrati.

Questi tre princìpi danno vita all'indipendenza del poter comunale — ai Consigli comunali — ai Consigli provinciali.

Quindi rimangono ai primi come diritti propri:

1.° L'amministrazione dei fondi comunali e di pietà pubblica, emancipata da ogni tutela governativa;

2.° La facoltà d'imporsi da per loro stessi per i bisogni comuni, e di statuire liberamente sulle loro entrate e sulle loro spese;

3.° Il diritto di nominare e revocare liberamente i propri funzionari;

4.° Il diritto di libera convocazione;

5.° Il diritto di provvedere a tutto ciò che concerne la moralità, l'instruzione, l'utilità ed il decoro del municipio;

6.° Il diritto di appello ai Consigli provinciali, come garanzia municipale della minorità.

Appartengono ai secondi (cioè ai Consigli provinciali):

1.° Il diritto di nominare i propri funzionari;

2.° Il diritto di votare le imposte provinciali;

3.° Il diritto di repartire sui Comuni l'imposta governativa e provinciale;

4.° Il diritto di provvedere ai bisogni morali e materiali della provincia;

5.° Il diritto, infine, di decidere sulle collisioni che potessero nascere o fra i membri di uno stesso Consiglio comunale, o fra Consigli e Consigli, cioè fra Comuni e Comuni.

Sopra queste basi fondamentali, da noi perfuntoriamente accennate, potrebbe ottenersi la libertà del poter comunale, potere sacro e legittimo quanto altro mai, ma che, per fatale disgrazia dei popoli e dei governi, è troppo spesso sacrificato alle esigenze burocratiche ed alla mania di centralizzare.

La *centralizzazione*, applicata agli *interessi generali*, è un principio necessario dell'ordine, ed un elemento di forza: applicata agli *interessi locali*, è un germe funesto di corruzione, di dispotismo, e poi di rivoluzioni. Il principio dell'unità, infatti, che è la pietra angolare di ogni centralizzazione, semplicizzando per natura sua e generalizzando le cose, se provvede a certi interessi di maggior rilievo, lascia scoperti ed indifesi tutti quei piccoli e minuti interessi i quali, sfuggendo nella loro varietà all'azione del poter centrale, non cessan per questo di esser meritevoli di protezione e di difesa. Se un'autorità centrale a forza di minuti regolamenti pretendesse di farsi

depositaria anche degli interessi locali, quando pure giungesse a ridurgli tutti nelle sue mani, o non potrebbe soddisfargli o non gli soddisferebbe in tempo, o gli soddisferebbe meno bene e con maggior dispendio di quello che lo si faccia dalle amministrazioni o dalle aziende locali. Quando poi per avventura il governo giungesse a superare tutti questi ostacoli, allora la coacervazione troppo affollata degli interessi, che si opererebbe nel centro, sarebbe fomite perpetuo di confusione: il cuore della società o cesserebbe di battere, o batterebbe troppo presto e con troppa violenza, mentre le membra, dalle quali ritirerebbesi poco a poco il sangue, rimarrebbero inerti o assiderate: la sede del governo, in una parola, assorbirebbe uomini e cose, ogni specie di vita pubblica sparirebbe nelle province.

I danni che per tal modo risentonsi dalle città inferiori delle province, rimaste depositi soltanto d'interessi materiali, sono forse compensati dal veder cessato quel soverchio municipalismo che ha formato il testo di tante declamazioni? E non è forse vero che il popolo, sol per l'esercizio moderato, regolare e continuo delle sue facoltà, conserva il sentimento della propria dignità, mentre, perdendone l'uso, finisce col perdere la conscienza della propria forza, e dall'apatía passa con súbito salto al più funesto abbrutimento? Quando voglionsi *cittadini*, conviene saperli educare: volendoli schiavi, convien rassegnarsi per tempo alle vicende delle guerre servili.

La centralizzazione assoluta, divenuta oggidì la piaga di molti Stati d'Europa, fu in Francia l'opera più difficile e più grandiosa della *Convenzione*, che aveva bisogno di annullare e disperdere ogni antico affetto ed ogni antica tradizione. Essa, volendo agire gagliardamente sugli uomini e sulle cose, non contenta di avocare a sè tutti gl'interessi generali, il che constituiva la centralizzazione politica, volle stringere nelle sue mani anche la direzione degli interessi locali, il che constituiva la centralizzazione amministrativa. *Napoleone* trovò l'opera già fatta, e mirabilmente se ne valse per costruirvi sopra quel suo dispotismo divorante ed assorbente, nel quale uomini e cose altro non eran che cifre. Sparvero con *Napoleone* i benefici della *centralizzazione politica*, che era reggime di forza, e rimasero i danni della *centralizzazione amministrativa*, che è reggime di soffocamento, e per tal modo, come osserva acutamente un moderno istorico (1), invece di un dispotismo in grande, ebbe la Francia un dispotismo in piccolo; un'autorità feconda nei suoi eccessi fece luogo ad una sterile tirannia burocratica, e fu ri-

(1) Louis Blanc, *Histoire de Dix Ans*, tomo III.

detta ad arte di Stato ed a sapienza politica, l'arte del computista.

Il bisogno di favorire la libertà municipale si è fatto già sentire in Francia, come si è fatto sentire anche negli Stati austriaci, dove essa è stata sacrificata alla centralizzazione burocratica. Questo bisogno ha le sue basi nelle difficoltà finanziere, nella soverchia moltiplicità dei funzionari, nello sviluppo della vita civile, nella complicanza degli interessi. E se vuolsi ristabilire una volta l'equilibrio nelle finanze, assorbite dalla *burocrazia*, se vuolsi soddisfare in tempo allo spirito pubblico, se vuolsi far fronte alla prevalenza degli interessi, dovransi dunque accettare alcune idee di riforma, che, pochi anni or sono, dicevansi paradossali dagli uomini stessi più illuminati e più saggi (1).

Questo bisogno è anche più forte in Italia, dove, per tacer del resto, il municipio rappresenta più che una idea, poichè, ciò sia bene o ciò sia male, egli rappresenta un sentimento. In

(1) Prevalendoci di quell'arbitrio pel quale oggidì è permesso a ciascuno di farla da maestri in casa altrui, ci piace di osservare, che in Francia le franchigie municipali potrebbero semplicizzare assai la *questione elettorale*. Due sono infatti gli inconvenienti principali che la opposizione ha segnalati alla pubblica attenzione, cioè la sempre crescente affluenza dei deputati funzionari: i troppi mezzi che ha il potere per sedurre e per influire sulla deputazione. L'affluenza dei deputati funzionari nella camera dipende, per quanto ci pare, da due cagioni, cioè dall'*influenza* che sugli elettori esercita il prefetto, constituito arbitro dispotico di tutti gl'interessi del dipartimento, e dalla *speranza* che hanno gli elettori di provocare per tal modo sul dipartimento il favore del governo. Si sa da tutti, che un deputato dell'opposizione non ottiene mai nulla, mentre un deputato funzionario e ministeriale ottiene ciò che vuole. Il governo poi agisce principalmente sulla deputazione, disponendo di una quantità esorbitante d'impieghi.

Ambedue questi inconvenienti sono intimamente legati colla servitù municipale e colla centralizzazione, che ripone nelle mani dei prefetti e dei ministri la direzione di tutti gl'interessi locali, e cesserebbero infatti, o sarebbero per lo meno molto attenuati mediante una riforma che restituisse ai comuni la indipendenza che loro appartiene: imperocchè allora, diminuendo l'azione del prefetto sugli affari del municipio, scemerebbe anche la di lui influenza sui collegi elettorali, diminuendo l'arbitrio ministeriale sugli affari locali, mancherebbe ogni ragione per prediligere un candidato funzionario o ministeriale ad un candidato dell'opposizione; diminuendo infine gli affari centrali, scemerebbero anche gl'impieghi pubblici, e scemerebbero con essi i mezzi della seduzione. Dice molto bene un nostro rispettabile amico: — « In Francia è stato gridato troppo contro il re, » è stato gridato troppo poco contro il prefetto ».

ogni riforma pertanto, che voglia tentarsi dai governi italiani, noi siamo d'avviso, debba tenersi in calcolo l'elemento municipale, sì perchè esso è cosa che già vi esiste, nè abbiamo bisogno di mendicarlo altrove, ma svolgerlo nelle sue conseguenze, utilizzarlo, applicarlo ai bisogni sociali, sì perchè, tenendolo in cómputo, la sfera si allarga alla civile operosità dei cittadini; e soddisfacendo in tal guisa ai bisogni già sentiti e diffusi della vita civile, soddisfassi al tempo stesso ai bisogni della pubblica morale e della pubblica educazione. Dove le pubbliche ingerenze assorbono una parte del giorno, tanto minor tempo rimane all'ozio ed ai vizi, che derivano dall'ozio: dove la vita pubblica del municipio lascia la speranza di una illustrazione qualunque, ivi sono meno frequenti i desidèri di traslocamento: dove le piccole ambizioni hanno uno sfogo placido e tranquillo, ivi sono più rare le ambizioni torbide ed inquiete, minore la concorrenza ai pubblici impieghi, minore l'affluenza di tanti desidèri smodati alle porte delle capitali: dove i governi permettono che per lo sviluppo graduale dell'intelligenza, e per l'operosità della vita municipale, apprendano i cittadini l'arte di trattare gli affari, ivi i governi hanno più rare occasioni di deplorare il difetto di uomini di Stato, di uomini di azione, di operosi funzionari (1): dove, infine, l'attività è il resultato dell'esercizio continuo della vita civile, l'attività non manca quando farebbe bisogno di promuoverla e di eccitarla. Infelice il paese dove i pubblici impieghi altro non sono che mezzi di favore, strumento di corruzione, o fonte di guadagno! Infelice il paese dove il senso dell'egoismo tanto prevale, e quello della dignità tanto manca, da considerarsi come impossibile un impiego dal quale vada disgiunta l'idea di uno stipendio! Ma più infelice ancora quel governo che, sostituendo la *burocrazia* alla vita civile, e sacrificando alla manìa di centralizzare il poter comunale e le libertà municipali, abbia creduto di aumentare per questo mezzo la propria forza, e di provvedere alla propria conservazione.

§ III.

Presupposto dei diritti i quali devono rimanere salvi ed illesi in ogni forma di governo.

Oltre i tre poteri che noi presupponiamo indipendenti ed inviolabili dal poter sovrano, vi sono ancora alcuni diritti, che in

(1) Il Sismondi ha già osservato, che l'esercizio dei diritti municipali potrebbe servire di scuola e di tirocinio per addestrare i migliori ai diritti politici. — *Etud. sur les Constit. des peup. lib.*, parte 1, essai 2.

ogni bene ordinata monarchia non devono essere assorbiti dal poter sovrano, servendo questi a circonscriverlo e definirlo, onde esso non trasmodi in tirannide, e non si converta in avversario aperto dell'ordine sociale e della civile libertà dei cittadini.

Questi diritti ponno esser divisi in tre categorie.

Comprendonsi nella prima tutti quei diritti che spettano ai governati come uomini, e che riassumonsi nei due princìpi fondamentali di *libertà* e di *eguaglianza;* princìpi che, sebbene abusati ed adulterati da ogni maniera di sofistica, non cessan per questo di esser veri, o si voglian considerare dirimpetto ai resultati della conscienza, o dirimpetto a quelli della rivelazione.

Comprendonsi nella seconda categoria i diritti che spettano ai governati come *soci cittadini*, e questi riassumonsi tutti nell'applicazione pratica del principio sociale *della libera concorrenza universale.*

Comprendonsi nella terza categoria i diritti che spettano ai governati come sudditi, e su quest'ultima categoria vertono adesso le nostre osservazioni.

Il dedurre una categoria di diritti da una qualità che suole rappresentarsi al pensiero come qualità più *passiva*, che *attiva*, e come fonte piuttosto di obbligazioni illimitate, che di diritti positivi, potrebbe sembrare, a prima giunta, una proposizione strana, e quasi repugnante alla buona logica. Sentiamo quindi il bisogno di togliere preliminarmente ogni dubbio ed ogni equivoco che potesse insorgere circa il significato giuridico della parola.

Il concetto di *sudditanza* è concetto nato nei secoli di mezzo, e quindi, come osserva il *Rosmini*, un concetto che nella sua origine primitiva era misto di *signoria* e di *governo*. In questo significato esso importava, *dipendenza dal governo, associata a qualche grado maggiore o minore di servitù* (1).

Il progresso della civiltà ha operato doppiamente su questo concetto primitivo: *in primo luogo*, sopprimendo l'elemento signoriale, ha eliminato dal concetto di sudditanza ogni idea di servitù (2). *In secondo luogo*, associando per quanto era possibile l'azione dei governati a quella del governo, e facendo concorrere i mezzi privati al conseguimento del fine sociale, ha

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n.° 2260.

(2) *Idem*, *ibidem*, n.° 2261. « Ma per sè ella è tutt'altro che servitù, la dipendenza del governo civile, che oggidì si suole anche chiamare sudditanza: giacchè la parola sudditanza sembra aver modificato il suo primo valore ».

introdotto nel concetto di sudditanza l'elemento nuovo di amministrazione (1). Così misto è pure rimasto oggidì questo concetto, ma non più misto di *dipendenza al governo*, e di *servitù*, ma misto invece di *dipendenza al governo* e di *amministrazione*: così, in luogo della *sudditanza signorile*, è surta per opera di civiltà la *sudditanza civile*.

È inutile l'avvertire che quanto da noi si afferma, affermasi soltanto rispetto all'universalità dei cittadini; imperocchè nel *contratto feudale* o non vi era sudditanza, o per lo meno era scevra da ogni elemento servile. Allora la libertà era effetto di convenzione o di privilegio; oggi è effetto di un principio giuridico universalmente riconosciuto.

Il concetto della sudditanza civile, inducendo tra il sovrano ed i sudditi, tra il governo e i governati una serie nuova di rapporti, diventa necessariamente una fonte di diritti e di obbligazioni reciproche e correspettive.

Il governo ha quattro funzioni sue proprie, cioè:

I. Proteggere i diritti dei soci e il loro libero esercizio;

II. Decidere e comporre i litigi;

III. Regolare l'esercizio dei diritti privati in modo che impediscasi il meno possibile la libertà negli altri;

IV. Associare i mezzi privati ogni qualvolta lo esiga o la necessità di evitare un male comune, o l'occasione di ottenere un bene comune (2).

Questa funzione si compone di cinque subalterne facoltà, cioè:

1.° Organizzare il governo della società;

2.° Amministrare i beni comuni dello Stato;

3.° Levare tali tributi che, unitamente ai frutti dei beni comuni dello Stato, bastino a mantenere e condurre il governo sociale;

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n.° 158: « Il governo » è cosa al tutto diversa dalla signoria, perocchè il governatore della » società non ha nessun diritto *proprio* sulle opere delle persone as- » sociate: ma solo ha diritto d'usare i mezzi necessari al *fine* della » società, limitato anche questo, secondo la forma e la natura della » società, e secondo il tenore del suo mandato. Sicchè il *diritto di* » *governo* non dà alcun vantaggio al governatore, ma è un ministero » che egli esercita a vantaggio della società: là dove il *diritto si-* » *gnorile* è tutto vôlto al vantaggio di chi lo possiede. Tanto è vera » questa differenza, e dall'opinione degli uomini riconosciuta, che al » *governatore* delle società, come a persona gravata di un peso, si » suol dare un correspettivo ».

(2) Rosmini, *Opera citata*, tomo II, n.° 2132.

4.° Tentare quelle imprese di bene pubblico, che nè i particolari, nè le società particolari assumerebbero;

5.° Stimolare il progresso morale, intellettivo, industriale con premii di libera concorrenza (1).

Di fronte a queste funzioni e facoltà del governo stanno due *diritti* dei governati, i quali se non constituiscono, come alcuni statisti lo pensano, un *residuo di sovranità attiva*, possono bensì considerarsi come *attributi eminenti ed inalienabili* di ogni società incivilita che sia diretta da una dominazione regolare.

Questi attributi o diritti inalienabili, sono:

I. Far sapere ciò cui deve provvedere il governo;

II. Sapere ciò che fa il governo (2).

L'esercizio di questi due attributi ha, per fondamento ultimo, *l'azione immediata e personale della nazione sul governo, senza lesione della prerogativa reale superiormente definita.*

(A)

Far sapere ciò cui deve provvedere il governo.

Il primo attributo, cioè quello di *far sapere ciò cui deve provvedere il governo*, è composto di due diritti separati e distinti: chiamasi *diritto di petizione* il primo; chiamasi *diritto di rimostranza* il secondo.

Consiste il *diritto di petizione* nella legale facoltà di far conoscere al governo i bisogni *individuali* e *collettivi* della nazione, onde egli vi provveda.

Consiste il *diritto di rimostranza* nella facoltà di denunziare al governo i danni delle leggi, i vizi dell'amministrazione, gli abusi di potere che commettansi dai subalterni.

Per dimostrare nel modo più spedito come questi diritti sieno fondati su i principi più inconcussi e più certi del diritto pubblico e della ragione naturale, noi sottoponiamo all'attenzione del lettore ciò che di essi diritti ne hanno scritto gli uomini più devoti alle dottrine monarchiche, ed i più alieni da ogni esorbitanza rivoluzionaria.

L'Haller ne ragiona nel modo seguente: « Perciò lagnanze » e rappresentazioni portate al principe medesimo, le quali met- » tano fedelmente innanzi agli occhi la natura dei fatti, e gli » rammentino la legge più sublime, non solamente sono per- » messe, ma ancora di rado sono senza utilità. Di più, se sono

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n.° 2151 e seg.
(2) Romagnosi, *Della Costituzione*, cap IV, § 20.

» fatte da società qualificate, o da corporazioni, senza adulazio-
» ne, nè dispetto, con intenzione di vero amore e di fedele af-
» fezione de' propri doveri, propagate il più che è possibile, ap-
» poggiate da raccomandazioni a viva voce presso delle persone
» potenti e presso quelle stesse che circondano il principe, è
» quasi impossibile che non abbiano un buon resultato, perchè
» la verità quando è pura e senza parzialità rappresentata nello
» splendore della sua maestà, che tutto vince, ha una forza di-
» vina, che le è propria, ed alla quale si deve credere: essa è
» l'arma dello spirito, è inespugnabile ed innocua, come l'egida
» di Dio. Essa trova sempre una quantità di amici e di seguaci
» che combattono per l'offeso, e con più successo che egli non
» avrebbe potuto. Essa piace sovente anche ai principi dispoti-
» ci, perchè a' loro occhi è cosa rara e nuova, e perciò richiede
» onestà e sincero amore, e non continua adulazione, la quale
» per la sua continuata ripetizione, ed a cagione del cattivo re-
» sultato, deve loro diventare alla fine noiosa e disgustosa. Oggi
» giorno si soffrono tante ingiustizie e violenze, che spesso ven-
» gono introdotte da alcuni sofisti. Si suppone generalmente
» cattiva volontà: quindi si calunnia e si spande odio contro il
» principe, non si permette alcun tentativo per liberarsene.
» Questo non è affatto virtù, ma pigrizia, ma assopimento, ma
» scoraggiamento ed abbandono de' suoi doveri, coi quali si fa
» poco onore al principe, e non giova a nulla (1) ».

Il Baroli dice: « L'imperante è un uomo, vale a dire un
» ente ragionevole finito e libero, quindi sottoposto ad illudersi
» ed errare. Laonde, anche sotto questo rapporto, egli ha bi-
» sogno di persone le quali lo sussidiino, gli giovino coi loro
» lumi, colla loro esperienza e colle loro cognizioni, lo soccor-
» rano e lo consiglino, affinchè, coll'evitare prudentemente ciò
» che può riuscire pregiudicievole allo Stato, lo possa condurre
» con maggiore facilità e sicurezza alla sua meta. E chi mai può
» essere più interessato de' suoi sudditi a fargli conoscere la via
» da percorrersi per giungere al fine, i mezzi da porsi in opera
» per ottenerlo, gli impedimenti di ogni sorta che vi si oppor-
» ranno, i pericoli ai quali si anderà incontro, le collisioni che
» ne resulteranno, gli espedienti per vincergli, per allontanar-
» gli, per togliergli? Tutti questi consigli, fondati sulla retta co-
» gnizione della legge naturale (etica e giuridica), delle leggi
» in vigore nella città, e della situazione in cui essa si trova,
» sono altrettante validissime dighe contro l'abuso del poter su-
» premo, le quali, anzichè offendere e ledere i diritti da cui è

(1) Haller, *Restaurazione della scienza politica*, cap. 41, § 3.

» constituito, e la persona che ne è in possesso, la induceno a » farne un legittimo esercizio (1) ».

Francesco Forti si esprime nel modo seguente: « La pri» ma e la più nobile di tutte (parla delle vie legali) si è quella » del ricorso al legislatore per demandare una riforma. *Il di» ritto di petizione*, che così si chiama presentemente questo » modo supplichevole di domandare riforme, rimane sempre ai » sudditi in qualunque forma di governo, ed una legge che lo » escludesse al tutto, mi parrebbe sentir di tirannide. Ma è nella » frequenza e nel modo di esercitarlo, che troppo bene si dà a » conoscere la diversa natura dei governi (2) ».

All'autorità dei pubblicisti sopra nominati aggiungiamo per ultimo quella del *Rosmini*, il quale, oltre al riconoscere la legittima esistenza dei *diritti di petizione* e di *rimostranza*, determina per di più anche le condizioni e i modi di recargli a pratico esercizio.

« Il diritto di rimostranza e di petizione (egli dice) è il più » prezioso di tutti nelle monarchie assolute, ed egli solo, quan» do è lasciato interamente libero, basta a rendere inutili le vie » coattive, dalla parte dei governati, a renderle conseguente» mente illegittime e criminose. S'ingannano grandemente quei » principi e quei ministri che considerano le numerose petizioni » come incomodi ed intralci al loro reggimento, e che perciò » usano mezzi indiretti, a renderle meno frequenti e meno » franche.

» Ma acciocchè tal diritto possa essere esercitato con tanta ef» ficacia, e nella sua integrità razionale giuridica,

» I. Qualunque persona individua o collettiva che abbia di» ritti da difendere, deve poterlo esercitare, dee poter chiedere » e rimostrare ogni cittadino, ogni società lecita, una collezione » di cittadini, la pluralità, tutti: giacchè questi sono altretanti » soggetti di diritti sociali.

» II. Le rimostranze debbono esser ragionate e ponderate: » quindi è duopo che sia permessa quella discussione fra i pe» tenti, se sono più, senza la quale nè possono accordarsi, nè » sottomettere al principe rimostranze savie e pienamente ma» turate.

» III. Le dette rimostranze non debbono necessariamente » essere secrete, ma giova che sieno pubbliche, almeno quanto » lo bramano i rimostranti, acciocchè, se contengono cose che » non si possono accordare, la negativa del principe trovi il suo » appoggio nella pubblica imparziale opinione.

(1) De Baroli, *Diritto naturale pubblico interno*, § 222.
(2) Forti, *Istituzioni civili*, cap. 2, § 8.

» Con queste condizioni, il diritto di rimostranza e di petizione diventa efficacissima tutela de' diritti de' governati, perocchè, essendo esercitato con tale maturità e sapienza, serve per lo più a far conoscere al sovrano con gran chiarezza la giustizia della causa, le quale perderebbe di forza se la petizione contenesse difetti di esposizione, sui quali falsi consiglieri potessero motivare una negativa, o interessati, influenti sulla persona sovrana, malamente disporla.

» Di più, esso così diventa bene spesso l'espressione fedele e sincera di quella opinione pubblica che è la migliore regola del buon governo, e che, quando sia resa uniforme, diventa una forza morale irresistibile. Questa opinione, appunto perciò, dee il savio governo voler conoscere siccome l'unica infallibile sua guida e fedelissima consigliera (1) ».

(B)

Sapere ciò che fa il governo.

Esposti i termini giuridici del *far sapere*, passiamo ad esporre i termini dell'altro attributo, cioè del *sapere ciò che fa il governo*.

Questo attributo si compone di tre diritti diversi, i quali sono:

I. Il *diritto di promulgazione*, il quale consiste nel non esser soggetti alle leggi, finchè esse non sieno nei debiti modi *promulgate* all'universalità dei cittadini.

II. Il *diritto di notificazione*, il quale consiste nel conoscere le *instruzioni*, le *circolari*, i *regolamenti* ed altre *ordinazioni* dei ministri o capi di uffizio, relative all'esecuzione ed applicazione di una legge qualunque.

III. Il *diritto del rendiconto*, il quale consiste nel conoscere in qual modo sono state erogate dal governo le pubbliche entrate.

Sul primo di questi tre diritti non occorre spiegazione di specie alcuna, essendo non solamente concordato, ma rispettato praticamente da qualunque specie di civile governo.

Gli altri due diritti, sebbene odiernamente non riconosciuti praticamente nei principati assoluti, non cessan per questo di avere una legale esistenza, che in diritto pubblico non soffre eccezione o contrasto.

E vaglia il vero. Ammesso razionalmente il principio della *necessità della promulgazione* all'effetto di rendere obbligatoria la legge, il *diritto della notificazione* diventa una conseguenza giuridica di quello stesso principio. « Niuna cosa (dice Romagnosi) » di peggiore esempio e di effetto più nocivo assegnare si può

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n.° 2378.

» delle *segrete instruzioni di massima*, diramate negli uffizi, » colle quali si paralizza, si contorce o si rende più aspra una » legge. Se le leggi devono esser leali, l'amministrazione deve » esser fedele. L'ipocrisia legislativa toglie al dispotismo perfino » la scusa dell'ignoranza. È dunque necessario di andare incon- » tro all'infedeltà dell'amministrazione, che spunta collo spun- » tar della legge (1) ».

Il diritto finalmente del *rendiconto* emana e discende giuridicamente dall'elemento di *amministrazione*, che ormai per consentimento universale ha compenetrato i due concetti della *sovranità* e della *sudditanza* (2).

Qui un dilemma molto semplice e chiaro risolve, ai termini rigorosi della naturale giustizia, ogni specie di controversia, e toglie dal campo del diritto pubblico ogni maniera di sofisma.

O vuolsi costruire la *sovranità* ed il *governo* sulle idee di *signoria* e di *patrimonialità*, ed allora conviene rinunziare alla facoltà d'imporre arbitrariamente, poichè in tal concetto l'imposta arbitraria constituisce una lesione degli altrui diritti, fonte perpetue di discordie e di ribellioni (3).

(1) Romagnosi, *Della Constituzione*, cap. 4, § 22.

(2) Il Cocceio, *in H. Grot.*, lib. III, cap. 20, § 7, dice:

« Dominii vox male in imperiis adhibetur ». Ed avendo detto il Grozio: « Nec in subditorum bonis aliud jus habent quam regium »; soggiunge: « Quod consistit in jure tuendi res subditorum, non per- » dendi ».

(3) Non conosciamo un fatto più energico di quello che è registrato nella Sacra Scrittura in proposito di Roboamo: la divisione delle tribù d'Isdraello fu motivata da una arbitraria imposizione. — Reg., lib. I, cap. 12.

« Tuo padre ci ha posto addosso un grave giogo; ma tu alleviaci » ora dalla dura servitù di tuo padre e dal suo grave giogo, il quale » egli ci ha posto addosso, e noi ti saremo soggetti. Ed il re Roboam » si consigliò coi vecchi, che erano stati ministri del re Salomone, suo » padre, mentre era in vita, dicendo: Come consigliate che si risponda » a questo popolo? Ed essi gli risposero, dicendo: Se tu oggi ti sotto- » metti a questo popolo, e te gli rendi soggetto, e gli dai buona ri- » sposta e buone parole, egli ti sarà soggetto in perpetuo. Ma egli la- » sciò il consiglio che i vecchi li avevano dato, e si consigliò coi gio- » vani, che erano stati allevati con lui, ed erano suoi ministri: ed i » giovani, che erano stati allevati con lui, li risposero, e dissero: di' così » a questo popolo, che t'ha parlato, dicendo: tuo padre ci ha posto ad- » dosso un grave giogo, ma tu alleviacene; e rispondi loro così: il mio » piccol dito è più grosso che i lombi di mio padre. Ora dunque mio » padre vi ha caricato addosso un grave giogo, ma io lo farò vie più » grave: mio padre vi ha castigati con sferze, ma io vi gastigherò con

O vuolsi sostituire all' idea di *patrimonialità* e di *signoria*, l' idea di *amministrazione*, ed allora il poter sovrano ha la facoltà di levare tributi proporzionati ai bisogni della società, ma il *rendiconto* agli amministrati diventa un dovere giuridico di qualsivoglia ammainistratore.

Noi, che fondiamo le nostre proposizioni principalmente sull' autorità di quei pubblicisti ai quali non puossi far rimprovero di parteggiare per la *sovranità popolare*, invochiamo nell' un tema e nell' altro del proposto dilemma l' autorità dell' *Haller* e del *Rosmini*.

L' *Haller*, il quale fonda la sovranità sulla *signoria* e sulla *patrimonialità*, così parla delle imposizioni: « Risalendo ai prin» cìpi della giustizia naturale, un principe, considerato come si» gnore territoriale e sovrano, non può, per verità, gravare ar» bitrariamente i suoi sudditi con imposizioni dirette, nè disporre » con ciò della loro proprietà. Perciocchè, malgrado la sua in» dipendenza personale o la sua libertà perfetta, egli non ha il » diritto d' impadronirsi del bene altrui, più di quello che l'ab» bia un signore particolare di prelevare qualsivoglia cosa da » ciò che appartiene alle persone del suo servizio o della sua di» pendenza ». E dopo di avere avvalorato colla testimonianza della storia il suo assioma politico, così prosegue: « Se in caso » di bisogni straordinari, e per la conservazione del vincolo so» ciale, sussidi volontari e permanenti gli divengano indispen» sabili, niun dubita che egli possa trovare un gran soccorso, e » anche un' assistenza incalcolabile nella possidenza particolare » de' suoi sudditi, perchè il loro interesse, senza esser del tutto » identico col suo, vi si trova intimamente collegato: ma sicco» me egli non può disporre di questa possidenza a suo talento, » bisogna, in buona regola, che i sussidi sieno domandati dal » sovrano, ed accordati dai principali sudditi, che sono in im» mediata relazione seco lui. Questo è quanto praticavasi per » l' addietro in tutti i luoghi pel solo sentimento della giustizia » naturale, prima che i pubblicisti romani e i sofisti moderni, » che rappresentano la dignità sovrana come un impiego pro-

» flagelli pungenti. E tutto il popolo d' Israel, veduto che il re non » gli aveva prestato orecchio, rispose al re e disse: qual parte abbia» mo noi in David? Noi non abbiamo alcuna ragione d' eredità nel » figliuolo d' Isai: o Isdrael, vattene alle tue stanze; provvedi ora, *Da» vid*, a casa tua; ed Isdrael se ne andò alle sue stanze. E il re Ro» boam mandò a tutti gli Israeliti *Adoram*, che era sopra i tributi; » ma essi lo lapidarono, ed egli morì. E il re Roboam salì presta» mente sopra un carro, per fuggirsene in Gerusalemme. Così gl' I» sraeliti si ribellarono dalla casa di David ».

» veniente dal popolo, e le spese dei principi come spese nazio-
» nali, non avessero aperto l'adito al più illimitato sistema di
» tasse ». E quindi conclude con una sagacissima osservazione di fatto: « Finalmente è da notarsi che sino nei paesi in cui gli
» *stati* non sono più convocati per alcun affare, a causa delle
» spese, delle distanze, delle urgenze, dei bisogni, ecc., ecc., i
» più assoluti governi hanno invece l'uso di far motivare le or-
» dinanze che stabiliscono nuove imposte, con maggior cura di
» tutte le altre: quasi direbbesi che, un segreto instinto avver-
» tendoli dell'infrazione della regola, essi cerchino di giustifi-
» carsi con ragioni tratte dalle circostanze, di provocare la buo-
» na volontà dei contribuenti, e che, riconoscendo in certa guisa
» la necessità di un consenso, se non formale, tacito almeno,
» rendano indirettamente, e senza saperlo, un ultimo omaggio
» alla giustizia naturale (1) ».

Il *Rosmini* comincia dall'eliminare il concetto di patrimonialità. « La parola *dominio* dovrebbe esser sbandita, trattandosi
» del diritto che ha la società di usare al suo fine una parte de'
» beni dei privati; poichè quella parola involge il concetto di
» un uso arbitrario che può fare de' suoi beni chi n'ha il do-
» minio, quando il governo non è che raccoglitore e ammini-
» stratore delle messe comuni al fine della società ». Quindi conclude: « Si preferiscono presso molte nazioni le imposte indi-
» rette. La ragione è chiara: i contribuenti si accorgono meno
» per esse di contribuire: si conta sulla loro ignoranza; si fanno
» pagare senza che lo sappiano. Il *problema politico* avvera qui
» una delle sue condizioni, egli è a confessarsi: ma il problema
» giuridico s'imbroglia più e più, e forse si rende insolubile. È
» forse impossibile regolare le imposte indirette per modo che,
» infine, riescano compartite secondo le facoltà de' cittadini. Un
» popolo che giungesse ad essere bene instruito de' suoi inte-
» ressi, non vorrebbe più imposte indirette, almen per que-
» sto, che egli vorrebbe sapere se le imposte sono distribuite
» equamente, e nol potrebbe saper giammai colle imposte indi-
» rette; d'altra parte egli *non si ricuserebbe di contribuire diret-*
» *tamente, quando lo vedesse necessario e chiaramente compartito*
» *a rigor di giustizia* (2) ».

Nel primo tema pertanto, cioè nel tema di *patrimonialità*, le imposte devono essere chieste e liberamente consentite.

Nel secondo tema, cioè in quello dell'*amministrazione*, le imposte non chieste, nè consentite devono essere nella loro equa distribuzione e nella loro saggia erogazione giustificate. In una

(1) Haller, *Opera citata*, cap. 37, § 3.
(2) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n.° 2160, 2161.

parola, il principe amministratore ha diritto d'imporre per supplire alle spese del governo senza bisogno di consenso preventivo. I sudditi amministrati hanno il diritto di avere un governo colla minore spesa possibile. Il *rendiconto* è considerato da noi come il solo mezzo efficace per conciliare la sicurezza dei sudditi colla speditezza e colla energia, le quali sono indispensabili nelle operazioni del governo, e come il mezzo che al tempo stesso salva la civile società dalle dottrine del *dispotismo* e della *sovranità popolare affermativa*.

Terminiamo questa inspezione colle parole del *Romagnosi*, dal quale abbiamo preso in prestito alcune idee fondamentali della *garanzia politica* da noi proposta. « Altri importantissimi » motivi rendono necessaria la pubblicità degli affari ora rammentati. Come potreste, infatti, ottenere quel sommo bene e » quel sovrano motore che rende facile l'impero di una nazione » incivilita, vo' dire la fiducia nel governo, senza la pubblicità? » Come potrete voi far conoscere i benefizi giornalieri della vo» stra amministrazione e gestione, e preparare gli animi ad una » rassegnazion volontaria; iniziare una savia riforma; smentire » le calunnie dei maldicenti, senza di questa pubblicità? come » preparare gli uomini che dovrete associare all'amministrazione » dello Stato? come aumentare colla discussione e coll'applica» zione giornaliera la massa dei lumi legislativi e governativi, » senza di questa pubblicità? come, in una parola, creare quel» l'opinione che rende il governo padre illuminato, ed il sud» dito compagno, e non servo della legge, amante passionato, e » non vittima sofferente della patria? (1) »

(C)

Modo di organizzare l'esercizio di questi diritti.

Se il *sapere ciò che fa il governo*, ed il *far sapere ciò cui deve provvedere il governo* sono due *attributi* inalienabili di una nazione, sono altresì due *funzioni* impraticabili per una moltitudine che non possa essere adunata in piazza a parlamento, come praticavasi a Roma nei comizi popolari, e come fu sovente praticato nella repubblica di Firenze. Il trasportare la trattativa dei pubblici affari dalla piazza al palazzo constituisce pertanto un primo progresso di civiltà nell'ordinamento delle garanzie popolari. Di più, trattandosi di affari che toccano tutti, e non appartengono a nessuno, o avrebbonsi individui che si presentassero a caso, o sull'appoggio di un eguale diritto potrebbonsi

(1) Romagnosi, *Opera citata*, cap. 4, § 22.

tutti presentare in folla: nel primo caso mancherebbe la missione legale, avrebbonsi nel secondo sedizioni e tumulti, e quindi i pericoli della demagogia. Finalmente, trattandosi di diritti che spettano giuridicamente ai singoli, ma che nelle loro conseguenze interessano l'universalità, non devono nel loro esercizio esser disgiunti dalla sapienza e dal consiglio, chè non possono ottenersi senza la severità della discussione e senza la ponderatezza della deliberazione.

Quindi ne deriva la *necessità legale-politica* di una instituzione esterna, mediante la quale gli attributi in questione possano esser dedotti all'esercizio colla triplice condizione dell'*universalità*, dell'*ordine* e del *consiglio*.

Questa instituzione esterna la troviamo già universale in Europa fino alla rivoluzione francese sotto il nome di *stati*, di *parlamenti*, di *corti*, dove intervenivano i *grandi dello Stato*, i *vescovi*, i *conti*, rappresentando sè stessi, e i *deputati* del clero, delle città e delle corporazioni, rappresentando un poter delegato, non già per far leggi, o imporle al monarca, ma per consigliare, per consentire, per supplicare, per esporre la propria sentenza sugli affari pubblici sottoposti al loro esame. Il suffragio meramente consigliatore era la funzione parlamentaria più importante tanto negli Stati di Francia, quanto in quelli della Germania (1).

« Da ciò si vede (dice l'Haller stesso, il quale difendeva la » sovranità, ma non il dispotismo) che fino ai giorni nostri gli » Stati imperiali sono stati composti in tutti i tempi dalla no- » biltà, dal clero, dalle città o dallo stato civile; e, malgrado » tutte le sottigliezze, ricerche e speculazioni, non si potrà mai » trovare per l'aumento delle imposizioni, pel consenso delle » leggi in generale, e per le rendite dei tributi una migliore » intercessione per la nazione, che questa che vien data dalla *na-* » *tura* e dalla *giustizia*. Per mezzo di questa sola, e per mezzo » della riunione di tutti quelli che sono obbligati immediata- » mente verso il re, si rappresenta in guisa di scala l'immagine » fedele e vivente della nazione, come ancora tutti i diritti, rap- » porti, i domìni, come le comunità, tutti gl'interessi, la reli- » gione e le scienze, la proprietà e la forza di difesa, il com- » mercio ed il lucro; in una parola i tre grandi bisogni degli » uomini, il *nutrimento*, la *protezione* e l'*insegnamento*, di cui » gli effetti reciproci formano il legame sociale, e di cui le pre-

(1) Grotio, *De Jur. Belli et Pacis*, lib. 1, cap. 3, § 10. — Bodino, *De Repub.*, lib. 1, cap. 8. — Puffendorf, lib. VII, cap. 11, 12. — Réal, *La Politica*, lib. II, p. 36.

» tensioni, sotto la guida suprema della giustizia, debbono essere » paragonate ragionevolmente e con diritto (1) ».

Oggi alle mutate condizioni della società umana, non più divisa per classi e per privilegi, non bastano i parlamenti, o gli stati generali dei secoli decorsi, e il dimostrarlo sarebbe un fare offesa alla perspicacia del lettore. Non mancano però i mezzi di supplirvi efficacemente, nel modo più conforme ai bisogni della civiltà, la quale vuole sostituito al *diritto individuale* il *diritto della rappresentanza*. Questi mezzi, senza divorziare col passato, senza ricorrere ad imitazioni straniere, gli possiede ogni popolo, ed i popoli italiani meglio degli altri, nelle *instituzioni municipali*. Prendasi come fondamentale il *poter comunale*, si svolga questo potere nelle sue conseguenze mediante i *Consigli provinciali*, e mediante un *Consiglio generale o centrale*, ed avremo allora quella instituzione esterna che è necessaria per l'esercizio legittimo dei due attributi sociali superiormente definiti.

Articolo IV.

Effetti della garanzia.

Mediante il riconoscimento dei doveri, dei poteri e dei diritti, dei quali abbiamo tenuto discorso, avremo soddisfatto alla formula ideale del progresso cristiano, il quale consiste: « Nel » rinnuovare e migliorare gli ordini ideali del medio evo, pur» gandoli dalla barbarie che li guastava, e compiendoli cogli » incrementi successivi ottenuti, o possibili ad ottenersi nel giro » dei fatti possibili (2) ». Avremo: « Un temperamento di po» teri ed una garanzia nazionale che associ i sudditi al governo, » senza lesione della prerogativa reale ». Avremo in una parola: « Una monarchia consultativa, nella quale i poteri legislativo ed » amministrativo, riuniti nel principe, sono temperati dai due » attributi nazionali di far sapere ciò cui deve provvedere il go» verno, e di sapere ciò che fa il governo, organizzati mediante » lo sviluppo del poter comunale, restituito alla sua naturale e » legittima indipendenza ».

Questa garanzia politica, che non lede, nè offende la prerogativa reale, oltre al fornire, mediante il legale riconoscimento dei diritti naturali dell'uomo, le basi di quella sicurezza che è indispensabile necessità del viver civile, produce altresì ottimi vantaggi per il governo e per il principato. Fornisce, cioè, in

(1) Haller, *Opera citata*, cap. 60.
(2) Gioberti, *Introduzione allo Studio della Filosofia*, cap. 5, § 6.

primo luogo, un mezzo col quale sfogano le ire, le ambizioni e le passioni che concepiscono gli uomini, perchè quando questi modi ordinari non vi sono, si ricorre agli straordinari, e senza dubbio questi fanno peggiori effetti che non fanno quelli. Soddisfa, in *secondo luogo*, a quel bisogno che hanno, tanto i regni, quanto le repubbliche, di rinnuovarsi, di adattarsi ai tempi, di ridurre le leggi verso il loro principio, non vi essendo cosa più necessaria in qualunque viver comune, che conservargli quella reputazione che aveva nei principi suoi, ed ingegnarsi che siano gli ordini buoni, o i buoni uomini che facciano questo effetto, onde non l'abbia a fare una forza estrinseca e malvagia. Salva, in *terzo luogo*, il principe dall'odio e dal disprezzo, sì perchè salva i deboli dalla prepotenza de' grandi senza odio del principe, sì perchè pone il principe in istato di conoscere sempre i bisogni dei popoli, di soddisfarli a tempo, e di farli benevoli e contenti. Concede, *finalmente*, un indirizzo alla vita civile, ed associando al governo tutte le forze intellettive e morali della nazione, impedisce che esse o diventino ostili o restino inoperose.

E monarchie e principati che non avessero qualche specie di nazionale garanzia furono ignoti fino ai tempi del *Machiavelli*, ed ignoti rimasero fino ai tempi più recenti, se vogliansi eccettuare l'impero del Turco, o il regno del soldano. Ebbero garanzie la *Spagna* e la *Castiglia*, l'ebbero i regni di *Napoli* e di *Sicilia*, l'ebbero le *provincie germaniche* ed i *regni dell'Inghilterra*, l'ebbe il *reame di Francia*, cui il *Machiavelli* in più luoghi delle sue opere dà il vanto di sapiente ordinamento, appunto perchè abbondavano d'infinite constituzioni buone, donde dipendevano la libertà del re e la sicurezza de' sudditi l'ebbero, infine, in qualche modo tutti gli altri regni e principati: dall'averle guaste, violate e rotte, dall'aver pazientato che lo fossero ne venne il dispotismo, e poi ne vennero le rivoluzioni ed i tanti sofismi che per un verso o per l'altro da tanti anni contristano il mondo. I principi, sedotti dai sofisti, per aumentare la propria potenza fecer tavola rasa, e togliendo la sicurezza ai loro sudditi, finirono per toglierla ai loro troni ed a sè stessi. « I despoti moderni (dice Gioberti) sono usurpatori delle li» bertà e dei diritti nazionali, già comuni alla cristianità tutta » quanta, e antichi quanto le nazioni medesime; dal che ne se» gue che i veri autori delle odierne rivoluzioni sono i principi, » e che a loro si dee principalmente imputare la colpa di quegli » eccessi in cui sovente incorsero i popoli per recuperare la li» bertà perduta. Ne segue ancora che chiunque pacificamente si » adopra per restituire ai popoli ciò che a loro appartiene, senza » offendere la maestà del trono e troncare i nervi al principato,

» merita il nome d'instauratore, e giova alla patria, intendendo alla concordia della libertà col potere, fuori della quale » non vi ha salvezza per le nazioni e pei loro capi. Questo è il » vero modo di amare e difendere la monarchia, la quale non » ha maggiori nemici di quella stolta o ribalda generazione che, » esagerandone i diritti, le apparecchia la rovina o il flagel» lo (1) ».

Qui poniamo fine alla esposizione di quelle idee razionali che dovevano essere da noi anticipate per la retta soluzione del problema formulato nel capitolo precedente.

Il lettore avrà avuto luogo di osservare che quanto abbiamo detto, anzichè essere sterile frutto della nostra meditazione, altro non è, in sostanza, se non che l'applicazione di principi tenuti ormai come inconcussi dai pubblicisti di miglior nome: ed avrà pure osservato che le idee da noi esposte, anzichè essere speciali al solo governo pontificio, sono invece comuni a qualsivoglia specie di governo monarchico che voglia conciliare la sicurezza e la libertà propria colla sicurezza e la libertà dei sudditi. Dobbiamo però soggiungere una osservazione, che probabilmente riescirà nuova alla massima parte dei nostri lettori. La parte di applicazione a noi non appartiene. Essa fu già formulata dal granduca di Toscana, Pietro Leopoldo I: la constituzione che egli aveva immaginata e preparata per il popolo toscano, e da noi pienamente conosciuta, altro non era se non che la riconoscenza legale dei due attributi naturali: *far sapere ciò cui deve provvedere il governo*, e *sapere ciò che fa il governo*, organizzati mediante i *Consigli comunali*, i *Consigli provinciali* ed un *Consiglio generale*.

Le idee di Leopoldo I potrebbero ricevere ai giorni nostri una più giusta e più adequata applicazione.

CAPITOLO IV.

Soluzione del problema.

Dopo le cose dette e discusse nel capitolo precedente, la soluzione del proposto problema riesce (se non c'illude amore soverchio delle nostre idee) facile e consentita da ogni specie di convenienze: e tanto più facile riesce negli Stati pontifici, poichè, tenendo dietro alle tradizioni delle quali essi abbondano, alle instituzioni che già vi esistono, ai principi che già vi si professano, sono ivi più che altrove in larghissima copia gli ele-

(1) Gioberti, *Opera citata, loco citato.*

menti tutti più sostanziali della desiata riforma. Ivi esistono le tradizioni e gli affetti municipali, più forti che altrove, e meno che altrove dimenticati: ivi esiste il principio della consultazione collegiale, più che altrove riconosciuto e professato: ivi è già fatta una eccellente distribuzione territoriale: ivi è riconosciuta in principio, più che altrove, la libertà municipale: ivi esistono già i Consigli provinciali e le congregazioni governative presso i delegati: ivi, più che altrove, sono proclamati i principi eterni del Vangelo, della morale, del diritto, di cui la Santa Sede è incorruttibile custode. Quando pertanto ai principi che già vi si professano si aggiunga il *principio della libera concorrenza* in quel modo che può convenire alla natura di un principato ecclesiastico: quando ai diritti che già vi sono riconosciuti si aggiungano quelli che sono compresi nei *due attributi naturali di ogni popolo*, superiormente definiti: quando diasi una maggiore attività al poter comunale: quando alle instituzioni già esistenti si aggiungano, infine, un *Consiglio generale* ed una *congregazione centrale:* quando, infine, ogni specie di riforma sia fatta comune a tutte le province dello Stato, il problema, che nè i Ghibellini nè i Guelfi nè i politici nè i ministeriali nè la diplomazia sepper risolvere, questo problema ci pare risoluto.

Ciò fia meglio manifesto al lettore alloraquando avremo esaurita nelle seguenti sezioni la parte pratica dell'esecuzione.

SEZIONE PRIMA

POTERE COMUNALE.

Il poter comunale ci richiama a quattro inspezioni:
1.° Modo di organizzazione;
2.° Modo di esercizio;
3.e Modo di attribuzioni;
4.° Modo di sorveglianza.

§ I.

Modo di organizzazione.

È principio generale di diritto, che il possesso e amministrazione delle cose comuni spettano esclusivamente a coloro che vi hanno interesse. La sopportazione pertanto degli oneri comunali e governativi è il principio fondamentale che, salve alcune

lievi modificazioni, regola la organizzazione del poter comunale. Questo principio vuole essere applicato con quattro condizioni, cioè:

I. Che gli aventi maggiore interesse non sieno sacrificati a quelli che ve lo hanno minimo o nullo.

II. Che gli aventi un diritto coeguale abbiano eguaglianza di partecipazione al potere.

III. Che gli aventi minimo interesse sieno essi pure tutelati.

IV. Che l'interesse collettivo sia validamente garantito.

Soddisfassi alla prima condizione o ammettendo al poter comunale quelli soltanto i quali hanno un censo determinato, e pagano una data tangente d'imposta; o ammettendo quelli che pagano meno in una proporzione di minorità. Gli scienziati ed i negozianti vi posson trovar luogo se pagano una tassa sull'entrata: quando per valersi dei loro lumi vogliansi ammessi senza rispetto alla tassa, devono essere ammessi, come si pratica saviamente negli Stati pontifici, nella proporzione di uno a tre.

Soddisfassi alla seconda condizione o col sistema della libera elezione, o col sistema delle borse. Questo secondo sistema conserva più rigorosamente la eguaglianza, e meglio si adatta colla natura di un governo monarchico. Sono pessimi modi di formazione o la nomina fatta dal governo, o la rinnuovazione fatta per mezzo degli stessi membri, nominati la prima volta dal poter governativo. Nel primo caso si annienta il poter comunale, nel secondo caso riducesi a setta, a fazione, a monopolio.

Soddisfassi alla terza condizione sottoponendo gli atti del poter comunale al sindacato, e le decisioni consigliarie all'appello della minorità.

Soddisfassi, infine, alla quarta condizione, richiedendo negli eligibili o imborsabili certe qualità morali e intellettuali come titoli di capacità. Oltre le consuete, il *saper leggere e scrivere* sarebbe ottima garanzia di ordine e di morale sicurezza.

§ II.

Modo di esercizio.

Il poter comunale si compone, come ogni poter sovrano, di *legislativo* e di *esecutivo*. Vorremmo pertanto che fosse *largo* il primo, che fosse *stretto* il secondo: quindi che il *legislativo* si esercitasse sempre da tutto il CONSIGLIO COMUNALE, e l'*esecutivo* da un magistrato composto di un *gonfaloniere* o *potestà*, e *due* o *quattro anziani*, secondo le località; magistrato che dovrebbe agire sotto l'azione permanente del Consiglio. Gli *anziani* dovrebbero essere eletti liberamente dal Consiglio: il *gonfalo-*

niere o potestà in governo monarchico potrebbe esser nominato dal principe.

§ III.

Modo di attribuzioni.

La sorveglianza dei pubblici stabilimenti di utilità e di beneficenza: la direzione del pubblico insegnamento: la polizia municipale: il provvedere a tutto ciò che riguarda l'utile materiale e morale del municipio: la nomina degli impiegati municipali o dipendenti direttamente dal Comune, compresovi l'assessore o notaro: la imposizione delle tasse comunali: il reparto sui comunisti delle imposte governative o provinciali, ecco le attribuzioni naturali di ogni poter comunale che vogliasi veramente indipendente.

§ IV.

Modo di sorveglianza.

Un primo mezzo di sorveglianza è il *gonfaloniere*, nominato dal principe: un secondo mezzo è l'*appello* che il gonfaloniere o la minorità possano interporre dagli atti consigliari al Consiglio provinciale: un terzo mezzo di sorveglianza, infine, è il rendiconto doppio, da farsi ad un rappresentante del governo ed al Consiglio provinciale. Ogni altro mezzo di sorveglianza si riguarda da noi come violazione della indipendenza municipale.

SEZIONE SECONDA

CONSIGLI PROVINCIALI.

La composizione dei Consigli provinciali, fatta mediante il duplice concorso dei *Consigli comunali*, che presentano triplice nota, e del *poter sovrano*, che sceglie su questa triplice nota, può esser nei governi monarchici un modo di organizzazione che concilia la libertà della scelta colla pubblica sicurezza.

Oltre le attribuzioni concesse ai Consigli provinciali coll'editto del 5 luglio 1831, vorremmo che ai medesimi si concedessero:

1.° Le attribuzioni amministrative che ora sono esercitate dal governo, o dalle congregazioni governative.

2.° L'appello dalle deliberazioni dei Consigli comunali, interposto dal gonfaloniere o dalla minorità.

3.° La revisione dei conti delle aziende comunali, o dipendenti dal Comune.

4.° La decisione delle questioni amministrative che insorgessero o tra i comunisti ed il Comune, o fra Comune e Comune.

5.° La nomina degli individui componenti le congregazioni governative, tenendo per lo meno il sistema della nomina per triplice lista. Questa fu tra le ottime cose proposte eziandio nel *memorandum* del 1831.

L'assistenza, non la presidenza di un delegato governativo alle sedute consigliarie potrebbe essere garanzia di ordine, non offesa d'indipendenza.

I Consigli provinciali dovrebbero avere epoca fissa di convocazione, epoca fissa di scioglimento. Non dovrebbero durare meno di quindici giorni.

SEZIONE TERZA

DIRITTO DI PETIZIONE.

I diritti di *petizione* o di *rimostranza*, che compongono il primo attributo naturale dei sudditi, cioè il *far sapere ciò cui deve provvedere il governo*, furono da Pietro Leopoldo I organizzati presso a poco nel modo seguente:

1.° Il diritto di petizione deve appartenere ad ogni individuo maschio che abbi venticinque anni compiti. Ma deve esercitarlo davanti ai Consigli comunali del suo domicilio.

2.° I Consigli comunali devono accettare tutte le *petizioni*, o concernano esse gl'interessi meramente locali, o concernano invece gl'interessi provinciali e generali: ma devono discuterle e designare a pluralità di suffragi quelle che sono giudicate degne di considerazione per affidarle ai deputati incaricati d'intervenire ai Consigli provinciali.

3.° I Consigli provinciali devono accogliere le petizioni presentate dai deputati comunali, e distinguerle in classi secondo che concernono o *interessi locali*, o *interessi provinciali*, o *interessi generali*. Quindi, discutendole partitamente, devono designare a pluralità di suffragi quelle che devono essere affidate ai deputati nominati per far parte del *Consiglio generale*, accompagnandole coi motivi scritti dai quali sono provocate.

S'intende bene che, tanto i Consigli comunali, quanto i Con-

sigli provinciali possono esercitare collettivamente gli stessi diritti che sono concessi agli individui.

SEZIONE QUARTA

CONSIGLIO GENERALE.

Il Consiglio generale dovrebbe esser composto di deputati scelti come pei Consigli provinciali, mediante il duplice concorso dei Consigli provinciali stessi, che proponessero sopra triplice nota, e del governo, che su queste note scegliesse.

Potrebbero far parte del Consiglio generale anche i deputati delle corporazioni più illustri o importanti, che fossero per avventura nello Stato, quali sarebbero, per modo di esempio, le *università di studi*, le accademie di scienze, le camere di commercio, il collegio degli avvocati o dei medici, corporazioni religiose, ecc.

La presidenza dovrebbe essere a nomina del poter sovrano, ma fra i deputati.

La convocazione dovrebbe essere fissata ogni anno ad un'epoca determinata.

La dissoluzione dovrebbe essere pure fissata per legge ed in una misura di tempo conveniente.

Fissando l'epoca quinquennale per la rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali, quinquennale dovrebbe esser pure la rinnovazione del Consiglio generale.

Al Consiglio generale dovrebbero esser affidate:

1.° La giurisdizione di appello dalle decisioni dei Consigli provinciali.

2.° La composizione delle vertenze insorte tra i diversi Consigli provinciali.

3.° Il sindacato delle aziende provinciali.

4.° Il riparto delle imposte governative sulle province.

5.° Finalmente, il supremo esercizio dei due attributi naturali del popolo, tante volte rammentati. Ciò colle regole e coi principi seguenti:

I. Appena adunato, il Consiglio generale dovrebbe ricevere:

(A) La partecipazione delle leggi generali non ancora promulgate;

(B) La notificazione delle instruzioni, delle circolari, delle massime d'uffizio comunicate, o da comunicarsi ai capi di governo e di aziende;

(C) La comunicazione del rendiconto dell'anno, e lo stanziamento della imposta generale.

II. Altretante commissioni nominate dal Consiglio generale, dovrebbero fare l'esame preparatorio, e la relazione sopra i tre distinti subietti superiormente rammentati.

III. Dovrebbe quindi instituirsi discussione generale:

1.° Sulle relazioni fatte dalle commissioni;

2.° Sulle petizioni recate dai deputati provinciali;

3.° Sulle petizioni d'interesse generale che potessero essere proposte dai deputati stessi, o dalle commissioni.

IV. Ultimo atto del Consiglio generale esser dovrebbe la redazione di un voto nel quale fossero rispettosamente espresse al governo:

1.° Le rimostranze sugli atti governativi, sulle leggi e sul rendiconto collegialmente discusso;

2.° L'esposizione dei bisogni dei Comuni, delle province e dello Stato.

V. La risposta al voto del Consiglio generale esser dovrebbe il primo atto col quale si aprisse il Consiglio nell'anno seguente.

SEZIONE QUINTA

CONGREGAZIONE CENTRALE.

Esser dovrebbe questa congregazione un senato consultativo, e quindi composta d'individui nominati dal poter sovrano, ma nominati a vita onde fossero indipendenti, priva di qualunque iniziativa ed esercente le sue attribuzioni sotto l'azione immediata del poter sovrano.

Questa congregazione centrale dovrebbe esser composta di laici, e presieduta dal cardinale segretario di Stato.

Dovrebbe essere non minore di venti membri, e divisa in quattro sezioni, corrispondenti alle principali aziende del potere esecutivo.

Le attribuzioni di questo senato consultore esser dovrebbero alcune *generali*, altre *particolari*.

Fra le generali dovrebbero figurare principalmente quelle:

1.° Di riferire sulle petizioni e sulle rimostranze del Consiglio generale;

2.° Di preparare i progetti di legge su le proposizioni fatte dal governo;

3.° Di preparare il rendiconto generale dello Stato, da presentarsi al Consiglio generale.

Le attribuzioni particolari della congregazione centrale esser dovrebbero:

1.° Dar voto scritto su tutti gli affari appartenenti ad ogni ramo della pubblica amministrazione che gli fosser deferiti dal governo centrale;

2.° Rivedere i conti di tutte le aziende dello Stato come camera dei conti;

3.° Decidere le questioni di amministrazione come supremo tribunale amministrativo.

SEZIONE SESTA

CONSEGUENZE.

Ecco pertanto come, senza offendere la sovranità pontificia — senza riconoscere il principio della *sovranità popolare* — senza tumulto di elezioni — senza divisione di poteri — senza toccare o alterare nella benchè minima parte il potere esecutivo — senza diffalco alle attribuzioni del Sacro Collegio — senza l'assoluta secolarizzazione del governo, restando risoluto il problema proposto in principio, restano altresì eliminate le principali cagioni del disordine governativo designate nel secondo libro.

La *congregazione centrale*, composta di laici, ed esercente offizio di Consiglio di Stato, serve al doppio oggetto di associare al governo i lumi che ponno essere somministrati dalla scienza civile del laicato, e di creare una instituzione permanente che dia unità all'amministrazione governativa, e conservi l'invariabilità dei principi nel rinnovellarsi del personale.

La maggior libertà data alle amministrazioni municipali serve a ridurre in più stretti confini l'autorità episcopale, a far cessare le collisioni che in caso diverso esiston perpetue tra i vescovi ed i funzionari del governo, e ad aumentare la vita pubblica dei municipi.

Il riconoscimento legale dei diritti di petizione, di rimostranza, di notificazione e di rendiconto, esercitati mediante i *Consigli provinciali* ed il *Consiglio generale*, serve a creare un sindacato per gli agenti governativi, ad associare i sudditi al governo, a fondare il governo stesso sopra una base nazionale.

L'intera riforma progettata può ristabilire i vincoli di affezione scambievole tra i sudditi ed il governo, — può chiudere molte sorgenti di spese inutili, — può render più ristretto il numero degli impiegati, e quindi operare, anche per questo lato, un completo cambiamento nella finanza.

Non parliamo di molte riforme speciali concernenti o l'amministrazione della giustizia, o l'industria, o l'insegnamento, imperocchè queste dovrebbero essere altretante conseguenze della nuova riforma politica.

Non parliamo della designata confusione tra il *poter temporale* ed il *potere spirituale*, poichè il papa meglio di ogni altro avrebbe modi, opportunità e sapienza per farla cessare.

Una revisione, o nuova esegesi del dritto canonico, porterebbe, a nostro avviso, utilissime conseguenze. Anche al dritto canonico potrebbe applicarsi la scienza dei limiti.

Non parliamo, infine, di altre specialità che potrebbero sembrare omissioni nel nostro progetto; imperocchè intendiamo parlarne nel capitolo seguente.

CAPITOLO V.

Dubbi che possono promuoversi circa la soluzione del problema.

La soluzione data nel capitolo precedente al proposto problema, potrebbe, per avventura, dar luogo ad alcuni dubbi, meritevoli tutti di considerazione e di esame.

Potrebbe dubitarsi, in primo luogo, che le condizioni attuali del patriziato romano non fossero conciliabili colla progettata riforma.

Potrebbe dubitarsi, in secondo luogo, che le attribuzioni concesse alla *congregazione governativa*, o al *Consiglio generale* in proposito del *rendiconto* potessero compromettere la indipendenza del papa.

Potrebbe dubitarsi, in terzo luogo, che nella soluzione proposta non fosse data conveniente soddisfazione alle condizioni finanziere del governo pontificio.

Potrebbe dubitarsi, finalmente, che nella proposta riforma, la sovranità temporale del papa non trovasse garanzie sufficienti a salvarla illesa da ogni specie di attentato.

A questi dubbi sarà data da noi una risposta nei quattro successivi paragrafi.

§ I.

Patriziato romano.

« L'odiosità cui nei tempi moderni (dice il Rosmini) venne » a soggiacere ogni maniera di monopolio, dimostra patente il » progresso dell'incivilimento, e la prevalenza già presa nelle

» moderne società dall'elemento civile, sopra l'elemento signo-
» rile (1) ». Noi siamo ben lontani dal farci contradittori di questo principio fondamentale di ordine, di progresso e di giustizia sociale: diciamo bensì, e lo diciamo sull'autorità di uomini sapientissimi, che l'*aristocrazia civile* non deve esser confusa colla *signoria*, nè il *patriziato* col *feudalismo*. Senza impegnarci pertanto in una polemica per combattere un pregiudizio, o per stabilire in tesi dogmatica la verità di un principio qualunque, ci limitiamo ad osservare che un'aristocrazia civile in ogni ordine sociale esiste per necessità delle cose, che l'aristocrazia della nascita, tutto considerato, offre molti elementi di ordine e di garanzia, i quali spesso sono problematici in quella, assai incerta, dell'ingegno, ed in quella, sempre fluttuante, della banca; che nello stato di dubbio, dove un patriziato esiste, è prudenza politica conservarlo, e non spegnerlo, poichè a far questo vi è sempre tempo, ma non è in arbitrio dell'uomo il riorganizzarlo quando una volta è distrutto (2); che, infine, l'abolizione del patriziato è opera di rivoluzione sociale e politica, che non è buona nè possibile in ogni tempo, in ogni paese, in ogni circostanza. Il gran patriziato romano, opera lenta del tempo e del papato, è un fatto politico, che vuolsi serbare illeso ed inviolato, ed indirizzarlo piuttosto ad un fine sociale.

Forse è sì grande la magnanimità che alberga nell'animo dei prìncipi romani, tanto l'amore che essi hanno per il pubblico bene, tanto il desiderio il quale nutrono di giovare al governo ed al paese, promuovendo le riforme, non contrariandole, che non rifiuterebbero essi dall'imitare l'eroismo della nobiltà francese, quando in quella memoranda seduta della Constituente sacrificò al suo paese i titoli, le tradizioni, i privilegi. Intanto, tenendo conto del buon volere supposto senza cimentarlo alla prova, vogliamo proporre alcuni mezzi, che, a nostro avviso, potrebbero mirabilmente conciliare il patriziato romano colla riforma proposta.

Il primo mezzo ci è offerto dalla dignità del grado o dalla ricchezza del censo per designare il patriziato come un ceto dal quale il governo potrebbe trarre, con minor dispendio e con

(1) Rosmini, *Filosofia del Diritto*, tomo II, n.° 2294.

(2) Ci piace di riferire le belle parole dette nello ottobre del 1845 alle camere spagnuole dal signor Martinez della Rosa: « L'élément » plus naturel des corps semblables (sénats), conservateurs de leur » nature, est le principe héréditaire, principe d'ordre, de stabilité, » analogue à l'essence même de la monarchie, et qui réunit à la fidé- » lité au trône, l'indépendance nécessaire pour veiller au maintien » des libertés et des priviléges de la nation ».

decoro, uomini eccellenti per le cariche civili e militari, e reclutarvi anche alcuni membri della congregazione centrale.

Il secondo mezzo ci è offerto dalle condizioni economiche del patriziato romano. I grandi proprietari romani utilizzano i vastissimi loro possessi per via degli affitti, pei quali, mediante un canone pattuito, concedono per un dato numero di anni i loro terreni ad una classe particolare di speculatori agricoli, i quali pensano a soddisfare i pubblici aggravii, ed a provvedere o anticipare i capitali occorrenti per la cultura. Questo sistema economico dà vita ad una classe di mezzi proprietari, alcuni dei quali giungono ad accumulare, mediante tale specie d'industria, conspicue ricchezze. Potrebbesi pertanto stabilire per legge, che gli affittuari o subaffittuari che pagano una data rendita, diventassero abili ad essere eletti in qualsivoglia specie di Consigli, non come rappresentanti del proprietario, ma come interessati, e per tal modo i latifondi non sarebber d'impaccio alla riforma, e darebbesi rappresentanza civile ad una classe di uomini i quali hanno vasti interessi, grande influenza e capacità somma per tutto ciò che riguarda il movimento del loro paese.

Il terzo mezzo ci è offerto finalmente dagli elementi conservatori che si trovano nel patriziato. I principi romani potrebbero esser eletti personalmente come proprietari rispetto ai beni fondi non affittati: acquisterebbero, inoltre, grande influenza nei Consigli mediante gli affittuari: potrebbe darsi ancora una speciale rappresentanza al *principato romano*, propriamente detto, il quale come *corporazione* dovrebbe inviare al Consiglio generale due o tre deputati, come nel capitolo precedente si è detto circa altre corporazioni. In tal guisa otterrebbonsi due resultati. Introdurrebbesi, cioè, nel Consiglio generale un elemento fortissimo di conservazione, accanto all'elemento progressivo della rappresentanza municipale: darebbesi, in secondo luogo, al patriziato romano una garanzia che, ponendolo al coperto da ogni offesa, lo renderebbe eziandio interessato a promuovere e mantenere il nuovo ordine di cose.

§ II.

Indipendenza economica del papa.

Sebbene eliminata la sovranità popolare, ed impedita la divisione dei poteri, le attribuzioni date ai *Consigli* ed alla *congregazione centrale* non portino offesa all'indipendenza assoluta del papa, nè diffalco di sorta alcuna alla sovranità, pur non ostante, non volendo dissimulare a noi stessi il bisogno di raf-

forzare al maggior grado possibile l'indipendenza del papa, e di porla al coperto anche dalle mere apparenze di qualsivoglia specie di soggezione, crediamo di far cosa utile portando nel campo della discussione una nuova proposizione.

Consisterebbe questa nel formare preliminarmente un vero e proprio *patrimonio papale*, separato e distinto, capace di corrispondere una data rendita; patrimonio che dovrebbe essere affidato ad una amministrazione dipendente in ogni rapporto dal papa e dal Sacro Collegio, sottratto ad ogni influenza dei Consigli, inalienabile in sè stesso, incapace di ogni vincolo ipotecario; patrimonio che dovrebbe esser considerato in giudizio e fuori come patrimonio di un privato cittadino, ma esente da ogni pubblico aggravio; patrimonio, infine, che dovrebbe dare al papa ed al Sacro Collegio un ampio mezzo onde provvedere al mantenimento proprio ed agli uffizi della dignità e del grado, senza dipendenza e senza sindacato.

La formazione di un patrimonio regio fu la prima cosa che nel concetto di *Pietro Leopoldo* doveva precedere alla riforma politica.

Non ci occorre entrare in spiegazioni sul modo migliore e sui mezzi per formare questo patrimonio papale. Beni ecclesiastici dello Stato: rendite constituite di corporazioni soppresse: beni acquistati anche colla creazione di un debito pubblico; tutto potrebbe esser messo in opera per realizzare un progetto che noi consideriamo utilissimo: soggiungiamo bensì, che qualora i mezzi fossero scarsi, o mancassero del tutto, si potrebbe allora ricorrere al compenso di una prelevazione sul pubblico bilancio di una data somma, la quale dovesse essere destinata allo stesso oggetto, esente nella sua erogazione da ogni specie di sindacato.

§ III.

Questione finanziera.

Abbiamo altrove dimostrato come i vizi amministrativi, rimproverati al governo pontificio, dipendano in gran parte dalla necessità in cui trovasi lo Stato di provvedere coi pubblici danari al dispendio dell' amministrazione spirituale del mondo cattolico: abbiamo veduto altresì come il governo per soddisfare ai bisogni del cattolicismo, o sia sprovvisto di mezzi per far fronte ai bisogni delle province, o sia costretto a rendere sempre peggiore lo stato delle sue finanze ricorrendo a nuovi imprestiti: abbiamo veduto come questo fatto calamitoso siasi consumato per la diminuzione o cessazione dei proventi che anticamente

tributavansi a Roma da tutte le nazioni cattoliche: ed abbiamo veduto, finalmente, che su questa alterazione delle antiche finanze pontificie fondavasi appunto per Consalvi il reclamo delle Legazioni.

Rimane adunque in questo fatto un gravissimo obietto alla progettata riforma: obietto che nelle condizioni attuali della Santa Sede non può esser trascurato, nè passato sotto silenzio siccome indifferente.

Poichè non vi ha inconveniente nel mondo cui manchi rimedio, nè danno che sia privo di un compenso qualunque, noi potremmo affermare, esser sì grande il risparmio il quale otterrebbesi colla proposta riforma, sì grande l'eccitamento della industria agricola e commerciale, tanto migliore l'indirizzo dato alle pubbliche entrate, tanto l'aumento che mediante le stesse riforme otterrebbesi nella pubblica e nella privata ricchezza, che forse le stesse risorse del paese, favorito più che altro mai da tutti i benefizi del suolo e della posizione geografica, sarebbero bastanti per supplire a tutto. In ogni ipotesi poi (ne siamo certi), le popolazioni, pacificate col governo, e giunte al conseguimento dei loro desidèri, saprebbero soddisfare all' obietto proposto con ogni specie di sacrifizio suggerito dalla gratitudine ed inspirato dal buon volere. Frattanto, essendo noi sul proporre riforme, compensi e discussioni, vogliamo pure agitare una nuova proposizione, che, se farà gridare allo scandalo ed al paradosso coloro cui certi assiomi favoriti tengon luogo di scienza, sarà apprezzata (almeno lo speriamo) dagli uomini imparziali.

Ritenuto il principio dell'unità in materia di fede religiosa, e ritenuta come necessaria l'esistenza di una gerarchia, la necessità di un centro cattolico e di un capo visibile della universale gerarchia, vigile custode del deposito della fede, è una conseguenza dialettica che non può esser rifiutata senza rifiutare ad un tempo i presupposti che pure ci sono concessi dai politici e dagli uomini di mondo. Ora se un centro cattolico e se un capo visibile del cattolicismo devono esistere (ne parliamo nei meri rapporti mondani), noi pensiamo che le spese occorrenti per la suprema direzione del cattolicismo, debbano essere sopportate, coi debiti riguardi, colle giuste proporzioni e colle forme legittime, da tutti coloro al di cui spirituale vantaggio esse sono dirette. Il gran principio economico che pone le spese occorrenti per qualsivoglia instituzione a carico esclusivo di tutti coloro che ne ritraggon profitto, è un principio giusto in sè stesso, vero in tutti i casi, legittimo in ogni tempo, applicabile ad ogni instituzione, nè havvi argomento o pretesto che possan legittimarne una eccezione in proposito del tema da noi considerato.

Ma (noi lo domandiamo alla conscienza dei popoli inciviliti) è egli giusto che le spese occorrenti per le pompe auguste del cattolicismo, per la suprema direzione della Chiesa, per propagare la fede, e con essa la civiltà del cristianesimo tra i Barbari, per mantenere la pace delle conscienze, per salvare i regni dai pericoli degli scismi religiosi, è egli giusto che tali spese sieno sopportate dalle sole province soggette al temporale governo della Santa Sede? È egli giusto che esse sole debban sopportare un aggravio, il quale di natura sua dovrebbe esser comune a tutti coloro che credono nella stessa parola e professano la stessa dottrina? È egli giusto che esse sole debbano soddisfare ad un debito che è debito comune di tutti i popoli cristiani? Ce ne appelliamo alla conscienza dei popoli, alla conscienza in ispecie di quelli che, meglio favoriti dalla fortuna, possono farsi liberi ed imparziali censori di ogni fatto contrario alle leggi eterne della ragione. Essi, che hanno saputo serbare la fede degli avi in mezzo alle procelle tempestose, che pur gli hanno condotti a libertà; essi, che ormai hanno nelle leggi e nelle instituzioni una garanzia la quale gli salverà dagli abusi del fanatismo, e dal pericolo di ogni usurpazione; essi, che per il successivo svolgersi dello spirito pubblico hanno ormai appreso qual conto debba farsi di certe declamazioni, di certi puerili timori, di certe fantastiche gelosie che oggimai sono giudicate dal tribunale della pubblica opinione, essi dieno al mondo con libero voto un grande esempio di giustizia, che porti sollievo a quel popolo di cui da tanti anni compiangono le sventure.

Molti sono i mezzi che potrebbero esser proposti come idonei a tanto pietoso uffizio, che pur sarebbe soddisfazione di un dovere: ma noi ci limitiamo ad indicarne uno, non perchè esso sia il solo o il migliore, ma perchè da reputato scrittore esso fu già portato nel campo della discussione. Potrebbesi decretare per legge nazionale, che per ogni instituzione episcopale fosse questa al papa un'annata delle rendite vacabili, come offerta spontanea della nazione per sopperire ai bisogni ed allo splendore della Chiesa universale.

« Inoltre mi pare (osserva Gino Capponi), che i potentati cat-
» tolici, i quali bene e debitamente si contraposero all'abuso,
» tanto eccessivo una volta, dei proventi ecclesiastici, ora (ed
» allora più che mai) potrebbero, senza danno e senza scapito
» della dignità di entrambi, assicurare al pontefice una mode-
» rata prestazione, che immediatamente derivi da quegli uffizi
» che egli esercita, uffizi che importano la quiete delle conscien-
» ze e il buon ordine degli Stati: a chi paga un console o un
» ambasciatore in terra di Barbari per vana apparenza di decoro
» o per guadagno assai dubbioso, mi pare non disconvenga pa-

» gare al papa una bolla per le instituzioni dei vescovi, o per
» altro qualsivoglia titolo; il che a' popoli riuscirebbe assai meno
» gravoso di tante inutili spese che essi fanno in terra stranie-
» ra. E se tali spese giovano ai commerci, questa pur anche var-
» rebbe a stringere la fraternità tra le nazioni cristiane (1) ».

Questa proposizione, che, rettamente considerata, non può temere il sarcasmo, si denunzia da noi solennemente al tribunale della pubblica opinione, come mezzo efficacissimo per la risoluzione di un problema che è del massimo interesse per tutte le nazioni cristiane.

§ IV.

Garanzia della sovranità pontificia.

Il timore che per opera della proposta riforma potesse col tempo esser minata nei suoi fondamenti l'autorità del governo, e compromessa la stessa esistenza della sovranità temporale, e che le riforme ottenute servissero di scala per nuove pretensioni, è un timore cui cinque diverse garanzie tolgono, secondo che noi crediamo, qualunque efficacia.

La prima garanzia si ottiene dalla stessa dignità del grado, che serve in qualunque evento per conservare al sovrano di Roma, salva ed illesa un'autorità che i più rispettano, e nessuno vorrebbe nemica. *Il papa non è Carlo X !!* Il papa nel mondo è una grande potenza morale, che la religione, le tradizioni, le costumanze, hanno fortificata, santificata e premunita da ogni malvagio insulto; e per quanto i filosofi abbiano scritto, per quanto i reformatori abbiano tentato, per quanto i prìncipi abbiano fatto, non vi è sulla terra altra potenza che possa star più sicura sulla propria autorità, quando ancora (suppongasi caso impossibile) essa si volgesse in offesa o rovina. I fulmini del Vaticano non sono così logori dagli anni, nè sì spossati per l'uso, che possano essere impunemente provocati, o leggermente spregiati. Nè esempi ancor recenti mancherebbero a noi per dar sembianza di vero ai nostri sospetti. *Buonaparte,* che di potere s'intendeva assai, ordinava ai suoi ministri di trattare il papa come un sovrano che avesse dugentomila uomini! e questo gergo militare non esagerava la misura che la vasta sua mente aveva concepita della potenza papale.

A questa prima garanzia, altra non meno efficace ne derive-

(1) Articolo politico intitolato: *Sulle attuali condizioni della Romagna*, pubblicato la prima volta nella *Gazzetta Italiana*, e poi nel primo numero dell'*Ausonio*.

rebbe dalla bontà delle instituzioni e dall'interesse che avrebbero le popolazioni nel conservare illesa un'autorità, che nel piano da noi proposto non potrebbe divenir giammai argomento di danno, o cagione di aggravio, e che meglio di ogni altra autorità sulla terra potrebbe fare (secondo l'osservazione antica del Machiavelli) liberi e felici i sudditi suoi. Se le rivoluzioni politiche non piacciono ai prìncipi, piacciono molto meno alla maggiorità dei cittadini, i quali nei sociali sconvolgimenti vedono maggior probabilità di danno, che prospettiva di lucro, e pochi professano tanta abnegazione di privato egoismo, da preferire la grandezza del domani alla mediocrità del presente. Oggi le rivoluzioni accadono più spesso per l'incontinenza di chi governa, che per indisciplinata ambizione dei popoli; l'ambizione stando appunto in queste materie, secondo l'osservazione del Machiavelli, più nel voler tutto ad ogni costo conservare, che nel voler conseguire. Laonde, date un ordine di governo per il quale i cittadini sempre ed in ogni modo e qualità di tempo abbiano bisogno dello Stato e di lui, e sempre saranno fedeli. Aggiungasi a tutto questo il progresso già fatto dalla pubblica opinione, la quale, se favorisce le proteste pacifiche e le resistenze legali, disapprova e condanna altamente le proteste armate e le resistenze sediziose. Ciò ha fatto impotenti le fazioni più di quello che l'abbiano fatto le persecuzioni ed i supplizi, poichè questi danno la palma di mártire, mentre la pubblica opinione toglie perfino il conforto di esser compianti: ciò rende più rare, e talvolta impossibili, nei paesi che godono i benefizi della civiltà, le rivoluzioni politiche, le quali se ponno essere eccitate momentaneamente per intrigo di setta, o salariate da malvagie passioni, si rompono sempre contro la resistenza passiva delle masse, o contro la resistenza morale degli uomini saggi, i quali sperino di conseguire lo stesso fine con mezzi pacifici, e non tumultuari: ciò deve servire di conforto ai governi per abbandonarsi con più fiducia alle riforme, non di speranza a continuare gli abusi, sì perchè la stessa opinione pubblica saprebbe crearli una resistenza più forte, davanti alla quale si franga ogni potere, sì perchè, venendo il giorno in cui dovessero fare appello agli affetti dei sudditi, quel giorno sarebbe giorno crudele di disinganno, d'inutile rammarico e d'inevitabile rovina. E di questi giorni ne segna molti nelle sue pagine la storia de' principati.

Alle garanzie fin qui specificate, una terza se ne aggiunge, desunta dalle condizioni speciali di Roma. È stato detto che l'Italia è nel papa, come il papa è nell'Italia: può dirsi con maggior ragione che Roma è nel papa, come il papa è in Roma, e senza ripeter qui le solite frasi colle quali è stata celebrata la grandezza e la fortuna di Roma, che mediante il papato ha po-

tuto conservare la sua antica supremazia sul mondo, può affermarsi che Roma ha bisogno del papa, della corte papale, di quelle pompe religiose, di quello splendore augusto che sopra lei riverbera per occasione del papato, talchè Roma stessa per le sue tradizioni, pei suoi bisogni materiali, per la sua esistenza politica, offre alla sovranità temporale dei papi un appoggio che il governo, se vuole, può convertire in garanzia di sicura conservazione. « Nè si alleghi (dice Gino Capponi) la difficoltà che » avrebbe il pontefice a mantenere in quel modo l'autorità sua; » imperocchè, oltre alla santità del grado lo stesso interesse dei » Romani lo aiuterebbe a mantenerla. Roma ha più bisogno del » papa, che non il papa di Roma: e se egli, non dico già si ri- » fuggisse sotto le ali di un potentato straniero (chè per lui sa- » rebbe un troppo discendere), ma solamente ne andasse a Or- » vieto, o a Viterbo, dovrebbero i secolari governanti richia- » marlo con le mani supplichevoli, come i Romani fecero più » volte nel medio evo: il papa col solo ritirarsi sul Monte Sacro, » farebbe Roma deserta (1) ».

Pochi sono, d'altronde, i paesi che tanto abbondino di elementi conservatori quanto Roma e le province: e ciò non sfuggiva all'avvedutezza della diplomazia, la quale non difficoltò nel proporre essa pure un sistema assai largo d'instituzioni popolari, appunto perchè trattavasi di uno Stato ricchissimo — *en éléments aristocratiques et conservateurs.* — quando pertanto o nel modo da noi proposto, o in altro migliore, il governo pontificio abbia cura di associare ad un bene ordinato sistema di riforme tali *elementi conservatori*, che or giacciono inerti, e se non apertamente ostili, per lo meno indifferenti, può esser sicuro di costruire sopra i medesimi una quarta garanzia di ordine e di stabilità.

Un'ultima garanzia, e la più efficace di tutte, sarebbe poi quella di tutte le potenze cattoliche interessate, più che alla conservazione della pace, alla conservazione di questa instituzione veneranda, le quali se vedessero rinascere una volta tra il governo ed i sudditi quella fiducia e quell'unione che da tanti anni per colpe reciproche sono scomparse, avrebbero poi mezzi efficacissimi ad impedire che questa unione e questa fiducia fosser turbate o per temerarie esigenze, o per semplice amore di cose nuove. Vorremmo, in una parola, che la sovranità temporale del pontefice fosse espressamente e formalmente garantita da tutte le potenze cattoliche.

Quando poi nè la dignità del grado, nè la bontà delle instituzioni, nè le condizioni di Roma, nè gli elementi conservatori,

(1) *Articolo citato.*

nè l'assistenza delle potenze cattoliche fossero garanzie sufficienti a salvare la sovranità temporale del pontefice dalla rovina, bisognerebbe allora adorare nella caduta di questo edifizio augusto i decreti imprescrutabili della Provvidenza; l'umile barca del Pescatore rimarrebbe pur sempre illesa in mezzo ai flutti di un mare procelloso, la fede sola basterebbe a salvarla, senza bisogno di trasformarla in nave di guerra. Pietro camminò sulle acque finchè ebbe fede nelle parole del maestro; vacillò nei piedi tosto che vacillò nella fede, e, se la mano amica di Cristo nol sorreggeva, Pietro, dubitando, annegava.

Diceva *Lambertini:* « Che alla perfine la Chiesa conserve-
» rebbe ciò che per diritto divino era suo, e perderebbe ciò che
» i potentati della terra le avevano dato, e che cagione per lei
» era di tante querele, di tanti risentimenti, di tante molestie,
» e ancora di tanto scandalo e discordie pei fedeli ».

Terminiamo questo capitolo colle celebri parole del cardinal Pacca: « Mi confermava in questo timore il pensiere che dal
» tristo e doloroso avvenimento della cessazione della sovranità
» dei papi, poteva il Signore cavarne altri e non leggeri van-
» taggi per la sua Chiesa; pensava che la perdita del dominio
» temporale e della maggior parte dei beni ecclesiastici, avreb-
» be fatta cessare o infievolire almeno quella gelosia e quel mal
» talento che si ha ora da per tutto contro la corte romana e
» contro il clero: che i papi, sgravati dal pesante incarico del
» principato temporale, che pur troppo gli obbliga a sacrificare
» una parte del loro tempo, così prezioso, in negozi secolareschi,
» avrebber potuto rivolgere tutti i loro pensieri e tutte le loro
» cure al governo spirituale della Chiesa: che mancando alla
» Chiesa romana il lustro e pompa dell'onorificenza, e l'incen-
» tivo dei beni temporali, sarebbero entrati nel suo clero quelli
» soltanto che *bonum opus desiderant*, e non avrebbero dovuto
» in avvenire i papi avere, nella scelta dei loro ministri e con-
» siglieri, tanti riguardi allo splendore dei natali, agli impegni
» dei potenti, alle raccomandazioni e nomine de' sovrani, per
» cui può dirsi spesso delle promozioni romane: *multiplicasti*
» *gentem, sed non magnificasti laetitiam;* che, finalmente, nelle
» consultazioni per gli affari ecclesiastici, tra i motivi che si
» presenterebbero per prendere o per rigettare una risoluzione,
» non avrebbe avuto più luogo quello del timore di perdere lo
» stato temporale, motivo che, messo sulle bilance, potea farle
» traboccare dalla banda di una soverchia pusillanimità. Queste
» ed altre considerazioni indebolivano, come io diceva, la mia
» speranza di veder presto risorgere il governo pontificio, e mi
» fecero talvolta pensare, non essere più sperabile, per molto
» tempo almeno, questo avventuroso e tanto da noi desiderato

» risorgimento: ed in quei momenti andava in mente racco-
» gliendo le ragioni apologetiche della mia condotta, e ministe-
» riale e particolare, e, rassegnato ai divini voleri, concludeva
» che qualunque cosa accadesse: *Justus es, Domine, et rectum*
» *judicium tuum* (1) ».

E noi, che siamo laici, unendo le nostre deboli parole alle nobilissime dell'esimio porporato, prendiamo qui solenne occasione per dichiarare che quanto abbiamo detto, non per vana pretesa di leggere nei decreti del cielo, non per irreverenza alla corte di Roma, non per vano desío di fama o di novità l'abbiamo detto, ma solo per dimostrare nel migliore e più efficace modo la sincera affezione che con tutte le forze dell'animo nostro professiamo caldissima verso una instituzione che noi reputiamo santa e necessaria, nel triplice rapporto della Chiesa, della pubblica pace e della politica rigenerazione dell'Italia.

CAPITOLO VI.

Modo per effettuare praticamente la soluzione del problema.

Possono concorrere alla soluzione del problema le savie e pacifiche rimostranze o preghiere dei sudditi: può concorrervi l'intervento della diplomazia, la quale, interessata essendo ad allontanare ogni possibile eventualità di guerra, ha già pronunziata parola di franca adesione ad una larga riforma: posson concorrervi ancora i prìncipi italiani, sì perchè hanno essi interesse che sia tolto dal centro dell'Italia un fomite perpetuo di insurrezione, sì perchè ad essi deve piacere un modo di riforma dal quale non sia disturbato l'equilibrio degli Stati, *sì perchè ad essi non giova starsi colle mani a cintola quando la vicina casa è in fiamme o in rovina.*

L'INTERVENTO DEI PRÌNCIPI ITALIANI IN QUELLE COSE CHE IMPORTANO ALLA SALUTE DELL'ITALIA non può essere contrastato, nè dirimpetto al diritto pubblico, nè dirimpetto al senso comune.

Ma la soluzione del problema vorremmo che fosse effettuata dal fatto spontaneo del papa e del Sacro Collegio, anzichè dalla diplomazia o da altro qualsivoglia principe.

Nelle cose che riguardano le riforme politiche degli Stati è vietata da tutte le dottrine politiche qualunque coazione esterna che offenda la indipendenza del principato. Questo principio

(1) *Lettera d'introduzione alle memorie.*

tanto vale per denegare ad ogni potentato il diritto d'intervenire nelle faccende politiche e temporali del papato, tranne per via di mero consiglio, quanto per denegare ad ognuno il diritto di frapporre ostacoli ad una riforma che dal papa e dal Sacro Collegio si consentisse.

Non parliamo del papa; il suo disinteresse è conosciuto, come conosciuti sono del pari il sincero amore che nutre per i popoli da Dio affidati alla sua custodia, e lo zelo che lo infiamma ad adoperarsi per il bene della Chiesa. In questa riforma, d'altronde, niun detrimento si sente dal papa, niuna abdicazione, o diminuzione di potere gli è chiesta: resta ad esso intatta, inviolata, indipendente la sovranità, gli resta libero ed assoluto il governo dello Stato.

Parliamo, invece, dei cardinali, cui, rimanendo tutti gli antichi onori, tutti gli antichi offici, tutte le prerogative, potrebbe, pur non ostante, sembrare che l'associazione del laicato al governo, il temperamento dei poteri, la severità del sindacato fossero attentati alla libertà ed indipendenza ministeriale e governativa. E questo, per vero, è il *nodo gordiano* della questione, imperocchè la riforma da noi progettata è diretta appunto a far cessare quella indipendenza governativa della quale godono attualmente i funzionari, e che vuolsi da noi considerare come la maggiore calamità dello Stato.

Il ritirare le cose verso i loro princìpi per conservargli l'antica reputazione, è massima politica, la di cui applicazione nemmeno nel caso attuale può esser controversa.

Tolgasi pertanto ai cardinali come individui ogni autorità politica, che ad essi stessi è grave e molesta: ridonisi tutta intera al Sacro Collegio, come corpo nel quale congiuntamente al papa risiede la rappresentanza della sovranità della Chiesa. In questo tema i cardinali funzionari non abbiano un'autorità propria, ma un'autorità delegata e dipendente dal poter sovrano.

Qui non vi è via di mezzo. O i cardinali, appagandosi della sovranità compartecipativa, vogliono trasformarsi da *funzionari* in *dignitari*, come accadde un tempo della carica del gran camarlengato di Santa Chiesa, e allora qualunque specie di dipendenza o di responsabilità non sopra di essi, ma graviterà esclusivamente sopra i funzionari, che, prelati o laici, sarìano nominati liberamente dal papa e dal Sacro Collegio: o i cardinali, invece, non vogliono spogliarsi delle ingerenze attive del governo, ed alla dignità di sovrani vogliono unire eziandio l'autorità di funzionari, ed allora, come funzionari, duopo è che soggiacciano a quella responsabilità di cui sarebbero scevri come sovrani.

E gli eminentissimi princìpi non vorranno dipartirsi nella

scelta dall'uno o dall'altro di questi due partiti, siccome i soli dai quali possa sperarsi una riforma efficace e duratura; *in primo luogo*, perchè essi hanno la conscienza che lo stato attuale è precario, e non può sperarsi di sostenerlo per più lungo tempo. *In secondo luogo*, perchè ad essi non deve piacere quello che tutto dì è in bocca dei pretesi savi del mondo, *goders cioè i benefici del tempo*, imperocchè il tempo si caccia innanzi ogni cosa, e può condurre seco bene come male, e male come bene. *In terzo luogo*, perchè è regola di prudenza politica sapersi sempre far grado delle cose, quando la necessità ne potrebbe costringere a doverle poi fare in ogni modo, senza che per questo niuno ne sia grato e riconoscente. *In quarto luogo*, perchè il Sacro Collegio è interessato a far cessare uno stato violento di cose, che è cagione di difficoltà sempre crescenti, argomento di scandalo, occasione di calunnie, e pretesto d'irreverenza. *In quinto luogo*, perchè esso è pure interessato a favorire e promuovere gli alti destini cui è chiamato il papato nell'opera stupenda della civilizzazione cristiana. *In sesto luogo*, infine, perchè, concorrendo spontaneamente coll'opera sua ad una riforma che forse in ogni evento pur sarebbe inevitabile, potrebbe meglio e più efficacemente provvedere alla sua dignità, alle sue prerogative ed alla utilità temporale della Chiesa.

Il Sacro Collegio adunque, mosso da quelle stesse virtù che gli hanno reso il suffragio della pubblica opinione, persuaso dalle difficoltà dei tempi che corrono, confortato dai consigli dei prìncipi italiani, incoraggiato dal voto di tutti gli uomini onesti, saprà dare al mondo, che lo attende, l'esempio imponente, grandioso, non mai veduto, di un venerando senato che, per il bene della Chiesa e per l'utilità dello Stato, abdica spontaneamente ad una parte della sua autorità in quella Roma stessa dove i Padri antichi con altro eroismo, per non disperar della patria, seppero aspettare intrepidi sulle sedie curuli l'ira di Brenno. Ed allora taceranno le calunnie, allora quel venerando consesso crescerà gigante nella opinione degli uomini, allora la porpora incontaminata brillerà di più vivaci colori, e la religione scriverà questo fatto tra i suoi trionfi immortali. È ben felice quel papa il quale, benchè privilegiato da Dio di tutte le qualità necessarie a ben governare, non dissimulerà a sè stesso l'impossibilità di adempire egli solo agli innumerevoli doveri del suo sacro ministerio. Felici quei cardinali, se, scendendo nel santuario della loro conscienza, non dissimuleranno a sè stessi l'impossibilità di soddisfare ai bisogni del tempo cogli attuali ordinamenti dello Stato, e se, non più dominati da una perigliosa gelosia, vorranno chiamare in soccorso le forze giovanili e vivificanti del laicato, senza tema di esserne vilipesi o derisi al conspetto

del mondo! Ma più felici i sudditi, se, cessando da ogni ostilità suggerita dai pregiudizi o dal basso consiglio dell'egoismo, vorranno con affetto di riconoscenza e di amore coadiuvare la sovranità temporale dei papi nell'opera santissima e gloriosa di fondare una potenza che non teme vicende, quella, cioè, che si asside sulla dignità del trono, sull'impero delle leggi, sulla sicurezza dei sudditi e sulla prosperità universale.

CAPITOLO ULTIMO.

Conclusione.

Per le cose dette e discusse nelle pagine precedenti, ci pare resultino tre proposizioni di generale conclusione:

I. I vizi i quali si rimproverano al governo pontificio, sono estranei al papato, estranei alla Chiesa, estranei alla sovranità temporale, ma conseguenze della trasformazione di questa in governo clericale esclusivo.

II. Per riparare ai danni dello stato presente, è necessario ricondurre nel governo l'elemento laicale, ma in modo tale, che non ne resti offesa l'indipendenza pontificia.

III. Ridurre il governo ad un principato consultivo nel quale i poteri sovrani sieno temperati dai due attributi del *far sapere al governo ciò cui deve provvedere*, e del *sapere ciò che fa il governo*, organizzati mediante il poter comunale reso indipendente, è il mezzo più efficace per la resoluzione del problema.

La prima proposizione serve a giustificare il papato dalle accuse politiche e dalle calunnie degli avversari.

La seconda proposizione, eliminando dal calcolo tutte le possibili esagerazioni, pone in evidenza la necessità di una riforma.

La terza tende a ravvicinare il governo pontificio alle condizioni dell'incivilimento cristiano, le quali esigono la partecipazione dei popoli al governo di sè stessi, ed a ricongiungere lo stato presente col passato e coll'avvenire.

Noi non pretendiamo di avere sciolto il problema in modo assoluto, ma speriamo di avere esposti gli elementi tutti i quali sono necessari per risolverlo. Altri, più valenti di noi, potranno darne una risoluzione migliore, e, qualunque essa sia, ne goderà l'animo nostro; chè noi non ci mossimo (ci piace ripeterlo) a parlare nè per odio, nè per spirito di parte, nè per ambizione d'intelletto, ma per l'amore che portiamo alle credenze degli avi nostri, al papato, alla patria comune, e pel desiderio di vedere stabile la fiducia reciproca tra i prìncipi italiani ed i loro popoli, permanente la concordia tra le nazioni cristiane, cessato una volta lo scisma che le divide.

Il tempo incalza, gli avvenimenti rapidamente succedonsi, nè sempre l'uomo è padrone del primo, nè sempre la forza o l'ingegno possono dominare i secondi. Prevenire il tempo e gli avvenimenti, è regola di prudenza politica; aspettare i benefici del tempo, è consiglio insipiente, allora sol necessario quando ai mali presenti manca ogni maniera di scampo. Ma tali non sono le condizioni della Santa Sede: essa ha i mezzi, l'occasione, l'opportunità di riparare ai mali attuali senza danno per il presente, e con lietissimi auspìci per l'avvenire. Nell'ammirazione di un gran fatto recente cesseranno i dissidi che ora con scapito della fede tengon divisi gli animi, e discordi le scuole; ed il papato ai tanti che già ne possiede aggiungerà due nuovi elementi di grandezza, la felicità dei sudditi e la gratitudine degli Italiani. Imperocchè niuno saprebbe mostrarsi avverso o restìo ad un grande esempio di riparazione e di giustizia che muovesse dal Vaticano, tranne i perpetui nemici di ogni riforma, cioè, coloro che campan sugli abusi, e coloro che speculano sui dolori dei popoli. Una legge organica di riforma che muovesse dal Vaticano, potrebbe ripetere le splendide parole colle quali Sisto V chiudeva la sua bolla, quando instituiva una congregazione per vigilare sulle oppressioni dei popoli: — ET ALII PRINCIPES AD BENE DE SUIS SUBDITIS MERENDUM, AC CHARITATE CHRISTIANA COMPLECTENDUM, NOSTRO ETIAM EXEMPLO INVITENTUR (1).

(1) *Bolla: Onus.* — Tempesti, *Storia della Vita e delle Gesta di Sisto V*, lib. IX.

FINE.

INDICE

Lettera dell'Autore al marchese Gino Capponi . . . pag. 5
Introduzione . . . . . » 9

LIBRO PRIMO

Spiegazione del tema, e partizione di materie . . . » 17

Sezione I.

Indagine storica . . . . . » 19
Capitolo I. — Condizioni politiche del papato, dalla caduta dell'impero d'Occidente fino alla venuta dei Franchi » ivi
Capitolo II. — Condizioni della sovranità temporale dei papi, dalla venuta dei Franchi alla translazione della Santa Sede in Avignone . . . . . » 23
§ I. Sovranità temporale dei papi, considerata in sè stessa . . . . . » 29
§ II. Sovranità dei papi, considerata nel suo esercizio » 34
Capitolo III. — Della sovranità temporale dei papi, dalla translazione della Santa Sede in Avignone fino a Sisto IV » 39
§ I. Formazione delle nazioni moderne, e sua influenza sulla condizione politica dei papi . . . » 43
§ II. Constituzione politica del Sacro Collegio . . » 49
Capitolo IV. — Modo d'esser della sovranità temporale dei papi da Sisto IV alla rivoluzione francese . . » 55
Art. I. Esagerazione della sovranità pontificia . » 58
Art. II. Trasformazione della sovranità pontificia in governo clericale . . . . . » 66
§ I. Degli ufficiali della corte di Roma . . . » 67
§ II. Delle congregazioni . . . . . » 68
§ III. Della prelatura . . . . . » 70
§ IV. Della venalità degli uffici . . . . . » 71

§ V. Dei luoghi di Monte . . . . . pag. 75
§ VI. Amministrazione . . . . . » 76
§ VII. Del nepotismo . . . . . » 81
Art. III. Effetti del governo clericale sulle province soggette . . . . . » 85
Capitolo V. — Effetti della francese rivoluzione sugli Stati della Chiesa . . . . . » 93

Sezione II.

Capitolo I. — Delle conseguenze che possono trarsi dalla storia della sovranità temporale dei papi . . . . » 112
Capitolo II. — Della necessità della sovranità temporale dei papi . . . . . » 118
Capitolo III. — Nozioni di diritto . . . . . » 125

LIBRO SECONDO

Esame critico delle attuali condizioni del governo temporale della Santa Sede . . . . . » 131

Sezione I.

Le cagioni d'insurrezione preesistono non già nella sovranità temporale dei papi, ma nei cattivi ordini del governo . . . . . » 133
Capitolo I. — Inferiorità del clericato nella scienza civile » 136
Capitolo II. — Indipendenza degli agenti governativi » 140
Capitolo III. — Confusione dello spirituale col temporale » 145
Capitolo IV. — Esclusività del governo . . . . » 149
§ I. Offesa nell'amor proprio . . . . . » 150
§ II. Ingiuria alla dignità nazionale . . . . » 151
§ III. Contradizione ai bisogni della vita civile . » 154
Capitolo V. — Variabilità del governo . . . . » 156
Capitolo VI. — Invertita destinazione del danaro pubblico » 158

Sezione II.

Della necessità di riparare al disordine governativo degli Stati della Chiesa . . . . . » 164
Capitolo I. — Condizioni della civiltà cristiana . » 165
Capitolo II. — Condizioni dell'Italia . . . . » 171
Capitolo III. — Condizioni del governo pontificio . » 178
Capitolo IV. — Condizioni della pace europea . . » 181
Capitolo V. — Condizioni del cattolicismo . . » 184

LIBRO TERZO

Discussione circa i mezzi più efficaci per riformare il governo pontificio . . . . . pag. 188
Capitolo I. — Esame critico dei mezzi di riforma fin qui proposti . . . . . » 189
§ I. Sistema dei Ghibellini . . . . . » ivi
§ II. Sistema dei Guelfi . . . . . » 190
§ III. Sistema del trattato di Tolentino . . . » 191
§ IV. Sistema dei costituzionari . . . . . » 195
§ V. Sistema della diplomazia . . . . . » 198
§ VI. Sistema dei ministeriali . . . . . » 203
Capitolo II. — Determinazione del problema . . . » 208
Capitolo III. — Nozioni preliminari alla soluzione del problema . . . . . » 210
Art. I. Necessità e scopo di una garanzia . . . » ivi
Art. II. Come possa conciliarsi una garanzia coll'indipendenza del principato . . . . . » 213
Art. III. In che consista una garanzia la quale non leda la prerogativa reale . . . . . » 219
§ I. Presupposto del fine cui deve essere diretto il poter sovrano . . . . . » ivi
§ II. Presupposto di poteri coesistenti col poter sovrano » 222
§ III. Presupposto dei diritti i quali devono rimanere salvi ed illesi in ogni forma di governo . . . » 230
(A) Far sapere ciò cui deve provvedere il governo » 233
(B) Sapere ciò che fa il governo . . . . » 236
(C) Modo di organizzare l'esercizio di questi diritti » 240
Art. IV. Effetti della garanzia . . . . . » 242
Capitolo IV. — Soluzione del problema . . . . » 244

Sezione I.

Potere comunale . . . . . » 245
§ I. Modo di organizzazione . . . . . » ivi
§ II. Modo di esercizio . . . . . » 246
§ III. Modo di attribuzioni . . . . . » 247
§ IV. Modo di sorveglianza . . . . . » ivi

Sezione II.

Consigli provinciali . . . . . » ivi

Sezione III.

Diritto di petizione . . . . . » 248

Sezione IV.

Consiglio generale . . . . . *pag.* 249

Sezione V.

Congregazione centrale . . . . . » 250

Sezione VI.

Conseguenze . . . . . » 251
Capitolo. V. — Dubbi che possono promuoversi circa la soluzione del problema . . . . . » 253
§ I. Patriziato romano . . . . . » ivi
§ II. Indipendenza economica del papa . . . » 254
§ III. Questione finanziera . . . . . » 255
§ IV. Garanzie della sovranità pontificia . . . » 258
Capitolo VI. — Modo per effettuare praticamente la soluzione del problema . . . . . » 262
Capitolo ultimo. — Conclusione . . . . . » 265

Fine dell' Indice.

FOURTEEN DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.
Renewed books are subject to immediate recall.

JUN 2 7 1955

JUN 2 0 1955 LU

LD 21-100m-2,'55
(B139s22)476

General Library
University of California
Berkeley

YB 30133

M223729

BX1810
G3
1847

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY